1457/39

Eugenio Ariano

Dentista

Ricorso alle Sezioni Unite

della Corte di Cassazione

Lodi - Via Magenta, 30

Lire 80

Depositato il 9 giugno 1939

Cartoleria e Libreria - Cav. Rag. SANTE SCARAMUCCI - Via Lucrezio Caro, 56 - 58 - 60 Tel. 30-455 - ROMA

GABINETTO DENTISTICO ARIANO
ARIANO EUGENIO Odontotecnico
Dott. LINO CASTELLOTTI Medico Chirurgo Dentista
Via Magenta, 30 - LODI - Telef. 20-40
Tutti i giorni dalle ore 9-12 e dalle 14-18
Festivi - dalle ore 9-12

Lodi li, 7 Gennaio 19[illegible].

Egregio Sig. Avvocato,

Il giorno 29 dicembre le scrissi per un biglietto postale la mancata
notifica alla Commissione Centrale di Roma
del ricorso al Procuratore del Re di
Milano, e le chiesi pure se la ricevuta
di ritorno portava la data del 29 dicembre.
In quella mia, le chiedevo anche se
avesse ricevuto dalla mia copia al Sindacato
Medici di Milano, pratica da lei fatta
compilare da l'avvocato Vitali.
Non avendo ricevuto alcuna sua lettera
e nella tema che la mia lettera più andata
smarrita le rivolgo questa. Sono sempre
ansioso di notizie. Ci migliorare
distinti saluti ed auguri

Arianeugenio

Prof. Leop. Auerbach.

Quand-fui a Milano, e a 2 d'un corso tenuto in Pietroburgo, ed ingendo la materia potuto farmi copiare il riassunto della Conferenza, che è di circa tre pagine. Me lo ha promesso per lunedì sera, io glielo spedirò subito, quindi giunto alle sezioni riunite, me lo, dopo aver, o prenderò direttamente l'impiegato, tanto nel giorno 24 Maggio (la sera) [illegible] vedo, se posso. Bisogna che lei mi lasci come lei dice nella lettera di oggi come io debba disporre il Comune per la mancata consegna della copia della Conferenza, prima di spedire. Non potrebbe ella inviarmi copia di cartolina per tempo conoscere la copia in carta libera da avere o no il prezzo di lei, facendo pervenire la copia ordinata appena ottenuta? Per quanto mi abbiano assicurato qui a Pietroburgo, che nessuno mi disturberà, pure mi fido poco, e desidero di portare almeno la [illegible] - Tornerò [illegible] dopo [illegible] dire a quanto ammonta la spesa per [illegible] per il ritorno? Grazie e tanti saluti

Roma 14/5/923 Auerbach

VISITATE
L'ITALIA

BIGLIETTO POST
DA 25 CENTESIM

A Prof. uff.
Avv. Ivanoe Bonomi
Piazza della Liberta 4
Roma

Ill. Direttorio del Sindacato
Fascista dei Medici della
Provincia di Milano.
Il sottoscritto Ariano Eugenio
fu Domenico, nato a Lucca il
23-12-1889, abitante in Lodi Via
Magenta n. 30 laureato diplomato
si pregia fare domanda a
codesto Ill. Direttorio per essere
iscritto nell'albo aggiuntivo degli
esercenti le professioni sanitarie
e nel caso l'odontoiatria.
Allega i documenti richiesti dal
Reg. Dec. Legge 5-8-1935 n. 184 e
fa presente che in luogo del titolo
di cui la lettera
(f) allega copia autentica in
forte legale della sentenza del
Pretore di Lodi 17-2-1923 che
gli riconosce il diritto all'esercizio
dell'odontoiatria sino a 6 mesi
dopo la conclusione della pace
(Reg. Dec. 2-Settembre 1920 n° 1389)
si seguito alla registrazione del
diploma come richiesto dal Dec.

Leno li 22 - Agosto 1915 N° 1311.

In luogo del documento di cui la lettera (G) la sentenza della Corte Suprema in data legale del (10 - Nov. 1936 XV.) identica del caso Benatti che gli dà il diritto di chiedere e di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'Odontoiatria in applicazione del 36° R. del T. U. Leggi Sanitarie.

Chiede pertanto il riconoscimento già concesso dalla Suprema Corte) da parte di questo On. Direttorio del diritto acquisito, ed in attesa di sollecito riscontro passibilmente saluta

~~Cordiali saluti~~

~~Lodi~~ Maggio ~~li~~ 1937 XV°

Si allegano i documenti richiesti e cioè:

(a) Certificato di nascita
(b) Certificato di cittadinanza Italiana
(c) Godimento Diritti Civili

(d) Certificato generale Casellario giudiziale
(e) Certificato di buona condotta morale e politica
(f) Sentenza del Tribunale di Lodi
(g) Sentenza della Corte Suprema
(h) Certificato di residenza
(i) Ricevuta dell'Ufficio Postale
del reg.to di Lodi di £ 110 per tassa
governativa (82 tabella A.)

Aviatore Eugenio

Lodi 15 Maggio 1937 XV

Copia della
domanda
al Sindaco
Medici
il 25/5/1972

PREFETTURA DI MILANO

Divisione Sanità

N. 21318

Risp Nota ..... N .....

Milano, 22.5.1937.XV

OGGETTO:
Dentisti pratici muniti di titoli esteri =
Ariano Eugenio

SIG. SEGRETARIO DEL SINDACATO
MEDICO FASCISTA
M I L A N O
P.za Duomo 20

e per conoscenza: Sig. ARIANO EUGENIO
L O D I

Comunico la seguente nota pervenuta dal Ministero dell'Interno (Direz. Gen. della Sanità Pubblica) con preghiera di comunicarmi a suo tempo i provvedimenti adottati in relazione alle disposizioni impartite dal Ministero stesso:

"" Alcuni dentisti pratici, forniti del diploma dell'ex Regno del Montenegro e dell'Ecole dentaire di Parigi, presentarono, a suo tempo, separati ricorsi al Consiglio di Stato contro il provvedimento di questo Ministero, respingeva per tardività, le domande da essi avanzate allo scopo di ottenere l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria, ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 22 marzo 1923 n.795.

Il predetto Consesso, con pronuncia pubblicata nell'adunanza del 3 marzo 1936, respingeva i ricorsi, accogliendo la tesi sostenuta dall'Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell'Amministrazione.

Senonchè gli interessati si sono avvalsi del predetto giudicato per riprodurre davanti a questo Ministero la tesi già sostenuta davanti all'Alto Consesso Amministrativo (che non potè discuterla perchè eccedeva i limiti segnati dall'oggetto dei ricorsi) che essi, cioè, ammessi all'esercizio professionale in virtù del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n.1311 riguardante i sanitari connazionali, muniti di titolo estero e rimpatriati o rifugiati in Italia in occasione della guerra 1915-1918, dovessero considerarsi autorizzati, non più in via provvisoria (come disponeva il suddetto decreto luogotenenziale), ma in via definitiva, in relazione al disposto dell'art. 367 lett.a del Testo Unico citato.

La questione, in questo suo nuovo aspetto, ha formato oggetto di esame da parte dell'autorità giudiziaria, in occasione della contravvenzione elevata per esercizio abusivo a carico di uno degli interessati ed è giunta fino alla Corte di Cassazione, la quale, con decisione pronunziata il 10 novembre 1936, ha ritenuto che il 2° comma dell'art. 367 del T.U. suindicato dovesse essere interpretato come convalida definitiva dell'autorizzazione concessa ai dentisti pratici del Decreto luogotenenziale del 1915, quantunque tale autorizzazione, che aveva efficacia limitata alla

rata della guerra, non sia stata convertita per qualsiasi motivo in autorizzazione stabile a termini del citato decreto 22 marzo 1923 n°795.

Di fronte alla esplicita interpretazione data dal Supremo Collegio al citato articolo, necessita ora provvedere sulla domanda in proposito presentata dal Sig.Ariano Eugenio, residente a Lodi Via Magenta 30.

E poichè, per la legge 5 giugno 1930 ,n.943, i dentisti pratici non possono esercitare l'odontoiatria senza essere iscritti nell'albo aggiunto dei medici, ed in base al R.D.L.5 marzo 1935 n.184 la iscrizione nell'Albo è di competenza del Sindacato provinciale di categoria, si prega di l'E.V. di trasmettere l'istanza allegata a codesto Sindacato provinciale dei medici per i provvedimenti di competenza.

Allo scopo, peraltro, di metterlo in grado di adottare la sua decisione con piena cognizione di causa, si prega l'E.V. d'informarlo dei precedenti della questione di che trattasi e si soggiungergli che l'iscrizione deve aver luogo quando il dentista dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti

a) sia cittadino italiano;
b) sia rimpatriato o rifugiato nel Regno in conseguenza o in occasione della guerra;
c) sia munito di diploma estero che abiliti all'esercizio dell'odontoiatria.
d) abbia fatto, a suo tempo, registrare il diploma a termine dell'art. 65 del regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901, n.45.

Per quanto si riferisce al diploma occorre avvertire che la quarta Sezione del Consiglio di Stato con decisione 4 ottobre 1929 anno VII, ritenne dover l'esame del titolo essere circoscritto a quello formale senza scendere a quello del suo valore intrinsico, perchè "tale facoltà non è sancita dalla lettera del decreto legge, nè può essere implicitamente riconosciuta, tanto più che contrasta con la genesi della disposizione e con i precedenti legislativi."

E' invero il possesso del diploma estero che abilitasse nello Stato straniero all'esercizio di una professione sanitaria costituiva già, per effetto dell'art.3 del decreto luogotenenziale 22 Agosto 1915 n.1315, titolo sufficiente in presenza di altre determinate circostanze, per l'abilitazione in via provvisoria ad esercitare la stessa professione in Italia.

Sembra, quindi, a questo Ministero, che il Sindacato debba attenersi nell'esame del titolo alla decisione del predetto Consesso.

Nell'ipotesi, poi, che il Sindacato dovesse respingere l'istanza suindicata, esso dovrà notificare all'interessato copia formale della deliberazione adottata, avvertendolo che entro 30 giorni dalla notificazione stessa potrà ricorrere alla Commissione Centrale di cui all'art.28 del R.D.L. 5 marzo 1935 n.184.

IL PREFETTO

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

Decisione n.72/936 - pubblicata il 3 marzo 1936- XIV

In Nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D e c i s i o n e

sui ricorsi riuniti proposti da :

SCHIOPPA Vincenzo ed altri;

c o n t r o

Il Ministero dell' Interno

p e r

l'annullamento dei provvedimenti ministeriali coi quali fu dichiarato di non trovar luogo a provvedere sulle domande avanzata dai ricorrenti per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio della odontoiatria, con diffida ai ricorrenti medesimi di astenersi dall'esercizio professionale ;

i n t e r v e n u t i

in giudizio, per resistere al ricorso proposto da GORACCI Nazzareno, i sigg: Montanari Francesco, Natale Vitantonio e Funaro Domenico;

Visti i ricorsi, i provvedimenti impugnati, l'atto d'intervento nel giudizio Gorazzi, le memorie difensiva, le controdeduzioni dell'Avvocatura Generale dello Stato, nonchè gli altri atti e documenti presentati nell'interesse delle parti in causa;

Viste e richiamata le proprie decisioni con le quali la Sezione accolse le domande incidentali di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Udite alla pubblica udienza del 28 gennaio 1936-XIV la relazione del Primo Referendiario Castelli Avolio, e le deduzioni e conclusioni degli Avvocati Cammeo, Fragola, Ghia, Mininni, Felici, Fischetti, D'Angelo, D'Arienzo e dell'Avv. dello Stato Grassia, per i rispettivi rappresentati;

Ritenuto in

F A T T O

Che con l'art. 3 del Decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n.1311 fu concesso ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione a cui erano stati abilitati coi relativi diplomi. Il godimento di questa concessione era subordinata alla prova, da fornirsi dagli interessati, nella qualità di cittadino italiano e di rimpatriato o rifugiato in conseguenza ed in occasione della guerra, e alla preventiva registrazione in conseguenza

ed in occasione della guerra, e alla preventiva registrazione del diploma a norma dell'art.65 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 n.45.

In base a tali disposizioni varii odontoiatri, che erano in possesso di diplomi rilasciati da scuole estere di odontoiatria, registrarono il loro titolo e potettero esercitare in Italia pacificamente l'esercizio professionale.

Senonchè sopraggiunse il decreto -legge 22 marzo 1923 n.795, il quale stabiliva che coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, avevano esercitato pubblicamente e notoriamente la loro professione nel Regno, a norma dell'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915, potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale medesimo.

Si stabiliva in detto decreto-legge che l'autorizzazione doveva essere conferita con decreto del Ministero dell'Interno, su analoga proposta d'una Commissione da nominarsi dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'Istruzione. All'uopo gli interessati dovevano far pervenire al Ministero dell'Interno, entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto (che fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1923) la relativa domanda, secondo le norme che sarebbero state stabilite dallo stesso Ministero, d'inte-

sa con quello dell'Istruzione Pubblica.

Con l'art.4 si stabiliva che la concessione contenuta nell'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915 veniva confermata fino a sei mesi dalla pubblicazione del nuovo decreto.

Successivamente, con decreto-legge 24 settembre 1923, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 22 ottobre di quell'anno, il termine per la presentazione delle domande per l'autorizzazione veniva prorogato al 1° ottobre.

Varii interessati provvidero a chiedere , nel termine stabilito, l'autorizzazione all'esercizio definitivo; altri presentarono la domanda in ritardo, allegando alcuni motivi speciali o di salute, altri assunsero che siccome erano stati aperti dei procedimenti penali per assunta falsità dei diplomi conseguiti a Cettigne, nel Montenegro, avevano dovuto attendere l'esito dei giudizi,risoltisi poi favorevolmente all'autenticità del titolo. E poichè sulla validità formale del titolo era stata investita anche questa Sezione, col ricorso Gelardi, Casalbore ed altri, di cui alla decisione n.588 del 25 ottobre 1929, avevano dovuto attendere anche l'esito del giudizio amministrativo.

In tali condizioni si trovarono la maggior parte degli attuali ricorrenti, possessoridi diplomi rilasciati a Cettigne, e precisamente : Bartiromo Dante, Fallace Giuseppe , Roccatelli Fernando,

Goracci Nazzareno, Ciotti Alberto, Mariani Carlo, De Paola Carmine, Coretti Guido, Michelini Luigi, Rollino Antonio, Fani Francesco, Perna Argia, Giammaria Alberto,Ugolini Leone, Rigon Antonio, Torino Alfonso, Sciattone Gaetano, Fragiacomo Antonio,Galzerano Roberto, Stocklin Giovanni, Schreiber Giulio, Sommer Giovanni, Stocklin Ugo, Cavallo Ernesto, e Rodriguez Giovanni.

Pressochè identica è la condizione di altri ricorrenti, i quali però trovansi in possesso di diploma rilasciato dalla "Ecole dentaire francaise ", essi sono Cirillo Mario, Ariano Eugenio, Gastaldi Giacomo Vincenzo e Benatti Luigi.In questo primo gruppo può essere anche collocato il ricorrente Zammit Corrado, il quale laureato in veterinaria presso l'Università di Napoli, si diede poscia alla odontoiatria e chiese anche egli in ritardo, per assunte ragioni di salute, l'autorizzazione all'esercizio definitivo.

Diversa sembra la condizione di altri quattro ricorrenti : Mele Stanislao; Cagnetta Giachino, Rodrigues Alfonso e Schioppa Vincenzo, i quali pure muniti di diplomi rilasciati a Cettigne, chiesero anch'essi in ritardo l'autorizzazione all'esercizio definitivo, ma assumono di avere presentato in tempo a tale fine una originaria domanda, con la debita documentazione, facendola tenere per l'inoltro, al Comune di Torre Annunziata .

A carico di essi si svolse un giudizio penale dinanzi al tribunale di Napoli, per concorso in falsificazione del registro protocollo del Comune di Torre Annunziata, ma, dapprima condannati dal Tribunale, con sentenza del 23 gennaio 1931, furono poscia assolti con sentenza del 30 giugno 1933 della Corte d'Appello di Napoli, nella cui motivazione in diritto si dà per provato che il Mele, il Cagnetta, lo Schioppa ed il Rodriguez ebbero ad inviare a mezzo del Comune di Torre Annunziata le loro istanze con i documenti al Ministero, per ottenere l'abilitazione definitiva.

Diversa sembra ancora- sempre in linea di fatto -la condizione di altri tre ricorrenti: Graia Armando, Forster Oreste e Masino Guglielmo, i quali, pur avendo chiesto in ritardo di regolarizzare la propria posizione professionale, fondano il loro diritto su l'esercizio della professione in Fiume, e chiedono che siano avvantaggiati della posizione ad essi derivante dal Regio Decreto 14 giugno 1928 n.1630, concernente l'estensione alla Provincia del Carnaro della legislazione sanitaria vigente nel Regno.

Ora, sulle domande avanzate dagli interessati, il Ministero dell'Interno rispose di non poter emettere alcun provvedimento essendo esse tardive, e nel contempo li faceva diffidare ad astenersi dall'esercizio professionale.

Contro tale comunicazione, e contro il divieto dell'esercizio

della professione, gli interessati insorsero con ricorso a questo Consiglio e chiesero tutti, col ricorso stesso e con separato atto, la sospensione del provvedimento impugnato, sospensione che venne accordata a tutti dalla Sezione. Un ultimo ricorso è stato di recente prodotto da Brecciani Paolo, anch'egli diplomato a Cettigne. Anch'egli impugna il provvedimento negativo del Ministero per gli stessi motivi dedotti dagli altri ricorrenti.

Ciò posto, dovendo ora la Sezione occuparsi del merito dei ricorsi, è da rilevare che i motivi sui quali questi vengono fondati sono sostanzialmente comuni, salvo alcuni motivi speciali ad alcuni ricorrenti, derivanti, come si è detto, dalla posizione speciale nella quale essi si trovarono.

Si deduce, pertanto, in sostanza:

1) Falsa ed erronea applicazione ed interpretazione dell'art.2 capoverso del Decreto-legge 22 marzo 1923 n.795. Erroneamente l'Amministrazione avrebbe ritenuto perentorio ed improrogabile il termine per la presentazione delle domande stabilito nell'articolo stesso. Non tutti i termini, sostengono i ricorrenti, danno luogo a decadenza. Per principio fondamentale di ermeneutica, la perentorietà dei termini deve essere espressamente sancita ed egualmente espressa deve essere la decadenza dai diritti. E poichè l'articolo indicato non contiene statuizioni siffatte, non può ammettersi nella specie alcuna decadenza.

2°) Violazione e falsa applicazione dello stesso art. 2 del citato decreto n. 795 del I923, in quanto, essendo stata contestata, in sede penale ed amministrativa, la validità del titolo professionale, ciò avrebbe reso incompatibile l'esistenza di un termine la cui osservanza era impossibile.

3°) Violazione del disposto del decreto luogotenenziale del I915, n. 1311, innanzi citato.

I ricorrenti avrebbero acquisito, in base a tale disposto, il diritto all'esercizio professionale, diritto che non poteva essere menomato o tolto da un successivo provvedimento della Amministrazione. D'altra parte, la loro posizione sarebbe stata risoluta dal recente testo unico delle leggi sanitarie 23 luglio I934 n.I265, art.367, lett. a), che ammette all'esercizio della odontoiatria coloro che, sebbene sprovvisti di laura in medicina e chirurgia, siano stati abilitati all'esercizio medesimo in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge I6 ottobre I924 n. I755, riguardante l'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria.

Dal momento che il comma suddetto, a differenza di quanto è prescritto nel comma b) del presente art. 365 per coloro che, muniti di diplomi esteri, abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio professionale ai sensi del decreto del I923, n. 795, fà riferimento ad abilitazioni conseguite prima dell'entrata in vigore del decreto legge I6 ottobre I924, n. I755, prescindendo così dall'autorizzazione prevista nel decreto del I923, deve dedursi che per i dentisti in possesso di diplomi esteri sia valido per l'esercizio definitivo anche l'autorizzazione concessa con decreto luogotenenziale del I915.

4°) Eccesso di potere per contraddittorietà nel comportamento dell'Amministrazione.

Mentre in un primo tempo l'Amministrazione respinse la domanda presentata dal dentista pratico Guglielmo Pinna Stara, perchè presenta dopo la scadenza del termine, successivamente ebbe ad accoglierla, conferendo al ricorrente la autorizzazipne dell'esercizio professionale.

I ricorrenti chiedono pertanto l'accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge;

Per quanto attiene a ragioni particolari di alcuni ricorrenti è da notare che il Giammaria deduce inoltre di aver presentato in tempo la domanda e di averla solo rinnovata successivamente a seguito del proscioglimento pronunciato nei suoi confronti dal Tribunale di Bari, con sentenza del 4 maggio I929. Egli, quindi, non sarebbe incorso nella decadenza e la Commissione nominata in base alla legge del I923 non doveva sciogliersi senza prima aver provveduto su tutte le domande presentate.

I ricorrenti Mele, Cagnetta, Schippa e Rodriguez Alfonso insistono con note illustrative nel rilievo di aver anch'essi presentato in tempo la domanda, come risulta dalla ricordata sentenza della Corte d'Appello di Napoli, e svolgono l'assunto della perfetta equipollenza della presentazione tempestiva della domanda presso il Comune di Torre Annunziata, anzichè al Ministero, facendo un paragone, circa tale equipollenza, anche con altre leggi speciali.

I ricorrenti Forster, Graia e Masino svolgono con note il loro assunto, in aggiunta ai motivi principali innanzi ricordati, che avendo esercitato l'odontoiatria nello Stato libero di Fiume o nel territorio successivamente annesso all'Italia, sono senz'altro autorizzati, in base alla ricordata legge I4 giugno I928 n. I630,a continuare l'esercizio professionale in tutto il territorio del Regno. In ogni caso, anche a voler ritenere perentorio il termine stabilito nel decreto del I923 - che, d'altra parte, essi sostengono dilatorio - non si potrebbe applicare ad essi tale disposto,

quando solo successivamente, e cioè quando iltermine così considerato era già scaduto, venne estesa per essi la legislazione sanitaria del Regno.

I dentisti, poi, che hanno presentato il diploma rilasciato dalla Ecole Dentaire Francaise, insistono sul rilievo della validità di tale titolo. Sostengono che si tratta di scuola, per quanto privata, riconosciuta dal Governo Francese , posta sotto ilsuo controllo e sotto quello della Facoltà medesima di Parigi.

Infine, molti ricorrenti si richiamano nelle memorie al contenuto del Progetto di Legge presentato al Parlamento nella seduta del 25 aprile 1933, circa la situazione giuridica di alcune categorie di dentisti pratici. Nella Relazione a tale progetto, del Capo del Governo, si avrebbe un diretto riferimento alla loro condizione.

"Quest'ultima categoria - si legge in tale relazione - riguarda quei dentisti rimpatriati a causa della guerra, ai quali venne concessa, ai sensi del decreto luogotenenziale 22 marzo 1915 n. 1311, l'autorizzazione provvisoria di esercitare la propria professione e non conseguirono l'autorizzazione definitiva ai termini del R.D. Legge 22 marzo 1923 n. 795". E veniva proposto che il Governo del Re fosse autorizzato a concedere, entro il 31 dicembre 1934, in seguito ad una prova di esami, l'abilitazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria a coloro che, sprovvisti della laura in medicina e chirurgia, si trovassero nella condizione di non aver conseguito l'autorizzazione definitiva ai sensi del decreto legge del 1923, pure essendo in possesso della relativa autorizzazione provvisoria prevista dal Decreto luogotenenziale del 1915.

Sostengono i ricorrenti che se il Progetto non ebbè più seguito, ciò fu dovuto all'ampia delegazione legislativa: concessa al Governo per la preparazione del recente Testo Unico delle leggi sanitarie, nel quale sarebbe risolto il loro caso, come sopra si è accennato, a norma deldisposto della lettera a) dell'art. 367.

Per resistere ai ricorsi l'Avvocatura Generale dello Stato, che si era già costituita in rappresentanza e difesa del Ministero dell'Interno, ha depositato, oltre a due fascicoli di atti, una memoriale difrnsiva.

In essa si svolge innanzi tutto il punto riguardante la natura del termine - che si sostiene perentorio - del decreto legge del 1923. La prentorietà del termine stesso sarebbe insita in modo inequivocabile nella natura del provvedimento, ilquale aveva di mira di regolarizzare l'esercizio della professione odontoiatrica, in armonia con le nuove disposizioni di legge emanate al riguardo, con ilfunzionamento di una speciale Commissione avente, limitata nel tempo, la sua funzionalità, da esaurirsi dopo l'esame di quelle domande che fossero state tempestivamente presentate.

Che sè al riguardo potesse esservi un dubbio, la conferenza della parentorietà del termine sarebbe stata data, con una interpretazione che può dirsi autentica, dal decreto legge 24 settembre 1923 n.2003. Invero, per consentire la presentazione di altre domande e per riaprire e prorogare per altri tre mesi il termine stabilito coldecreto legge del 1923 fu necessario emanarne un altro, senza di che non sarebbe stato ammesso di presentare altre domande alla scadenza del termine stabilito nel primo decreto.

Circa iddedotto eccesso di potere derivante dal confronto col caso del Pinna Stara, l'Avvocatura rileva che non è esatto quanto assumono i ricorrenti.

Il Pinna Stara in un primo momento ebbe negata l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria perchè la Commissione non ritenne idoneo il titolo montenegrino, e non intempestività della domanda. Egli presentò la domanda prima dell'esito del procedimento penale iniziatosi

a suo carico in seguito alla produzione deltitolo e prima ancora che la Commissione esaminasse i suoi lavori. In vista di ciò il Ministero ritenne, per motivi di equità, di prendere in esame il suo caso speciale, che, si sostiene, non avrebbe nulla di comune con quello dei ricorrenti.

D'altra parte, l'avere erroneamente applicato una norma di legge (cosa che nella specie si nega) non potrebbe portare come conseguenza ceh si debba far rivivere un termine perentoriamente stabilito dalla legge, decorso il quale non è permesso di presentare alcuna istanza per le considerazioni accennate.

Non avrebbe fondamento il motivo dedotto dai ricorrenti Mele, Rodriguez, Cagnetta e Schioppa, che si debba ritener valida la presentazione dell'istanza che si assume fatta al Comune di Torre Annunziata, anche se non non pervenuta al Ministero dell'Interno. Il decreto legge del 1923 stabiliva che le domande dovevano pervenire al Ministero e il decreto ministeriale 27 maggio 1923 ribadiva che gli interessati dovevano far pervenire la loro istanza al Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Sanità. Essi, invece, per ragioni inesplicabili, in quanto nessuno di essi vi aveva domicilio, le consegnarono al Comune di Torre Annunziata.

Sarebbe, quindi, loro mancata la possibilità di dimostrare le proprie domande, che affermano di aver presentato nei termini, fossero state effettivamente trasmesse al Ministero, il quale, non avendole ricevute, deve ritenere che non siano state mai inoltrate. Nè potrebbe ritenersi che essi, così facendo, si siano semplicemtne rivolti ad una autorità incompetente. Ammesso che si tratti, nella specie, di un termine perentorio, e di istanza che doveva presentarsi esclusivamente all'autorità che doveva pronunciarsi, il rispetto della forma sarebbe inderogabile; il fatto che l'istanza non pervenne all'autorità determinata dalla legge deve far ritenere come inesistente la domanda stessa.

Circa il richiamo al progetto di legge n° I/II, l'Avvocatura osserva che quella disposizione poteva riguardare i dentisti rimpatriati a causa

della guerra ai quali, dopo la concessione dell'autorizzazione provvisoria, venne negata quella definitiva.. Ciò presuppone che essi ne avessero fatta istanza al Ministero nel termine, e solo non avessero impugnato il conseguente provvedimento di rigetto dell'istanza da parte del Ministero. Ciò a fine di praticare ad essi un trattamento uguale a quello pratico a coloro che, a seguito dell'impugnativa del provvedimento ministeriale accolta con decisione di questo Consiglio, avevano ottenuto l'abilitazione definitiva.

In quanto aldisposto dell'art. 367, lettera a) del Testo Unico delle leggi sanitarie, l'Avvocatura osserva che per ritenere valido l'esercizio definitivo anteriore del decreto legge I6 ottobre I934 n. I655 deve sempre presupporsi che gli interessati abbiano ottenuto di riconoscimento definitivo attraverso le modalità stabilite dal decreto legge del I923, o, come si è innanzi detto, abbiano chiesto nel termine di riconoscimento e per ragioni contingenti non l'abbiano ottenuto.

Circa, infine, il valore del diploma rilasciato dalla Ecole Dentaire Francaise, l'Avvocatura si riporta ad una nota, esibita in atti, del Consolato Generale Italiano di Parigi, secondo cui detta Scuola sarebbe privata ed i diplomi da essa rilasciati non avrebbero alcun valore nè accademico, nè pratico, in quanto per esercitare l'ondontoiatria in Francia è necessario il diploma di Stato, rilasciato dalla Facoltà di Medicina di Francia, solo il quale può conferire il diritto di esercizio nel territorio della Repubblica e delle colonie.

L'Avvocatura conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi, con le conseguenze di legge.

Nel ricorso Goracci hanno spiegato intervento, con atto I8 gennaio corrente, i dentisti di Taranto Dr. Montanari Francesco, Dr. Natale Vitantonio e Sig. Funaro Domenico. Illustrano con memoria le ragioni del loro intervento diretto ad ottenere la reiezione del ricorso del Goracci e si associano alle argomentazioni svolte dall'Avvocatura, innanzi riferite, soffermando in particolar modo su alcune di esse.

Per contrastere tale intervento ha presentato una memoria la difesa del Goracci, nella quale si sostiene che gli interventori non hanno un interesse diretto e personale, giuridicamente tutelabile, per intervenire nel giu giudizio, e si riaffermano e si sviluppano le ragioni già svolte, che consiglierebbero l'accoglimento dei ricorsi.

Osserva in

D i r i t t o :

Che, data la identitàdei principali motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno dei rispettivi gravami, può, innanzi tutto, disporsi la riunione dei ricorsi.

Ciò posto, è pregiudiziale l'esame circa l'ammissibilità o meno dell'intervento proposto nel ricorso Goracci dai dentisti di Taranto Montanari, Natale e Funaro.

Osserva in proposito il Collegio che, in definitiva, l'interesse che giustificherebbe siffatto intervento sarebbe costituito da un interesse economico, generale e non immediato, da un semplice vantaggio, quel'è quello di non avere un nuovo professionista di essi concorrenti, nel medesimo posto in cui gli intervenienti esercitano la loro professione. Ma è da notare che, secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio, un semplice vantaggio o interesse economico, generale, nel senso innanzi accennato, non giustificherebbe l'interesse ad agire in giudizio, che deve essere a base dell'intervento. Ed soprattutto, secondo il pacifico insegnamento delle Sezioni medesime, presupposto dell' interesse ad agire è la attualità dell'interesse leso, per evitare la quale lesione si ricorre in giudizio.

Ora, nel presente caso, nessun interesse degli intervenienti sarebbe leso dall'eventuale accoglimento del ricorso Goracci. Costui, infatti, impugna il provvedimento del Ministero dell'Interno col quale si dichirava di non poter prendere in esame, perchè tardiva, la domanda dalui presentata

per ottenere, in base al decreto legge 22 marzo 1923 nº 795, l'autorizzazione all'esercizio definitivo della odontoiatria. Ma se anche il Collegio dovesse ritenere tale istanza non tardiva, con ciò non verrebbe pregiudicato alcun diritto degli intervenienti, ma tale diritto - o, più concretamente, siffatto interesse legittimo sarebbe leso, se mai, dal successivo provvedimento ministeriale col quale il Corucci fosse definitivamente autorizzato all'esercizio professionale.

L'intervento, dunque, proposto nei sensi innanzi detti, deve essere dichiarato inammissibile, e devesi scendere all'esame del merito dei ricorsi.

Ora il motivo principale, sul quale tutti i ricorrenti fondano le loro doglianze, è quello della assunta perentorietà del termine stabilito dalcitato decreto legge del 1923 per la presentazione al Ministero dell'interno delle domande per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio della odontoiatria.

Già il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 nº 1311 aveva ammesso i cittadini italiani, che avessero conseguito all'estero diplomi per l'esercizio di professioni sanitarie, ad esercitare nel Regno la Professione, dopo il loro rimpatrio o rifugio in Italia a seguito della guerra, previa registrazione di siffatti titoli professionali (art. 3).

Tale disposizione aveva, fin dalla sua emanazione, carattere provvisorio, in quanto, emanata per la tutela della salute pubblica durante la guerra, come dichiara l'intestazione del decreto, ne era infatti precisamente stabilita la durata, avendo tutto ildecreto vigore dal giorno della pubblicazione fino a quello della conclusione della pace.

Come è noto, dopo la conclusione della pace varia fu, per quanto attenesse al loro vigore, la condizione delle norme legislative emanate per provvedere ai bisogni speciali durante lo stato di guerra.

Giacchè se molte di queste norme potettero essere abrogate in blocco

o avevano in se stesse predeterminato il termine della loro durata, altre, invece, che avevano dato nascita a situazioni giuridiche particolari, che non si credette opportuno da un momento all'altro ledere, continuarono ad avere provvisorio vigore, o si provvide a regolare tali posizioni con disposizioni di carattere speciale.

Per i dentisti diplomatici all'estero che, in base al precedente decreto luogotenziale, aveva ottenuto, come si è visto l'autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale, fu per regolarizzare la loro posizione, emanato il decreto legge 22 marzo 1923 n° 795.

Se l'autorizzazione dell'esercizio professionale era stata ad essi accordata in via provvisoria, se, ancora, nell'intendimento del legislatore era di regolarizzare definitivamente la loro posizione, in deroga al principio stabilito con legge 31 marzo 1912 n° 290, che prescrive che chiunque volesse esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria dovesse essere munito di diploma di laurea in medicina e chirurgia, consegue che dovesse essere accordato agli interessati un termine per tale regolarizzazione, ma questo termine doveva essere espresso,preciso, categorico.

Questo termine,infatti, veniva stabilito nel secondo comma dell'art. 2 del decreto legge in questione, che prescriveva che gli interessati dovevano far pervenire "entro il termine di tre mesi" la relativa domanda di autorizzazione definitiva al Ministero dell'Interno.

L'autorizzazione sarebbe poi stata conferita su analoga proposta di una Commissione da nominarsi dal Ministero dell'interno, sentito quello dell'Istruzione.

Veniva anche stabilito, con lo stesso decreto-legge, che coloro che avrebbero conseguito l'autorizzazione definitiva sarebbero stati sottoposti a tutte le disposizioni che regolano l'esercizio professionale, e che il decreto di autorizzazione avrebbe tenuto luogo, agli effetti dell'iscrizione nell'albo dell'Ordine rispettivo, del diploma professionale

(art. 3).

Nello stesso decreto-legge è ribadito il carattere provvisorio dell'autorizzazione di cui al precedente decreto luogotenenziale del 1915; l'art. 4, infatti, stabiliva che la concessione contenuta nell'Art 3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n° 1311 era confermata fino ai sei mesi dopo la pubblicazione del medesimo decreto-legge.

Ora, se lo scopo di questo era di regolarizzare definitivamente la condizione dei rennicoli rimpatriati in occasione della guerra, i quali avevano conseguito all'estero dei diplomi che li abilitavano all'esercizio professionale, ma questi diplomi non erano invece validi in Italia per l'esercizio dell'odontoiatria, pel quale occorreva per la legge del 1912 la laurea in medicina e chirurgia; se, per esaminare le domande degli interessati, veniva nominata un'apposita Commissione, la quale, è da presupporre, non aveva durata illimitata, ma doveva espletare i propri lavori entro congruo termine e poi sciogliersi, non può non ammettersi il carattere perentorio del termine stabilito nell'art. 2 del decreto-legge in questione.

Si trattava, in altre parole, di un termine di decadenza per lo esercizio di un diritto, precisamente stabilito dalla legge, termine non prorogabile ad libitum dell'Amministrazione, non soggetto a sospensione o a interruzione, e per sua natura perentorio.

Siffatto è caratteredel termine stabilito dal decreto legge in questione è confermato, inoltre, dalla giusta interpretazione che deve farsi del successivo decreto legge 24 settembre 1923 n° 2003, col quale il termine stabilito per la presentazione delle domande veniva prorogato al 1° ottobre 1923.

Se si sentì la necessità di ricorrere ad un provvedimento legislativo formale, vale a dire ad un decreto legge, per stabilire la proroga del termine fissato dal precedente provvedimento legislativo, non può negarsi il carattere perentorio di tale termine, che non era soltanto

un termine ordinatorio od amministrativo, come è piaciuto dire a molti ricorrenti.

Nè da la fondatezza della rilevata conferma, attraverso il successivo provvedimento legislativo, del carattere perentorio del termine può in alcun modo essere scossa dai rilievi fatti all'udienza di discussione dell'egregia difesa dei ricorrenti. Il Collegio non può certamente seguirle in tutte le teorizzazioni fatte in tale discussione. E' vero che il decreto-legge di proroga, 24 settembre 1923 nº 2003, venne pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" il 2 ottobre, e cioè posteriormente al termine prorogato (Iº ottobre); ma ciò non menoma l'efficacia del provvedimento legislativo, formalmente perfetto. Si tratta di interpretarne il significato; e l'interpretazione logica, quasi piana, di esso, senza ricorrere a più complicate concezioni, è certamente quella che spiega l'intenzione del legislatore di aver voluto estendere il termine valido per la accettazione delle domande a quelle che nel frattempo erano state presentate, ma non oltre il Iº ottobre.

Cade, pertanto, il motivo principale dedotto da tutti i ricorrenti, sulla non perentorietà del termine di presentazione delle domande per ottenere, in base alla disposizione del decreto legge del 1923, l'autorizzazione definitiva all'esercizio professionale; e poichè il Collegio ha ritenuto, come innanzi si è precisato, che il termine stabilito dalle disposizioni di legge in esame è termine di decadenza, dovendosi entro il limite di esso esercitare il diritto a cui la legge facoltava, consegue che non era ammissibile alcuna interruzione o sospensione del termine, anche se le ragioni addotte dagli interessati fossero state di tale rilevanza da poter essere prese in considerazione nella sfera giuridica.

Cade, quindi, anche il secondo motivo dei ricorsi, circa la pretesa interruzione o sospensione del termine per asserita malattia dei ricorrenti o perchè i medesimi credettero di dover attendere l'esito del giudizio penale a cui molti di essi furono sottoposti, per falsità dei rispettivi

dip-

diplomi, o quello del giudizio amministrativo svoltosi innanzi a questa Sezione, circa il valore formale dei diplomi stessi.

Nè maggior fortuna può avere il motivo dedotto da alcuni ricorrenti, circa l'efficacia illimitata che si assume potesse avere l'originario provvedimento di ammissione all'esercizio professionale concessa col decreto luogotenenziale del 1915.

Dimostrato, come si è fatto, che le disposizioni di tal decreto avevano una portata limitata per la loro stessa indole di provvedimenti eccezionali e per il tempo di guerra, in cui vennero emanate; che successivamente si provvide a regolarizzare la posizione dei sanitarii diplomati all'estero, e, fra questi, anche gli odontoiatri, chiaro apparisce che l'efficacia del decreto del 1915 era limitata, cosa che, del resto, tassativamente era stata detta con la disposizione dell'art. 4 del decreto legge 22 marzo 1923.

Nemmeno fondamento ha l'altro motivo, anch'esso dedotto dalla maggior parte dei ricorrenti, col quale si denuncia l'accesso di potere di cui sarebbero inficiati i provvedimenti impugnati, perchè l'Amministrazione avrebbe usato ai ricorrenti un trattamento diverso che non agli altri dentisti, e precisamente all'dentista pratico Guglielmo Pinna Stara, che avrebbe anch'egli presentato in ritardo la domanda.

Anche a questo, in punto di fatto, che ciò fosse esatto, mentre è vivamente contestato dall'Amministrazione, non si vede come l'errore, che si assume da questo commesso, possa dar luogo ad una doglianza giuridica in questa sede, per indurre l'Amministrazione a commeterne altri.

Non meritano, pertanto, accoglimento tutti i ricorsi di coloro che non presentarono nel termine stabilito dalla legge del 1923 la domanda al Ministero per ottenere l'autorizzazione definitiva; a siffatta conclusione il Collegio deve giungere attraverso l'esame delle disposizioni legislative che hanno regolato la materia.

I ricorrenti hanno, d'altra parte, insistito in questa sede nel prospet-

tare il grave nocumento che ad essi deriverebbe dalla cessazione, di ~~xxxx~~ ogni loro attività professionale, e ciò soltanto per il fatto di aver voluto aspettare l'esito dei giudizii penali e di quello amministrativo in corso, per esser prima sicuri della validità formale e sostanziale dei diplomi da essi posseduti. Ma ogni valutazione di siffatte doglianze eccede evidentemente il compito di questa Sezione e potrà essere obbietto di esame da parte delle competenti Autorità governative.

Dovrebbesi ora esaminare la posizione di quei pochi ricorrenti i quali assumono di aver presentato in termine la domanda, e cioè fin dal 1923 e quindi illegittimamente il Ministero avrebbe considerata tardiva la loro richiesta. Ma sembra utile, prima di scendere a tale esame particolare, aggiungere qualche parola su di una argomentazione fatta da molti ricorrenti a sostegno della loro tesi della illegittimità del provvedimento impugnato.

Essi sostengono che la questione che direttamente li riguarda sarebbe ormai risoluta dall'art.367, comma a), del nuovo Testo Unico, delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265.

Secondo la disposizione di tale comma, sono autorizzato al 'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria , quantunqe non abilitati all'esercizio della professione di medico -chirurgo, coloro che siano stati abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al Decreto Legge 16 ottobre 1924 n.1755, concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria. E così ragionano: qe si pone tale disposizione in relazione col disposto della lettera b) del precedente articolo 365 dello stesso Testo Unico, secondo cui sono autorizzati al 'esercizio professionale coloro che, muniti di diplomi esteri,abbiano ottenuta l'autorizzaziobe ad esercitare nel Regno la professiobe a i sensi del Decreto Legge 22 marzo 1923 n.795 dovrebbero considerarsi che il comma a)

dell'art. 367 debba riferirsi appunto a coloro che non chiesero e non ottennero l'autorizzazione in base al decreto legge del 1923. Ad avvalorare tale interpretazione, essi si richiamano anche al contenuto del progetto legislativo (Doc.N.1711 - Sessione 1929-39 Atti Parlamentari -Legislat. XXVII)- che poi di fatto non ha avuto seguito, essendosi provveduto a tutta la materia sanitaria con la emanazione del nuovo Testo Unico, per il quale furono conferite al Governo larghe deleghe legislative.

Ma checchè sia stata di tale interpretazione , il Collegio deve ritenere che le dedotte ragioni eccedono i limiti segnati dall'oggetto dei ricorsi di che trattasi. Con questi gli interessati hanno impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno che ha considerato tardive le domande da essi presentate per ottenere l'autorizzazione all'esercizio definitivo in base al disposto della legge del 1923. Se essi credono di aver diritto all'esercizio professionale, sia in base al disposto del Testo Unico delle leggi sanitarie, sia, eventualmente, in base ad altre disposizioni , debbono provvedere innanzi tutto, in via amministrativa, a chiedere il riconoscimento dell'assunto loro diritto, - e per siffatti titoli - all'autorità competente salva la facoltà di produrre ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che l'Amministrazione sarà per emettere.

Pertanto , scendendo ora all'esame , innanzi indicato,della posizione particolare di alcuni ricorrenti, il Collegio rileva che insussistenti sono le ragioni addotte dai ricorrenti Mele,Cagnetta,Schioppa E rodriguez Adolfo, che avrebbero presentato la domanda fin dal 1923, ma le avrebbero consegnate per l'inoltro al Comune di Torre Annunziata . Per la dimostrazione della verità di tale loro assunto essi si riportano al contenuto della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 30 giugno 1933, con la quale venivano assolti dalla imputazione di concorso in falsificazione del Registro Protocollo del Comune di Torre Annunziata, e in cui si ammette che gli

indicati quattro attuali ricorrenti avrebbero inoltrato, per il tramite del Comune, al Ministero domande e documenti.

Per il disbrigo della pratica in questione nessuna competenza aveva il Comune di Torre Annunziata. La legge del 1923 prescriveva che la domanda ed i documenti dovevano essere presentati al Ministero dell'Interno, entro il termine stabilito, e il decreto ministeriale 27 maggio 1923, nello stabilire le modalità,

relative alla presentazione, alla documentazione e all'esame delle domande, espressamente specificava che domande e documenti dovevano essere presentati al:Ministero dell'Interno- Direzione Generale delle Sanità. Gli interessati dunque dovevano scegliere un mezzo tale di trasmissione che li assicurasse dell'effettivo ricevimento della domanda e dei documenti da parte del Ministero essendo evidente che, ove non fosseri materialmente árrivati nel termine di legge, non poteva ammettersi di tali titoli formali alcun equipollente.

Diversa è la condizione del ricorrente Giammaria Alberto. Dalla nota 13 luglio 1934 della R.Prefettura di Bari, risulta che egli presentò domanda per ottenere l'abilitazione all'esercizio definitivo nel settembre 1923, quindi non incorso in decadenza.

Si afferma anche , in detta Nota, che l'autorizzazione fu negata e il Giammaria insieme ad altri venne denunciato all'Autorità Giudiziaria ed in seguito assoluto. Si aggiunge che, dopo l'assoluzione, il Giammaria ripresentò al Ministero la domanda per ottenere la autorizzazione all'esercizio definitivo. Secondo l'Amministrazione, dunque, sullaoriginaria domanda presentata in termine, sarebbe stato provveduto defintivamente, per quanto col rigetto, e contro di quanro il Giammaria non avrebbe prodotto ricorso. L'interessato invece afferma che su la domanda originariamente da lui prodotta il Ministero "non trovò luogo a provvedere, ritenendo falso il diploma" (p.6 del

del ricorso); una nuova domanda venne da lui presentata, è vero, nel 1931, a seguito della assoluzione in sede penale, ma non si trattava di una nuova domabda, ma veniva chiesto semplicemente il riesame dell'istanza presentata nel 1923, "chiedendosi al Ministero quel provvedimento che avrebbe dovuto prendere fino dal 1923 e che era stato sospeso per il procedimento penale in corso "(p.7 del ricorso).

E' evidente che, a seconda delle modalità dei fatti, diverse sono le conseguenze giuridiche. Giacchè se il Giammaria, avendo presentata in tempo la domanda, questa fu respinta, doveva, nel termine di legge, impugnate il provvedimento di reiezione e non già riprodurre successivamente la domanda. Se invece, come egli afferma, il Ministero non provvide definitivamente sull'istanza presentata nel 1923, doveva questo pur sempre provvedere successivalente , e non poteva ritenere caduto, l'interessamento dal diritto di ottenere la autorizzazione definitiva. Occorre pertanto ordinare - per quanto riguarda il Giammaria- l'esibizione in giudizio dell'originaria domanda da lui proposta e del provvedimento - qualunque esso sia stato -impartito su di essa dall'Amministrazione.

E poichè il Giammaria, nel ricorso e nella difesa scritta, si lagna anche di eccesso di potere che avrebbe commesso l'Amministrazione non estendendosi a;lui, che ebbe a presentare la domanda nel 1923, il trattamenro che l'Amministrazione stessa ebbe a praticare ed altri den-

tisti che, avendo presentata la domanda in tempo, ottennero l'autorizzazione definitiva a seguito del riconoscimento del valore formale del titolo di cui erano muniti, pur non essenso intervenuti nel giudizio che a tale scopo, a suo tempo, seguì dinnanzi a questa Sezione, il Collegio ritiene- pur riservandosi ogni più ampio esame sul dedotto motivo - di dover fin d'ora, per economia di giudizio, ordinare l'esibizione degli atti della pratica amministrativa del signor Lauro Vito, che si assume si sarebbe trovato nelle medesime condizioni del ricorrente Giammaria ed avrebbe ottenuto l'autorizzazione definitiva.

Rimane da esaminare la condizione di quei ricorrenti i quali, affermando di avere esercitato la professione in Fiume, invocano a loro favore, in aggiunta agli altri motivi di ricorso le conseguenze dell'applicazione del R.D. 14 giugno 1928 n.1630.

Innanzi tutto bisogna osservare, in proposito che, per i ricorrenti Forster e Masino è cessata la materia del gravame, a seguito del riconoscimento, contenuto nella comunicazione fatta al primo dal Comune di Milano, per ordine di quel Prefetto, il 16 luglio 1935, e al secondo, con Nota 8 luglio 1935 della R.Prefettura di Torino, del possesso in entrambi di quei requisiti che li abilitavano in virtù della citata disposizione speciale di legge, all'esercizio professionale e li facultava a chiedere l'iscrizione negli albi relativi. In presenza

pertanto, di tali formali provvedimento, successivi, a quelli precedenti, coi quali erano stati diffidati ad asteners i dall'esercizio professionale, cade tale diffida e non v'ha di uopo che questo Consiglio dichiari che il Forster ed il Masino sono autorizzati all'esercizio professionale, essendo venuti a cessare gli effetti del provvedimento impugnato.

Nei rispetti del ricorrente Graia occorre osservare che egli chiese l'autorizzazione all'esercizio definitivo in base alla disposizione del decreto -legge del 1923. Ora sostiene, in primo luogo, che il termine stabilito in tale decreto abbia avuto inizio, per gli odontoiatri i quali esercitavano in Fiume e nella Provincia del Carnaro, dalla entrata in vigore del R.D. 16 agosto 1926 n.1914, che estenda a tale provincia la legislazione sanitaria vigente nel Regno. Ma a questa prima argomentazione devesi opporre che, essendo il termine del decreto del 1923, come innanzi è dimostrato, termine di decadenza, l'estenzione a Fiume della legislazione sanitaria italiana non poteva avere , su tale punto, la virtù di operare la riapertura di un termine ormai scaduto. Del resto, l'art.2 dell'invocato decreto del 1926 n.1914, espressamente regolava le condizioni dei dentisti di Fiume e della Provincia di Carnaro, autorizzandoli a continuare l'esercizio professionale soltanto nella città di Fiume e territorio annesso, purchè avessero od ottenessero la cittadinanza italiana?

Ciò conferma che non potevasi ricorrere dagli interessati alle disposizioni del decreto-legge dell1923. Ma il Graia aggiunge ancora che egli sostanzialmente ha diritto all'esercizio della professione, avendo sottoscritto in Fiume, in base allo stesso art.2 del R.D. del 1926 n.1914, modificato dal R.D. 14 giugno 1928 n.L630.

Senonchè a quest'altro rilievo è da opporre che non fu questo l'obbligo dell'originaria istanza del Graia , e del conseguente provvedimento amministrativo da lui impugnato. Onde, se il Graia ritiene di aver diritto all'esercizio professionale iin base alla ricordata disposizione, potrà far valere tale suo diritto nei modi di legge.

Che,pertanto, salvo a disporre gli adempimenti istruttori innanzi indicati, per quanto riguarda il ricorso proposto da Giammaria e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere i ricorsi Forster e Masino, tutti gli altri ricorsi devono essere respinti, e deve essere revocato l'ordine di sospensione del provvedimento impugnato, già disposto dalla Sezione.

Che, rinviato all'esame del merito la pronuncia sulle spese per quanto riguarda il ricorso Giammaria, il Collegio ritiene equo compensare fra le parti le spese del giudizio, e ciò anche nei riguardi degli interessati Montanari, Natale e Funaro.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sui ricorsi proposti, come in epigrafe, dai signori Schioppa Vincenzo ed altri, e sull'intervento proposto dai sigg: Montanari, Natale e Funaro, così provvede:

1) - Riunisce tutti i ricorsi;

2) - Dichiara inammissibile l'intervento proposto dai sigg: Montanari Francesco, Natale Vitantonio e Funaro Domenico;

3) - Respinge i ricorsi proposti dai signori SCHIOPPA Vincenzo - CAGNETTA Gioachino- RODRIGUEZ Rodolfo- MELE Stanislao- BARTIMORO Dante- UGOLINI Leone - RIGON Antonio - FALLACE Giuseppe - ROLLINO Antonio - RODRIGUEZE Giovanni - ETTARI Antonino- GALZERANO Roberto - SCHREIBER Giulio Cesare -STOCKLIN Giovanni - CIRILLO Mario - ARIANO Eugenio - SOMMER Giovanni - FRAGIACOMO Antonio - BENATTI Luigi - PERNA Argia- STOCKLIN Ugo - CAVALLO Ernesto-ROCCATELLI Fernando - GORACCI Nazzareno - CIOTTI Alberto - MARIANI Carlo - SCIATTORE Gaetano - DE PAOLA Carmine - GRAIA Armando - CORETTI Guido - MICHELINI Luigi - ZAMMIT Corrado - FANI Francesco - GASTALDI Giacomo Vincenzo e BRESCIANI Paolo;

4) - Revoca le proprie pronuncie di sospensione dei provvedimenti impugnati, precedentemente accordate a favore dei ricorrenti, salvo la sospensione concessa a Giammaria Alberto.

5)- Riservandosi di pronunciare definitivamente sul ricorso proposto dal Giammaria, ordina all'Amministrazione di depositare nella Segreteria di questa Sezione, entro sessánta giorni dalla comunicazione della presente, la domanda di autorizzazione all'esercizio definitivo dell'odontoiatra presentata dal Giammaria, nel 1923, il provvedimento impartito su tale istanza , nonchè gli atti della pratica amministrativa riguardanti l'altro dentista Lauro Vito;

6) - Dichiara cessata la materia del contendere sui ricorsi proposti dai signori Forster Oreste e Masino Guglielmo;

7) - Riservandosi di provvedere , insieme al merito, sulle spese in ordine al ricorso proposto dal Giammaria, dichiara compensate fra le parti le spese di tutti gli altri ricorsi, anche nei riguardi degli intervenienti Montanari, Natale e Punaro.

8) - Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 28 gennaio 1936-XIV ,in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori

Furgiuele Mario	- Presidente
Bezzi Gino	- Consigliere
Rocco Ferdinando	"
Petitbon Ettore	"

28

MALINVERNO RENATO -Consigliere

Siragusa Giuseppe "

Castelli Avolio Giuseppe ,est. -Primo Referendario.

Pubblicata nei modi di legge nell'udienza del 3 marzo 1936 -XIV

MINISTERO DELL'INTERNO =copia=

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE IIIª PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale (sezione quarta)ha pronunciato la seguente decisione

Sui ricorso proposti dai Sigg.Cirillo Mario,Ariano Eugenio,Sommer Giovanni e Fragiacomo Antonio,rappresentati e difesi i primi due dall'avv.Francesco Ghia,gli altri dall'avv.Giuseppe Mininni:

contro

il Ministero dell'Interno,costituitesi resistente con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato

per l(annullamento

e,intanto,la sospensione dei provvedimenti ministeriali con i quali si dichiarò non trovar luogo a provvedere sulla domanda inoltrata dai ricorrenti per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'odontoiatria e si diffidarono i ricorrenti stessi ad astenersi dall'esercizio professionale.

Visti i ricorsi,contenenti le domande di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Visti gli atti e documenti a corredo dei ricorsi.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato

Udite alla pubblica udienza del 22 Marzo 1935 XIIIº,la relazione del Referendario Castelli Avolio e le deduzione e conclusioni degli avvocati Ghia e Mininni ,per i rispettivi rappresentati,e dell'avvocato dello Stato Latour ,per il Ministero dell'Interno;

Ritenuto in

Fatto:

Che il Cirillo Mario,Ariano Eugenio e Sommer Giovanni e Fragiamomo

Antonio conseguirono tutti il diploma di odontoiatri all'estero,i primi due presso l'Ecole Dentaire Française,gli altri due a Cettigne nel Montenegro

Rientrati in Italia per la guerra registrarono i relativi titoli e iniziarono l'esercizio professionale,come ne dave loro facoltà l'art.3 del decreto luogotenenziale 22 Agosto 1915 n.1311 .Senonché il 22 Marzo 1923 veniva pubblicato il Decreto leggen.795 il quale prescriveva che a coloro che esercitavano una professione sanitaria in base a diplomi conseguiti all'estero dovevano entro apposito termine all'uopo fissato, chiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione all'esercizio definitivo.Gli interessati come innanzi indicati,non chiesero tutti nel termine stabilito tale autorizzazione,anche perché erano sorte questioni circa la validità formale dei titoli da essi posseduti.

Risolte tali questioni e presentate al Ministero dell'Interno le istanze il Ministero dichiarò a tutti di non trovar luogo a provvedere,con diffida ad astenersi dall'esercizio professionale.

Contro tale provvedimento gli interessati hanno prodotto ricorso a questo Consiglio e ne hanno chiesto l'annullamento per motivi sostanzialmente connessi.

Deducono,fra l'altro,che il termine per la presentazione delle domande, stabilito nel citato decreto legge del 1923 ,è ordinatorio e non comminatorio,che il loro diritto all'esercizio professionale trova fondamento nel decreto luogotenenziale del 1915 e non poteva essere tolto o cumunque menomato da un provvedimento successivo,che il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da eccesso di potere in quanto il Ministero avrebbe concesso l'autorizzazione anche ad altri richiedenti che avevano presentato in ritardo la domanda.Stante poi il grave ed irreparabile danno che loro produrrebbe l'esecuzione del provvedimento impugnato ,ne hanno chiesto in via preliminare,la sospensione.

Per resistere al ricorso nell'interesse ed in rappresentanza del Mini-

stero dell'Interno si é costituita l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha concluso oralmente rimettendosi alla giustizia della Sezione

Osserva in

Diritto:

Che i ricorsi vanno riuniti stante l'identità dell'oggetto e dei motivi svolti:

Che, per quanto riguarda la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, la Sezione ha ritenuto che concorrono sufficienti motivi per accordarla

Pertanto, rinviando ogni altro provvedimento in rito, sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) riunisce i ricorsi proposti come in epigrafe, dai signori Cirillo Mario, Ariano Eugenio, Sommer Giovanni e Fragiacomo Antonio e ordina la sospensione del provvedimento impugnato. Rinvia ogni altra pronuncia in rito, sul merito e sulle spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 2 Marzo 1935 XIIIª in camera di Consiglio con l'intervento dei sigg.

De Vito Roberto — Presidente

Bezzi Gino — Consigliere

Ferraris Efrem — "

Guglielminetti Alessandro — "

Siragusa Giuseppe — "

Gentile Giuseppe — "

Castelli Avolio Giuseppe estensore Referendario

In originale firmati:

Roberto De Vito: Gino Bezzi; Efrem Ferraris; Alessandro Guglielminetti

Giuseppe Siragusa:Giuseppe Gentile;Giuseppe Castelli Avolio ;Eraldo Tuttolomondo.

Pubblicata nei modi di legge all'udienza del 2 Maggio 1935 anno XIII°

Il Segretario della Sezione fto·Avv·Eraldo Tuttolomondo

Per copia conforme all'originale che si trasmette al Ministero dell'Interno a norma dell'art·67 del regolamento di procedura 17 Agosto 1907 n.642

Roma 7 Marzo 1935 XIII°

Il Segretario di Sezione

fto·Tuttolomondo

per C.C.

Il Direttore Capo della Div.7

fto.illeggibile

Per copia conforme per uso amministrativo Lodi,24 Aprile 1935 XIII°

Il Segretario Capo fto·Eletti

La presente viene notificata il 25 Aprile 1935 al sig.Ariano Eugenio residente in Lodi consegnandola a lui stesso

Lodi,25 Aprile 1935 XIII°

Il messo Comunale fto.Castellotti Luigi

Dichiarazione del
Consiglio di Stato
7 Marzo 1935

31/10/1937-

Eccellenza!

Le presento il mio collega e amico Adriano Eugenio, che abbisogna dell'opera Sua di legale per adire la Commissione Centrale delle Professioni Sanitarie.

Voglia l'ossequio del Suo devot.mo

Luigi Benetti.

LUIGI BENATTI

ODONTOIATRA

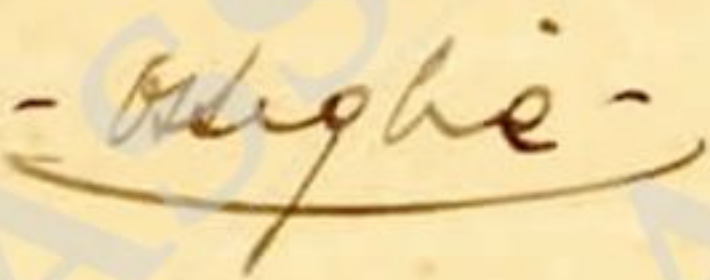

Gabinetto Dentistico Benatti

Corso Vitt. Em., 30 - Ostiglia - Corso Vitt. Em., 30

Sermide li 3 Nov. 1937

Eccellenza Bottai

Roma

Adriano di Lodi mi scrive di avere accolto il consiglio che gli ho dato di rivolgersi a Lei per essere legalmente assistito.

Faccio perciò seguito al biglietto di presentazione, e comincerò col dirle che, (come avrà notato dalla documentazione) la veste di una posizione identica alla mia, e perciò ben diversa e non comparabile con quella montenegrina.

In tale condizione penso che si possa affrontare serenamente il giudizio della Commissione, anche se il Sindacato di Milano avesse redatto le proposte!! delle sue motivazioni.

Adriano è mio amico; ma è naturalmente inteso che Lei deve trattarlo da cliente, cioè che chiede che è un fascista con=dizioni finanziarie.

Approfitto inoltre che ella ha voluto sapere
come ho speso per il ricorso alla Commissione,
ed io — solo per sua norma — gli ho detto che
fra onorari e spese è costato circa 4 mila lire.

Mi perdoni se mi prendo queste
libertà; ma queste grandi, anche se sono miei
colleghi, hanno dimostrato così poca solidarietà
verso chi ha tanto sacrificato per una causa
divenuta comune; che mi pare giusto che debba
no tornare! contro qualche difficoltà che li tocchi
nel portafoglio, e li metta (almeno per un momento)
nelle condizioni di pensare e volere queste sacri-
ficio finanziario ho dovuto sostenere io che solo
per portare in porto la mia pacifica questione.

Il 28 ottobre u.s. non più a Roma, col
ero sto studiando il momento più opportuno
per fare una corsa. — Non è difficile, se chie-
merà Arduino a Roma per la prima del recorso,
se io mi muoio a lui.

Mi perdoni Eccellenza e gradisca
i miei più devoti ossequi.

Dev.mo
Luigi Bertelli

Gabinetto Dentistico Ariano

dei

Dott. Ariano Eugenio
Chirurgo Dentista della Scuola di Parigi
Odontoiatra

Telefono 20-40 - Lodi - Via Magenta N. 30

Lodi, li 2 Novembre 1937.

Eccellenza,

Intimo di Benatti e composizione d'armi nella battaglia sostenuta, fu ottenuta l'autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria mi sono visto respingere la domanda dal Sindacato Medici Milanese fu i motivi che Ella potrà vedere leggendo la lettera che Le allego.

Noti innanzi tutto che il Sindacato al quale ho inviato i documenti il 28 Maggio 1937 mi ha risposto solo l'altro ieri e cioè dopo 5 mesi mentre la legge prescrive la risposta nei 3 mesi art. 11 paragr. 5) Mentre credevo io di essere ritardatario non essendomi servito della disposizione dell'art. 12 che solo Benatti mi fece conoscere più tardi.

Come Ella potrà vedere dalla sentenza del Consiglio di Stato a pagina 5 della copia che invio mi pleco a parte di 4 della stessa sentenza l'unico che non sia ancora iscritto al Sindacato sono io.

Ho presentato regolare domanda mi seguito alla

circolare ministeriale che pure le allego.
Non ho allegato alla domanda la copia legale del diploma, perchè trovasi ancora a Roma con molti altri documenti dopo il mio ricorso al Consiglio di Stato. (dove credo siano tuttora i miei documenti).

Ho scritto subito a Rinaldi il quale mi ha compiaciuto di rivolgermi a lei ciò che farò subito per mezzo della Commissione Centrale. Spero che Ella vorrà compiacermi di ricorso in modo che io possa nel limite del possibile assentarmi dal lavoro il minor tempo possibile stante la grande distanza. Attendo quindi una di lei pronta risposta per conoscere se come ora stimo vorrà intervenire suo assistito, nel qual caso siccome il tempo è limitato a 30 giorni ora dalla data avrei anticipatamente offerto come da regolarmi.

Nella ferma fiducia che Ella vorrà favorirmi di tutti i documenti che le avrò raccomandati mi firmo a parte, mi attendo di leggerla

distintamente saluto

Arcangelo Greco

Lodi 2/11/922.

Roma, 5 novembre 17

Egregio sig. Eugenio Adriano,

Ho ricevuta la sua lettera e l'unito relativo. Sarò ben lieto di dare la mia opera per il conseguimento dell'iscrizione che le è stata rifiutata dal Sindacato Medico di Milano. Il caso essendo identico a quel Bernatti - di cui ho letto il biglietto di presentazione - dovrà essere risolto favorevolmente.

Esaminando gli atti che mi ha mandati non trovo la ragione per la quale non ha presentato l'originale o la copia autentica del suo diploma. Sarà opportuno che Ella si provveda del documento e della copia per esibirlo alla Commissione.

Si accenna anche alla dichiarazione del Podestà di Lodi, e si rileva che è in carta libera. Ella dovrebbe mandarmela rifatta in carta da bollo competente. Di più sarebbe opportuno che il Podestà aggiungesse che prima della sua radiazione avvenuta il 20 marzo 1924, Ella esercitò in Lodi la professione in modo pubblico e notorio. Se

a ciò non si vuole aggiungere
il primo certificato, il (2) sarà forse
forse un secondo, sempre in bollo con
petente, nella quale si dica che Ella
dalla data della registrazione del diploma
(29 marzo 1914) al 20 marzo 1924, data
della radiazione, esercitò in Lodi la professione
di dentista.

Rilevo anche che Ella, dopo il diploma conseguito
esercitò nel Principato di Monaco fino
al 1916, quando chiamato alle armi
dovette rimpatriare. Ha maniera di
provare questo? Ha documenti o
può far redigere un atto notorio
testimoniato da quattro persone?

Occorre che Ella mi scriva
presto per chiarirmi questi punti, giacché
il tempo a disposizione non è molto.
La comunicazione è in data 27 ottobre (non
so quando Ella abbia ricevuto la lettera
se possa provare la data precisa del ricevimento) e
entro 30 giorni dalla notificazione si deve presentare il
ricorso.

Coi migliori saluti

Eugenio Friano
Via Magenta. 30 Lodi (Milano)

Gabinetto Dentistico Ariano

dei

Dott. Ettore Castellotti
Medico Chirurgo
Dentista

Ariano Eugenio
Chirurgo Dentista della Scuola di Parigi
Odontoiatra

Telefono 20-40 - Lodi - Via Magenta N. 30

Lodi, li 6 Novembre 193[illegible].

Eccellenza,

Grazie innanzi tutto per aver accolto la mia richiesta che Ella certo saprà valgere nel modo migliore acciocchè la giustizia ed il pari trattamento cogli altri abbia il sopravvento. Rispondo immediatamente a quanto Ella mi richiede, e le dirò che non ho presentato il diploma, poichè per effetto Bonatti che mi diede da nella sentenza del Pretore di Lodi del 1920 che espresso tutto. Io ho l'originale del diploma qui a Lodi, ma la copia legale eseguita dal notaio e debitamente tradotta in italiano, unita pure al certificato dei 3 anni di scolarità e trovasi con molti altri documenti credo presso la segreteria del Consiglio di Stato, da quando presentammo il noto ricorso per rimettere in termine la domanda. Nel 1918 ho pure fatto a Roma dal notaio Bolaffi l'atto di notorietà con 4 testimoni e del quale Ella mi fa cenno circa l'esercizio nel Principato di Monaco. Questo documento è pure cogli altri al Consiglio di Stato ove io ritengo siano ancora tutti, miei documenti unitamente al certificato [illegible] e notorio rilasciatomi dal Podestà

Lodi nel 1923 allorchè fu acceso quale documento indispensabile per la domanda di cui la disposizione di tale decreto legge. (22 - marzo 1923 N. 745)

Circa il documento rilasciatomi in carta libera pare avere in carta bollata nella pienezza di bollo - poichè non mi è possibile ottenerla prima.

Il documento del quale il Sindacato Milanese dei Medici richiede in bollo, io non l'ho prodotto allora, e lo ho allegato unicamente a mio carico, poichè la disposizione di legge sull'iscrizione nell'albo di cui l'art. 5 non fa neppure accenno a quest documento.

Qualora Ella non poss nella possibilità di restituirmi il fascicolo dei miei documenti me lo tenga che io le rimetto il mio originale Diploma del quale più ci tengo a ridivenirne in possesso. So che l'amico Bonatti le ha scritto, e ch'io mi trovo in contento perchè il Bonatti conosce molto bene la mia posizione ed esamda più completamente di me in modo di darmi consiglio migliore.

Sono in attesa di Sua disposizione e per qualunque caso non ho che da scrivermi, così pure se Ella crede di avere un anticipo sull'onorario me lo faccia sapere che provvederò immediatamente. Le unisco la lista della Libreria del Sindacato consegnatami il giorno 31 ottobre colla posta delle ore 16. La attendo di prossimo direttamente dall'ufficio.

Obbligatissimo

Adriano Cupelli

Non saranno i documenti presso il mio difensore di allora Avv. Fernando Ghia - Via Principe Eugenio 47 - Roma?...

Gabinetto Dentistico Ariano

Dott. Lino Castellotti
Medico Chirurgo
Dentista

dei

Ariano Eugenio
Chirurgo Dentista della Scuola di Parigi
Odontoiatra

Telefono 20-40 - Lodi - Via Magenta N. 30

Lodi, li 8 Novembre 1937.

Eccellenza,

Le accludo i documenti richiesti e con l'atto credo servano alla bisogna. Per qualunque cosa possa occorrere qui non la che a Lei vorrei, poichè fortunatamente sono amico del Podestà, e tanto col Pretore che col Presidente del Tribunale sono in ottimi rapporti. Sono in attesa di una di Lei risposta, per sapere se devo rinviare il mio diploma originale. Intanto che io mi raccomando a Lei, poichè l'amico Benatti tanto diffusamente mi ha parlato a favore di Lei, Le rassegno sotto la Sua giurisdizione un sito tranquillissimo. Sono sempre ai di Lei ordini.

Dott. Saluti.

Arianeugenio

Spedizione in abbonamento postale

Vol. XXXV LUGLIO 1937 (XV) Num. 7

LA STOMATOLOGIA

PERIODICO MENSILE

già Organo Ufficiale della Federazione Stomatologica Italiana

DIRETTORE

Prof. Dott. GIUSEPPE MANICARDI

Comitato di Redazione

Prof. A. ACQUAVIVA - Prof. G. ARMENIO - Prof. R. BABINI - Prof. G. BRACCHETTI - Prof. G. BRIASCO - Prof. L. CASOTTI - Prof. V. CATANIA - Dott. D. CODECA' - Prof. B. DE VECCHIS - Prof. G. FASOLI - Prof. E. FORSTER - Dott. A. FRANCESCONI - Prof. C. GASPARINI - Prof. G. GIORELLI - Dott. L. GIUNTI - Prof. P. LIPPO - Prof. B. MELA - Dott. E. MENEGHELLO - Dott. G. F. MESSORI RONCAGLIA - Prof. G. MORAMARCO - Prof. R. MORI - Prof. E MUZII - Prof. R. OTTOLENGHI - Prof. S. PALAZZI - Prof. N. PAPA - Prof. A. PERNA - Prof. A. PROVVISIONATO - Prof. L. QUINTARELLI - Prof. B. ROCCIA - Dott. E. TEMPESTINI - Prof. O. TEMPESTINI - Prof. F. ZEPPONI

Collaboratori del Volume XXXIV

Babini prof. R. (*Firenze*) — Briganti dott. A. (*A. O.*) — Campanini dott. A. (*Torino*) — Casotti prof. L. (*Torino*) — Catanja prof. V. (*Roma*) — De Vecchis prof. B. (*Roma*) — Fenu dott. A. (*Sassari*) — Ferro dott. G (*Torino*) — Freidel dott. C. (*Lione*) — Gagliardi dott. A. (*Napoli*) — Goia od. A. (*Torino*) — Hoffer dott. O. (*Milano*) — Linka dott. G. (*Trieste*) — Mariani dott. M. (*Roma*) — Mela prof. B. (*Torino*) — Meneghello dott. E. (*Venezia*) — Messina dott. A. (*Como*) — Nieddu dott. G. (*Sassari*) — Palazzi prof. S. (*Pavia*) — Parducci dott. F. (*A. O.*) — Perna prof. A. (*Roma*) — Quintarelli prof. L. (*Venezia*) — Ruspa dott. F. (*Torino*) — Salmony dott. A. (*Berlino*) — Scarcella Perino dott. G. (*Messina*) — Tempestini dott. E. (*Palermo*) — Zannoni od. R. (*Milano*) — Zerosi dott. C. (*Pavia*) — Zona prof. A. (*Napoli*) — Winkler dott. G. (*Budapest*)

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

MODENA - Piazza Mazzini, 5 - Telef. 23-32

LA STOMATOLOGIA

PERIODICO MENSILE

già Organo Uff. della Federazione Stomatologica Italiana

Direzione e Amministrazione: MODENA - Piazza Mazzini n. 5 - Telefono n. 23-32

Condizioni d' Abbonamento

L' abbonamento a " La Stomatologia „ è annuale e decorre dal primo gennaio **Il prezzo è di L. 60 anticipate, nel Regno e di L. 100 per l' Estero.** Per gli abbonamenti ordinari durante l' anno competono gli arretrati che vengono spediti con l'addebito delle spese di porto. Gli abbonamenti non disdetti un mese prima della scadenza si intendono rinnovati. I fascicoli che per disguido non perverranno agli abbonati, se richiesti all' Amministrazione entro un mese per l' Italia, o per l' estero entro due mesi dalla data di pubblicazione, vengono spediti nuovamente e gratuitamente. Trascorsi i termini indicati i fascicoli vengono spediti contro pagamento in assegno, al prezzo di L. 8.

Estratti:

A richiesta di ogni singolo Autore, saranno forniti gratuitamente 25 estratti. Per un numero superiore di copie il prezzo sarà:

IN NERO

Copie n.	25	di pp.	8	e copertina	L. 25
»	50	»	8	»	» 35
»	100	»	8	»	» 50
»	25	»	12	»	» 40
»	50	»	12		» 50
»	100	»	12	»	» 65
»	25	»	16	»	» 45
»	50	»	16	»	» 55
»	100	»	16	»	» 75
»	25	»	32	»	» 65
»	50	»	32	»	» 75
»	100	»	32	»	» 95

CON CLICHET IN TRICROMIA

Copie n.	25	di pp.	8	e copertina	L. 50
»	50	»	8	»	» 60
»	100	»	8	»	» 80
»	25	»	16	»	» 80
»	50	»	16	»	» 95
»	100	»	16	»	» 110
»	25	»	32	»	» 110
»	50	»	32	»	» 125
»	100	»	32	»	» 150

più le spese di porto e assegno.

"ARSCOLLOID,,

a base di argento colloidale e di arsenobenzoli STABILIZZATI

di efficacia veramente notevole e scevra da pericoli in tutte le affezioni della BOCCA, della GOLA, del NASO e dell'ORECCHIO

Arscolloid - Pasta dentifricia antispirillare - Stomatiti Gengiviti, Paradentiti, Piorrea alveolare.

Arscolloid-Gengivario - Soluzione normale per applicazioni locali - Mughetto, Stomatiti, Gengiviti, Paradentiti, Piorrea alveolare.

Arscolloid-Colluttorio-Gargarismo - Energico disinfettante nelle lesioni di continuo e dopo gli atti operativi. Coadiuvante l'azione della "*Pasta Dentifricia*,, nelle Stomatiti, Paradentiti, Piorrea. Ottimo nelle Faringiti, Laringiti, Tonsilliti, Angina di Vincent, Placche difteriche e pseudo difteriche. **Non irritante.**

Arscolloid-Concentrato - Soluzione concentrata per applicazioni locali nei casi ribelli di Gengiviti, Stomatiti, Paradentiti, Piorrea alveolare, Angina di Vincent, Noma, Laringiti, Tonsilliti, Ozena, ecc.

COLLOID-TERAPIA

nell' odontoiatria conservativa secondo il Prof. Palazzi della R. Università di Pavia

PASTE

Colloid Argentico per otturazioni radicolari di denti affetti da pulpiti acute.

Colloid Jodo Argentico per otturazioni radicolari di denti colpiti da affezioni gangrenose, necrosi pulpare e periodontiti croniche fistolizzate.

Colloid Triossicresol per l'amputazione della polpa.

LIQUIDI

Colloid cloro-canfora per la medicazione dei canali di denti gangrenosi.

Colloid cresol-canfora per la cura dei canali di denti pulpitici.

Colloid naftol-canfora per la cura delle carie medie e nelle amputazioni della polpa.

Colloid Zinkidrolo cemento per otturazioni provvisorie asettiche

Le istruzioni per l'impiego di questi farmaci sono annesse ai flaconi

S.I.T.

Laboratorio Farmaceutico

Specialità Igienico-Terapeutiche

Società Anonima

Ufficio Propaganda
MILANO (107) - Via Orazio, 4
Telefono 88-653

Laboratorio ed Amministrazione
MEDE (Pavia)
Telefono 1-6

Autorizzazione N. 16147-48 del 14 Giugno 1935 della R. Prefettura di Pavia

Desiderate voi?

Impianti dentistici di gran lusso o comuni, completi o parziali?

Modernizzare l'attuale Vostro Gabinetto?

Trasformare il Laboratorio Odontotecnico?

Prezzi vantaggiosi?

Forniture perfette nazionali od estere?

Materiale garantito delle migliori fabbriche?

Scriveteci o visitateci

Vi aiuteremo e vi consiglieremo nel vostro interesse!

Anonima Forniture Dentali ed Affini

già CARLO TARRA & SOCI

4, Via Cappellari **MILANO** Telefono 83-965

RICALCIFICAZIONE
DELL'ORGANISMO

TRICALCINA

TUBERCOLOSI
FRATTURE ANEMIE
SCROFOLA

LABORATORIO DEI PRODOTTI SCIENTIFICI

ALLATTAMENTO
CRESCENZA
GRAVIDANZA

NEI VOSTRI ACQUISTI CITATE QUESTA RIVISTA

M. GALETTI & G. ROSSI

FORNITURE COMPLETE PER DENTISTI

Via Principe Amedeo, 5 MILANO Telefono n. 67-928

MATERIALE DI TUTTE LE CASE ESTERE E NAZIONALI

ARTICOLATORE

a fissamento meccanico dei modelli - "Brevetto Galetti,,

È eliminato l'uso del gesso: massima pulizia, grande risparmio di tempo e materiale. - I modelli di qualunque forma e dimensione vengono fissati in articolatore in modo sicuro ed in perfetta occlusione mediante un dispositivo meccanico molto semplice e rapido - Eventuali errori di articolato si correggono istantaneamente controllando la masticazione sul paziente.

Prodotto Italiano - Brevettato all'estero

PUBBLICAZIONI A RICHIESTA

FLUOSAL

Antisettico boccale perfetto e completo

Scioglie ed elimina rapidamente il tartaro dentario. - Cura efficacemente la piorrea alveolare. - Guarisce le gengiviti mercuriali e bismutiche. - Utilissimo in tutte le affezioni morbose della bocca e dei denti ed anche in quelle della faringe. Nessuna azione nociva od erosiva sullo smalto, sul cemento dentario, sulle otturazioni, nè sui cementi di fissaggio per protesi.

SI PRESTA A LARGHE APPLICAZIONI IN GABINETTO

Letteratura e saggi gratuiti ai Signori Medici Odontoiatri

Farmacia Novaro **Imperia Oneglia**

NEI VOSTRI ACQUISTI CITATE QUESTA RIVISTA

VERAMON

Prima, durante e dopo
l'intervento del dentista

elimina il dolore
tranquillizza il paziente
facilita l'opera del medico

Analgesico scientifico di sicura
efficacia assolutamente privo
di azioni secondarie

Tubi da 10 e da 20 compresse
di 0,4 grammi

SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI SCHERING
MILANO (132)

Pubblicità autorizzata con Decr. Prefett. N. 4716 del 3-III-1938, Milano

NEI VOSTRI ACQUISTI CITATE QUESTA RIVISTA

ANNO XXXV LUGLIO 1937 (XV) N. 7

LA STOMATOLOGIA

PERIODICO MENSILE

LAVORI ORIGINALI

ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA DELLA R. UNIVERSITÀ DI MESSINA
Direttore: Prof. FILIPPO BATTAGLIA

Dr. GIUSEPPE SCARCELLA PERINO
Aiuto di Clinica Odontoiatrica

Sul sistema reticolo - istiocitario del dente

Numerosissime sono le ricerche sul sistema reticolo-istiocitario e non credo opportuno intrattenermi su di esse in questa nota di dettaglio, riguardante cioè il sistema reticolo-istiocitario del dente. Su questo esistono scarsi lavori recenti dai quali risulta che gli AA. hanno ricercato col metodo della colorazione vitale se e quali elementi hanno attività granulopessica nel dente. Così ARMENIO nella cavia trova elementi granulopessici nella polpa dentaria e nega l'attività granulopessica degli odontoblasti.

Risultati analoghi ha GIARDINO. Questi trova che esistono numerose cellule granulopessiche nel connettivo della gengiva, specialmente in quei tratti della gengiva compresi tra i molari, ciò che viene spiegato dall'autore col traumatismo continuo che la masticazione apporta su quei tratti.

Nell'alveolo dentale GIARDINO trova elementi fusati ed elementi linfoidi contenenti granuli di colore, questi elementi sono distribuiti in tutto il periodonto. Anche nella polpa dentale riscontra cellule granulopessiche sparse nel connettivo; mette in rilievo però che gli odontoblasti non presentano mai granuli di colore iniettato.

Perciò sia ARMENIO che GIARDINO negano l'attività granulopessica degli odontoblasti, invece AIELLO trova in conigli adulti elementi colorati intorno ai vasi della polpa, e poi numerosi altri elementi granulopessici fra quelli che formano una linea continua lungo lo strato più interno della dentina e che, per la loro posizione, debbono

considerarsi odontoblasti. Anche i cementoblasti, secondo AIELLO, hanno attività granulopessica. A proposito degli odontoblasti però AIELLO nota che bisogna distinguere fra elementi differenziati, di forma poliedrica, che non assumono il colore ed altri fusiformi o rotondeggianti che presentano protoplasma riccamente infarcito da granuli di colore. Questi elementi rappresenterebbero, secondo AIELLO, preodontoblasti, cioè elementi non ancora ben differenziati. A tal proposito AIELLO stabilisce analogie con quanto ha osservato nell'osso di caviotti, cioè intensa attività granulopessica da parte di elementi a posizione iuxta-ossea che aderiscono intimamente all'endostio, che avrebbero il significato di pro-osteoblasti, i quali differiscono in ciò dagli osteoblasti già maturi, che non assumono i colori.

Io mi sono già occupato dell'argomento e ho notato in conigli *adulti* (color. col Tripanblau) che elementi colorati si riscontrano nel midollo osseo del mascellare, nel periodonto e nella polpa dentaria. In questa le cellule colorate vitalmente non sono numerose: alcune stanno intorno ai vasi sanguigni, qualcuna in seno al connettivo lontano dai vasi, qualche altra lungo la linea degli odontoblasti.

Riferisco ora di ulteriori ricerche da me fatte. Ho iniettato Tripanblau, soluzione all'1 % in soluzione fisiologica, in tre conigli di due mesi di età, tutti e tre del peso di circa gr. 600.

CONIGLIO N. 1 — Vengono iniettati endovena cm.³ 33 della soluzione di Tripanblau in 10 giorni (primi 4 giorni uno, poi due, poi tre cm.³ al giorno).

Decalcificazione dei denti coi mascellari mediante soluzione al 5 % di acido tricloroacetico, dopo fissazione in formalina. Avvenuta la decalcificazione si fanno blocchetti degli incisivi coll'osso corrispondente; inclusione in paraffina e tagli quasi in serie. Si riscontrano solo scarsi elementi colorati vitalmente, come nelle esperienze precedentemente da me fatte.

CONIGLIO N. 2 — Vengono iniettati 8 cm.³ della soluzione di Tripanblau in 7 giorni; all'8.° giorno l'animale muore.

Anche in questo, scarsi elementi colorati, meno ancora che negli altri animali sperimentati.

CONIGLIO N. 3 — Vengono iniettati 18 cm.³ di soluzione di Tripanblau in 14 giorni.

Al 9.° giorno di trattamento, con una forbice robusta, si procede all'amputazione del -1, mettendo allo scoperto la polpa.

L'animale si presenta ben colorato, molto meglio che non il coniglio n. 1, malgrado in questo si sia iniettato più liquido colorante.

All'aspetto macroscopico di ben riuscita colorazione corrisponde istologicamente una maggiore quantità di elementi colorati. Però sostanzialmente non trovo dati da far modificare il giudizio da me tratto dalle ricerche precedenti. Trovo cioè elementi colorati sparsi nella polpa dentaria, più numerosi intorno ai vasi, alcuni anche lungo la linea degli odontoblasti, ma non così numerosi come li avrebbe trovati AIELLO.

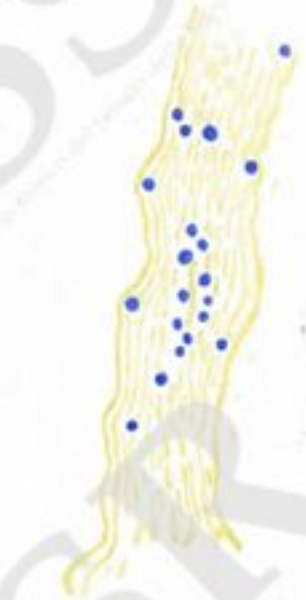

Ciuffo di elementi granulopessici nella polpa dentaria in vicinanza della zona necrotico-emorragica V. T.

Nel dente leso trovo in corrispondenza all'apice fatti di necrosi ed emorragia della polpa; immediatamente al di sotto della parte necrotico-emorragica si riscontrano leucociti e discretamente numerosi gli elementi colorati vitalmente, specie intorno ai vasi.

CONCLUSIONE

I reperti delle mie precedenti ricerche erano analoghi a quelli di GIARDINO e ARMENIO, differivano alquanto da quelle di AIELLO, soprattutto per il notevole numero di elementi colorati trovati da

questo A. lungo la linea degli odontoblasti. Lo stesso posso ripetere per i reperti delle attuali ricerche; debbo aggiungere che se gli elementi a funzione granulopessica, che si riscontrano fra gli odontoblasti, rappresentano proodontoblasti come vuole AIELLO, avrei dovuto trovarne molti *in animali molto giovani* e con denti quindi in accrescimento, quali sono appunto gli animali da me adoperati in queste ultime ricerche, il che non è. E' questo un elemento contro quanto sostiene AIELLO.

Infine ho da notare che, apportando uno stimolo sulla polpa dentaria, quale la scopertura della polpa, si ha una attivazione degli elementi a funzione granulopessica, che si riscontrano più numerosi che nel resto in vicinanza della zona lesa.

BIBLIOGRAFIA

ARMERIO, XIX Congr. di Stomatologia Italiana, Venezia, 1930.
GIARDINO, « La Stomatologia », 1931, n. 7.
AIELLO, « Arch. p. le Scienze Med. », vol. 57° 1933.
SCARCELLA PERINO, « La Stomatologia », 1936, n. 10.

CLINICA ODONTOIATRICA DELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO
Direttore Inc.: Prof. ROCCIA

Prof. B. ROCCIA

Emiatrofia della mandibola complicata da frattura spontanea

Comunicazione al II° Convegno dei Chirurghi del Nord Italia - Milano 18-22 Aprile

Fra i disturbi di sviluppo del mascellare inferiore, l'atrofia rappresenta una delle manifestazioni non infrequenti. Essa può essere congenita, ma il più delle volte è acquisita e si tradisce clinicamente con un rimpicciolimento della mandibola (micrognazia) che conferisce al viso un particolare aspetto con mento sfuggente (Vogelgesicht dei Tedeschi). Tale quadro clinico caratteristico dell'atrofia di tutta la mandibola si presenta meno pronunciato nei casi di atrofia emilaterale, nei quali al rimpicciolimento del mascellare si associa anche un tipico spostamento del mento verso il lato

atrofico dovuto al prevalente accrescimento della mandibola dal lato sano. La causa di questa anomalia di sviluppo va ricercata il più delle volte nella presenza di anchilosi temporo-mandibolari datanti fin dalla prima infanzia, che hanno impedito la normale funzione del mascellare inferiore; ma può insorgere anche a seguito di fratture o, più spesso, di processi osteitici che colpiscono la mandibola durante l'accrescimento.

Più raramente l'atrofia della mandibola si presenta come manifestazione di disturbi trofoneurotici che colpiscono la regione cervico-facciale e che, determinando una contemporanea atrofia della cute, del sottocutaneo, dei muscoli facciali, danno origine a quel classico quadro clinico che va sotto il nome di « emiatrofia facciale progressiva ». Le cause di tale atrofia ossea della mandibola come dell'emiatrofia facciale sono tuttora oscure. Se la maggioranza degli autori sono d'accordo nel ritenere queste atrofie come la manifestazione di una trofoneurosi, il più completo disaccordo regna sull'origine di essa. Lesioni del nervo trigemino (BARWINKEL, MENDEL, LOEBL, WIESEL), ma più spesso alterazioni della catena del simpatico cervicale (STELING, OPPENHEIM, KNOBLAUCH, MOEBIUS, SEELIGMÜLLER, BARKMANN, NEGRO) vennero incolpate dell'insorgenza di questi quadri morbosi. Un'origine centrale venne ammessa da SAITON e BAUFLE, mentre lesioni del nucleo centrale del facciale (MEYER) o del ganglio genicolato (GRÜTZNER) vennero ritenute come possibili cause di queste atrofie (LEXER).

Il grande interesse patogenetico rivestito da queste forme di atrofia dello scheletro facciale alle quali è legata una permanente deformazione del viso, cui si accompagnano spesso imponenti quadri di malocclusione dentaria, mi hanno indotto a riferire un caso da me osservato che, per l'alto grado in esso raggiunto dall'atrofia ossea, mi è parso degno di nota.

F. N. di a. 17, meccanico.

Padre morto all'età di 40 anni per arteriosclerosi, madre vivente e sana. Il paziente è ultimo genito fra 7 figli, tutti viventi e sani. Delle comuni malattie esantematiche ha sofferto il morbillo. A due anni fu colpito da polmonite della quale guarì bene. Nega altre malattie prima dell'insorgenza degli attuali disturbi.

Circa tre anni fa il paziente, notò la comparsa di macchie cutanee bianco-giallastre alla regione cervicale superiore ed alla guancia sinistra. Contemporaneamente si accorse che la metà sinistra del viso andava progressivamente diminuendo di volume in confronto della metà destra, con insorgenza di una evidente asimmetria fra le due metà del viso, dovuta specialmente al notevole rimpiccioli-

mento della branca orizzontale sinistra della mandibola. Tale sintomatologia era accompagnata da dolori alla guancia che si acerbavano ad intermittenza, specie durante i pasti.

Perdurando tali disturbi, verso i primi giorni dell'ottobre scorso, il paziente avvertì un vivo dolore in corrispondenza della branca orizzontale sinistra della mandibola, dolore che si accentuava specialmente durante la chiusura delle due arcate dentarie, tanto da impedire al paziente la masticazione ed obbligarlo a mantenere la

Fig. 1

bocca aperta in permanenza. In tali condizioni, nutrito esclusivamente con dieta liquida, il paziente rimane per tutto il mese di ottobre, finchè non ne viene consigliato da un sanitario il ricovero in ospedale. Entra all'ospedale di S. Giovanni il novembre del 1936 e viene ricoverato nel reparto neurologico, diretto dal prof. F. Negro.

Esame obiettivo — Individuo in condizioni generali assai scadenti. Cute e mucose visibili pallide; pannicolo adiposo scarso; muscolatura tonica, ma poco sviluppata. Nulla all'esame clinico e radiologico del torace; nulla all'addome ed agli arti.

All'esame del viso colpisce immediatamente l'esistenza di una imponente asimmetria, determinata da una atrofia della metà sinistra del viso che interessa la guancia e si estende alla regione sottomascellare e cervicale superiore. La cute del lato atrofico appare sottile, di colorito pallido e dimostra alcune macchie bistrastre delle quali una dell'ampiezza di una moneta da 10 cm. circa è localizzata alla regione latero-cervicale sinistra, mentre l'altra, dell'ampiezza di una lenticchia si trova in corrispondenza dell'angolo palpebrale esterno dello stesso lato. Si nota una profonda atrofia

Fig. 2

della branca orizzontale sinistra della mandibola che appare notevolmente deformata e ridotta ad un terzo circa del volume della metà destra. Il mento appare deviato verso il lato atrofico; l'angolo mandibolare non è visibile (vedi fig. 1).

La sensibilità nel territorio del trigemino è normale, così pure la mobilità dei muscoli masticatori. Nervo facciale integro da ambo i lati. Reazione pupillare alla luce normale ed uguale nei due occhi.

Il paziente tiene costantemente la bocca spalancata al fine di evitare il dolore vivo che insorge in corrispondenza della mandibola con la chiusura delle due arcate dentarie. All'esame del cavo orale si nota l'esistenza di una sproporzione di sviluppo fra l'arcata den-

taria inferiore e quella superiore, più ampia, e fra l'emiarcata inferiore destra con la sinistra, quest'ultima notevolmente meno sviluppata. I denti appaiono sani e ben formati. Mentre a destra tutti i denti permanenti meno l'ultimo molare hanno compiuto la loro normale eruzione, a sinistra si nota la persistenza del canino e del primo e secondo molare decidui inferiori ed una ritardata eruzione del canino e dei due premolari permanenti inferiori (vedi fig. 3).

In corrispondenza dei molari inferiori si nota una notevole tumefazione della mucosa gengivale arrossata e dolente, mentre si osserva fuoriuscire un gemizio di pus dalla tasca gengivale che circonda il 1.° molare inferiore, mobile e dolente alla percussione.

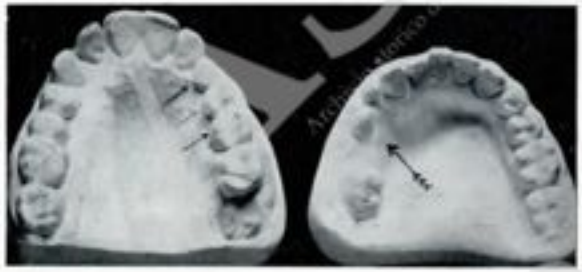

Fig. 3

Invitando il paziente a chiudere la bocca si nota una alterazione dei rapporti fra le due arcate dentarie a sinistra, determinata oltrechè dall'atrofia del mascellare inferiore da un abnorme mobilità di quest'ultimo, che tradisce la presenza di una frattura all'altezza del primo molare inferiore.

La palpazione del mascellare inferiore di sinistra rileva infatti una soluzione di continuo dell'arco mandibolare che si presenta notevolmente ridotto di volume e dimostra un abnorme cedevolezza per movimenti impressi alla branca orizzontale. Non si percepisce crepitazione.

L'esame radiografico della mandibola oltre ad una grande atrofia del mascellare inferiore di sinistra, lascia rilevare la presenza di una linea di frattura obliqua con frammenti a becco di clarino, decorrente fra il germe dentario del 2.° premolare ed il 1.° molare inferiore che giace al di sopra della linea di frattura. Si notano zone di rarefazione ossea attorno alle radici del primo molare che denotano l'esistenza di un processo osteitico (vedi fig. 2). La reazione di Wassermann sul liquor e sul sangue riesce negativa. Orine normali.

Si fa *diagnosi* di emiatrofia facciale con profonda atrofia della mandibola, complicata da frattura spontanea.

Terapia — Previa estrazione del primo molare inferiore di sinistra che appare affondato in una massa di tessuto di granulazione, si procede all'applicazione di due ferule metalliche bottonute, una al mascellare superiore l'altra alla mandibola, e si pratica la immobilizzazione del frammento maggiore di frattura a mezzo di legature intermascellari atte ad ottenere il blocco delle mascelle. Si ottiene in tal modo anche la contenzione indiretta del frammento posteriore di frattura leggermente tratto in alto sotto la trazione del muscolo massetere e temporale. L'immobilizzazione dei frammenti di frattura viene mantenuta per due mesi, durante i quali vennero eliminati alcuni piccoli sequestri ossei dal focolaio osteitico.

Eliminato dopo due mesi il blocco delle mascelle al fine di stimolare funzionalmente la formazione del callo in notevole ritardo di consolidazione, viene ancora mantenuta per un mese una contenzione monomascellare dei frammenti, in modo da permettere la nutrizione al paziente. Con la ripresa della funzione masticatoria il paziente dimostra un deciso miglioramento locale e generale, mentre ripetuti controlli radiografici del focolaio di frattura fanno rilevare una progressiva se pur lenta calcificazione del callo. L'a. riacquista ben 16 kg. del suo peso perduto.

Rimossa dopo tre mesi anche la contenzione monomascellare, si osserva che la saldatura dei frammenti di frattura è avvenuta sia pure con callo deforme (vedi fig. 4).

Sono scomparsi i dolori alla chiusura della bocca ed il paziente può nutrirsi regolarmente. Si è avuta nel frattempo anche una lieve progressione nell'eruzione dei denti permanenti inferiori in ritardo nella loro evoluzione.

Il caso da me riferito mi pare possa rientrare nel quadro di quelle rare atrofie progressive che colpiscono a volte una intera metà del viso (emiatrofia facciale), sia pure come forma atipica, sostenuta prevalentemente dalla atrofia di alto grado del mascellare inferiore di sinistra. Accanto all'atrofia ossea mandibolare che domina l'intero quadro clinico infatti, esistono nel nostro paziente segni indubbi di un alterato trofismo anche delle parti molli della regione cervico-facciale, rilevabili nella progressiva insorgenza di macchie cutanee pigmentate bianco giallastre; nella sottigliezza della cute stessa, nella atrofia dei muscoli facciali e, non ultimo, nell'evi-

dente ritardo della eruzione dei denti permanenti dal lato atrofico in confronto col lato sano.

Dalla classica forma dell'emiatrofia facciale progressiva il caso da me riferito mi pare si differenzi essenzialmente per il notevole e, direi, quasi esclusivo interessamento del mascellare inferiore da parte del processo atrofico. Secondo la primitiva descrizione dell'emiatrofia facciale fatta dal Romberg e della quale ha pubblicato fra noi un tipico esempio F. Negro, questo quadro morboso inizia con un'atrofia delle parti molli corrispondenti alla regione infra-orbitaria e si estende in seguito a tutta la metà della faccia colpita, della quale determina un graduale scheletrimento. Più raramente

Fig. 1

il processo atrofico si estende alla regione sotto mascellare e cervicale superiore, interessando insieme alle parti molli anche lo scheletro sottostante.

Alla particolare forma di atrofia presentata dal nostro paziente, localizzata essenzialmente alla mandibola, va ricondotta senza dubbio l'insorgenza della frattura spontanea in esso rilevata, dovuta alla notevole diminuzione di resistenza della branca orizzontale mandibolare conseguente alla scomparsa dell'osso. Per tale interpretazione patogenetica della frattura, rilevata nel nostro caso, depone il carattere morfologico della frattura stessa con frammenti a becco di clarino che denotano un meccanismo di frattura per flessione dell'osso, sotto l'azione antagonista dei muscoli elevatori ed abbas-

satori della mandibola. All'insorgenza della frattura spontanea del nostro paziente non è certo estraneo anche il ritardo dell'eruzione dei denti permanenti che con la loro presenza all'interno della mandibola hanno contribuito a diminuirne ulteriormente la normale resistenza. E' questa un'evenienza che trova riscontro nella facilità con cui insorgono fratture spontanee della mandibola nei bambini a seguito di processi osteomielitici per la presenza dei germi dentari racchiusi nella compagine ossea. All'esposizione del focolaio di frattura nel cavo orale, seguita all'interruzione ossea spontanea della mandibola va ricondotta d'altra parte l'infezione ed osteite dei frammenti che nel caso nostro ha contribuito, assieme all'alterato trofismo locale dei tessuti, a ritardare la guarigione del focolaio di frattura.

Più complessa del meccanismo con cui è insorta la frattura spontanea appare nel caso nostro l'origine dell'atrofia ossea che ne ha predisposta la sua insorgenza. Alterazioni dell'innervazione trofica e vasomotoria simpatica, come già abbiamo ricordato, vennero poste più spesso alla base di queste distrofie ossee e delle parti molli facciali. Non mancano però casi nei quali, tali quadri morbosi poterono essere ricondotti a lesioni del nervo trigemino. Lexer ricorda un caso di un giovane di 19 anni che nell'infanzia aveva riportato un trauma grave al cranio. Insorse un'emiatrofia facciale progressiva dal lato destro accompagnata da un'anestesia della regione innervata dal trigemino; quadro morboso che venne ricondotto ad una verosimile lesione del ganglio di Gasser per frattura della base del cranio. A lesioni del nervo trigemino d'altra parte vennero ricondotti i casi di emiatrofia facciale osservati da Mendel, Loeb. e Wiesel, dopochè il reperto anatomo-patologico aveva dimostrato l'esistenza di una nevrite interstiziale proliferante in rami periferici del trigemino, alterazioni del ganglio di Gasser, mentre appariva normale la catena gangliare del simpatico cervicale (Negro).

Escluse per la normale sensibilità soggettiva ed obiettiva nel territorio del trigemino lesioni a carico di tale nervo ed, attraverso stimolazione elettrica, lesioni del nervo facciale, l'origine del quadro da me descritto, in analogia ai casi analoghi consegnati alla letteratura va ricercata verosimilmente in alterazioni del sistema nervoso vegetativo che presiede all'innervazione delle parti molli e scheletriche del viso. Per l'esistenza di tale alterazione depone la prova fatta con l'iniezione di 1 cg. di cloridrato di pilocarpina sotto la cute sternale, alla quale si è osservata una mancata stimolazione delle fibre vaso motorie e sudorali dal lato atrofico, stimolazione ben palese invece dal lato sano, rilevabile quivi nella pronta va-

sodilatazione ed arrossamento della cute, seguita da abbondante sudorazione.

Ammessa nel caso nostro una tale origine del quadro morboso, resta a vedere dove la lesione delle fibre simpatiche può essere avvenuta. In base ai dati anamnestici non è dato di rilevare nel nostro paziente pregressi traumi od infezioni locali che possano far pensare a lesioni del simpatico cervicale, come in altri casi consegnati alla letteratura. In un caso riferito da Seeligmüller, ad esempio, l'atrofia rapida di una metà della faccia insorse dopo 8 giorni da una ferita riportata nella regione laterale del collo dallo stesso lato. Cipriani d'altra parte osservò la parziale regressione di un'emiatrofia facciale progressiva a seguito dell'estirpazione di una ghiandola cervicale tumefatta che comprimeva la catena del simpatico cervicale, senza che vi fossero aderenze con la catena simpatica stessa. Lo stesso autore ricorda d'altra parte casi di emiatrofia facciale raccolti dalla letteratura, nei quali era stata possibile la dimostrazione di aderenze fra il ganglio inferiore del simpatico cervicale e la cupola pleurica, a seguito di processi specifici apicali sofferti in precedenza. Una analoga via seguono nello spiegare casi di emiatrofia facciale Barkmann e Negro. Sopra lesioni dei nervi simpatici cervicali per diffusione di processi infettivi della bocca richiamano l'attenzione Knoblauch e Moebius.

In tutti questi casi non è rara di vedere associata all'emiatrofia facciale anche la sindrome di Cl. Bernard-Horner (miosi, restringimento della rima palpebrale, enoftalmo) come nei casi di Barkmann e Negro, sindrome che sta a dimostrare una concomitante lesione delle fibre oculo-simpatiche. La mancanza di tale sindrome nel caso nostro contribuisce senza dubbio a rendere più difficile la sua interpretazione eziologica e patogenetica. Se la mancata vasodilatazione, arrossamento e sudorazione della guancia del lato atrofico a seguito della prova stimolante con cloridrato di pilocarpina possa venire interpretata come un indizio di lesione delle fibre sudorali e vaso motorie che decorrono lungo la catena del simpatico cervicale non è facile dire. Tale prova viene da Negro annoverata fra quelle atte a dimostrare la probabile localizzazione della lesione nella catena del simpatico cervicale.

Se, oltre che nel campo clinico, vogliamo ricercare una spiegazione a queste gravi turbe trofiche che si manifestano a carico delle parti molli scheletriche del viso nel campo sperimentale, vediamo che già Brown Séquard, stimolando il ganglio cervicale superiore, previa sezione del simpatico, era riuscito a dimostrare l'insorgenza di disturbi trofici nella regione cervico-facciale. Angelucci all'estirpazione del ganglio cervicale superiore in cani neonati ed adulti vide a sua volta seguire lesioni distrofiche a carico delle ossa del cranio.

Come ulteriore indice dell'alterato trofismo, nel caso nostro, troviamo un evidente ritardo di eruzione della seconda dentizione dal lato atrofico, rilevabile nella persistenza del canino e dei due molari decidui superiormente, nella ritardata comparsa dei due bicuspidati e del canino inferiormente. Orbene, dalle ricerche sperimentali fatte da vari autori allo scopo di influenzare l'evoluzione delle due dentizioni è dato vedere come questa sia sotto il diretto dominio dell'innervazione simpatica. Breitner e Leist infatti, a seguito di pennellazioni con fenolo della carotide, al fine di interrompere la rete simpatica carotidea periarteriosa, hanno osservato, in cavie, un acceleramento nell'accrescimento ed eruzione dei denti dal lato trattato. Lo stesso risultato ottennero col taglio preganglionare del simpatico cervicale, mentre l'interruzione permanente della catena simpatica a mezzo di estirpazione del ganglio cervicale non determinò alcuna modificazione nell'accrescimento dei denti. Analoghi risultati ottenne Nemzoglou nei cani con l'interruzione preganglionare del simpatico cervicale. Un acceleramento nell'accrescimento dei denti ottennero Moral, Hosemann e Nishiyama con l'interruzione del nervo alveolare inferiore ciò che starebbe a dimostrare l'esistenza di fibre trofiche anche nel trigemino.

In base ai dati anamnestici presentati nel nostro paziente ed alle cognizioni acquisite alla letteratura su questo argomento sia nel campo clinico che sperimentale possiamo dunque con grande probabilità ricondurre l'emiatrofia ossea della mandibola da noi osservata e disturbi trofici di origine simpatico, pur mancando dati sufficienti per stabilire la natura e la sede di tali disturbi.

Al miglioramento del grave quadro locale dimostrato nel nostro paziente, come si rileva dalla storia clinica, ha contribuito notevolmente il ripristino della funzione masticatoria a seguito di opportuno trattamento della frattura, rilevabile nel rapido rifiorire delle condizioni generali con una ripresa di 16 kg. sul peso dimostrato dall'a. all'entrata nell'ospedale. Ciò dimostra come queste atrofie che colpiscono in genere individui fra i 10 e i 20 anni, nonostante il loro carattere progressivo finiscono per arrestarsi dopo un certo periodo di tempo, divenendo stazionarie, circostanza rilevata anche da Lexer.

Come esito di tali forme residuano deformazioni facciali più o meno accentuate di notevole interesse chirurgico che possono trovare la loro rimozione opportuna in trapianti di grasso quando l'atrofia interessa prevalentemente le parti molli o scheletriche del masce-

lare superiore come nelle forme tipiche di emiatrofia facciale progressiva. Nei casi che come nel nostro la deformazione facciale è sostenuta essenzialmente da un'emiatrofia ossea della mandibola può venire in considerazione a sviluppo scheletrico terminato, anche un allungamento osteoplastico della emimandibola atrofica, in combinazione eventualmente con un trattamento ortodontico atto a ristabilire una adeguata congruenza fra le due arcate dentarie a miglioramento della funzione masticatoria.

RIASSUNTO

L'A. riferisce su di un caso di atrofia imponente di una metà della mandibola con indebolimento notevole della compagine ossea, che ha predisposto ad una frattura spontanea, sotto la semplice azione antagonista dei muscoli elevatori ed abbassatori del mascellare inferiore. Per le concomitanti note distrofiche a carico delle parti molli facciali, accompagnate da un ritardo emilaterale di eruzione dei denti permanenti, fa rientrare il caso riferito fra le emiatrofie della faccia atipiche, sostenute essenzialmente da un'atrofia ossea. Rileva l'incerta eziologia di tali forme morbose e riconduce, in base ai dati del caso riferito, l'origine del quadro clinico osservato ad una probabile lesione dei nervi simpatici che presiedono al trofismo della regione cervico-facciale.

CLINICA ODONTOIATRICA DELLA R. UNIVERSITÀ DI MILANO
Direttore: Prof. G. FASOLI

Dott. O. HOFFER - *Assistente*

Profilassi ortodontica nell'infanzia

Comunicazione al Congresso Stomato-Odontologico per la Mostra delle Colonie Estive - Roma 28 Giugno 1937-XV

La profilassi ortodontica intesa in senso sociale non può interessare molto da vicino il medico odontoiatra scolastico; il primo sintomo di quello che domani potrà essere l'esito finale di una malocclusione ben definita non deve passare inosservato a chi presta

la sua attenzione, il più delle volte, unicamente alla ricerca di una carie e all'estrazione di un deciduo.

Le ricerche statistiche praticate su materiale scolastico hanno dimostrato quanto alta sia la percentuale dei soggetti affetti da anomalie di occlusione e posizione, che quell'imponente numero che in certe regioni ammonta al 60 % dovrebbe indicare la giusta via verso una energica misura profilattica.

Senza voler sperare in risultati che praticamente non sarebbe possibile ottenere per le enormi difficoltà economiche che subito ostacolano quest'ardua impresa, sarebbe già sufficiente poter sperare anche da chi non si occupa esclusivamente di ortodonzia quella collaborazione che, basata su un indirizzo unico, facilita il lavoro di chi, tanto frequentemente, viene a trovarsi di fronte a difficoltà che una semplice misura di prudenza poteva prevenire.

Questa specie di piccolo corredo di suggerimenti ortodontici non richiede studi speciali, nè una pratica di lunghi anni, ma si limita alla conoscenza di canoni biologici imperniati su ciò che costituisce la normale evoluzione di crescita dei mascellari.

E' oggi fenomeno accertato che la crescita del mascellare è intimamente legata allo sviluppo ed all'eruzione dentaria, in maniera che l'accrescimento, più specialmente in senso longitudinale, riferendosi alla mandibola, trova la sua più chiara dimostrazione coll'eruzione del primo molare permanente.

Si nota infatti che con lo spostamento in senso mesiale dei denti, avviene uno spostamento degli alveoli nello stesso senso, combinato con lo sviluppo centrifugo dell'intero massiccio del mascellare. L'accrescimento quindi si effettua longitudinalmente di tanto di quanto comporta la somma del tratto mesiodistale di tre molari, tenendo conto del contributo endocrino. Da queste premesse appare chiaro quanta importanza debba ascriversi al mantenimento dei denti decidui e primo molare durante il periodo che va dai 5 ai 12 anni. La perdita di un dente provocherà un arresto di sviluppo del tratto alveolare appartenente al dente, che sarà invaso da quelli prossimali, per spostamento in senso mesiale di quelli retrostanti, più difficilmente di quelli anteriori allo spazio; questo fenomeno acquista maggiore importanza se l'estrazione ha avuto luogo nella immediata vicinanza di un dente in eruzione, nel nostro caso trattandosi del primo molare permanente, per la mancanza del secondo molare deciduo avulso proprio nel periodo più importante, verrà interrotta quell'armonia naturale nell'accrescimento in quella regione e lo spazio colmato dal dente dei sei anni, che non trovando più nessun ostacolo alla sua tendenza naturale di spostarsi mesialmente,

verrà il più delle volte a contatto col primo molare deciduo. La conseguenza per i denti permanenti destinati a spuntare appena tre o quattro anni più tardi sarà inevitabile, a seconda dei casi sarà il primo o secondo premolare che sarà costretto a cercarsi la strada nel palato.

Analogamente a quanto descritto avviene per altre regioni, all'epoca dell'eruzione del gruppo frontale e con maggiore evidenza in caso di precoce estrazione del canino di latte: qui l'arresto di sviluppo nel mascellare provocato dall'assenza del canino turberà la giusta posizione dell'incisivo laterale e anche in parte del centrale, determinando un'assimetria di quella regione che si renderà manifesta con lo spostamento del punto interincisivo.

Questa evenienza è pure possibile quando venga precocemente estratto il primo molare deciduo, nel quale caso, oltre alla forte spinta in senso mesiale del primo molare permanente, esercitata sul secondo premolare deciduo, si associerà l'arresto di sviluppo del mascellare nel tratto corrispondente allo spazio dell'estrazione per cui tutti i denti anteriori non subendo più alcun stimolo per la crescita fisiologica del mascellare in senso mesiale, rimarranno al loro posto simulando, se non si facesse il confronto con l'emiarcata corrispondente, quello che a tutta prima potrebbe sembrare una distogressione dei denti anteriori allo spazio. Anche qui i denti destinati ad errompere qualche anno più tardi dovranno forzatamente adattarsi a spuntare condizionatamente alle possibilità di spazio che l'emiarcata ristretta loro offre.

La ristrettezza dell'arcata colpita non determinata da ostacolo alla respirazione, ma per arresto di sviluppo e la infraposizione dei canini, anomalia di posizione tanto diffusa nell'articolato permanente nel mascellare superiore, dimostrano quindi con tutta probabilità la loro genesi nella precoce perdita dei molari decidui, certamente favorevolmente coadiuvata da respirazione nasale se trattisi di anomalia bilaterale.

Cionondimeno contribuiscono certamente ancora altri fattori alla formazione di queste catastrofiche evenienze, specialmente quando indipendentemente dalla prematura perdita dei denti decidui esistono già da principio condizioni di ambiente tali da compromettere un normale ed estetico allineamento.

Ho finora accennato alla precoce perdita dei denti decidui quale fattore importantissimo nell'evoluzione di quello che sarà o potrà essere l'articolato definitivo, vorrei ora aggiungere qualche pensiero per quanto riguarda la permanenza dei decidui nel mascellare più del normale o meglio del necessario. Io credo che per farsi

un'idea dello spostamento dentario a scopo ortodontico, nulla possa meglio raffigurarlo quanto la posizione di uno o più denti costretti dai decidui ad assumere posizioni a volte le più incredibilmente astruse: ciò valga sia per la permanenza dei denti decidui sia per radici e loro frammenti. Assistiamo a tutte le più complicate malposizioni, dalla versione alla gressione, fino alla rotazione tanto marginale quanto assiale, il quid determinante essendo rappresentato da questo che potremo chiamare corpo estraneo.

Possiamo distinguere due forme di persistenza di decidui, l'una legata alla presenza del permanente corrispondente, l'altra all'assenza.

Nella prima forma assistiamo alla permanenza del deciduo spostato dalla sua posizione per l'eruzione già in corso o avvenuta del permanente. Il più delle volte l'estrazione a scopo terapeutico ci svela quasi sempre una radice poco o punto riassorbita, fatto che parlerebbe in disfavore del riassorbimento per la presenza del permanente. In questa prima forma possiamo ancora inquadrare la permanenza del deciduo per ritenzione del corrispondente permanente (intendo parlare dell'inclusione). Questa forma si osserva con frequenza nei casi di ritenzione primaria o meglio quando il dente permanente non è mai migrato all'esterno.

La seconda forma contempla la permanenza del deciduo per assenza totale o meglio congenita del dente corrispondente permanente, anomalia abbastanza frequente e che per erronea estrazione può portare a malposizioni serie: è questo il caso dell'assenza congenita dell'incisivo laterale permanente che il più delle volte, per precoce estrazione del deciduo coll'arresto di sviluppo del suo tratto corrispondente, evolve in una retrognazia con inversione dell'articolato per linguoclusione del gruppo frontale.

Dall'esame di quanto esposto risulta evidente quanto importante sia il compito di chi deve giudicare dell'opportunità dell'estrazione e quanto necessaria sia una chiara linea di condotta da applicarsi, da caso a caso, a seconda del grado di sviluppo raggiunto in ogni singolo individuo.

Come massima, ed all'infuori di ogni considerazione intesa in senso ortodontico, deve essere estratto ogni dente o radice che possa pregiudicare la salute del bambino.

Solo in questo senso dovrebbe però intendersi l'assoluta necessità dell'estrazione, mentre altrettanto rigida dovrebbe essere la massima per il mantenimento dell'organo ammalato e passibile di cura.

Non è il caso di insistere sull'assoluta necessità della cura conservativa dei denti decidui, anzitutto agli effetti funzionali della ma-

stificazione, in secondo luogo per la profilassi ortodontica dell'articolato permanente. Con quali mezzi e secondo quali direttive non è qui il caso di ricordare.

Accennerò solamente alla perdita di sostanza mesiodistale per distruzione cariosa tale da pregiudicare il mantenimento dello spazio normale per versione o peggio ancora mesiogressione del dente retrostante. Si può osservare questa evenienza molto frequentemente nella regione dei molari decidui i quali, cariati nelle loro faccie prossimali, subiscono specialmente se all'epoca dell'egressione del primo molare la sua spinta in senso mesiale venendo a mancare il sostegno naturale dell'impalcatura formata dal cuneo dei decidui.

In questi casi, non essendo il più delle volte possibile ricostruire le pareti mancanti per l'impossibilità di un'appropriata ritenzione sarà consigliabile l'applicazione dell'anello ortodontico secondo ANDRESEN. Questo tipo di otturazione consta di un semplice anello ortodontico confezionato in maniera da adattarsi esattamente al contorno della corona del dente parzialmente distrutto, con l'ufficio di trattenere l'otturazione che altrimenti necessiterebbe di profonda ritenzione per la ricostruzione delle parti di dente mancanti. E' necessario che l'anello sia confezionato di materiale inalterabile, cosa che con l'odierno sviluppo e perfezionamento nella tecnica dell'acciaio inossidabile non presenta difficoltà di sorta e neppure eccessiva spesa.

Laddove l'estrazione invece è senz'altro considerata l'intervento di elezione, sarà necessario e direi quasi doveroso, in vista dei possibili esiti che più sopra ho brevemente ricordato, ricorrere a misure profilattiche tali da impedire i danni dell'accorciamento dell'arcata.

La costruzione di questi che possono chiamarsi i più semplici apparecchi ortodontici non richiede speciali accorgimenti tecnici e neppure un dispendio tanto gravoso per l'Ente cui è affidato il compito assistenziale.

La più semplice costruzione consiste in una banda alla quale è saldato un filo che scorra vestibolarmente discosto dal punto donde dovrà spuntare il dente permanente che vada a mo' di sperone a contornare la parte distale o mesiale del colletto del dente opposto alla breccia.

Tutto il procedimento non richiede molto tempo e l'apparecchietto costruito sul modello di un'impronta indiretta potrà essere applicato nella seduta successiva. L'indicazione per l'applicazione di questo fermo scaturisce dall'età del bambino e sarà tanto più necessaria quanto più lontana sarà l'epoca approssimativa dell'eruzione del dente corrispondente al deciduo estratto.

Fin qui credo possa arrivare l'opera del medico dentista scolastico, semprechè gli sia concesso il tempo necessario per un lavoro meno assillante, magari con un aumento di ore di lavoro, certamente più proficuo, da stabilirsi da chi si occupa dell'organizzazione per l'assistenza scolastica e che certamente sarà proposto dalla maggioranza di relazioni e comunicazioni a questo congresso.

Mi sembra questa la linea di condotta ancora la più accettabile per una profilassi ortodontica se così può chiamarsi un'intervento che su vasta scala può essere intrapresa sistematicamente appena a sei anni.

La vera profilassi ortodontica però ha inizio già nel lattante e prima.

Lo studio sull'etiologia delle malformazioni dentomaxillofacciali ci ha reso edotti sull'importanza del fattore rachitico nell'endognazia e nella retrognazia mandibolare, per citare solamente due delle forme più gravi, in maniera da richiedere senz'altro la cooperazione fra specialista e pediatra.

Curare durante il periodo della scuola anche, s'intende, con l'invio in centri specializzati ed attrezzati, tutti coloro che abbisognano di interventi ortodontici, anche limitandosi alle deformazioni le più conclamate ed evidenti, rimane almeno per ora impresa inattuabile, in primo luogo per la mole immensa, in secondo luogo per la difficoltà di ordine finanziario per un'appropriata organizzazione, è però fatto ormai acquisito, almeno per singoli accentramenti che io stesso ho potuto e continuo sperimentare e mi riprometto di comunicare appena a punto, che con una campagna appropriata intesa a colpire nella prima età le cause e i fattori, almeno finora i più incriminati, fra i quali in primo luogo il rachitismo, le malformazioni congenite, difetti di respirazione, abitudini viziose, diatesi essudative ecc., si può sperare di arrivare ad eliminare buona parte di anomalie che devono ai suesposti fattori la loro genesi apparente.

L'arte e la letteratura sono l'emanazione morale della civiltà, la spirituale irradiazione dei popoli.

G. CARDUCCI

CONTRIBUTO STORICO

ISTITUTO DI ODONTOIATRIA DELLA REGIA UNIVERSITÀ DI PAVIA
Direttore: S. PALAZZI

PROF. R. BABINI

L'Odontoiatria negli scrittori del XVI secolo

IV. - Giovanni d'Arcoli (1482-1524?)

Joannis Arculani commentaria in Nonum Librum Rasis ad Regem Almansorem. Venetiis MDXLII.

Cap. XLVII. *Del male dei denti.*

Anatomia: I denti sono 32. Servono a mangiare ed a parlare. I denti della mascella superiore hanno più radici che non quelli dell'inferiore, e i nequedid (della sapienza) hanno 4 radici, mentre quelli dell'inferiore ne hanno tre, perchè la gravità aiuta a far cadere i superiori. I denti sentono perchè essendo le sole ossa che siano scoperte, possano difendersi dalle cose esterne alteranti. Sentono per il III paio di nervi nella radice, non per la loro sostanza.

I denti crescono di continuo perchè, consumandosi nel mangiare, verrebbero a mancare, per questo i denti senza antagonisti si allungano. Siccome sono legati alla mandibola e al cervello, soffrono le stesse malattie: freddo secco, caldo e umido, caldo e secco, freddo e umido; e possono fratturarsi, rompersi, incavarsi, putrefare e apostemarsi per aumento preternaturale di nutrimento, soffrono di cattive colorazioni e limosità e pietre.

Preservazione (10 canoni): 1.° evitare la corruzione dei cibi nello stomaco; 2.° eviti il vomito, specie se acetoso; 3.° eviti cibi molli e viscosi (miele, fichi); 4.° cibi duri; 5.° stupefacenti e congelanti; 6.° cibi troppo freddi, e specie dopo il caldo e viceversa; 7.° i porri, nocivi per proprietà insita; 8.° pulisca dopo il pasto gl'interstizi dal cibo rimasto e propriamente con legno sottile, non acuto nè tagliente, ma ottuso e con certa larghezza, come ramuscolo di cipresso, legno aloe, pino, rosmarino, ginepro e simili e ciò faccia con molte precauzioni per non nuocere le gengive o i denti stessi e siano questi di sapore amaro e un po' stittico; 9.° dopo puliti si lavino i denti con vini non troppo alcoolici, nè dolci nè acri e

assai stittici (mosto fatto bollire circa 3 di e poi messovi salvia loppure cinnamano, mastice, galla, ginepro, rosmarino); 10.° si freghino i denti leggermente e per breve tempo, perchè il troppo forte o la lunga frizione distrugge le umidità naturali dei denti e trae ad essi i reumi e i vapori dello stomaco ascendenti o almeno li prepara a riceverli; ma la frizione con regola pulisce i denti e rafferma la carne delle gengive e impedisce che si formino attorno ad essi le concrezioni calcaree o gesso e fa l'odore buono. Si freghino quando si va a dormire o a stomaco digiuno quando si vuole. Avicenna ordina fregagioni di olio caldo, ma sono nocive.

Polvere di capo di lepre in pezzuola rada e frega. Sale usto con miele, teriaca. E dopo la frizione non si lavino, per non asportare le virtù di detti medicamenti. Basta una volta la settimana.

Medicine dei denti sono dentifrici, masticazioni, linimenti, pastiglie, riempitivi, fumigagioni, evaporazioni, caputpurgia, istillazioni nelle orecchie, evacuazioni con flebotomia e ventose nei luoghi più vicini, sradicamenti. E devi usare ora l'una or l'altra secondo il bisogno.

Cap. XLVIII. *Del dolore dei denti.*

Può essere intenso o leggero, recente o cronico, continuo o intermittente, pulsativo o estensivo, pungitivo o perforativo ecc.

La causa del dolore alle volte è nella sostanza del dente per mala complessione, calda e fredda, e secca senza materia, o alle volte con materia apostemante o corrodente o per verme o nel nervo, e la soluzione di continuo dipende da verme pungente o materia crassa o acuta. Terza causa dolorosa è nella gengiva per materia corrodente o apostemante o generante carne superflua o mollificante che putrefa e commuove i denti.

Anche la siccità, per privazione di nutrimento nei vecchi o ammalati o convalescenti o ventosità trattenuta nella radice.

Il principio del nocumento per Avicenna è nel capo o nello stomaco, o in tutto il corpo e vi si comunica sotto forma di vapori o umori.

Se v'è dolor pulsativo in qualche dente corroso, nella radice si produce un ascesso; se non giova niente si estragga. La materia che va ai denti è il flemma, alquanto salato, poi il sangue, più rara la collerica, rarissima la melanconia.

Cause primitive sono percossa, la caduta e il colpo, il vento, l'aria fredda, la crapula e ogni cattivo regime. Spesso non si distingue il punto doloroso, nè la causa, quantunque il regime debba essere diverso.

Segni - Si veda se la gengiva soffre di cattiva composizione, come si può vedere dal colore, perchè si fa tumida, sanguinolente, apostematosa, o vi sia in essa corrosione o putrefazione, ed esca pus alla pressione. Altrimenti la causa sarà nella sostanza del dente o nel nervo. Nel primo caso vi sarà corrosione. Se c'è verme, si sente dal dolore intermittente col muoversi del verme, e secondo la lunghezza del dente, non della mandibola; se è nel nervo, il dolore sarà acutissimo, e sarà nella radice e si diffonde nella carne rossa secondo l'estendersi della mandibola e il dente sarà ebete. Si comprenderà la cattiva complessione calda o fredda dal discorso del paziente sentente caldo o freddo e dal colore tendente al rossastro o giallo biancastro e fosco, e dai calori precedenti e concomitanti, e perchè si giova dei contrari ed è leso dai consimili. E la siccità si conosce dal disseccarsi e scuotere e dalle precedenti e concomitanti cause essicanti; e la ventosità e il vapore si conosce dal cambiamento di dolore, come se non fosse recluso in alcun luogo, che allora farebbe un dolore perforativo ed estensivo. E l'umore crasso si conosce dalla sommersione e arresto del dolore e dal caldo e freddo molto apparenti. Ma l'umore acuto, sanguigno e colerico si conosce dalla velocità del nocumento con estensione e alterazione del calore a somiglianza dell'umore e dal sapore e dal calore acuto sentito dal paziente. E il dolor pulsativo indica un'umor caldo e sanguigno o un apostema che si matura.

Prognostici - 1.° Se la causa del dolore è nella gengiva non giova l'estrazione e quindi non è necessaria nè utile; se è nel dente si toglie il dolore estraendolo; se nel nervo, alle volte giova l'estrazione, alle volte no e non cessa se non perchè la materia trova uno spazio maggiore in cui espandersi, mentre prima era compressa dal dente. Ma se la materia è fissa nel dente, non si rimuove tanto facilmente. 2.° Un dolore fortissimo proviene da apostema che si matura nella radice. 3.° A questi dolori fortissimi alle volte segue sincope o epilessia, nocumento al cuore o al cervello. 4.° Quando il mento si gonfia in direzione del dente per lo più il dolore si calma, la materia andando all'esterno.

Rasis. Se la gengiva col dolor dei denti sarà sanguinolenta e apostemosa e rossa e vi sia postema con pulsazione si estragga sangue con ventose o fatto prima la flebotomia della cefalica. Poi si tenga alquanto in bocca aceto e olio rosato ripetutamente e poi olio rosato. Se con questo non se ne va e pulsa forte con infiammazione si pestino canfora con piretro e si pongano sulle radici del dente e una volta sciolti vi se ne metta ancora. E si bagni anche con olio rosato cotto. Che se alle volte il dolore aumenta e si fa più

forte si bagni la radice con olio rosato cotto con opio. E se neanche questo giovi si facciano incisioni e sanguisughe.

Arcolani. In questo 4.° trattato del dolor di denti, fa 4 capitoli. Il 1.° del dolor di denti, diviso in tre parti: 1.° da causa calda; 2.° da causa fredda; 3.° da corrosione.

Rasis. Se la gengiva non sarà sanguinolenta, nè apostemosa, nè pulsante, nè gonfiore nella faccia e il dolore viene dopo la sazietà e dopo cena o per cibo molto freddo si sciogli il ventre con pillole di coco. E fregare le radici con questi medicamenti polverizzati: piretro, senape, setaragi indo, baurach, pepe, zenzero, o anche bagnarli col loro infuso. Bagnata la guancia con aceto in cui sia cotto piretro, mentastro e origano; porre nella mascella un sacchetto con milio o panico o fregare il dente e la radice con pepe e miele e se non basta con questa teriaca: castoro, pepe, zenzero, stirace, opio con miele. L'ammalato inoltre si astenga per qualche tempo dal mangiare, e rimanga famelico, faccia bagni e molo. Se anche questo non giovi si metta più volte un ferro infuocato nelle radici o si estragga.

Arcolani. In questa seconda parte cura il dolore da causa fredda.

Rasis. Se poi il dente sarà corroso, si riempi coi medicamenti che nominammo e che sono corrosivi, oppure si estragga.

Arcolani. Qui Rasis cura il dolore da corrosione o putrefazione riempiendo il foro con medicamenti corrosivi ed essicanti, alle volte solo con conservativi per virtù propria, proibendo che il cibo o altra cosa putrescente vi penetri, come **l'oro** e poi si estragga come diremo. Se il dolore deriva da cattiva complessione senza materia, occorrono 4 modi: 1.° rimozione della causa, 2.° la sua alterazione coi contrari, 3.° impedire la flussione, 4.° correzione degli accidenti. Se la causa è primitiva, come vento freddo o caldo, bevande e cibi freddi o caldi, ubriachezza e simili si tolgano; se la causa sarà intrinseca come febbri idrope, ritenzione delle evacuazioni consuete, si evachi la materia o con l'uso di contrarii medicinali o con 6 cose non naturali.

Nella discrasia calda si tenga in bocca acqua fredda o rosacea o qualche succo freddo (plantagine, patata, semprevivo, rose, mirto, foglie di salice, olii e canfora). Nella discrasia fredda, vino caldo e decotti di cose calde (sandracca, mastice, salvia, issopo, zenzero, pepe, piretro e simili). Giovano la teriaca e il mitridate e per ultimo l'acquavita. Se la causa è la siccità, giova burro e grasso d'anitra e regime contrario alla discrasia ecc. (evacuazioni, diversivi).

Se il dolore viene da cattiva complessione con materia e marcia occorre un duplice regime.

1.° Il regime generale si compie con tre intenzioni: 1) evacuazione, 2) diversione, 3) proibire il flusso. 1) L'evacuazione si fa con la flebotomia della cefalica, se la materia viene dal capo reumatizzato, della basilica o della safena se dalle membra. Se la materia è con sangue e apostemante convengono medicine lenitive come succhi di frutti con manna e cassia. 2) La diversione si fa con ventose alle scapole, frizioni, lozioni alle estremità, legature delle gambe, e per sradicare la materia e diversive: incisione delle vene ranine e delle labbra e ventose nel mento con scarificazione e incisione delle genfive e sanguisughe sulle radici dei denti (Galeno indica: allio in mano, dalla parte del dente doloroso). 3) La proibizione del flusso si fa con pillole di alkali, quelle di Alessandro.

2.° Il regime particolare si divide in cura vera e cura difettosa: con questa (Mesue) si toglie il senso, ma non la causa, come suffimigi di iosciamo per imbuto, olio di rose con opio, sciroppo acetoso, piretro e canfora, patata, iosciamo, opio, stirace, galbano, pepe, assafetida, castoreo e oppio nell'orecchio. Io adopero comunemente ossimiele scillitico con oppio, da bagnare il dente.

La cura vera si fa in 3 modi: 1) ripercussione, 2) revulsivi misti o maturanti, 3) maturanti. Con medicamenti che respingono la materia e confortano per la loro stitticità (numerosi medicamenti.... pelle di serpente), per i vermi suffumigi di porro con pece e colluttori empiastri, istillazioni nell'orecchio. Cauterizzare con olio bollente applicato con l'estremità di uno spillo involta in cotone o con l'estremità di uno stile infuocato nella radice putrida e corrosa. Si difendono i denti vicini e le gengive con pezza bagnata in olio rosato o altro freddo o con pasta o simile cosa viscosa. E alle volte è necessario perforare il dente con un perforatore minuto, perchè la virtù cauterizzante penetri al luogo malato.

La cura della corrosione si fa in tre modi: 1) evacuazione delle cose putride come abbiamo detto, 2) la risoluzione (aceto con noccelle o cappero, o zenzero, o ossimiele scillitico e fegato di lucertola ha la proprietà di proibire la corrosione fregando il dente), 3) intento è la conservazione del dente e proibire la corruzione, riempiendo il buco con gallia o canfora, o iosciamo con stirace suffumigato con imbuto.

Il 1.° stadio si compie con quei medicamenti che scacciano la materia e confortano con la loro stitticità, dei quali si è detto sopra, specialmente in causa calda. Ma in causa fredda dapprima si faccia la ripercussione con olio rosato misto con mastice o sandracca e ramich, cioè una mistura fatta con uve passe e galla, e con cose più forti ancora, come Avicenna dice, come allume usto

estinto in aceto e sale e poi si sciacqui la bocca con vino o decozione galle in vino e aceto. Nel 2.° stadio olio rosaceo con vino, mastice o decozione di vino con uve passe e fieno greco. E la sandracca con aceto è utilissima, poichè proibisce la reumatizzazione, stringe le gengive e seda il dolore. Nel 3.° stadio occorrono risolventi e maturanti come decozione di uve passe, fico e fienogreco, e i fichi tenuti in bocca masticati sul dente maturano e sedano il dolore, e così pure il decotto di radice d'altea, fienogreco, camomilla, soli o uniti; e in causa fredda vino cotto, issopo, timo, succo di cipolla con vino cotto, posto sul luogo dolente. Giovano, lavature attorno al dente, suffumigi all'esterno, instillazioni nell'orecchio, cauterizzazioni del dente e fregagioni. Giova il decotto di pelle di serpente in aceto o di radice di cappero, tenuti in bocca o posti sul dente. E così la corteccia e il legno di pino bollito in aceto e radice di collocinta e la sua polpa, elleboro bollito con vino, radice di rafano, foglia di almezeran, piretro, zenzero, ruta agreste, aristolochia. Giovano, singolarmente o unite, bollite con aceto, in causa fredda. Ma per applicare sui denti giova il pepe con pece. Così il pepe e assafetida o senape e assafetida, o olio serapino. Così l'apposà con piretro, la pelle di serpente bruciata e fatto unguento con olio e messo sul dente. E la polvere fatta con origano e nitro asperso sui denti e gengive tosto toglie il dolore. E così con piretro e stafisagria ana drac. 1 si polverizzino, si incorporino con cera colla quale si contorna il dente. Fra le leggere convenienti è la midolla di pane caldo compressa sui denti. Fra i suffumigi il seme di porro con pece suffumigato e condotto al dente, leva il dolore e uccide il verme. Si fanno evaporazioni esteriori con malva, aneto, altea, parietaria, camomilla, melitoto, fienogreco, seme lino, seme porro ecc. Con questi si possono fare empiastri e similmente con cipolla arrostita, con olio di camomilla, d'aneto o di giglio. Alle volte si fanno vaporazioni da cose secche, come miglio o sale. Si iniettano nelle orecchie e sedano il dolore olio d'amandorle dolci e amare e sambuco misti con castoro o euforbio, o oppio se il dolore è assai forte. Avicenna nel dolore e corrosione dei denti usa: castoro, mirra, oppio, pepe, galbano ana confeziona con rob e fa con essi tracisci e ungi i denti. E se causa del dolore è la ventosità Avicenna la risolve con serapino galbano e grani di ruta agreste e corna di cervo bruciato decotta in aceto scillitico poi trita e confezionata in assimiele, applicata sul dente, seda il dolore da corrosione e fegato di ramarro. E anche fatte vaporazioni sulla barba e empiastro, in corrispondenza del luogo dolente e cauterizzando il dente con olio bollente, messo nel dente o per mezzo di un po' di cotone

all'estremità di uno stilo, o con imbuto. Ma il primo modo è migliore e anche con stilo infuocato e messo fino nella radice del dente o nella parte putrida e corrosa. Ed è bene difendere i denti sani con pece dove sia stato infuso acqua di rose o altra cosa fredda, o con pasta o altra cosa vischiosa. Alle volte è necessario perforare il dente con un perforatore minuto, affinchè la virtù cauterizzante penetri al luogo ammalato. E si fregano i denti per cacciarne la materia con zenzero e piretro infusi in assimiele o aceto con sale. Le suffumigagioni con un tubo d'unione convengono assai per uccidere i vermi, o con coloquintide o seme di senape o cipolla. Il terzo regime cure le circostanze. Usare un regime contrario alle discrasie e con cauterizzazioni volge al freddo e umido e tenue.

Cura delle corrosioni dei denti si fa in tre modi: 1.° si evacua l'umidità putrida con le cose già dette; 2.° si risolve la stessa con aceto, decotto di nocciole applicato con cotone o nocciola trita alchitra e messa nel dente e così il decotto d'aceto e capperi con zenzero, o solo aceto e ossimiele scillitico, e fregare il dente con fegato di lucerta; 3.° si conforta il dente e si proibisce la corrosione, con ciò che si unge o si riempie la cavità. E la galla proibisce la putrefazione e la canfora in causa calda. E' mirabile suffumigare il dente con iosciamo misto con stirace. Si riempie poi la cavità, se da causa calda con cose fredde e se da freddo con calde. Si deve riempire senza sforzo per non riacutizzare il dolore e giova galla con ciperi e con mastice e si scelgano fra le calde e fredde suddescritte secondo la contraria discrasia del dente, ma se il buco non è lontano dal mezzo si riempi con **foglie d'oro.**

Cap. XLIX. *Del modo di estrarre i denti.*

Medicamento che posto nel dente scema il dolore: chechichengi, pepe, alchitrana, trita e si riempie il dente. Medicamento che sradica i denti deboli e dolenti e che si debbono estrarre: corteccia di radice di moro, capparo, piretro, latte di titimalo, latte d'anabula, arsenico rosso, radice colocintide trite con aceto si spargano i denti. Si bagni anche una volta al giorno per una settimana con aceto, poi si tagli intorno, e con le predette di bagni 10 volte in un giorno, finchè si muovano facilmente e così si estraggano. O bagna con feccia di fortissimo aceto per molti giorni e poi si estraggano. O si cuociano rane fluviali in olio, fino a disfacimento. E quando sarà necessario si taglino le radici dei denti e si ungano molte volte con quest'olio, finchè facilmente possano muoversi e poi si estraggano con istrumento appropriato (Rasis)

Si estraggano i denti per tre ragioni: 1.° quando il dolore non cessa; 2.° se si teme che la corrosione o putrefazione si comunichi ai denti vicini o alla mandibola; 3.° perchè impedisce il masticare e il parlare.

Se poi il dente è sano e il male è nella genfiva, l'estrazione è assai più dannosa che utile. Se poi è nel nervo l'estrazione nè nuoce nè giova. Giova perchè: 1.° con l'estrazione si risolve la materia; 2.° perchè si possono portare meglio i medicinali alla parte lesa, cioè al nervo, ma anche perchè per il dolore dell'estrazione vengono attratte le materie che aumentano il dolore, e si comunica all'orecchio, al cervello e con febbri, sincopi e epilessia e specialmente se prima v'era un grande dolore e se il dente è fermo e aderente con più radici, anche se il dente fosse apostemato e corroso. Per cui prima di procedere all'estrazione esamina diligentemente e prova altri medicamenti; che se tutto considerato propenderai per l'estrazione, osserva questi canoni: 1.° preceda evacuazione con salasso o farmaci, secondo l'esigenza della pletora o cacochimia; 2.° se il dolore sia grande si seda, almeno con stupefacenti. I modi dell'estrazione sono tre: prima col ferro, ma prima separare la genfiva e i legamenti dalla mandibola, poi estrai coi ferri appropriati dei quali vedi la figura in margine (sono in principio, ma pochi, appena 3: pellicano, becco di cigno, cagnolo).

Col cauterio attuale, uno stilo infuocato applicato più volte nel buco, se c'è o se no nella radice. In questo modo si calma il dolore e nel processo di tempo il dente cade. Serve anche olio bollente portato più volte con cotone involto in uno stilo o un grano di olibano di forma appropriata al foro, portatovi fervente con una pinzetta (moleta) (calma il dolore e col tempo cade).

Con medicine appropriate, delle quali Rasis ne descrive 4: il chechichengi ecc. (questo sospeso al collo, si dice anche che calmi il dolore).... (vedi Rasis). finchè facilmente si muovano e con le dita o con filo tirando con impeto in linea retta.

Dopo l'estrazione decotto di galla o balaustia e acqua di rose, e se c'è dolore, olio rosato o decotto di mastice o latte.

Cap. L. *Congelazione o stupore*, cioè diminuzione del senso del tatto.

Rasis. Si mastichi postulaca o mandorle amare o simili, o frizioni con sale o si mastichi cera.

Ercolani. Se causa è la cattiva complessione fredda, con superficie aspra dei denti che avviene per cause estrinseche, come per cose acetose, aspre, acide tenute in bocca o per umori venienti sotto forma di vapori dal cervello o dallo stomaco o per immaginazione

vedendo mangiare cose acerbe, per cui si ha subito o perchè l'immaginazione attrae al dente umori acetosi e acri. E alle volte per oppilazione del nervo o altra causa, per cui si ha solo diminuzione del senso, mentre in quella si ha sensazione triste. Se viene da cose esterne è continuo e c'è la storia; se dal cervello o stomaco questi si sentono ammalati; se da causa primitiva si vede. Masticazione di portulaca, cera, cacio e simili cose viscose, amandorle, sale, pane caldo (per il caldo, la viscosità che estrae le cose aderenti).

Rasis. Olio caldo in panno. O giallo d'ovo lessato e caldo si mastichi più volte, o pane caldo o fregagioni con balsamo e olio di lilio silvetre.

Questa è *l'ebetudine*, cioè non soffrono nè il caldo nè il freddo nè le cose dure. La causa è la debolezza, per freddo, meno per caldo e più di rado per la tessitura rara del dente stesso; questa è continua ed essendo congenita, c'è poco rimedio.

Lo stupore del dente ben considerato appare duplice: alcuno sostiene la diminuzione del senso del tatto, come da chiusura del nervo; altri oltre alla diminuzione anche una sensazione cattiva, cioè una corruzione del senso.

Sintomi che lo stupore avviene da nocumento del dente si conosce dal lungo durare o dall'essere preceduti nocumenti del dente, se dallo stomaco o dal capo in quanto è preceduto il male, se da cause primitive sono palesi.

Il prognostico è buono se non segue cattiva disposizione del nervo e soluzione di continuità, in cui la cura è difficile.

Cura: portulaca, amandole, sale, cera (vedi sopra Rasis). Olio bollente in pannò mettere sopra. O rosso d'uovo caldo duro si mastichi. O si morda molte volte pane caldo. O si faccia fregagioni con balsamo o olio di giglio silvestre.

Questa disposizione Avicenna chiama ebet dei denti, ed è tale che i denti non tollerano il caldo, nè il freddo, nè il duro. La causa immediata è la debolezza, per cui si soffre da tutte le cose. La causa della debilità è tripla: prima il freddo, più raro il caldo e rarissimo per la tenuità della struttura del dente, per cui soffre ogni impressione. Il freddo si conosce dal color bianco o fosco della genfiva, il caldo dal color rosso o citrino. Entrambe si conoscono dalla sensazione del caldo o del freddo. Terzo dalle cause precedenti. Quarto perchè si giova delle contrarie ed è offeso dalle simili. Ma la rarità della tessitura si conosce dalla lunghezza del male e perchè è contratta al principio della nascita e i rimedi poco le giovano.

Cura: evacuazione o diversione secondo l'esigenza dell'umore peccante, si rimuovano coi contrarii, cioè il freddo applicando ai denti olio bagnato in panno o con cotone (vedi Rasis), il caldo con olio rosaceo, canfora, sandalo, portulaca ecc. Se proviene da debolezza di tessuto si usino cose stittiche o vischiose per ottundere il senso o leggeri stupefacenti.

V. - Gabriele Fallopia (1523 - 1563)

Modenese. Rinunciato ad un canonicato in patria, studiò a Ferrara, poi a Pisa e poi fu chiamato ad insegnare Anatomia e Chirurgia nello studio di Padova, dove morì e fu sepolto nella Chiesa del Santo.

L'Haller lo chiamò « indefessus magnus inventor ».

Gabrielis Falloppi Mutinensis Operum Genuinorum. Venetiis MDCVI.

Conservasi una raccolta di ricette segrete e di prescrizioni alchimistiche sotto il nome del Falloppia (*Segreti diversi e miracolosi del Falloppia*, 8, Venezia 1578), che, come giustamente riflette Weigel (Introd. alla chim. gen., fasc. II, P. 1, p. 16) non è certamente da confondersi col sommo Anatomico.

I denti sono ossa, hanno senso, come dice Galeno in più luoghi e Aristotele (34 sezione, prob. II e III) senso del caldo e del freddo, non sentono il duro e il molle: onde se si rompono, frangono e limano non hanno dolore, nè sentono la frattura e divisione, come io ho provato. Benchè altri interrogati ciò confermassero, volli provare in me, e limai e spezzai una particella senza dolore.

Inoltre differiscono dalle ossa come dice Aristotele (De generatione anime, C. 4) perchè non originano dalla stessa materia delle ossa, infatti non vengono dal seme ((Hippocrate in libr. de carnibus) ma, sorte le mascelle nell'utero, formano un alimento viscoso e grasso epingue, dal quale per virtù fonitiva si originano i denti. Per questo sono durissimi, perchè derivano da sostanza ossea, mentre le ossa originano dal seme, cioè da sostanza molle.

Siccome poi i denti nascono in tre epoche e con 3 generi di differenti alimenti: 1.°) nell'utero dal sangue; 2.°) dal latte; 3.°) dai cibi (quando le mascelle sono indurite) così i denti differiscono. E la causa della caduta dei denti nei bambini è negli alimenti da cui si originano: quelli fatti col sangue e latte sono molli e facilmente guastano e cadono; quelli che sorgano da un alimento più solido (7-14 anno) sono durissimi e a lungo e sempre crescono.

I denti teneri constano di due parti: la parte superiore da alimento più molle, la radice di più solido; la parte molle cade: se cade la radice, non crescono più e centinaia di volte ho visto che quando per caso da inesperte donnicciole o artefici si estragga la radice coi denti, non crescono più: quindi i denti bisogna romperli, ed estrarli per traverso, onde rimanga la radice nell'alveolo. E ogni genere di denti rinasce, ant. e post. e anche i molari quantunque Aristotele (Hist. animal, 2, cap. 1) scriva che i molari non cadono e non rinascono in nessun genere d'animali; ma ciò è falso, come io so poichè li vidi rinascere non una o due o tre volte, ma cento; p. es. io estrassi al figlio di Simon Piso tre o quattro denti mascellari e ne crebbero altri della stessa forza, raramente anche cadono da sè, più raramente degli ant. pare e rinascono fra il 7.° e 14.° anno). Inoltre i denti sempre crescono come si vide dopo un'estrazione, che l'opposto vi prende il posto. E certo se non crescessero, consumandosi col mangiar biade, non potremmo mangiare (Aristotele, III, de partibus anim., cap. II e 2 in cap. IV); 4 usi hanno i denti: 1.°) è proprio dell'uomo la pronunzia e gli edentuli l'r, l, s, x, z, possono mal pronunziare; 2.°) preparare il cibo; 3.°) difesa (più negli animali) e come nei fanciulli che non hanno altr'arma; 4.°) offesa (leone ecc.).

Observationes Anatomicae - Tom. prim., Tractates secundus, p. 52.

Sempre osservai che i denti hanno una cavità maggiore o minore secondo la loro grandezza, bagnata da una membrana sottilissima, fornita da senso perfetto, per cui i denti sentono, e hanno il senso del caldo e del freddo, non del secco e dell'umido, nè dolgono nella soluzione di continuo se non per la membrana. Credo perchè il molle e il duro, il secco e l'umido non si comunicano subito alla membrana, perciò non vi è senso. Ma lo spirito contenuto nella sostanza del dente, soffrendo dalle cose calde o fredde, subito la comunica alla membrana. Nella frattura, nell'attrito e limatura invece, non si comunicano alla membrana e non si ha dolore o senso. Alcuni anatomici asseriscono che questa membrana è fatta dall'arteria e dalle vene e nervo uniti. Questa sentenza è simile a quella degli ancor più antichi anatomici; esser le unghie formate dalla cute, nervo, carne e ossa (Gal., 2 de Adm. Anat.). Che al dente pervengano vari nervi non nego, ma come possono quelli che non videro nel mento la divisione della mascella tenerissima, vedere l'unione di così teneri vasi con occhi lincei? io non li seguo, dicano ciò che vogliano. Perchè se i denti si sentono pulsare nell'intima cavità, come provò il Divino Galeno, ciò avviene perchè alla radice del dente va una

arteriola, la quale sottilissima forse penetra nella cavità (quantunque cogli occhi non abbiamo visto ciò) non perchè questi vasi insieme uniti producano la membrana. Perchè la forma dell'arteria allora è guasta e pulsa. Questo seno occupa tutto il dente, eccetto la parte priva di gengiva, atta al cibo più duro. In questo nasce anche la carie dolorosa, e vi si formano alle volte vermi, che crucciano in modo mirabile. Come si può veder bene. E neanche mi piace ciò che ho udito dagli anatomici, perchè vedono denti di fanciulli che estratti all'estremità sono molli e imperfetti e quasi cavi: cioè che le radici cadano per il dente che sotto cresce. Ciò non avrebbe detto il divino Vesalio, se avesse osservato il cranio di fanciulli e specie degli aborti che nascono imperfetti.

E ti spiegherò la cosa. I denti hanno 2 tempi di generazione. L'uno nell'utero, dopo la generazione delle mascelle, nel qual tempo se ne formano 12 nel mascellare e altrettanti nella mandibola, 6 per lato, cioè 4 incisivi, 2 canini, 6 mascellari, 3 per parte. Tutti imperfetti e senza radici sono nascosti negli alveoli, che sono 12 sotto la gengiva integra, come spesso osservai. Alle volte si trovano solo 4 molari. Alla nascita constano di materia parte ossea e cava, parte molle e umida e vestita di una tenue pellicola, come le penne. Questa si va indurendo e forma le radici, con un canale. Che se facciamo bollire un cranio di fanciullo appena nato, vediamo che di dente resta la parte solo erotta, dura, mentre nel cranio crudo si vede anche la parte molle.

Per cui circa sui 7 anni, avulsi i denti o espulsi dai sottostanti, si vedono imperfetti e senza radici, come se la parte molle e la pellicola sia rimasta nell'alveolo o corrotto dal sottostante.

L'altro tempo di crescita è dopo i 7 anni e nascono 10 denti, 5 per parte, 4 incisivi, 2 canini, 4 mascellari dei quali i 2 ultimi sopranisteri o genuini. I primi 6 cacciano gli anteriori, che se per caso o negligenza della nutrice o altra causa non cadano, nascono per lo più in fuori o in dentro, cosa che illuse spesso gli storici e gli anatomici. E anche i primi mascellari, onde due ordini di denti.

La radice dei canini, quasi sotto l'occhio, spesso tocca il foro da cui esce il III paio alla faccia.

(Modo di uscire). Tutte queste cose con molto sudore e lungo spazio di tempo, e con grande diligenza osservai esser vere, e non dubito che se tu vorrai fare questo lavoro col nostro Capredano, che approverai ciò.

VI. - Realdo Colombo (+ 1560)

Realdi Columbi Cremonensis De Re Anatomica, Libri XV. Venetiis MDLIX.

Libr. I, Cap. X. *De Dentibus.*

I denti sentono, le ossa no, come assicura Jo. Battista Marzolario Cremonese, che dai 7 ai 20 anni fu afflitto da mal di denti. Ma sente solo la parte sotto alla gengiva, non quella sopra che si può limare e cauterizzare. Sentono per il nervo e pulsano per le arterie e si nutrono per le vene, e perciò crescono sempre mentre poi si consumano col mangiare.

Sono 32: incisivi, canini e molari. Io ne ho visto 33. Il numero delle radici è vario....

Il nervo, arteria e vena penetrati nel dente formano una membranella. Nascono nell'utero come io spesso dimostrai. Se i denti dei bambini si rompono per cadute bisogna cercare di conservar la radice. Infatti in essa, come nel seme è posta la speranza di rigenerazione e tolta quella i denti non rinascono o raramente.

Nel mio fanciullo Febo è un triplice ordine di denti. La mandibola non è un osso doppio, come volle Galeno, ma ha una sutura a « summo mento ».

VII. - Gerolamo Capivacci (+ 1589)

Hieronimi Capivacci Patavini. Opera Omnia quinque. Sectionibus comprehensa. Venetiis MDCVI.

Pract. libr. I, Cap. LIII.

I) *Dentizione o difficile uscita dei denti.*

Avviene per viscidità delle gengive, per cui devesi ammollire e mitigare il dolore. Galeno (libr. 5) usa latte asinino o canino, Avicenna olio di giglio e amandorle dolci e un po' di olio di giaggiolo e nel dolor forte olio di solano. Agli infanti burro fresco, latte e decotto di lattuca, Galeno la corteccia di chiocciola sospesa pel collo.

II) *Preservazione dai mali.*

Si debbono preservare perchè durino, fermi e puliti. Evitare cose troppo dure e calde e fredde. Galeno: decozione radice titimallo in vino, e ogni mese ungersi. Dalla corrosione si preservano

fregando con alume e mirra con miele. Per mantenerli bianchi, fermi e sani si fregano con isopo, tragacanta e spondilio trito con mele, sale e pepe (Galeno). Rezio usa per 7 giorni pr/ succo di rama di vitalba, cortecce di radice di moro once 1, cotti a consunzione. Avicenna fregava i denti con miele, zucchero e sale, poi sciacquarsi con vino.

III) *Dolor di denti.*

Dipende da umidità interna sciolta per intemperie o per materia. L'intemperie può essere semplice o composta, ma più il freddo che è nemico ai nervi, ossa e denti (aphor. 18, sectio 5). La materia è corporea o vaporosa. La corporea può essere escrementizia o alimentare. Escrementizia è qualunque materia, putrida e no e dalla putrida si formano i vermi. Alimentare è l'escremento utile al nervo, che non dà vera infiammazione. Anche le gengive infiammano e l'affezione si chiama *epulis*, e se si ingrossano *parotis*. La materia vaporosa è nella radice, alle volte viene dallo stomaco. Quanto alla cause esterne sono gli acidi che muocciono.

Il dolor dei denti è gravativo, constrittivo, espansivo, mordente, pulsante, stupido (aimodia) e stupefattivo, che avviene per cause fredde le quali non solvono la compagine, ma tolgono il senso, come una paralisi. I segni soggettivi li dà il paziente; quanto al luogo se il dolore è nelle gengive, queste sono rosse, dolorose al tatto e cede ai medicamenti; se nel dente, non aumenta con la pressione, il dolore non è profondo, il dente può cambiar colore, si sente secondo la lunghezza; se nel nervo non aumenta premendo le gengive, è profondo e si estende secondo la larghezza. Se la causa è esterna, sarà accennata dal paziente, se interna si ricerca la causa dell'intemperie. Segni della materia: se da sangue, dolor gravativo sapor dolciastro; se da pituita dolor estensivo e sapor salso o insipido; se da melanconia, dolore ostruttivo e sapor acido; se da bile, dolore mordace e sapore amaro. Se viene da materia alimentare del dente, il dolore sarà pulsante, il color del dente sarà livido in toto, onde si potrà limare per vedere.

Il dolore indica il modo di mitigarlo. Se la causa è l'intemperie si deve alterare coi contrari, se da materia si deve togliere.

La chirurgia si fa o nel sangue del corpo o del dente, per togliere l'infiammazione. Rasis per rivulsione taglia la vena del cubito, con sanguisughe sulle gengive. Avicenna applica ventose. Se il dolore è profondo, Galeno perfora il dente con ago infocato, circondando con pasta o cera i denti vicini: o se non giova ed è forato e mobile si estrae.

Per evacuare la materia Galeno fa masticare staffisagria (libr. 10, meth.). Topici mitiganti: decotto di viole, di semi e fiori di lattuca, di fiori di ninfea, e più forti come mandragora, emulsione di semi di papavero bianco e solatro (Ardeique) e per penetrare agg.: aceto, ma se il dolore è nelle gengive agg. latte asinino, e se il dolore è più forte, oppio e croco con rapa e sopito il dolore sciacquarsi con decotto di salvia, rosmarino, maiorana, issopo.

Nel dolor delle gengive s'usano medicamenti più leggeri, perchè i forti reprimenti contundono e i risolventi abradono. Leggeri Galeno propone: olio di lentisco prima con olio rosato, poi con decotto di melitato poi di fieno greco, malva, maiorana, ramerino. Secondo Ezio si eviti l'aceto, oppure sia debole. Se le gengive sono sanguinolenti, Galeno usa due parti d'aloe, 1 d'alume e mirra polverati, poi unge con miele dopo cessato il sangue.

Se il dolore è stupido (aimodia) si freghino i denti con portulaca e si mastichi, o olio, burro, grasso d'anitra, latte asinino, o sale e poi sciacquare con acqua tiepida.

Se il dolore è da causa calda, usare le fredde: aceto, decotto di viole, lattuca, orzo, acetosa ecc. Alcuni sentono come il dente bruciare e Ezio prese neve con miele e olio rosato tiepido. Avicenna unse il capo con olio rosato e aceto onde per consenso anche i denti si raffreddassero.

Nella discrasia fredda usare i contrari dei sopradetti e specialmente fumenti con sale e milio e Ezio decotto in aceto di pireto, rosmarino, noci, calominta, dittamo e per impedire che queste diano ulcerazioni Galeno usa succo di rose con latte asinino. Avicenna fa masticare piretro, giallo d'ovo cotto, pane caldo appena fatto. Galeno e Avicenna, coperti gli altri denti di cera o pasta si prende un ramo di giunco che si brucia, o si bagna piretro in olio bollente e si tocca il dente. Se il dolore viene per intemperie, giovano le umettanti: burro e grasso di gallo da ungere i denti: latte asinino, decotto di malva, fieno greco, fichi secchi. Gli astringenti nuociono, come quelli fatti dalle more (Ezio). Se il dolore è da materia, giovano i reprimenti e i risolventi. I reprimenti, per la materia non ancora adunata: decotto di galle verdi, rose, fior di melograno o corteccia cotte con vinello o vino astringente. I risolventi respingono la materia già formata o sono le calde già proposte nella discrasia fredda. Bisogna poi notare se la materia sia corrotta o alimentare. Da quella si fanno i vermi, e allora occorrono suffumigi con aglio, cipolla, scordio, coloíntide. Se la materia è alimentare, come nel dolor pulsante, Galeno loda semi di pesche con mirra, aristolachia, iride e aloe. Questi medicamenti si usano prima del pranzo e della cena.

Alcuni giovano per occulta proprietà, per idiosincrasia, come corno di cervo bruciato, dente di cane bruciato nel forno e misto con pasta, pelle di serpente, bruciata, trita e mista con miele: una ranuzza diretta sul dente dolente, che esulcera, produce una vescica con revulsione. Da ultimo tolgono il dolore, i medicamenti che estraggono il dente. Galeno usa piretro macerato per 40 giorni in aceto fortissimo, e cotto a consenzione di 3/5. E così anche il succo di titimalo. Ezio secca vermi terrestri, trita, brucia e asperge il dente, poi con una lima ne toglie una porzione. Io ho più fiducia nel piretro.

IV) *Perforazione dei denti.*

Avviene per succo erodente. La soluzione di continuo è irrimediabile, però si può impedire che s'ingrandisca: mettendovi un ferro infuocato, difesi gli altri con cera e pasta. Poi medicamenti risolventi e astringenti.

V) *Mobilità dei denti.*

Avviene, secondo Galeno, per causa interna o esterna. Per causa interna da difetto di alimento, come nei vecchi, convalescenti, per cui i denti diminuiscono e gli alveoli crescono di ampiezza. Avviene anche per troppa umidità del nervo, per umori abradenti come nel morbo gallico, per diminuzione delle gengive. Causa esterna è un colpo, la caduta ecc. Si curano coi contrari, meno che nei vecchi.

Se il dente si muove per causa esterna, si limi se più lungo, poi si usino astringenti e reprimenti; se per causa interna, per difetto di alimento convengono cibi; se il nervo è più umido occorrono essicanti come panfoli, iride, mirra; se vi sono succhi viziosi giovano i risolventi già detti. Non masticare, ma cibi liquidi.

VI) *Ebetudine dei denti.*

Per essa i denti non soffrono nè il caldo nè il freddo.

Si curano coi contrari. Galeno e Avicenna nel freddo usano olio e senape, nel caldo portulaca e canfora.

VII) *Denti neri.*

Avviene per succhi viziosi che aderiscono alla superficie. Si toglie con polvere di corno di cervo, aristolachia e osso di seppia, fregando più volte, poi con lima abradendo e poi sciacquare con vino odoroso.

VIII. - Giovanni Filippo Ingrassia (1510-1580)

L'Ingrassia fu chiamato *Ippocrate Siciliano*, ed ebbe dai discepoli una lapide nell'Università di Napoli, dove era stato chiamato nel 1544. Egli partì da Napoli nel 1556 e quindi si deve credere che fosse durante le lezioni universitarie ivi dettate, che scrivesse anche il *Commentarium De Ossibus*. Che poi questo sia stato pubblicato solo più tardi, nel 1603 dal suo discepolo *Matthaeus Donio Panormita*, non vuol dire. Anche l'opera *Methodus dandi relationes*, fondamento della Medicina Legale, pronto per la stampa fin dal 1578 (cioè 19 anni prma deill'opera del Codronchi e 24 anni prima di quella del Fedele), rimase.... manoscritto fino al 1914.

Il libro dell'Ingrassia (*Johan Phillippi Ingrassiae Siculi Rachalbutensis in Galeni Librum De Ossibus doctissimo et expectatissima commentarios* stampato a Palermo nel MDCIII, deve ritenersi contemporaneo al *Libellus De Dentibus* dell'Eustachio, col quale, assieme al Vesalio, del quale fu emulo, giganteggiò nell'anatomia nel '500.

(Il Salamon, criticando una mia sintesi storica dove avrei, secondo lui, trascurato Leonardo da Vinci per dire invece di « *piccoli anatomici* come Girolomo Capivacci e Gian Filippo Ingrassia », dimostra di non conoscere l'opera dell'Ippocrate Siciliano).

Joan Phillppi Ingrassiae in Galeni librum de ossibus commentaria. Panormio MDCIII.

De dentibus. Caput Quartum.

« Nel numero delle ossa si debbono porre anche i denti, anche « se ciò non piace a qualche sofista. Infatti se non si vogliono « chiamare ossa, dovranno pur chiamarsi con altro nome. Ma è « certo che non si possono chiamare nè cartilagini, nè arterie, nè « vene, e molto meno adipe, o peli, o carne, o gangli, ne alcun altro « membro semplice del corpo. Se quindi nè nel trattato delle vene, « delle arterie, dei nervi, dei muscoli o dei visceri, ne fra le ossa « ora trattate, possiamo parlare dei denti, non ne tratteremmo mai. « Per cui i sofisti si stiano in pace ».

Commento Primo.

Quantunque i denti debbano annoverarsi fra le ossa, come anche Aristotele dice (De gener. animal., cap. 4 fine) (i denti sono della stessa natura delle ossa e nascono dalle ossa) pure alcuni sofisti lo negarono. Ma Galeno dice che i denti si generano nell'embrione

come le ossa, ma con minor sostanza delle ossa. Nascono nel VII mese (c. 10) mentre i bruti nascono coi denti; che se nasce coi denti, ciò è molesto alla madre (15 de V., p. cap. 7 in fine). Però Aristotele dice che non sono della stessa natura delle ossa (2 de gener. animal., c. 4 verso fine) perchè le ossa si hanno alla nascita, mentre i denti nascono dopo e non si continuano con le ossa ma le toccano e pur generandosi dallo stesso nutrimento delle ossa, crescono poi in stabilità e durezza, poichè incominciano come cartilagine, poi poco a poco degenerano in ossa. Onde i sofisti non hanno poi tutto il torto. Inoltre le ossa rimangono sempre e sempre più induriscono, i denti invece, meno i mascellari cadono e rinascono. E ciò perchè (Arist. 5 de generat. animal.) i denti si consumano ed è bene che ne nascano altri con radici più robuste, e perchè i primi si infiggono nella mascella tenue e molle ancora onde avviene che siano mobili, mentre i secondi nascono in una mascella più forte, e in tempo più adatto, e perchè le mascelle, pur essendo ossa perfette all'esterno, contengono i denti come l'utero l'embrione (5 de gener. anim.) come si vede negli aborti (Galeno, cap. 5).

I mascellari nascono tardi, specialmente i genuini, anche a 80 e 104 anni (Plinio, libr. II, cap. 37) e ciò per molto alimento, dal cui indurimento si fanno i denti, in osso grande (Arist., de gener. anim.). E che alle volte vi siano 28 e alle volte 32 a Dio solo è nota la ragione ma non avviene una nuova generazione, poichè esistono nella mascella, ma una completa formazione (de sem., c. 5). Racchiusi non hanno la forma nè la sostanza del dente, nè l'uso, si nutrono della materia della mascella, infatti le vene che vi penetrano vengono dalla mascella. E se la materia è deficiente o manca si è sdentati.

I genuini i denti li chiamano σωφρονιστῆρας e σωφρονιστῆρες cioè prudenti (da σωφρόνες = prudenti) e κραντῆρας, regnanti da κραίνειν imperare. Alcuni nostri con Avicenna li chiamano denti dell'intelletto. Celio κραίνειν compiere.

Per la maggior durezza della mascella e dei denti nascono con gran difficoltà. E non nascono insieme ma con intervallo come dice l'Apponense (34 problem. 1) e siccome sono perfetti (5 de gener. anim., cap. ult.) non cadono, nè vi è duopo che cadano per rinascere, se non per causa mostruosa e sconosciuta. Non così è mostruoso che i primi, terzi e anche quarti mascellari rinascono.

Si possono designare quattro tempi della dentizione. Il 1° tempo è nell'utero (Gal., 2 de sem., c. 5 e c. 9; de form. foetus, cap. 3) nell'embrione fino al settimo mese della nascita, in cui di-

ventano robusti e duri e prendono la forma del dente. Il 2.° tempo dopo il VII mese (Libr. de carn.; Libr. de sept. partu) in cui emergono i primi denti già formati che sono 24, cioè 4 incisivi, 2 canini e 6 mascellari; dal 7 al 14 anno (Ippocr., ibid. e Arist. libr.). Il 3.° tempo in cui cadono i 24 denti e altri ne sorgono fino a 32. Nel 4.° tempo nascono i genuini.

La terza ragione dei sofisti per provare la differenza dei denti dalle ossa, che le ossa crescono fino ai 20 o 30 anni, mentre i denti crescono per tutta la vita (2 de gener. anim., c. 4) infatti altrimenti si consumerebbero con l'uso, però si consumano più che si accrescano, come si vede nei vecchi. Ciò dice anche Aristotele (libr. 5, de comp. med. per boca, c. 8).

La quarta ragione dei sofisti è che le ossa differiscono dai denti per la nutrizione. Le ossa si nutrono per la midolla, i denti per vene e arterie. La quinta ragione è nel fine. Le ossa sostengono le altre parti. I denti invece, secondo Aristotele (3 de part. animal., c. 1) hanno 4 fini: mangiare (Greci ἰδόντες come ἰδόντες = mangianti, da ἴδω = mangio), la prensione (Plinius, libr. II, c. 37), il parlare (libr. 7, cap. 16), la difesa.

Ai sofisti possiamo aggiungere due altre ragioni. Sono i più duri del corpo, così che respingono le punte di ferro (Arist. 3 de hist. cap. 7). (Celso, libr. 8, cap. 1), sono lapidei (Galeno 5 De comp. med. sec. loc., c. 8) e resistono alla cremazione (Plinio, libr. 7, c. 16).

Altro argomento che i denti sono nudi: le ossa hanno carni, legamenti, cartilagini, articolazioni. Ma la ragione più forte è che hanno senso (9 de V. p., c. 14 e 15) per sentire i cibi, il caldo, il freddo e difendersene. Dunque i sofisti hanno ragione: si tratta dei denti fra le ossa solo per similianza.

« I denti sono 16 per ogni mascella. Gli anteriori o incisivi « sono 4 con una sol radice. Poi i comuni con una sol radice e « poscia i gonfi o clavati, 5 per ogni parte: i superiori con 3 ra- « dici, gli inferiori con 2. Per eccezione i superiori con 4, i primi « con 2 raramente con 3. Alle volte non 5 ma 4 gonfi o clavati ».

Commento Secondo.

I denti sono triplici, i primi anteriori detti τομεῖς dei greci, incisivi dai latini, i secondi canini, in greco κυνόδοντες, i terzi γόμφιοι o clavosi o mascellari. Tagliano gl'incisivi (Gal. 3 d. part. animal., c. 1), i mascellari schiacciano, i canini rompono. Però il numero dei molari non è definito (Gal. 11 de V. p., c. 9). Quelli che hanno mascelle più lunghe ne hanno 5, quelli più corte 4; ma per lo più sono 5. Onde i denti sono 28 o 32 e raramente 36 per

6 molari. Può mancarne solo uno sopra o sotto, o perchè non è uscito, o perchè cadde. Aristotele (2 de libr. animal., c. 3) dice che le donne hanno meno denti dell'uomo. Ma Galeno (l. 10, problem. 48 e c. 8) dice 32 (c. 12). E perchè gli uomini abbiano un sol canino, mentre i leoni, i lupi e i cani molti (9 II de V. p., cap. 9) è chiaro, che non ha bisogno di rompere cose dure avendo le mani. E gli incisivi sono doppi (Gal., ibidem) per la loquela (Aristotele, 3 d. par., cap. 1).

Gli incisivi in greco τομεῖς e τομεοι da τέμνειν tagliare onde anche τέμενος e anche διχομῆσαι, παρὰ τὸ διχάζειν cioè dividere e κτένες cioè pettini e γελασῖνοι cioè ridenti da γελάω, rido. I molari sono aspri, larghi, duri e grandi. Sono aspri (Gal. 11, d. V. p., c. 8) per macinare meglio, come le mole, che quando son diventate liscie di nuovo si fanno aspre; e larghi perchè con più superficie più giova. I molari di mezzo sono più grandi, mentre nelle scimmie no, e ciò sia per il posto (Gal. l. 11, d. V. p., cap. 8) perchè la bocca è più larga nel mezzo; secondo per la lingua, che essendo più larga alla base non sopporta denti più grandi vicini; terzo per ragione della molatura, che nel mezzo si fa meglio, perchè la lingua si trasporta meglio i cibi; quarto perchè nel mezzo v'è maggior forza di costrizione. Le radici variano: 2-3-4. I superiori hanno una radice di più dell'inferiore corrispondente. Ma non c'è regola. Le radici variano anche in lunghezza: lunghissime nei canini, minime nei genuini, perchè il posto è minore e il consumo minimo. I superiori poi hanno una radice di più per tre ragioni: 1.° per non cadere per la gravità; 2.° perchè il mascellare superiore ha un antro, e se le radici fossero lunghe come nei canini, penetrerebbero in quella cavità; 3.° perchè sono più soggette alle distillazioni del cervello, onde se una radice si ammala restano le altre a sostenere il dente.

Nell'uomo e negli animali vi è un solo ordine di denti. Però Aristotele (2 de hist. animal., c. 1) dice, se si deve credere a Ctesia, che fra gli Indi, i Manticori hanno triplice ordine. E noi ciò vedemmo nei pescecane, e così Realdo dice d'aver avuto un bambino (libr. 1, c. 10) e il re Nicodeo duplice, e Ercole triplice (Caelium Rodig., libr. 4, c. 1) e Pano re degli Epiroti e Eurifio Cirenense un sol osso al posto del dente, pure con linee sulla superficie e Erodato dice che nella strage persiana si trovò un cadavere μονοφυὴς cioè un osso solo per dente. Spesso poi si trovano tre o quattro molari uniti.

Si chiamano anche non solo così, ma anche mole, di genere femminile, per similitudine, credo, poichè con questi triturianio i cibi

come le mole i cereali: i canini poi, simili ai denti dei cani, hanno il nome da questi. Incisivi poi perchè come scalpelli possono incidere qualunque cibo: possono incidere i cibi molli, fatti da natura, come i duri non incisi ma abbastanza triti sono dai canini.

Mole in greco μύλαι Noi molari. Cicerone genuini tutti i molari (libr. 2 de nat. Deorum, verso fine) da geni, che nelle mascelle (che i greci anche dicono γένυες o γένυς e γένυος) sono infissi e Plinio mascellari (libr. 11, cap. 37) e genuini gli ultimi che nascono a 18 o 20 anni, trascrivendo la sentenza di Aristotele (degenert. animal, c. 8) che i mascellari non si cambiano. Ma gli uomini sogliono mutare tutti i mascellari, meno i genuini.

I genuini perchè nascono tardi si chiamano in grego ὀψίγονοι e in latino serotini. I molari anche in greco μυλικοὶ e τραπέζιοι, in latino mensa.

« Sono infissi in prescpii fossette. Le ossa che li comprendono φάτναι (cioè prescpii) le cavità, dove sono inseriti βόθροι cioè « fossette si chiamano ».

Nei mascellari sono fossette che i greci φάτναι, i latini prescpioli, ma meglio alveoli, o ὀγμίσκους, in latino mortaietto e Galeno βόθροι cioè fossette, e contro Aschlepiade e Epicuro Galeno dice che è mirabile, e nessun artefice saprebbe farle, piccole per le piccole radici, grandi per le grandi (11 d. V. p., cap. 8).

Τενόμενοι perchè clavati e si uniscono per gonfosi con la mascella e per sissarcosi, per le gengive che aderiscono come la cute alle unghie e i greci chiamano φυτώδεσι e per sinneurosi unentesi per nervi e legamenti « fra le ossa solo i denti hanno nervi dal cervello, per ciò manifestamente soli sentono ».

Che i denti abbiano filetti del 3.° paio cerebrale Galeno dice spesso (libr. de nervorum diff. cap. 4) e (9 d. V. p., cap. 15 e 11, 7, cap. 8) e come siano soli (16, de V. p., cap. 2 e 3) e fra le ossa immagini di dolore, onde richiamano ὀδύνας cioè dolori delle ossa (2 de loc. affect., c. 7) ma non veri dolori, poichè sentono dal periostio (13 meth., cap. 22, de instr. alf., cap. 3). E siccome hanno nervi, arterie e vene dolgono anche per la propria sostanza, o perchè sono perforati, o anneriti, o rotti, o non soffrono le cose fredde o le calde (5 de comp. med. secundum loc., c. 8) o per dolore più profondo, o pulsante, come se le parti carnose fossero infiammate, come anch'io provai. Ma diverso è il dolore della sostanza del dente, da quello della gengiva e da quello del nervo. Se duole il dente, estratto questo, cessa il dolore, se duole il nervo, estratto il dente, il dolore diminuisce ma non cessa. I denti hanno senso del gusto e del tatto (6 epidim. commentaria 8, com. 24) per

cui soffrono l'hemodia o stupore (de loc. affect. 6 e 1; de sympt. com., cap. 5) come ciascuno può provare masticando cibi acidi e acerbi. Ma il senso viene dalla membrana che circonda il dente e nella membrana che tapezza la cavità del dente e che viene dal nervo. I denti poi hanno sensibilità diversa secondo le parti. Massima di dentro e nella radice, meno fuori della gengiva e pochissima nell'estremità, onde questa si può limare o incidere senza dolore, pur sentendo. Nelle ossa noi trovammo inserirsi nervi, e anche Aristotele dice che non sentono (1 de anima tex., 79 e 3, 66).

I denti sentono non solo il caldo o il freddo, ma l'umido e il secco (libr. 34, problem. 2 e 3) il duro o il molle, le aspre e le leggere, le rare e le dense e ogni altra tangibile.

Dai denti Aristotele trasse il pronostico della vita (2 hist. anim., c. 3). Gli uomini e i maschi che hanno più denti delle femmine, vivono più a lungo e così chi ha i denti più forti e grandi, e chi ha più suture (10, problm. 48), e noi aggiungiamo due altre ragioni: I denti rari sono sintomo di densità delle ossa del capo (10, probl. 48) onde avendo minor respirazione, putrefà presto, e l'uomo deve morire per la siccità. Inoltre per la imperfetta masticazione. Infatti chi ha denti radi non può masticare bene, e i cibi non si digeriscono bene (prima 1, doct. 4, c. 2 e de pat. nasuralib., libr. 3, c. 7). Altro pronostico: denti aridi pronosticano morte vicina. Se alcuno stride i denti e non dall'infanzia (1, prognost. 21) dice Ippocrate significa demenza o morte. I fisiognomici dicono che i canini lunghi e all'infuori indicano uomo goloso, cattivo, irascibile. I denti sono distribuiti sapientemente: acuti e forti nei rapaci, più piccoli e deboli nei bovini e simili e inoltre vi è proporzione fra la larghezza della bocca e le unghie (11, d. V. p., c. 8, c. 9, c. 2).

In difesa del principio stomatologico

Discorso pronunciato alla Assemblea della Sezione Stomato-Odontologica Nazionale in Roma il 18 Luglio 1937 - XV

On.li Gerarchi, Egregi Colleghi,

Affinchè la parola non tradisca il pensiero e ai fini di una precisione di linguaggio, necessaria in una materia per sua natura delicata e grave, preferisco leggere, anzichè dire, le osservazioni che ho maturate per questa riunione.

E' ancor vivo in noi il ricordo e alta ancora la eco che ha destato nella classe stomato-odontologica e nel Parse l'ultimo Congresso svoltosi in Roma 15

giorni or sono e già noi ci ritroviamo qui, nuovamente chiamati dai nostri Dirigenti sindacali, per discutere importanti problemi, dei quali uno, d'ordine culturale e sociale, si ricollega a quell'avvenimento e gli altri due, d'ordine professionale e sindacale, non hanno minore interesse del primo.

Tutti i problemi attendono la loro soluzione.

Quindici giorni fa accorremmo colla speranza lucida e piena di veder accolti i voti tante volte espressi dalla categoria: di elevare cioè la odontoiatria alla sua più alta funzione di medicina sociale. E le nostre speranze non sono andate deluse, poichè i Poteri Costituiti hanno aderito, in linea di massima, all'idea della costituzione di quell'Ente Nazionale che — votato per acclamazione dal Congresso — deve realizzare sul terreno pratico e in senso totalitario e capillare la profilassi e l'assistenza odontoiatrica ai bambini.

Oggi invece a questa soddisfazione, che permane in noi, si associa una profonda e grave preoccupazione per la minaccia che incombe sulla intangibilità del principio stomatologico e per i riflessi che questa minaccia fa gravare sulla classe nostra.

Abbiamo tratto dal ciarlatanismo delle strade l'Odontoiatria e a furia di lotte tenaci e dure, quali nessun'altra categoria di medici ebbe mai a sopportare, l'abbiamo condotta al livello delle altre specialità mediche tra il consenso e il plauso della famiglia sanitaria.

Profondamente convinti che la completa cultura medica è necessaria ma non sufficiente all'esercizio della specialità, abbiamo perfezionato i nostri ordinamenti didattici universitari e siamo riusciti a fondare scuole postuniversitarie di perfezionamento, dove i giovani medici apprendono l'arte nostra per affrontare l'esercizio professionale con alta coscienza e con sufficiente capacità.

Essi portano ormai la fede e l'esempio dei Maestri in ogni angolo d'Italia, e il pubblico si è avvicinato a noi con confidenza muta e serena, perchè ha apprezzato il concetto che al medico spetta di occuparsi dell'Odontoiatria come si occupa di ogni altro ramo della medicina.

Orbene, oggi, dopo quaranta anni di lotte, di sacrifici, e di superamenti, ci troviamo ancora di fronte ad una situazione che se non sarà virilmente affrontata e ad ogni costo superata, minaccia di far crollare gran parte di quel grande e complesso edificio legislativo che ha portato la Stomatologia italiana ad occupare un posto eminente nel mondo.

L'ora che attraversa la Stomatologia italiana è grave e minacciosa, come lo è per un navigatore quella che preannuncia una tempesta atlantica. Quest'ora, sotto un certo aspetto, può dirsi più grave di quella che attraversammo nel 1923-24, all'epoca cioè della legge Gentile-Corbino; perchè è vero che allora si trattava di abolire la laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della Odontoiatria, ciò nondimeno si istituiva, attraverso un insegnamento, anche se non completamente medico-chirurgico certo vagliato e serio, un titolo accademico e professionale degno di considerazione e di rispetto, come lo è quello di molti colleghi stranieri, che, pur non essendo medici, esercitano con dottrina e capacità la Odontoiatria e la protesi dentaria.

Oggi invece si tratta di immettere nelle nostre file professionali e sindacali un numero indefinito e indefinibile di elementi i quali, anche se sprovvisti di ogni più elementare requisito per l'esercizio professionale riescono tuttavia, o potrebbero riuscire, coi mezzi più incredibili, a rompere una maglia della rete a filo spinato della nostra, veramente organica, legislazione stomatologica. Parlo di tutti coloro (e non sono pochi) che sono riusciti ad accaparrarsi un diploma dell'ex Stato montenegrino, dove non è mai esistita una scuola di Odontoiatria, ma dove esercitava un solo dentista e questi possedeva un diploma svizzero; parlo di quelli che pur non avendo mai visto Fiume, nè tampoco avervi già esercitato l'Odontoiatria prima della sua annessione all'Italia, sono oggi in possesso di diplomi fiumani; parlo infine di quelli che hanno fatto un viaggio a Parigi e ne sono tornati, dopo pochi giorni, portando in valigia il diploma d'una scuola dentaria francese. E' una falange che dietro il primo entrato sospinge furiosamente attraverso la maglia rotta della rete per provocarne una lacerazione vasta e irreparabile e raggiungere così, senza istruzione, senza fatiche, senza esami, senza nulla insomma, le posizioni che noi ci siamo guadagnati con studi, con sacrifici economici, col contributo della nostra esistenza.

La sentenza, invero, della Corte di Cassazione, che accoglie in pieno la tesi dell'appellante Benatti, non è un episodio isolato che si esaurisce nella sua unicità, sibbene è l'epilogo, non finale, di tutto un lento processo di correzione, di logoramento interpretativo del R. Decreto-Legge 22 marzo 1923, art. 705; processo che iniziatosi nel 1925 riceve oggi la più alta sanzione giurisdizionale. Essa quindi potrebbe costituire la norma attraverso la quale un dopo l'altro potrebbero passare tutti i 40 ricorrenti, i quali, vistosi respinto il ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato nel gennaio 1936, sull'esempio del Benatti, sdirazano la via giudiziaria per riuscire ad acciuffare il diritto all'esercizio professionale. E' noto infatti che dopo la sentenza della Cassazione si sono avute altre due cause della stessa natura finite favorevolmente per gli imputati (*causa Speranzati - dott. De Ruggero* a Biella e *causa Battistelli* a Roma).

Come se ciò non bastasse pervengono ai Sindacati provinciali denuncie — che pur essendo anonime non sono prive di fondamento — nelle quali si specifica che molti odontotecnici, sprovvisti ancora di un diploma straniero qualsiasi, si affrettano a farne ricerca e comperarlo a suon di biglietti da mille presso un.... tale che risiede a Salerno e che si sarebbe specializzato — a quanto si afferma — nel falsificare (come del resto pare abbia fatto in passato) i diplomi che figurano essere stati rilasciati dall'ex Regno del Montenegro o da una scuola dentaria di Francia: come si denuncia altresì che un tale.... altro, residente a Fiume, si sarebbe specializzato nel falsificare i diplomi che figurano essere stati rilasciati dalla Reggenza di quella città in data anteriore al 1923. Si denuncia infine che codesti messeri hanno incaricato persone di fiducia per la vendita dei sudetti diplomi e che scrivono direttamente a odontotecnici, ai quali offrono tali diplomi a caro prezzo.

Non vi sembri, egregi Colleghi, troppo fosco il quadro che vi ho brevemente prospettato; esso è nella realtà molto più oscuro e minaccia di divenire un limaccioso Lete che potrebbe ricondurre la nostra disciplina nella morta gora del più nero empirismo. Io ad esempio vi posso assicurare che il capolista di quei 40 ricorrenti al Consiglio di Stato è stato nell'immediato dopoguerra il mio sottocapo infermiere all'Ospedale Mil. Marittimo di Venezia, e che non è un rimpatriato per causa e in conseguenza della guerra, che non è mai stato nè a Fiume, nè in Francia o nel Montenegro durante la guerra.

Non è chi non veda quanto grave sia la nostra situazione attuale. Tutti noi Gerarchi, maestri e gregari abbiamo la coscienza del momento critico che stiamo attraversando. Ne è dimostrazione alta e solenne questa as-

sembra che aduna in un fascio solido e forte tutte le attività vere e operanti nel nostro settore; ne sono dimostrazione le lettere che pervengono ai Sindacati provinciali da parte di giovani colleghi, i quali nel giustificato turbamento per il loro avvenire professionale, chiedono alle superiori Gerarchie e — sento onorevole Perna — *in particolar modo al nostro protettore comm. sen. Amedeo Perna*, di porre rimedio a questo inforbidamento graduale e progressivo della professione che avvilisce e scredita la categoria degli stomatologi e degli odontologi italiani. C'è diffuso un senso di malcontento che — è inutile nasconderlo — si va sempre più ampliando e approfondendo nei ranghi dei nostri colleghi inscritti al Sindacato.

E' necessario quindi, dopo questa analisi fredda e obbiettiva della realtà attuale, avvisare ai mezzi più idonei per poterla superare.

A mio avviso, per vincere questa lotta, noi possiamo disporre di due ordini di apprestamenti:

a) di un piano offensivo;

b) di un sistema di linee di difesa sul quale possiamo e dobbiamo trincerarci.

Il piano offensivo deve svolgersi nel campo politico-amministrativo, provocando la modificazione in senso previo e restrittivo dell'art. 367 *a* del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, perchè è stata la esplicita interpretazione data dal Supremo Collegio al suddetto articolo quella che ha concluso la causa in favore dei dentisti montenegrini.

Questo è un piano di offesa sul quale, io sono certo, sapranno ingaggiare battaglia, da provetti generali quali sono, gli onorevoli Morelli e Perna, sferrando l'attacco non appena sembrerà a loro giunto il momento propizio, per portarsi poi nel campo avversario.

Il sistema di difesa si sviluppa nella trincea sindacale. Esso è rappresentato da linee di resistenza immediata, pronta ed incrollabile, come incrollabile è la volontà nostra di non defilettere e di non ripiegare. Si potrà ben manovrare su queste linee con un sistema di collegamento e di informazioni reciproci fra le varie sezioni provinciali e il centro e viceversa, in modo che nessun dentista montenegrino o fiumano sfugga alla prassi inquirente sul suo passato.

Questo metodo informativo — che, se applicato con scrupolosa esattezza darà dei buoni risultati — dovrà essere completato e perfezionato dalle Autorità sindacali centrali, le quali, per ciascun dentista pratico, dovrebbero chiedere ai Ministeri Militari i dati del servizio militare prestato e le varie destinazioni avute dall'inizio della chiamata alle armi fino al congedo.

La procedura che, a mio parere, si dovrebbe seguire in ogni Sezione provinciale interessata nel problema che ci occupa, dovrebbe svolgersi nel seguente modo: poichè il Ministero degli Interni ha già provveduto ad inviare, a mezzo dei Prefetti, ai rispettivi Sindacati medici provinciali le domande indirizzategli dai dentisti pratici in parola, spetta ora ai Sindacati inscrivere i dentisti nell'albo aggiunto dei medici in base al R. D. L. 1935 n. 184, iscrizione indispensabile per poter esercitare.

Per poter procedere all'iscrizione il Sindacato è messo in grado dai Prefetti di adottare la sua decisione con piena cognizione di causa informandolo dei precedenti della questione e soggiungendogli *che la iscrizione deve aver luogo quando il dentista dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti: a*) sia cittadino italiano; *b*) sia rimpatriato o rifugiato nel Regno in conseguenza e in occasione della guerra; *c*) sia munito di diploma estero che abiliti

HOSSE & SCHLINGLOFF

HANAU SUL MENO

Germania

LABORATORIO PER MODERNI APPARECCHI ORTODONTICI

Spostamento distale dei canini verso il vuoto dell'estrazione.

Vi preghiamo volerci mandare i modelli dei mascellari ed un morso in cera.

NEI VOSTRI ACQUISTI CITATE QUESTA RIVISTA

RIMINERALIZZAZIONE
POLIOPOTERAPIA
OPOCALCIUM
FISSATORE POLIOPOTERAPICO
DEL CALCIO NELL'ORGANISMO
SEMPLICE
Granulare - Compresse
Cachets
IRRADIATO
(Vitamina D)
Granulare - Confetti
CRESCENZA - DENTIZIONE
GRAVIDANZA - ALLATTAMENTO
FOSFATURIA - ESAURIMENTO
RACHITISMO, ecc.
Laboratorii del SAZ & FILIPPINI
MILANO (IV) - VIA GIULIO UBERTI, 37
Autorizz. R. 420
E.P.S. Milano 12913
Aut. R. Pref. Milano N. 16935 del 8-6-31-X.IX
Autorizzazione R. Prefettura di Milano D. N. 10167 del 23-2-1933- XIII

NEOL
SOLUZIONE STABILIZZATA DI SALI PEROSSIGENATI
ANTISETTICO CICATRIZZANTE
per GARGARISMI:
ANGINE - FARINGITI - STOMATITI
per MEDICATURE:
FERITE - ULCERAZIONI - USTIONI
SOSTITUISCE VANTAGGIOSAMENTE
I COMUNI ANTISETTICI
e L'ACQUA OSSIGENATA
D. MAESTRETTI
Autorizzazione Prefettizia N. 6202 - 1934

all'esercizio dell'Odontoiatria; *d)* abbia fatto a suo tempo registrare il diploma a termini dell'art. 65 del Regolamento Generale Sanitario, approvato con D. L. 3 febbraio 1901 n. 45.

I Sindacati medici provinciali hanno, dunque, il diritto e il dovere di esigere dai richiedenti la prova di trovarsi nelle condizioni volute dal suddetto Decreto Luogotenenziale ed è loro soltanto vietato di sindacare il valore intrinseco del diploma straniero, questione già risolta dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con decisione 4 ottobre 1929 VII.

Il *controllo del Sindacato è facilitato dall'ultima condizione imposta dal Decreto Luogotenenziale.* Infatti l'art. 65 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901 n. 45 dice: « I medici, i chirurgi, le levatrici, i veterinari, i dentisti ed i flebotomi che intendono esercitare abitualmente in un comune la loro professione dovranno far registrare il loro diploma presso l'Ufficio municipale entro un mese dal giorno in cui vi avranno preso residenza. Di ogni registrazione del diploma sarà dal Sindaco trasmessa notizia al Prefetto che farà notificare dal medico provinciale la validità del titolo. In ogni ufficio sanitario provinciale dovrà essere tenuto al corrente un apposito registro di tutti gli esercenti sanitari della provincia. Ogni Comune terrà un registro speciale con le firme dei singoli sanitari ostensibile al pubblico ad ogni richiesta ».

Mancando la prova di questa registrazione, le domande possono dai Sindacati essere respinte, perchè tale registrazione era una condizione preventiva *sine qua non* per poter fruire della concessione contenuta nel Decreto Luogotenenziale.

Quando dovessero apparire inefficaci questi mezzi noi chiediamo di poter sottoporre la questione al DUCE « *nume tutelare della stomatologia italiana* », il quale, avendo già nel dicembre 1933 provveduto al ritiro del disegno di legge 1711, riguardante la sistemazione giuridica di alcune categorie di dentisti, ci ha dato la prova di conoscere ed apprezzare le nostre giuste rivendicazioni.

On.li Gerarchi, Colleghi,

noi tutti stomatologi e odontologi, siamo oggi riuniti in questa grande Roma per la seconda volta, dopo il Congresso Stomato-Odontologico, nel quale la Odontoiatria ha dato la chiara dimostrazione del suo divenire e delle sue capacità scientifiche e pratiche per la più alta sua funzione sociale. Cessate le lotte che ci dividevo, di fronte al pericolo che ne minaccia, noi torniamo uniti e concordi nel proposito strenuo di difesa dei nostri interessi morali e professionali. Noi rappresentiamo tutta la classe stomato-odontologica italiana che vuole non perdere terreno ma conservare le posizioni raggiunte ed avanzare nel cammino della scienza e della pratica professionale.

E poichè noi difendiamo un principio sano e giusto non può venirci a mancare la vittoria; ce ne dà garanzia la nostra fede che non conosce tentennamenti, ce ne dà affidamento S. E. il Sottosegretario degli Interni, il quale, se nella seduta della Camera dei Deputati del marzo u. s. ebbe, per la prima volta, a far dichiarazioni e promesse nel senso « *che il Ministero dell'Interno persegue l'intento di organizzare in tutti i Comuni un vero e proprio servizio permanente di assistenza e di profilassi dentaria* », ciò vuol dire che egli concepisce l'Odontoiatria capace di elevarsi a funzione di me-

dicina sociale; funzione che non si concilierebbe in modo alcuno colle vetuste concessioni agli odontotecnici; ce ne dà affidamento la perfetta aderenza ai nostri desiderata del nostro Gerarca on. Morelli, e ce ne dà sicurezza l'acuta intelligenza e la potente attività del nostro rappresentante politico on. Perna che in tanti anni di lotte sostenute ha affinato il metodo di condottiero. A voi, Gerarchi, incombe un alto e grave compito quanto grande e profonda è la fiducia che in Voi riponiamo.

Siate sicuri che noi, gregari della periferia, sapremo agire con prudenza non disgiunta da fermezza per arginare la valanga che minaccia di sommergerci e mantenere alta la fiaccola della nostra disciplina, cui abbiamo dedicato intelletto, cuore ed azione.

Ma noi confidiamo in Voi sopratutto. Siamo certi che Voi sarete pari all'arduo compito che vi attende e non deluderete le nostre speranze e la nostra fede non sarà ferita.

Sotto questo profilo morale e sindacale io presento il seguente

ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea straordinaria della Sezione Stomato-Odontologica del Sindacato Nazionale Fascista dei Medici, riunita in Roma il 18 luglio 1937 XV, sotto la Presidenza dell'on. prof. Morelli, colla presenza del Fiduciario Nazionale della Sezione on. prof. Perna.

Di fronte alla grave situazione creatasi in conseguenza della interpretazione data all'art. 367*a* del Testo Unico delle Leggi Sanitarie della Corte di Cassazione, nei riguardi dei ricorrenti muniti di diploma montenegrino, fiumano e d'una scuola francese privata:

a) esprime la ferma volontà di resistere con tutti i mezzi consentiti dalle leggi e dagli ordinamenti sindacali alla iscrizione nei Sindacati provinciali dei dentisti pratici, con un sistema di collegamento informativo dalla periferia al centro e viceversa, in modo che nessun richiedente sfugga al vaglio delle condizioni volute per l'iscrizione nell'albo transitorio aggiunto all'Ordine dei Medici;

b) mentre riafferma solennemente la propria fiducia ai Gerarchi sindacali on. Morelli e on. Perna, demanda loro il compito di far opera di persuasione e di penetrazione politica onde venga modificato, in senso più restrittivo, il detto art. 367*a* e di impedire qualsiasi infrazione al principio sulla obbligatorietà assoluta della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio dell'Odontoiatria;

c) **qualora ogni mezzo si appalesasse inefficace, chiede di poter sottoporre la questione al DUCE "nume tutelare della stomatologia italiana".**

QUINTARELLI

ARRIBA L'ESERCIZIO ABUSIVO!

E' naturale che una legge venga a colpire sempre qualche interesse particolare. Ma la legge viene emanata nell'interesse della collettività. «Salus populi suprema lex esto». Parrebbe che in clima fascista questa verità lapisfariana, non potesse essere discussa, eppure è possibile, entro i cosidetti

limiti della legalità, protestare e manovrare contro la legalità, per far trionfare l'illegalità, cioè quei tali interessi di pochi, che la legge colpisce per un bene superiore.

Gli Odontotecnici da tempo si agitano non per ottenere una nuova Sanatoria (brutta parola per chi pratica l'arte di sanare, e che, risolvendo la condizione attuale di pochi stroncherebbe l'aspirazione futura di molti, anzi di troppi); ma per ottenere l'abolizione dell'art. 11 del Regolamento delle Arti ausiliarie delle Professioni Sanitarie. Non per fare dell'esercizio abusivo, si capisce (non si pensi nemmeno di andar contro la legge cosidetta fascistissima!); ma per un soddisfacimento morale, per non essere solo relegati nel Laboratorio, ma, (bontà loro!) per assistere l'odontoiatra, per coadiuvarne l'opera, e quindi nell'interesse ad un tempo del paziente e dell'odontoiatra, il quale diversamente non può produrre che degli aborti di protesi...

E' vero che l'art. 11 fu approvato dopo ampia discussione e dopo essere passato e ripassato al vaglio dei succedentisi Ministri e Consigli di P. I., di Stato e di Sanità, ecc. visti i decreti, vista la legge, sentito il parere ecc.; onde verrebbe voglia di chiedersi che cosa di nuovo abbiamo visto più recenti personaggi, la cui autorità è indiscutibile in tutto (forse) meno (certo) in odontoiatria, che sembra non abbiano mai capito che cosa sia. Ma furono di ben corta veduta e Rampoldi, e Durante, e Marchiafava ed il quadrumviro Michelino Bianchi di compianta memoria, e tante altre personalità, quando proclamarono a proposito dell'art. 11, esser giustificato, «per ragioni superiori di Sanità Pubblica, ogni intransigenza al riguardo, per raggiungere lo scopo di impedire l'abusivo esercizio dell'odontoiatria, che fino ad ora, nonostante le disposizioni all'uopo emanate non si è potuto efficacemente raggiungere», «per evitare ogni possibile sconfinamento e tagliare quindi alla radice la malapianta dell'abusivismo», «togliere le condizioni perchè il reato si compia», «mezzo necessario per stroncare definitivamente il grave pericolo dell'esercizio abusivo». Tanta battaglia, tante seccature per Ministri, Deputati e Senatori per generare questo ridicolo topo, che il parere oggi contrario di assai più competenti (?) personalità dopo pochi anni può dichiarare anacronistico, e certo non atto servito allo scopo.

Ma di grazia, dirà qualcuno, che cosa andate blaterando di esercizio abusivo, mentre non è affatto vero come qualcuno sostiene, che l'odontotecnico onesto voglia invadere il campo dell'odontoiatra? (Tutto stà però nel definire il limite di questo campo, perchè se si scrive: «La protesi è la vera, efficace (?) protettrice dell'apparato dentale e in un Gabinetto il vero cespite di guadagno è appunto la protesi, mentre l'Odontoiatria comporta guadagni trascurabili» e poi si vuole lasciare al Medico solo l'Odontoiatria, è come lasciargli la gloria togliendogli il pane).

Che cosa voglia ottenere l'Odontotecnico, sotto la figura della rivendicazione morale, si sa purtroppo. E se anche non si osa più scrivere: «Generalmente il Medico ha alle sue dipendenze un Odontotecnico, il quale costruisce dentiere, le applica, mette corone e denti, prende le impronte (e il Medico che cosa fa allora) ...*per quale ragione questi «esperti pratici» e non empirici non abbiano il diritto di emanciparsi e fatti forte del loro indiscutibile valore, di rompere la catena che li serra ad una delle più umilianti schiavitù*», perchè questo è un linguaggio bolscevico e non sindacalista; pure lo scopo è sempre quello, anche cercando di prendere la posizione

giornata: ottenere l'autorizzazione di applicare il pezzo protesico per fare poi tutto il resto che non è controllabile.

Ha un bel proclamare il loro difensore: «Nessuno tra voi vorrà pensare che la legge possa comunque essere corretta o modificata nel suo spirito giustamente severo che il Governo Fascista ha voluto per la difesa della salute... contro tutte le insidie dell'abusivismo» (Alt, Alt) quando poi «si duole della insufficienza numerica degli odontoiatri... mentre la clientela cittadina e rurale si fa di giorno in giorno più numerosa ed esigente» (come a prospettare che solo la richiesta «assistenza» possa risolvere la lamentata, ma non affatto vera, insufficienza numerica); ed aggiungere: «Nè io vedo come non possa essere consentito al meccanico di venire di persona a rendersi conto della perfezione o della imperfezione del suo lavoro» sebbene di qui sia «inavvertitamente (!) portato a superare e trascendere il campo puramente tecnico». Che sia proprio tutto qui? Evvia! L'accessione al Gabinetto non è affatto vietata al meccanico, se ed in quanto l'Odontoiatra creda di doverlo chiamare; e per ottenere ciò non occorre la modificazione della legge, o del Regolamento, che non ha fatto che interpretare la legge nel suo spirito, col «delimitare il campo di attività delle singole arti ausiliarie, e non è dubbio che l'Odontotecnico deve limitarsi alla sola costruzione degli apparecchi di protesi». Dice infatti l'art. 11: «E' in ogni caso vietato agli Odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del Medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta od incruenta nella bocca del paziente, sana od ammalata»: e non si capisce (o si capisce troppo bene) perchè gli Odontotecnici si affannino a voler far togliere un divieto che non c'è «per la contraddizione che no'l consente».

Dei cinque sensi dell'uomo, quattro possono essere esercitati dall'Odontotecnico, senza cadere in peccato veniale: per es. l'«odorato» — e quindi egli può annusare l'alito profumato o puzzolente del paziente, per costruire un apparecchio che elimini o non aggravi le cattive condizioni della bocca —; l'«udito» — e quindi egli può sentire se nel chiuder le mascelle si sente il rumore di «claquement» (Dante direbbe: far sonare a vuoto le mascelle); la «vista» — e quindi egli può constatare se dal lato estetico la sua protesi salva le leggi delle proporzioni e se riesce ad abbellire il viso deturpato dalle estrazioni —; il «gusto» — e... qui è difficile trovargli un'applicazione, a meno che non voglia masticare lui i cibi per il paziente, per dimostrargli come si deve mangiare —; il «tatto»... Il tatto no! —

Il tatto — che è quel senso che abbiamo diffuso in tutto il corpo e che può dar origine al contatto; ma che è localizzato specialmente nel polpastrello delle dita delle mani e che dà origine alle manualità — è proibito esercitarlo nel paziente.

Il contatto potrebbe anche essere permesso, sebbene la Relazione alla legge e la discussione parlamentare sembrino aver fatto consistere in esso il peccato veniale.

Ma il contatto non basta, è un vocabolo infruttuoso.

Non basta per es. preparare la pasta o il gesso per le impronte, vedere il colore e la forma dei denti, constatare magari gli sbagli commessi nella costruzione della protesi per coreggerla onde l'apparecchio possa adattarsi bene. Ci vuol altro!

Bisogna poter prendere direttamente l'impronta perchè l'Odontoiatra non ne è capace (o dove mai hanno imparato gli Odontotecnici, allevati fra muf-

fole e scodelle?); bisogna poter fare direttamente la prova, perchè l'Odontoiatra non se n'intende e può danneggiare solo il lavoro da essi così bene imbastito (così che provando e riprovando sui modelli di gesso hanno acquistato la manualità necessaria?); bisogna poter fare l'adattamento in bocca, perchè, anche se la impronta è stata ben fatta e tutte le nozioni fisiologiche e patologiche osservate, la protesi del modello non corrisponde *sempre* bene in bocca (e ciò non perchè non sia saputa costruirla ohibò! lungi da noi questo sospetto!)

Ecco che la virtuosità dell'Odontotecnico, che si esplicherebbe così bene in queste piccole funzioni e che sa provare e riprovare l'apparecchio per correggerlo non sappia anche applicarlo. Cioè, non sappia, diremo meglio non possa, solo perchè la legge glielo proibisce; perchè che ci starebbe a fare allora il Medico, se non compisse questo ultimo atto... che precede il pagamento? Ma io consiglierei al meccanico «per non invadere il campo dell'Odontoiatra» di consigliare il cliente ad applicarsi da sè la protesi. «Provi a metterla, provi a toglierla, la rimetta!» ed il colpo è fatto. L'applicazione è... indogena, e si è a posto con la legge.

I corbellati in ogni caso saranno gli Odontoiatri in gamba (ma questi sono la minoranza in contrapposto a quelli da strapazzo, e quindi «De minimis non curat practor») i quali fanno anche a meno del meccanico in Gabinetto, perchè tutte le operazioni di protesi le sanno fare da sè (e da sè le fanno, salvo quelli che, per voler troppo abbracciare e per voler troppo fare, chiamano in Gabinetto il meccanico per farlo lavorare per loro alla poltrona e quindi lo sfruttano veramente, salvo poi a farsene col tempo un concorrente e dando così il peggior incentivo all'esercizio abusivo).

Perchè i casi sono due: 1° oppure, sia il dentista che il meccanico sono ottimi, ed allora il dentista non ha bisogno di lumi del meccanico per prendere la prova e stabilire il genere di lavoro e quanto all'adattamento dell'apparecchio, se il meccanico è eccellente costruisce un lavoro esatto il quale — data la premessa dell'ottima impronta — non avrà bisogno di tanti ritocchi ed adattamenti, e questi, se mai, il dentista, se ottimo, saprà compierli da sè o indicarli al meccanico; 2° oppure il dentista è deficente, quale l'esercente abusivo o prestanome, ed allora si capisce che la sua opera, più di presenza che di attività, ha bisogno della collaborazione del meccanico, o per meglio dire è lui che diventa collaboratore del meccanico, salvaguardandolo davanti alla legge da possibili infortuni. Od il meccanico è un lavascodelle che si impanca ad odontotecnico, ed allora sì che le protesi male abbracciate richiedono adattamenti... che molte volte conducono a dei rifacimenti.

Ma, accettata la premessa della necessità dell'odontotecnico in Gabinetto, per voler essere logici e conseguenziali si dovrà decretare l'abolizione di tutti i laboratori non annessi ai Gabinetti Dentistici, e quindi la soppressione di tutti gli esercenti Odontoiatria che non abbiano al fianco un meccanico da... consigliarli o guidarli.

Le cose si fanno o non si fanno! Se solo gli apparecchi costruiti dal meccanico che abbia preso le misure e li abbia adattati in bocca, possono essere utili al paziente, viceversa gli altri, costruiti senza la collaborazione di esso meccanico, non potranno che essere imperfetti e quindi dannosi. E per ciò lo Stato, tutore della salute pubblica, dovrebbe proibire la fabbricazione. Strilleranno gli odontotecnici che hanno laboratori propri, pic-

coli e grandi, strilleranno i Medici Condotti, che si sono gettati sulla nostra specialità; strilleranno gli specialisti che non credono di dover tener fra i piedi un odontotecnico (e tanto peggio per loro se non sanno adattarsi al progresso del tempo?): o che non possono tenerlo, perchè non hanno da dargli lavoro in pieno (e tanto peggio per loro se non hanno una clientela numerosa!): ma trioferanno i prestanome e gli improvvisati che non sapranno cosa fare senza l'aiuto dell'odontotecnico, che, in questo caso almeno (e noi crediamo solo in quest'unico caso) potrà dimostrare la sua insostituibilità alla poltrona. Ma solo così la Sanità della Razza potrà essere tutelata!

Come poi gli Odontotecnici abbiano appreso la manualità di prendere impronte e di provare apparecchi, e come non possano molto meglio apprenderla i Medici, non si sa. Anche le invocate Scuole per Odontotecnici non potranno risolvere la questione di creare degli esecutanti perfetti.

Potranno bensì istruire tecnicamente i meccanici, addestrarli a costruire apparecchi con sistemi vari e più razionali, a maneggiare materie di uso non comune, in una parola, a insegnar loro tutto ciò che nei laboratorii privati, con abitudini particolari e limitate non possono apprendere — ma tutta questa non è protesi. La protesi vera — quella che proclamano di voler fare gli odontotecnici e di non poterla fare se non... sulla bocca del paziente e non solo sul freddo modello del laboratorio — non la possono apprendere nella Scuola, a meno che questa non si voglia condurla come un esercizio abusivo in grande. E allora i primi esperimenti dovranno farli sul paziente, come « in corpore vili », ed il Dentista dovrà prestarsi ad offrirgli la clientela per il proprio « apprendissage », facendo di tutto perchè la clientela non possa odontarsi di servire da campo di esperimento.

Ma tutte queste sono quisquilie facilmente superabili. L'essenziale si è che non vi può essere protesi ben fatta, se non fatta dall'Odontotecnico sulla bocca del paziente: quindi si deve concedere ad esso questa piccola soddisfazione morale, e si devono abolire tutti i laboratori odontotecnici non annessi ai Gabinetti, e far cessare l'attività degli Odontoiatri che si servano di essi laboratori.

Forse qualche « laudator temporis acti » potrebbe timidamente prospettare che l'Odontoiatra, per non essere alla mercè del suo meccanico che così diviene necessariamente un collaboratore di Gabinetto, dovrebbe essere padrone assoluto della protesi — qualcuno amante di catalogazioni ha appunto voluto distinguere la « protesi », che si deve assolvere in Gabinetto sul paziente, dalla « odontotecnica », che si deve compiere in Laboratorio sui modelli di gesso, ma sono sfumature che non tutti arrivano a comprendere. —

Ma se le Scuole di Perfezionamento avessero veramente creati degli Specialisti perfezionati anche nella Protesi, e se la Specialità non fosse accessibile a tutti i Medici senza bisogno di tante scuole, e se molti Odontoiatri, per aumentare i proprii proventi, non avessero lavorato l'opera dell'Odontotecnico sul paziente, non ci sarebbe oggi ragione di lamentarsi del pullulante abusivismo. I troppi « se » potrebbero indicare che « el defecto el xe nel manego ».

Perchè i casi sono due: O la legge attuale va bene, tale qual'è; o non va bene.

Che non vada bene non si dovrebbe neppure pensare, dal momento che è stata emanata dopo tanti anni di tentativi, di manipolazioni, di rifacimenti e dopo tante discussioni parlamentari e Senatorie (con Sanatorie) che

occuparono diverse sedute, quante non mai leggi ben maggiori e più importanti avevano richieste.

Gli articoli che oggi si vorrebbero modificare furono difesi e codificati e combattuti con le stessissime ragioni che si portano oggi; nulla vi è di sostanzialmente modificato nelle cose.

Il clima fascista è sempre quello; e se si è tanto inneggiato allora alla Legge « fascistissima », e si è proclamato che l'Italia era all'avanguardia del movimento Stomatologico, che proprio oggi sia il caso di rinnegarsi la legge e di accodarsi ancora ai Paesi parassitisti?

Bisognerebbe confessare che la Legge è sbagliata, che il principio Stomatologico ha fatto bancarotta, che bisogna ritornare all'indietro, per giustificare la modificazione che si richiede solo a pochi anni di distanza. E siccome fatti nuovi non sono intervenuti bisogna confessare che si era sbagliato allora; e che il decantato progresso della nostra specialità non è che un « bluff ».

Per sostenere l'abolizione dell'art. 11 si è anche posta la questione sentimentale — « tanti poveri meccanici sfruttati, ridotti sul lastrico, tante famiglie in miseria, ecc. » — come se gli stipendi che essi possano percepire come semplici odontotecnici non fossero di gran lunga superiori a quelli che percepiscono gli altri operai di eguale levatura, e come non avessero potuto, nonostante la loro miseria, costituire cospicue riserve per sostenere la loro causa; e come se mai le stesse ragioni non avessero valore per gli Odontoiatri, che possono anche invocare una Legge protettiva, diritti acquisiti con un lungo periodo di studi e dispendio di denaro per arrivare ad un punto dove un odontotecnico arriverebbe senza fatica e senza nessun sacrificio.

Ma una malintesa filantropia, che diverrebbe colposa, non deve far velo all'intelletto!

E' vero che l'assenteismo, l'abulia, la discordia nel campo Odontoiatrico possono aver dato buon gioco ai piazzisti delle scolte odontotecniche, ma la costituzione della nuova Società Stomato-odontologica, alle cui sorti presiede un Sansepolcrista, ci è data sicura che verranno difesi tutti i nostri fattori spirituali, fra i quali principale è quello della difesa della dignità professionale.

R. Barsi

RIASSUNTI E RECENSIONI

La psicologia del controllo del dolore (The psicology of pain control)
ELMER S. BEST, D.D.S., Minneapolis, Minn. - Dal Journal of the American Dental Association, Febbraio 1935.

SGUARDO GENERALE AL PROBLEMA DOLORE

Che cosa è il dolore? Il dolore, esattamente parlando, è una interpretazione squisitamente mentale e non può essere ben definito. Esso è la sensazione più primitiva, perchè è la conoscenza, o la trasmissione della conoscenza, che un certo fattore, incompatibile col benessere della vita corporea, determina in

noi, in una parte del nostro corpo. Il primitivo carattere del dolore è complicato da uno studio microscopico dei nervi conducenti questa speciale sensazione. I nervi del dolore sono tra i primi a svilupparsi parallelamente ad altre prime strutture embrionarie e non sono midollati come tutti i nervi speciali che trasmettono le funzioni dei sensi più elevati e come quelli dei centri di associazione. Occorre necessariamente un elemento cosciente prima che noi possiamo specificare una sensazione penosa. Il dolore è, perciò, il risultato di una percezione ed interpretazione mentale di stimoli più o meno violenti.

Ne' suoi riflessi professionali la diminuzione del dolore impone come primo elemento lo studio e l'analisi accurata, per eliminare tutti gli errori nel procedimento e acquistare i più soddisfacenti risultati. Questa analisi è tanto più necessaria in quanto un procedimento errato evoca una serie di reazioni non desiderate, come mancanza di fiducia, nervosismo, reazioni difensive, e soprattutto, paura suscitata nel paziente. Anche nella preparazione di una semplice cavità è necessario un piano definitivo; ogni passo sarà studiato prima ed ogni istrumento scelto con la precisa indicazione di compiere un definito lavoro. Il detto « la mente prima dell'occhio e l'occhio prima della mano » è applicabile ad ogni procedimento mentale e la sua attuazione servirà molto ad eliminare il dolore ed ispirare fiducia; non solo, ma poichè il disagio di una operazione odontoiatrica è spesso in proporzione diretta al tempo impiegato in essa, ne consegue che la sicurezza, la decisione e una ragionevole rapidità possono fare molto nel ridurre tale disagio. Quando il paziente ha fiducia in tutte le cose, il dentista può procedere ininterrottamente fino alla conclusione. In altre parole, il rapporto paziente-dentista deve essere soddisfacente per economizzare sul tempo, e questo desiderabile stato di cose può esistere solamente quando l'abilità, accoppiata ad un piano, si mostra evidentemente al paziente.

Sotto tale riguardo è necessaria la conoscenza dei tipi delle persone allo scopo di capire il paziente ed avere una base su cui stabilire una opportuna relazione. Poche sono le persone che possono dirsi corrispondenti al tipo presentato. Se vi sono tipi di denti ovali, quadrati ed appuntiti, corrispondenti a persone che si conformano ai tipi suddetti, il tipo vero non è così comune come il tipo combinato. Una persona tende verso un certo tipo, e conoscendo le reazioni comuni a questo tipo, noi abbiamo una base di lavoro per trattarla convenientemente. L'abilità di analizzare le persone e di conoscere bene i vari tipi costituisce un requisito primario per il successo in qualsiasi campo di esperimento ed è essenziale nel controllo del dolore e delle sue emozioni.

Conoscendo il singolo paziente, il dentista è in grado di alleviare le reazioni emotive non desiderate ed ispirare fiducia. Il successo odontoiatrico è intimamente legato a questo trattamento adeguato del paziente, specialmente necessario durante le prime sedute per assicurare il benessere mentale e fisico. Per ottenere questo si dovrebbe in principio lasciare che il paziente discuta il suo caso, e tale storia dovrebbe essere registrata. In questa maniera si otterrà una base per l'analisi psichica. Permettendo al paziente di riferire gli incidenti riguardanti le sue precedenti esperienze e reazioni dentali si riuscirà pure ad eliminare molte insidie tese al dentista nel condurre il suo lavoro e nel curare il paziente.

Nella discussione della personalità si dovrebbe ricordare che vi sono due maggiori divisioni della personalità umana: la « introversa » e la « extroversa ». La « introversa » è influenzata principalmente dal sistema vago-autonomo o parasimpatico, mentre la « extroversa » è influenzata principalmente dal sistema cranio-sacrale autonomo, o simpatico. Questi due sistemi sono antagonistici; il primo, o parasimpatico è deprimente, ed il secondo, o simpatico esercita un effetto tonico. E' qui che risiede il sistema di creazione delle sensazioni spiacevoli e piacevoli. Tenendo presente questi fatti, sono chiarite le ragioni delle tendenze e delle risposte a certi tipi.

LA PSICOLOGIA DEL DOLORE

I denti non sono degli organi isolati, ma influiscono e vengono influenzati da tutti i cambiamenti dell'organismo. Nella stessa maniera la psicologia c'insegna che ogni stimolo attorno a noi, tanto interno che esterno, influenza ed ha effetti durevoli sul corpo e sulle sue future reazioni. Tante volte noi siamo stati involontariamente responsabili di aver causato un dolore inutile ed una serie di conseguenze nocive al nostro organismo per aver omesso quei minuti dettagli di tecnica che la nostra professione esige e richiede.

Le risposte del corpo create dalle emozioni sono uguali a quelle determinate dal dolore. Le stasi digestive, che talvolta conseguono ad una dolorosa operazione dentale, possono durare per un periodo di tempo incredibilmente lungo, provocando una debilitazione del corpo che rende il soggetto suscettibile a molte malattie. Talvolta l'effetto del dolore si trasforma in una specie di shock di grado minore a quello profondo che siamo abituati a osservare ma non per questo innocuo.

L'effetto del dolore è il rigonfiamento cellulare od anche la vacuolizzazione a seconda del tempo, dell'estensione e della gravità degli stimoli. Il rigonfiamento è una condizione in cui le cellule diventano gonfie, si intorbidano per la trasmissione del dolore e sono temporaneamente incapaci di funzionare; la vacuolizzazione invece è una permanente e completa distruzione nervosa con formazione evidente di vacuoli. Tale stato, prolungato abbastanza, produce lo shock chirurgico. La distruzione permanente ed il vero shock chirurgico raramente hanno luogo nella pratica odontoiatrica, ma spesso si ha un danno parziale. E' questa la base istopatologica definita per la quale possiamo spiegare molti dei nostri problemi psicologici, nonchè la ragione della reazione del paziente durante e dopo le operazioni dolorose. Quantunque vari altri fattori: come le associazioni dei centri corticali del paziente, il suo temperamento psichico, contribuiscano a determinare stati isterici e nervosi, è evidente che la lesione nervosa è il fattore predominante nelle reazioni psicologiche indesiderabili.

Chi di noi non ha notato l'esaurimento che induce nel paziente un'ora passata dal dentista?

Il controllore del dolore e della risposta emotiva dipende tanto dalla conoscenza del paziente quanto dal metodo di trattamento. E' osservazione comune che certi dentisti hanno la facoltà di provocare reazioni emotive favorevoli da parte di nuovi pazienti. La principale reazione è quella della confidenza. D'altra parte molti non hanno questo successo e sono continuamente turbati dalla perdita di preziosi pazienti.

Un'esibizione di istrumenti nella sala operatoria è spesso un gesto inconsciente, più dovuto al desiderio di ostruzionismo che non alla comodità; esso ha il risultato opposto a quello voluto.

Tenendo presente il fatto che ogni stimolo stabilisce una serie di risposte dell'organismo, la cui estensione dipende in parte dalla forza potenziale e dalla durata dello stimolo, e che il dolore, oltre che al essere uno stimolo poten-

tissimo, è causa di una reazione ereditaria nell'uomo, possiamo dedurre che, nella maggioranza dei casi, i cambiamenti del corpo avranno luogo anche nei minori stimoli del dolore, a meno che venga esercitata dalla sostanza corticale una forza inibitoria oltremodo potente. Molte delle immediate risposte reattive al dolore ed all'emozione non possono essere enumerate, ma deve essere sottolineato il fatto che, per ogni reazione principale vi sono anche delle reazioni supplementari. La astenia postoperatoria, o leggero shock, può essere considerata una reazione supplementare; la stasi intestinale persistente è anche una reazione supplementare. Vi sono molte altre reazioni meno tangibili, come varie associazioni accumulate nel subcosciente, che influenzano in un modo ben definito la futura condotta e le decisioni.

L'operatore è inevitabilmente influenzato dallo stato del paziente e l'effetto, che agisce essenzialmente nella stessa maniera che nel paziente, può essere classificato come fisico e psicologico, in quantochè si crea uno stato emotivo. La reazione è fisica, in quanto il controllo superiore o corticale viene diminuito, e psicologica perchè l'efficenza e la destrezza dell'operatore vengono diminuite. Lavorando in queste condizioni, un operatore non ha il completo comando della situazione, con il risultato che l'operazione diventa più penosa ed il paziente più emozionato, per cui si crea un circolo vizioso. Nessun paziente può avere gran fiducia in un dentista che continuamente lo assoggetta al più irragionevole dolore, senza il minimo sforzo apparente per prevenirlo. L'effetto economico di questa situazione non è trascurabile per il dentista, perchè un paziente non soddisfatto vuol dire una perdita di tempo, una perdita di nuovi pazienti ed una probabile perdita del paziente stesso. Un dentista veramente buono può di fatto non riuscire nella pratica odontoiatrica. Il timore delle mancanze odontoiatriche viene considerevolmente diminuito quando il paziente sente di essere capito dal suo dentista. Il dentista deve però fare uno studio profondo di ciascuna relazione fra sè e il cliente, se vuole avere successo.

I metodi efficaci per controllare il dolore sono i più grandi costruttori della pratica. I pazienti non evitano la cura odontoiatrica per la sua spesa, ma per l'associazione del dolore. I due maggiori fattori del dolore in rapporto reciproco devono essere controllati: il fisico ed il psicologico. Il dentista che non prende in considerazione e non provvede all'eliminazione di stimoli sgradevoli e dolorosi deve necessariamente avere un successo solamente parziale.

Può essere consigliabile per un dentista di tener presente il fatto che i pazienti fanno costantemente dei paragoni e lo stato dell'operatore nella mente del paziente dipende in gran parte dalla somma di dolore che egli determina in confronto di altri dentisti.

Studiando la base neurologica dei rapporti tra la paura ed il dolore, emerge chiaro l'importanza basilare che ha il talamo. Esso è infatti la sede di tutte le sensazioni, sentimenti ed emozioni che l'individuo è capace di provare e la cui intensità è condizionata nell'ordine normale dalla sostanza corticale.

La coscienza del dolore è localizzata nel talamo ed al dolore vengono date varie qualità per mezzo delle connessioni con la sostanza corticale. La paura è il risultato di interferenze derivate dalle varie associazioni nucleari del talamo, compreso il nucleo mediano. Ma questa relazione tra il dolore e la paura non dice l'intera storia. E' la zona primaria del sistema nervoso autonomo, che a turno controlla molti dei così detti sintomi emozionali del dolore e della paura. E' un fatto significante che questi sintomi della paura e del dolore si assomi-

gliano molto fra di loro tanto che il Cannon li classifica insieme per descrizione ed interpretazione. Egli interpreta i sintomi come un meccanismo di difesa. Essi sono rappresentati da contrazione di vasi, o pallore, sudore freddo, sospensione del flusso salivare, dilatazione delle pupille, drizzamento dei capelli, palpitazione cardiaca, respirazione rapida e tremito o contrazione dei muscoli, specialmente delle labbra. Le emozioni influiscono sulla digestione, come si sa da tempo che il flusso della saliva e dei succhi gastrici è favorito da sensazioni piacevoli ed impedite da quelle spiacevoli. Inoltre i movimenti gastrici e peristaltici sono turbati da emozioni spiacevoli, ed hanno per risultato uno stomaco turgido ed un ristagno del suo contenuto. Un impedimento di secrezione dei succhi gastrici e della peristalsi può durare parecchie ore, e terminare spesso in vomito, diarrea, dolori, o nausee. Altri risultati del dolore e dell'emozione sono l'aumento di tempo di coagulazione del sangue, aumento di zucchero nel sangue come sorgente di energia e lo stravaso di sangue fuori degli organi vegetativi interni.

Il talamo non solo provoca i suddescritti sintomi a mezzo della stimolazione autonoma. Il sistema autonomo, consiste tanto del sistema simpatico come del parasimpatico, che stanno in antagonismo psicologico fra di loro. Il gruppo simpatico o catabolico, influenzante i sistemi tiroideo, pituitario e surrenale, aumenta il metabolismo e promuove lo sviluppo di energia; mentre, il gruppo parasimpatico od anabolico, influenzante il timo, la paratiroide ed il pancreas, inibisce lo sviluppo di energia. L'eccessiva stimolazione di uno o dell'altro produce la mania, o la malinconia. Così il sistema simpatico diminuisce la resistenza dinamica del talamo, mentre il parasimpatico la aumenta. La scelta tra i due sistemi anatomici, quantunque fortemente riflessa attraverso il talamo, è fortunatamente controllata in gran parte dalla sostanza corticale. Questo è il fatto che rende l'uomo un animale superiore.

Molte sono d'altra parte le varietà di reazioni rispetto a quelle normali descritte. L'esperienza giornaliera di ogni professionista dimostra che si ottengono sviluppi anormali e subnormali di manifestazioni di paura dovute al dolore, oppure manifestazioni di dolore dovute a manifestazioni di paura. Queste varie condizioni possono essere spiegate su una base neuropsicologica. Si può dire che la gente sia nata per far manifestare paura, come anche per interpretare le manifestazioni di paura quale dolore. Questa condizione può essere dovuta ad una mancanza di sviluppo nervoso corticale, o cattivo ambiente psicologico durante la prima età, o ad esempi di associazione in special modo sfavorevoli. Inoltre, una persona normalmente neuropatica può dar luogo a manifestazioni di indebita paura a causa dell'alta potenzialità dello stimolo che domina la capacità della sostanza corticale. Si vede così che ogni pensiero, ogni azione od ogni emozione, normale o anormale, possono essere interpretati con un meccanismo neuropsicologico normale. Di conseguenza, nessun seguace dell'arte di curare può sperare di trattare con successo questo importante problema psichico del dolore e della paura se non abbia una buona conoscenza e comprensione almeno questi fondamenti basilari della neurologia e della psicologia. Con tale conoscenza gran parte delle deviazioni della verità sulla cura dei pazienti possono essere eliminate, e si potrà mantenere un'attitudine meno emotiva; il che è essenziale nel trattamento di persone aventi un controllo incompleto su loro stesse, e nel provare ad aiutarle a mantenere il controllo mentre sono sotto la nostra cura.

Emerge chiaro da quanto esposto che non due persone reagiscono in modo simile agli stimoli del dolore e neppure per quanto riguarda la paura; in altre parole i loro limiti della paura e del dolore variano. Ciò è dovuto in parte a differenti meccanismi ereditari ed in parte alle condizioni di ambiente alle quali essi sono stati soggetti. Lo stato di salute di una persona può essere considerato come un ambiente interno di questa, e si sa comunemente che una persona piuttosto ammalata è più atta a sentire il dolore e ad essere paurosa; e cioè che essa ha un limite basso. Per quanto riguarda l'ambiente esterno di un individuo, una esperienza fatta all'ospedale Johns Hopkins potrà bene illustrare il punto discusso:

« Il dottor John B. Watson, l'eminente psicologo, mise due gruppi di bambini di diciotto mesi in due stanze separate e lasciò che delle serpi e dei topi corressero attorno a loro. Il gruppo di bimbi provenienti da case normali urlarono; l'altro gruppo, di bambini nati ed allevati in ospedale, e cioè protetti dalle suggestioni inculcate nella maggioranza dei bambini, permisero alle serpi di strisciare sopra di loro e le osservarono senza paroca. Tali esperimenti indicano che praticamente tutte le nostre speciali paure sono coltivate e non naturali... ».

Si è detto che il dolore sta in luogo alla paura, dovuto in parte ad un meccanismo ereditario ed in parte ad associazioni acquisite. Ora una persona che ha il suo primo appuntamento dal dentista vede il macchinario senza alcuna reazione psichica speciale, ma avendo subito una penosa esperienza, associerà probabilmente il macchinario alla paura pur senza alcun dolore. Questo principio di reazione condizionata non si riferisce soltanto alla vista, ma anche agli odori ed al suono.

Da ciò si può inferire che il controllo del dolore interessa più del solo uso di un anestetico locale, almeno per quei professionisti che desiderano una clientela soddisfatta.

I pazienti vengono a noi con una molteplicità di esempi di reazioni sfavorevoli, e non è opportuno che noi gliene facciamo degli altri ugualmente sfavorevoli, anzi dobbiamo arrivare alla soppressione di quelli che il paziente già possiede. Le vie per le quali noi possiamo raggiungere un soddisfacente sollievo del dolore al paziente sono: 1) sviluppo in se stesso della dovuta personalità; 2) esatta applicazione dei principi psicologici; 3) adeguato uso di anestetici e sedativi; 4) destrezza di esecuzione; 5) conoscenza di come eliminare i numerosi piccoli incidenti dolorosi nella pratica curativa; 6) eliminazione di associazioni deleterie, come vibrazioni, malessere, contorni spiacevoli, ecc.

RAPPORTO FRA VIBRAZIONI E DOLORE

Nel problema del controllo del dolore occorre tener presente i seguenti fatti importanti.

Il sistema nervoso centrale può ordinariamente badare ad una sola cosa alla volta. Di regola, se due stimoli vengono applicati simultaneamente in diversi punti, la reazione che ne segue sarà una risposta ad uno degli stimoli, e cioè al più forte. In termini psicologici ogni reazione effettiva impedisce qualsiasi altra reazione.

I suoni sono stati divisi arbitrariamente in due classi: toni e rumori; i primi producono sensazioni piacevoli, i secondi spiacevoli (dure, aspre, stridenti). Tra i due estremi si trovano tutti i suoni della vita di ogni giorno.

Il suono è propagato da onde consistenti in compressioni e rarefazioni alternate che si propagano attraverso il mezzo. Qualsiasi mezzo che abbia le proprietà dell'elasticità e della massa può condurre il suono. Perciò i solidi, i liquidi ed i gas sono conduttori efficaci. Il suono raggiunge il centro uditivo nel cervello in due modi, per conduzione ossea e per conduzione aerea. I suoni condotti dall'aria si propagano attraverso il meato uditivo e causano vibrazioni del timpano. Attraverso il meccanismo presente nell'orecchio medio così vengono mandati all'ottavo o nervo acustico e poi al talamo e alla sostanza corticale, dove i suoni vengono selezionati ed identificati.

I suoni condotti dalle ossa si propagano attraverso le ossa della testa agli stessi centri. La conduzione ossea del suono costituisce il metodo usato in maggioranza dalle persone che hanno l'udito non normale.

La primitiva funzione dell'intero sistema nervoso è la reazione. Per quanto riguarda i fenomeni riflessi si dovrà sempre ricordare la tendenza all'esagerazione dei sintomi nelle persone che hanno un sistema nervoso ipersensibile.

I fenomeni psicologici sono basati sulla legge fondamentale dello stimolo e della risposta. Le sensazioni sono portate al cervello attraverso uno o più sensi. Ne risultano le impressioni mentali, si creano le immagini, le attitudini sono definitivamente stabilite, le reazioni fanno seguito in modo indubbio e ben definito, ciascuno in ordine regolare e logico come gli anelli di una catena.

L'espressa attitudine delle persone verso la odontoiatria e attraverso questa, verso i dentisti, è creata principalmente dalla sensazione penosa in natura che ha origine nel campo del procedimento operatorio odontoiatrico.

Ambedue le estremità della catena sono tenute dal dentista; egli dà e riceve. In conformità alla legge riconosciuta dello stimolo e della risposta, egli dà origine, sulla via del cervello del paziente, a stimoli dolorosi o noiosi; la risposta da parte del paziente è di avversione verso la odontoiatria.

Vi sono tre stati di attività mentale sensitiva: dolore, indifferenza (neutra) e piacere. Lo stato di un individuo cosciente è determinato dalla sua esperienza. Attraverso una successione di esperienze odontoiatriche, il paziente ha determinato nella sua memoria un'avversione per il più elementare di tutti i procedimenti dentistici: cioè l'uso del trapano dentistico. Queste impressioni, quantunque spesso scemate dall'uso intelligente di anestetici locali, persistono e sono spesso liberamente criticate. In numerose occasioni, i pazienti hanno volontariamente espresso la loro opinione sulla cura odontoiatrica e specialmente sul trapano. Indubbiamente una certa parte di questa reazione può dipendere dal fatto che delle cavità estremamente sensibili sono state preparate senza proteggere adeguatamente il sistema nervoso del paziente per mezzo di iniezioni che permettano di sollevarlo da questa esperienza completamente inutile e dannosa. Se poteva esservi qualche scusa in questo trattamento semibarbaro dei pazienti durante e prima del periodo di sviluppo dell'anestesia locale, non vi è certamente nessuna scusa per continuarlo ora.

L'uso della cocaina ed altri anestetici locali, è stato così semplificato che noi ora siamo in grado di preparare delle cavità in tutti i denti senza vero dolore. Si potrebbe allora ritenere che ciò sia tutto quanto si deve fare e che il dentista abbia compiuto tutti i suoi doveri professionali verso i pazienti coll'uso saggio ed esperto dell'iniezione ipodermica come preparazione al lavoro dei denti.

Se il suo lavoro fosse limitato ai tessuti molli, ciò sarebbe indubbiamente sufficiente; ma egli, lavorando sui denti umani, è in contatto con una parte di un sistema che ha oltrepassato tutti i suoi migliori sforzi per rendere la pratica della sua professione un'esperienza se non piacevole almeno indifferente ai suoi pazienti.

Mentre non vi è vera sensazione di dolore nel toccare lo smalto del dente nel momento in cui si provoca un contatto con la dentina, viene lanciato un suono, attraverso la conduzione ossea, al talamo ed alla corteccia cerebrale, ed il paziente sa che il momento temuto è arrivato. Questo rumore, passando attraverso il dente, all'osso alveolare ed alle altre ossa della testa, è definitivamente registrato come un suono. Quando un trapano, o una mola, o un disco, rapidamente rotanti nel trapano dentistico, viene a contatto con un dente, il suono registrato è un rumore del tipo più sgradevole. Un'analogia, pur senza associazione di vero dolore, potrebbe trovarsi nel tenere due pezzi di carta vetrata in contatto vicino all'orecchio e sfregare insieme. Ciò può essere tollerato solo per un breve spazio di tempo, ma dopo istintivamente ci si ritrae.

L'arrotamento di un disco, o di un trapano su un dente ha esattamente lo stesso effetto. Un continuo rumore estremamente sgradevole viene lanciato nei centri uditivi del cervello. A causa di precedenti esperienze questo rumore viene interpretato come l'annunziatore di un forte dolore. E poichè la primitiva funzione dell'intero sistema nervoso è la reazione, noi osserviamo che gli esseri umani, a causa delle loro passate esperienze, hanno una reazione verso la pratica curativa odontiatrica estremamente sfavorevole. Questa reazione non è limitata alla pratica odontiatrica, ma investe anche i membri stessi della professione dentistica. Il contrasto tra l'attitudine dei pazienti verso il loro medico e quella verso il loro dentista è una prova di questa reazione. Il 90 % di tutte le malattie cominciano con dolore e comportano un dolore come sintomo dominante. La gente è arrivata al punto di considerare il proprio medico come colui che può liberarla dal dolore, perchè la cura che il medico fa ha come scopo il rapido sollievo del dolore e raramente egli fa qualche cosa che possa aumentarlo. Invece si è arrivati a considerare il proprio dentista come uno che, nel curare il male di qualunque sorta esso sia, causa quasi sempre forte dolore. Il sentimento del paziente perciò, indipendentemente da quanto diplomaticamente esso possa nascondere verso il proprio dottore ed il proprio dentista, deve necessariamente variare, con un naturale vantaggio in favore del medico. Questo è il grande problema che i dentisti devono affrontare e per il quale essi devono trovare una soluzione. Ciò può essere fatto.

Ricordando che il sistema nervoso centrale può badare ad una sola cosa alla volta, furono fatti diversi tentativi in una serie di esperimenti estendentisi per oltre un periodo di 15 anni, per divergere l'attenzione del paziente dal lavoro che viene fatto sui denti. Durante questo tempo, ogni sforzo fu fatto per proteggere il paziente dal vero dolore coll'uso dell'anestesia locale. Immagini mobili, radio, vibratori, fonografi ed altri mezzi furono usati e scartati, perchè davano solo risultati indifferenti. Parecchi anni fa una « quasi » scoperta fu fatta quando una cuffia portante la musica dalla radio fu posta sulla testa del paziente. Non ci si rese conto di quanto vicini ci era dalla scoperta del vero segreto, perchè i risultati modesti ottenuti determinarono la rinuncia agli esperimenti.

Più tardi gli esperimenti furono ripresi e tutti i tentativi sulla conduzione aerea dei suoni (via orecchio) furono abbandonati, e fu concentrata la attenzione sul metodo stesso della conduzione del suono — di quella conduzione cioè che si cercava di annullare — e cioè la conduzione ossea del suono creata dalla rapida rivoluzione dei « trapani » e delle mole sui denti. Gli esperimenti, che durarono un tempo notevole, condussero finalmente ad un punto in cui il successo ricompensò gli sforzi dell'autore ed egli scoprì il mezzo per riuscire a sviare i suoni della trapanazione del dente e prevenire che essi vengano trasportati ai centri uditivi del cervello. Di regola, se due stimoli sono applicati simultaneamente in punti diversi, la reazione che ne segue, sarà una risposta ad uno degli stimoli, e cioè al più efficace. Questo ha condotto alla costruzione della sedia-radio, chiamata così in mancanza di una denominazione migliore.

Si è detto che quando la musica viene intesa, il suo apprezzamento è più forte di qualsiasi altra arte. Perciò se la musica viene usata intelligentemente, e specialmente se per lo scopo inteso risponde a tutti i requisiti psicologici, noi possiamo affermare di possedere una potente arma per mezzo della quale i fattori associati del dolore possono in gran parte essere eliminati.

La musica esercita una triplice forza psicologica, di cui la prima è la psicologia delle vibrazioni ritmiche. Gli studi sperimentali rivelano che le vibrazioni ritmiche, come quelle della musica, tendono a mascherare le vibrazioni dissonanti risultanti da rumori. Questa condizione è dovuta in parte a certe caratteristiche delle vibrazioni del suono, ed alla struttura psicologica dell'uomo. Tale principio ha il suo maggiore effetto dove il mezzo di trasmissione rimane lo stesso. Di conseguenza, se il mezzo di trasmissione è l'osso, come nel caso delle vibrazioni del trapano, le vibrazioni ritmiche dovranno essere trasmesse nella stessa maniera per ottenere risultati soddisfacenti. Un fattore supplementare che vale la pena di notare, è che le vibrazioni ritmiche, condotte dall'osso, tendono a cancellare le vibrazioni trasmesse attraverso l'aria. Perciò i rumori fatti dagli istrumenti ed il chiacchierio non disturberanno il paziente. Il fatto finale nella psicologia delle vibrazioni ritmiche è che tali vibrazioni sono più accettabili di quelle di carattere dissonante, per la ragione basata in parte su una qualità penosa inerente a continua dissonanza.

La tendenza di concentrarsi nella musica è la seconda forza psicologica che ci aiuta nel nostro problema. Neurologicamente parlando lo stimolo più forte, a causa della sua potenzialità intrinseca e della struttura del meccanismo nervoso, guadagna la via verso la coscienza. Al contrario, uno stimolo più debole, generalmente, non attira l'attenzione in presenza di uno più forte. Inoltre, è da ricordare che gli stimoli piacevoli sono più accettabili che non gli spiacevoli. Di conseguenza, siccome la musica è uno stimolo eccessivamente forte ed anche piacevole tende non solo a mantenere il controllo sulla via nervosa dell'udito, ma anche a deprimere le sensazioni ricevute da altre sorgenti. I solerti dentisti hanno apprezzato il valore legato alla psicologia dell'attenzione ed hanno provato vari mezzi, tra questi il più importante la conversazione, per distrarre l'individuo dalla sua attuale posizione, ma solo con parziale successo. A causa delle sue caratteristiche, l'autore sostiene che la musica costituisce il miglior agente nella psicologia dell'attenzione.

Una musica adeguatamente usata determina un effetto fisio-psicologico. Sono stati fatti numerosi esperimenti dimostranti che vari tipi di musica esercitano profondi cambiamenti nell'equilibrio cardiovascolare. Tenendo presente quanto è stato detto precedentemente in questo articolo circa il sistema nervoso autonomo, le tendenze divergenti e convergenti, la psicologia delle asso-

ciazioni, ed il fatto che i cambiamenti nell'equilibrio cardiovascolare vogliono dire stimolazione fondamentale delle divisioni simpatiche o parasimpatiche del sistema nervoso autonomo, si potrà avere una visione completa della psicologia della musica e della sua applicazione al nostro scopo. In tal modo si potrà scegliere della musica vocale ed istrumentale che potrà eccitare o reprimere le reazioni cardiovascolari, il cui effetto potrebbe impedire l'irritabilità, agire come sedativo, promuovere un benessere ed essere usata come un agente prezioso per vari scopi. Per esempio il canto del toreador dalla « Carmen », negli esperimenti, aumentava le funzioni del sistema cardiovascolare, mentre una nenia suonata al violino si dimostrò sedativa a tutte le persone sensibili al tono musicale. Queste dichiarazioni sono tolte da studi fatti da Max Schoen e Esther Gatewood da rapporti comprendenti responsi di oltre 20.000 persone le quali dimostrano in conclusione gli effetti suditi e la forza fisio-psicologica della musica. Si potranno scegliere perciò varie musiche aventi certe qualità che diano un senso di riposo accompagnato da processi ideativi ed immaginativi. Questi effetti, possono ritenersi uguali, quando i pezzi scelti sono uditi in diversi momenti e da diverse persone. Questo è il tipo di musica applicabile al nostro scopo, e con una accurata selezione si potrà scegliere quella musica che dovrà essere usata e quella da escludere.

Oltre a ciò è necessario di ottenere un'adeguata conoscenza del problema della selezione della musica e ciò può essere acquisito soltanto con almeno una conoscenza delle fondamentali qualità musicali.

LA SEDIA-RADIO. IL PRINCIPIO DELLA TRASMISSIONE

Nell'affrontare il problema di vincere l'avversione verso la dentistica ingigantitasi nella mente dei pazienti, fu deciso che la conduzione ossea del suono offriva la soluzione migliore. Se dei toni (suoni piacevoli) potessero essere introdotti nei centri uditivi del cervello, per conduzione ossea, noi dovremmo essere in grado di rendere meno udibili i rumori (suoni spiacevoli) portati a questi centri nella trapanazione dei denti. Furono provate varie località sul cranio e si trovò che la porzione mastoidea delle ossa temporali offriva la migliore conduzione. Degli amplificatori applicati a questa regione diedero dei risultati molto incoraggianti. Ciò era dovuto, naturalmente, al fatto che il nervo acustico ha la sua origine nell'orecchio interno e, in questa località, il suono aveva la distanza più breve da coprire prima di arrivare a questo nervo. Fu allora adottato questo sistema. Furono eseguiti degli interessanti esperimenti alternando la conduzione ossea del suono con quella aerea. I risultati ottenuti da un gran numero di pazienti sembrarono provare che vi è una notevolissima differenza nell'effetto prodotto. Quando veniva impiegata la conduzione aerea, i pazienti ritornavano subito a concentrarsi sui suoni causati dai trapani e dalle mole; quando invece ci si volgeva alla conduzione ossea, essi sembravano dimenticare il lavoro che veniva fatto, prestando la loro attenzione alla musica che veniva attraverso il reggi-testa.

L'espediente per la trasmissione della musica, su cui gli esperimenti sono quasi completati, viene costruito nel reggi-testa. Fino a poco tempo fa, era necessario costruire un nuovo tipo di reggi-testa che corrispondesse allo scopo. Il piano ora è così semplificato che si può usare qualsiasi tipo di reggi-testa. Se questo si proverà fattibile il costo della costruzione sarà molto ridotto. Si sta ora considerando molto seriamente questa fase dell'idea.

RITTER

Il trapano Ritter: un' idea geniale

Dal 1896, cioè da quando RITTER lanciò il primo trapano elettrico per uso odontoiatrico, questo apparecchio è diventato, per l'odontoiatra moderno, il complemento più necessario, senza il quale non è neppur concepibile un esercizio professionale ispirato a criteri moderni. Il trapano RITTER riunisce in forma elegante

MASSIMA SICUREZZA
STRAORDINARIA FORZA DI PENETRAZIONE
PERFETTA MOBILITÀ
REGOLAZIONE IDEALE

Diffuso a migliaia di esemplari in tutto il mondo, il trapano RITTER giustifica la sua fama di miglior trapano del mondo.

CHIEDETE IL PROSPETTO "UN COLLABORATORE,,

Ritter A.G. Durlach/Baden

NEI VOSTRI ACQUISTI CITATE QUESTA RIVISTA

DESCRIZIONE MECCANICA DELLA SEDIA-RADIO

Attaccato allo schienale della sedia vi è un interruttore combinato che può essere usato tanto per far cessare totalmente la musica come per farla cessare ad una sola sedia, permettendo di continuarla nelle diverse altre unità del gabinetto. Durante il funzionamento del congegno, la musica non viene udita da nessun altro nel gabinetto, all'infuori di quella udita dalla testa posta nel reggi-testa.

Nel bracciolo sinistro della sedia vi è applicato un bottone per il controllo del volume, in modo che questo possa venire alzato od abbassato dal paziente. Ciò è indubbiamente necessario, poichè il volume del suono proveniente dal reggi-testa deve essere sempre maggiore di quello prodotto dai trapani e dalle pietre che lavorano sulla struttura dentale.

La musica viene ottenuta da un congegno meccanico che cambia il disco, congegno che, al momento opportuno, fa suonare sei o sette grandi dischi con una sola carica. La musica viene trasmessa alla radio, o da questa per mezzo di un dispositivo viene portata da cavi ai varii reggi-testa.

L'intero meccanismo si trova in funzione giornalmente da parecchi mesi, ma i dettagli sono rimasti in sospeso a causa dell'alto costo dei vari pezzi. Gli esperimenti quasi completi sembrano indicare che si potrà perfezionare un apparecchio molto più semplice e nello stesso tempo con una variazione di dischi molto maggiore. Ciò, naturalmente, ridurrà il costo del congegno. Lo scopo prefisso, dopo aver perfezionato l'apparecchio al punto di dare una esecuzione soddisfacente, è quello di ridurlo ad una forma la più semplice e la meno costosa.

CONCLUSIONI

Potrà sembrare in un certo modo inutile il discutere i vantaggi dell'abbreviazione del tempo operatorio nella nostra èra, ma è un fattore da tener presente. Noi tutti abbiamo dei pazienti che, nella ricerca di un sollievo dallo sforzo a cui essi sono soggetti durante la cura dei denti, ci interrompono continuamente e c'impediscono materialmente il nostro lavoro. Non solo così vengono soddisfatti in questo desiderio, ma la loro mente viene anche distolta in una direzione opposta ed allora sediono perfettamente tranquilli permettendoci di procedere tanto rapidamente quanto noi lo desideriamo nel nostro lavoro. Questo conduce a permetterci di organizzare maggior lavoro ad ogni appuntamento.

In tempo normale, il dentista troverà che non solo i suoi giorni sono più piacevoli, ma anche, e con sua grande sorpresa, che avrà materialmente aumentata la sua capacità produttiva.

Dai fatti dimostrati in questa discussione, dall'esperienza personale e dalle dichiarazioni fatte dai profani circa il dolore, possiamo facilmente ammettere che il controllo del dolore è uno dei nostri più grandi problemi, la padronanza del quale contribuisce profondamente al successo professionale.

Come per l'acquisto dell'abilità tecnica, il controllo del dolore richiede abilità, conoscenza, concentrazione, personalità ed un sincero desiderio di affrontare il problema.

Una adeguata, completa e logica presentazione di questo problema costituisce un compito difficile, ma molto più grande è il compito di impadronirsi

sene e di applicare i principi discussi. Tuttavia questo può essere ascritto ed il completo controllo del dolore può costituire una possibile conquista.

Il controllo del dolore, non solo contribuisce al successo professionale, ma elimina anche uno dei più noiosi fattori in un gabinetto dentistico. L'effetto della reazione del paziente sull'operatore può essere di natura molto dannosa.

L'efficacia, l'esecuzione senza interruzione, hanno un completo effetto non solo sul paziente, ma anche, ed egualmente, sull'operatore stesso.

Non dimentichiamo il fattore della personalità, poichè la gentilezza e la considerazione sono le nostre maggiori raccomandazioni.

Oltre a ciò è della più grande importanza che noi comprendiamo le reazioni da parte dei nostri pazienti. Il migliore servizio che noi possiamo rendere, se limitato solo all'abilità tecnica, assicurerà, a lungo andare, solo un successo parziale. Attraverso l'applicazione della conoscenza sul controllo del dolore — che si riferisce all'intero campo del procedimento dentale — noi otterremo sicuramente il desiderato cambiamento nell'attitudine del pubblico in generale verso la pratica odontoiatrica.

Nel nuovo movimento odierno, noi decidiamo nel nostro futuro con una maggiore sicurezza di quella che potevamo avere in passato. Solo i metodi superiori ed un'attenta considerazione di tutti i fattori contribuenti, non ultimo quello del controllo del dolore, guadagneranno una clientela soddisfatta fra un pubblico sempre più intelligente.

QUINTARELLI

(Nota del recensore). *Questo studio, che il Best lesse davanti alla sezione di istologia, fisiologia e patologia della sesta Sessione annuale dell'Associazione odontoiatrica americana, parrebbe a prima vista, nelle sue conclusioni, una vera... americanata. Esso invece rappresenta un lodevole tentativo per risolvere uno dei problemi contingenti e per tanto importanti della nostra pratica professionale ed è condotto con originalità di idee e con ricchezza di cognizioni veramente rare, in un campo abbastanza lontano dagli studi che precipuamente coltivano e interessano gli odontoiatri e gli stomatologi.*

Per queste ragioni e anche per precisare alcune idee — che a mio giudizio vanno rettificate — io dedico a questo studio un breve commento.

Mi dichiaro d'accordo coll'Autore quando, con altre parole, considera il dolore una funzione dell'intelligenza, cioè una sovrapposizione psichica ai riflessi protettivi subcoscienti.

Negli animali superiori e nell'uomo il dolore costituisce uno dei più importanti fattori di difesa dell'organismo e la sua evoluzione cresce tanto più quanto più in alto si va nella scala animale. Ad un ape che sugge il miele si può amputare l'addome senza che essa si arresti; i cavalli continuano talvolta a mangiare mentre vengono eseguite su di essi operazioni chirurgiche.

Nell'uomo il dolore è una funzione cosciente e mediante il contributo valido della intelligenza l'uomo si difende contro di esso; così egli ritira immediatamente il piede nudo poggiato sopra una punta aguzza, mentre schiva di passar sopra un carbone ardente.

Le cognizioni di fisiopatologia non contrastano nell'ammettere che possano prodursi delle alterazioni istopatologiche a carico delle fibre nervose nella zona quale viene provocato il dolore e anche delle cellule nervose in zone un po' distanti dal punto stimolato; come anche non si possono contestare

gli svariati turbamenti che quel determinato dolore può arrecare nei vari sistemi organici della vita di relazione e vegetativa. Ricordiamo in proposito quanto scrive il Brasillach: « quando una parte dell'organismo soffre, tutto l'organismo soffre ».

Sono d'accordo anche coll'Autore nell'assegnare al talamo l'importanza che egli attribuisce a questo centro nei vari fenomeni sensitivo-sensoriali che hanno poi la loro più alta manifestazione nella corteccia cerebrale.

Gli studi del Dejerine e del Roussy hanno infatti ben dimostrato che non v'è regione della corteccia degli emisferi cerebrali che non riceva fibre nervose dal talamo ottico. Si va inoltre dalla anatomia del sistema nervoso che dalla sostanza grigia laterale del talamo partono fibre che vanno alla regione parietale e falciforme della corteccia; che dalla parte anteriore del talamo partono delle fibre che si recano alla regione frontale della corteccia e che un sistema ampio di fibre riunisce il talamo ai nuclei del corpo striato; come anche è noto che il talamo riceve fibre dal peduncolo cerebellare superiore. Questo complesso di nozioni anatomiche induce naturalmente a considerare il talamo come un grande fascicolo di sensibilità, ove convergono molte vie centripete provenienti da differenti organi di senso e da cui si irradiano, separatosi, alle diverse regioni della corteccia cerebrale. E' questa press'a poco la dottrina sostenuta dal Luys e dal Ferrier e io non ho nulla da obbiettare, perchè questa dottrina non è stata ancora, a quanto io mi sappia, modificata.

Dove mi dichiaro in disaccordo con l'Autore è sulla mancata discriminazione neurologica fra dolore e vibrazione. Nessuno contesta che il trapano determini una vibrazione assai nociva e che questa si propaghi intensamente ai centri nervosi attraverso le ossa; ma la via che le vibrazioni, i rumori, i suoni seguono, per raggiungere il centro sensoriale, è solo un lato del problema che il Best ha cercato di risolvere colla sua sedia-radio. Egli ha omesso di dimostrare — e se anche lo avesse tentato non vi sarebbe riuscito — che il dolore si identifica, e per i suoi congegni nervosi, e nella sede dei centri cerebrali di associazione e di proiezione, col dolore. Quando noi trapaniamo un dente vitale noi determiniamo non solo una vibrazione, un rumore che attraverso il ramo cocleare dell'VIII paio eccita il centro sensoriale rispettivo, ma, attraverso le fibre sensitive dell'apparato nervoso pulpale, noi provochiamo anche un dolore. E questo dolore si associa, come elemento psico-nervoso turbativo generale, al fastidio delle vibrazioni e del rumore. Il dolore dipende da una intensa anormale eccitazione delle fibre nervose centripete delle differenti parti del corpo; queste fibre nervose costituiscono elementi anatomici che comunque eccitati danno sempre e solo sensazioni dolorose, alla stessa guisa che il nervo ottico, in qualunque modo stimolato, desta sempre solo sensazioni luminose. La cosidetta zona analgesica di Kiesow, racchiusa fra i muscoli zigomatico maggiore, il triangolare e il risorio del Santorini — nella quale si ha ben sviluppata la sensibilità tattile mentre manca quella dolorifica — costituisce una prova decisiva in favore dell'energia specifica della sensibilità dolorifica. Ma quale è il substrato di questa energia? Allo stato attuale si può ritenere che esso sia rappresentato dagli apparecchi periferici e centrali più che dalla natura diversa dei singoli neuroni presi nella loro totalità; vale a dire che le fibre nervose conducenti gli stimoli atti a provocare dolore non sono di natura essenzialmente diversa da quelli delle altre vie nervose e quindi non godono di una specificità funzionale, ma questa è riposta nelle cellule gangliari. L'identità di funzione delle fibre conduttrici sarebbe dimostrata dalle

anastomosi artificiali possibili ad ottenersi fra nervi di diversa natura, come ottenne Langley tra il moncone periferico del vago e il ganglio cervicale del simpatico, determinando, coll'eccitazione del pneumogastrico, fenomeni iridei.

Esclusa perciò la funzionalità specifica delle fibre il substrato dell'energia specifica deve essere rappresentato da organi periferici e centrali, ma forse in particolar modo da quelli centrali; lo prova il fatto che gli amputati per infiammazione dolorosa d'un membro accusano dolori vivi nell'arto perduto. Diventa pertanto logico ammettere l'esistenza di uno speciale centro nervoso, la cui funzione sia quella di trasformare i forti eccitamenti in sensazioni dolorose. Dove esso sia localizzato non è ancora possibile dirlo, ma certo deve essere parte del sensorium commune e non dissimile da ciò che forma la coscienza e intelligenza. Difatti senza questo si possono avere fenomeni di irritabilità, come nelle rane o altri animali vertebrati, ma non dolore perchè esso — come si è detto — è un'emozione legata alle alte funzioni psichiche. Lo dimostra il fatto che i cloroformizzati non sentono le sofferenze di un atto operativo, che gli epilettici durante l'accesso si mordicano le lingue, che nei pazzi il senso del dolore si altera e va sempre diminuendo mano a mano che l'intelligenza si oscura.

Possiamo quindi riconoscere alla sedia-radio del Best la capacità di attutire ma non di eliminare il fastidio delle sensazioni endotiche, rappresentate dalle vibrazioni che attraverso le ossa portano un indubbio turbamento a tutti i centri sensitivo-sensoriali cerebrali; ma il problema della soppressione del dolore nella pratica odontoiatrica non può dirsi con questo mezzo risolto. V'è una eccezione, che a mio parere può essere presa in considerazione, ed è la pratica pedodontoiatrica, nella quale l'elemento sonoro potrebbe costituire un mezzo di suggestione capace, forse, di rendere meno viva e mascherare la sensibilità dei fanciulli sottoposti a cure odontoiatriche. Anche sotto questo aspetto, degno di considerazione, segnalo l'articolo del Best ai colleghi che lo leggeranno insieme al commento che ho creduto di farne.

QUINTAVALLE

BIBLIOGRAFIA

M. DECHAUME et L. DEBOBERT, **L'Experiex en Stomatologie.** Masson et C. Editeurs. Librerie de L' Académie de Medecine. Paris, Boulevard Saint Germaine 120, A. 1937.

Il perito in Stomatologia è il primo lavoro specializzato che tratta delle perizie mediche che possono interessare lo Stomatologo e l'Odontoiatra.

Gli AA. hanno diviso il loro lavoro secondo le diverse modalità giuridiche che si presentano nella pratica. Perizie legali (o civili o giudiziarie) sugli infortuni del lavoro, sulle malattie professionali, sulle pensioni militari ed assicurazioni sociali.

Ciascuno di questi capitoli comprende la procedura, la via da seguire per la convocazione delle parti, per la compilazione dei referti, e la valutazione della invalidità.

Le perizie legali sono molto bene trattate e contengono delle nuove nozioni sulle perizie sul cadavere, dei ricordi di embriologia e di anatomia, unitamente ad una iconografia medico legale completa.

Le leggi sono accuratamente esposte in modo da dare a questo volume un carattere eminentemente pratico al solo scopo che il lettore non sia obbligato di ricorrere ai grandi trattati di medicina legale.

E' un volume molto bene compi'ato ed utilissimo e raccomandabile a tutti gli stomatologi ed odontoiatri.

Il volume di 152 pagine con 70 figure si presenta in ottima veste tipografica.

G. MANCARDI.

E. BOURDELLE, CH. BENNEJEANT, DR. WICART, **Anatomie e Phisiologie Bucco-Dentaires (Anatomie dentaire comparée).** Edizione Baillière et Fils, Paris.

Il volume riassume le più moderne vedute odontologiche più specialmente in rapporto ai mammiferi per la conoscenza della loro origine e differenziazione.

La prima parte tratta dell'organo masticatorio negli invertebrati, sviluppo del cranio, della mandibola e generalità sui denti in rapporto all'uomo.

Con rara meticolosità è descritta la parte anatomica a partire dallo sviluppo fino ai rapporti del cavo orale con le cavità annesse. Non solamente lo studente, al quale il volume è specialmente dedicato, ma anche lo studioso dei più moderni problemi di anatomia odontologica comparata troveranno nella lettura dei capitoli interessanti indicazioni e schiarimenti. L'edizione è illustrata in veste solida.

Dott. HOFFER

NOTIZIARIO

PROTESI DENTARIE DI 3000 ANNI FA — Presso Aschaffenburg, in Baviera, è stata riportata alla luce una tomba dell'epoca Hallstatt nella quale si sono rinvenute sette corone dentarie di bronzo: tre più grandi e quattro più piccole, tutte in ottimo stato di conservazione. E' questa la prima volta che si rinvengono resti di protesi odontoiatrica dell'epoca preistorica. Siccome nella tomba si trovavano i resti di due urne, si suppone che le corone abbiano appartenuto a due individui di statura diversa, forse a una coppia di sposi. Gl'interessanti oggetti sono stati affidati al museo regionale di Aschaffenburg.

(Da « Minerva Medica »).

CORSO PER LE FERIE. Durante il semestre estivo 1937 si svolgerà a Berlino, nel Reparto dell'Istituto Universitario per Dentisti, dal 1° al 28 ottobre, un corso per le ferie pei dentisti chirurghi, ogni giorno dalle 9 alle 13 (esclusa la domenica).

Corso onorario per Dottori e Dentisti . . .	Mk. 80
Idem per Studenti	Mk. 40

MOSTRA NAZIONALE DELLE COLONIE ESTIVE E DELL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA. Lo svolgimento del vasto ciclo di Congressi organizzati dal Partito Nazionale Fascista in occasione della Mostra delle Colonie estive e dell'Assistenza all'Infanzia, sarà ripreso e concluso nel settembre prossimo.

La giornata del 1° settembre è destinata ad un convegno dei medici sportivi delle organizzazioni del Partito, e in esso saranno esaminati i vari aspetti dell'assistenza sanitaria svolta dai Fasci giovanili di combattimento, e in modo particolare quella parte di tale azione assistenziale che concerne i traumatismi, la lotta contro le malattie veneree e la lotta alla tubercolosi.

Numerosi sanitari prenderanno parte al Congresso che si svolgerà alla Mostra nei giorni 2 e 3 settembre, in cui sarà trattato il tema: « I doveri del medico nella politica demografica del Regime Fascista ».

I lavori si inizieranno con la relazione del Segretario nazionale del Sindacato nazionale fascista dei Medici, che illustrerà nei suoi molteplici aspetti il tema generale e porrà in rilievo il valore essenziale dell'opera affidata al medico in quello che è il settore più importante dell'azione sociale del Regime Fascista, in quanto che al successo della politica demografica è affidata la tutela e lo sviluppo dell'Impero. Ad essa seguiranno comunicazioni e conferenze che chiariranno alla Nazione ed ai medici stessi come e quanto la collaborazione della Classe sanitaria sia necessaria per conseguire rapidamente le mete volute dal Duce.

L'igiene del puerperio nelle primipare come profilassi delle sterilità secondarie, l'educazione fisica e lo sport e la loro influenza sulla gravidanza e sul parto, l'educazione igienica delle madri per la profilassi della mortalità infantile nel primo anno di vita, l'importanza sociale della profilassi e della terapia nelle sterilità da malattie veneree, la prevenzione dei delitti contro l'integrità e la sanità fisica della Stirpe, l'igiene sociale del lavoro femminile nelle industrie dannose alla fecondità ed alla gravidanza, l'educazione biologica e l'educazione politica del medico nei riguardi delle direttive demografiche dello Stato, gli indirizzi della politica demografica dai vari punti di vista biologico, assistenziale, morale, il segreto professionale del medico nei confronti del problema demografico, il contributo che alla soluzione di tale problema portano le organizzazioni industriali e sindacali della Nazione, le organizzazioni assicurative, l'azione individuale dei medici pratici: questi e molti altri sono i veri aspetti del problema generale che saranno esaminati nel Congresso.

Detti lavori saranno completati da una serie di interessanti conferenze, nelle quali il Presidente dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale illustrerà « Il contributo della Previdenza Sociale alla politica demografica del Regime », mentre i proff. Carlo Foà, sen. Valagussa e Vercesi tratteranno rispettivamente i seguenti argomenti: « Critica all'eugenica negativa: neo-malthusianesimo, sterilizzazione coatta », « La nati-mortalità », « L'aborto ».

A questo importante Congresso seguirà, nei giorni 4 e 5 settembre, l'altra riunione scientifica alla cui organizzazione ha attivamente collaborato il Ministero di Grazia e Giustizia, nella quale sarà discusso il tema generale: « La valutazione delle deficienze psichiche del fanciullo e l'igiene mentale in rapporto alla formazione della personalità ».

In questo Congresso sarà particolarmente posta in luce la grandezza morale della legislazione fascista, voluta dal Duce, per la repressione della delinquenza minorile, legislazione che è stata riconosciuta da tutti i competenti studiosi stranieri come una delle più perfette ed esemplari, e l'azione in atto per il recupero e la riedicazione dei minorati psichici.

Il tema generale sarà esaminato, nella conferenza inaugurale, da S. E. Giovanni Novelli, direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena del Ministero di Grazia e Giustizia. Ad essa seguiranno numerose relazioni e comunicazioni che illustreranno il tema del Congresso nei suoi particolari aspetti dal punto di vista scientifico, didattico, educativo, formativo, correzionale.

Si ricorda agli interessati che per tutte le informazioni e per l'invio di comunicazioni occorre rivolgersi direttamente alla Mostra Nazionale delle Colonie estive e dell'Assistenza all'Infanzia, Segreteria generale dei Congressi, Circo Massimo, Roma.

L'ASSISTENZA ODONTOLOGICA AI BAMBINI. La Sezione stomatologica del Sindacato Nazionale fascista dei Medici, riunitosi in Roma per ampliare, accelerare ed unificare l'assistenza ai bambini in tutto il territorio del Paese e particolarmente nei centri rurali, ha approvato un ordine del giorno presentato dai professori Eugenio Morelli ed Amedeo Perua in cui si propone che siano designati per ogni Sindacato provinciale uno o più delegati, i quali si colleghino con tutti i medici della rispettiva provincia, con le persone preposte alle comunità pre-scolastiche e con i maestri delle scuole primarie e secondarie, per iniziare un'attiva azione educativa, preventiva e curativa nelle collettività infantili, a incominciare dagli Asili. E ciò non solo per prevenire nei bambini le malattie dentarie, ma per prevenire anche molte altre gravi malattie infettive, compresa fra esse la tubercolosi.

(Da « Annali d'Igiene »)

GLI ODONTOTECNICI SONO OPERAI SPECIALIZZATI. Gli odontotecnici sono operai specializzati e non impiegati: questa è la loro posizione giuridica secondo la vigente legislazione e secondo una recente sentenza della Corte Suprema.

La Corte di Cassazione del Regno, infatti, era stata investita del ricorso presentato dal dott. Mario Vittorio Manfroni, di Cuneo, che dal Pretore era stato condannato a pagare all'odontotecnico Giovanni Cerri, suo dipendente, la somma di L. 4005, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da studi professionali.

La Corte d'Appello aveva confermato la sentenza di 1ª istanza.

Ora la Corte Suprema ha respinto il ricorso del dott. Manfroni, ma ha ammesso che l'odontotecnico, alla dipendenza di un medico odontoiatra, non deve essere considerato come un impiegato di concetto (Cat. A.) ma un operaio specializzato, paragonabile, se non inferiore, all'autista (Cat. C.), ed in base a ciò dev'essere fatta la valutazione del compenso.

(Da « Rivista Sanitaria Siciliana »)

IL CLORATO DI POTASSIO NELLE PASTE DENTIFRICIE. L'uso del clorato di potassio nella composizione di dentifrici, collutori ecc. è ampiamente diffuso e ancora oggi molti prodotti commerciali per la pulizia orale ne contengono in notevole quantità. Eppure da parecchi anni è stata ripetutamente segnalata la notevole pericolosità di un uso troppo generalizzato di questo ingrediente, del quale in Austria si sono addirittura occupate le autorità sanitarie, stabilendo per legge che nessun dentifricio contenente più del 10 % di clorato di potassio può essere venduto senza speciale prescrizione medica: molti dei comuni dentifrici, invece, ne contengono in quantità notevolmente superiore ed in uno molto diffuso negli Stati Uniti il clorato di potassio raggiunge il 40 %.

Molto opportunamente viene quindi a richiamare l'attenzione su questo problema il recente studio di un farmacologo americano, A. P. Richardson (*Journal of Pharmacology and Exper. Therapeutics*, vol. 60, 1937), che ha voluto appunto determinare quali alterazioni organiche possono essere provocate dall'uso continuato di piccole dosi di clorato di potassio.

E' infatti presumibile che, specialmente a causa del frizionamento sulle gengive e anche più in particolari condizioni, quali lesioni locali e infiammazioni, si possa usando dentifrici liquidi o solidi che lo contengono, determinare l'assorbimento continuo, se pur in piccole dosi, di clorato potassico.

E' nozione tossicologica generalmente accertata che il clorato potassico può produrre metaemoglobina; dalle ricerche del Richardson, tuttavia, è risultato che, almeno nelle dosi corrispondenti a quelle che presumibilmente si possono ingerire ed assorbire con l'uso di dentifrici, il clorato di potassio non dà luogo a formazione apprezzabile di questo derivato emoglobinico, pur avendo gli animali sui quali egli sperimentò presentato una notevole perdita di peso ed una sindrome tossica.

Gli animali sopravvissero alle dosi usate, ma presentarono alterazioni di origine tossica tali da confermare la presunta pericolosità del clorato di potassio nei comuni dentifrici.

Richardson, nel rilevare che in realtà il tradizionale uso del clorato di potassio nelle preparazioni per l'uso orale non ha una base scientifica razionale, richiama inoltre l'attenzione sulla possibilità che concentrazioni relativamente alte di questa sostanza producano alterazioni protoplasmiche, come risulta dalla diminuzione dell'attività ciliare dell'esofago di rana, da lui stesso osservata.

L'azione tossica sarebbe dovuta al cloro e non al potassio, dato che il clorato sodico dimostra anch'esso un'azione tossica, mentre è assolutamente innocuo il cloruro sodico.

Da tutto ciò risulta evidente ancora una volta come sia auspicabile un più diretto controllo delle autorità sanitarie su quei prodotti che, pur non essendo considerati medicamenti e specialità, possono tuttavia recare nocumento, quando siano fabbricati senza controllo alcuno della razionalità della formula adottata. (Da « Rassegna Clinico-scientifica »)

PROIEZIONI DI UN FILM ODONTOIATRICO. Nel salone delle proiezioni del Ministero della Cultura Popolare, è stata offerta ad un ristretto pubblico di giornalisti e di tecnici una pellicola di raro interesse.

Mezz'ora di lezione di odontoiatria pratica che — quando il film sarà proiettato in tutti i cinematografi d'Italia, nelle scuole e nei collegi — oltre a muovere la curiosità nel pubblico, lo consiglierà a curare la bocca e a curare quella dei bambini sino dalla prima dentizione. Il materiale impiegato è del direttore dell'Istituto superiore di odontoiatria, on. prof. Perna, che ha beneficiato della collaborazione dell'Istituto di Igiene dell'Università di Roma e della Luce, sotto gli auspici del Ministero della Cultura Popolare.

Il prof. Perna svolge, in questa lezione per tutti, le fasi delle malattie dei denti che insidiano specialmente la fanciullezza e la giovinezza, tantochè alle visite militari una percentuale notevole di riformati deriva dalla poca cura che si è avuto della bocca dalla prima dentizione al definitivo consolidamento dei denti. Dopo avere mostrato i guai della carie, il film insegna il modo di prevenirli, mostrando come si deve adoperare lo spazzolino e come questo deve essere fabbricato.

La proiezione è stata seguita con vivo interesse.

(Da « La Riforma Medica »)

PERSONALIA

Dalla « Gazzetta di Parma » apprendiamo che è stata conferita la croce di guerra al valor militare al prof. Giovanni Corradi, centurione medico della 180ª Legione Camicie Nere, colla seguente motivazione:

« In quattro giorni di combattimento espletò sotto l'intenso fuoco nemico con sprezzo del pericolo, attività instancabile, cura ed assistenza ai feriti - Passo Uarieh, 21-24 gennaio 1936 XIV ».

Al valoroso collega giungano le nostre più vive e sincere congratulazioni.

LAUREA

Il collega nostro carissimo, dott. Alberto Borellini, ci comunica che i suoi figli Franco e Antonio si sono laureati in Medicina e Chirurgia, nella R. Università di Padova, il giorno 7 luglio u. s.

Lieta di prenderne atto, la *Stomatologia* invia ai neo-dottori i migliori auguri.

NUPTIALIA

A Roma, il giorno 8 agosto, il dott. Edoardo Bajola Parisani ha impalmato la gentile signorina Lavinia Colonnelli.

Agli sposi, l'augurio di costante felicità.

DOMANDE E OFFERTE

CERCASI materiale d'occasione per impianto Gabinetto Odontoiatrico. Inviare offerte alla Direzione della *Stomatologia*, Piazza Mazzini 5, Modena.

Prof. GIUSEPPE MANICARDI - Direttore responsabile

Premiata Cooperativa Tipografi - MODENA - Viale Margherita N. 3

Nella GENGIVITE

che accompagna l'eruzione del dente della sapienza o che deriva dall'applicazione di denti artificiali o di un ponte non adatto al caso, il malato può ottenere grande sollievo introducendo nell'interno della bocca un piccolo "cataplasma" di Antiphlogistine fra due strati di garza.

L'Antiphlogistine esercita sui tessuti una continua azione batteriostatica, decongestionante e rigeneratrice.

ANTIPHLOGISTINE

ANONIMA ITALIANA

L. MANETTI - H. ROBERTS & C.

STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO

FIRENZE

che produce e vende in Italia l'Antiphlogistine preparata secondo la formula e processo della Denver Chemical Manufacturing Co.

L'ANTIPHLOGISTINE È PRODOTTO ITALIANO

D.R L.O ZAMBELETTI

Stabilimenti Chimico - Farmaceutici - Milano

Filiali e Depositi: BARI - BOLOGNA - GENOVA - NAPOLI - PADOVA
PALERMO - ROMA - TORINO

IODOSAN

Il migliore, più attivo, più gradito

antisettico profilattico

a base di IODIO attivo

per GARGARISMO - COLLUTORIO - DENTIFRICIO

BIOCAL

CALCIO ORGANICO FISIOLOGICO

TAVOLETTE

Ottimo per la cura calcificante nella dentizione tardiva, nella carie precoce.

EUDENTINA

Pasta dentifricia - Alcalina - Ossigenata

Non corrode lo smalto - Preserva dalla carie e dal tartaro - Antisettico - Deodorante

IN TUBETTI

EUCLORINA

TOLUEN-P-SULFON-CLOAMIDE SODICA

ANTISETTICO-DEODORANTE-DETERSIVO-CICATRIZZANTE

Sostituisce perfettamente la comune soluzione di DAKIN col vantaggio di una maggiore efficacia antisettica, migliore tollerabilità locale, più lunga conservazione

Per le applicazioni ENDORADICOLARI DENTARIE

Diffusissima nella cura delle piaghe e degli stati ulcerativi e della carie di quarto grado

BUSTINE DOSATE per la preparazione estemporanea della soluzione al titolo voluto.

IODARSONE

PEPTONE IODATO-ARSENICALE

Indicatissimo per bambini linfatici e scrofulosi, a dentizione irregolare e con carie precoce

Di squisito sapore - a cucchiaini

ACQUA OSSIGENATA

Pura = 12 volumi

Flaconi da 25 - 50 - 100 grammi

PRODOTTI PER ANESTESIA LOCALE

Novocaina 1%-2%-3%-4% semplice e con Adrenalina in fiale da 1 c.c.
Stovaina
Cocaina

LIQUOR SOMNIFERUS

ETERE METILENETILICO

Anestetico generale rapido, innocuo per gli individui specialmente ambulatori della specialità. RISVEGLIO IMMEDIATO SENZA POSTUMI

Il liquor somniferus trova anche nella pratica infantile

Fiale dosate per adulti e bambini

Forniture per Odontoiatria e Odontotecnica

CAV. GIOVANNI BRICCA

Via Lucio Bazzani, 25 **TORINO** Telefono aut. 60-670

CASA FONDATA NEL 1894

Materiale delle Case:

Società Anonima De Trey - The Dental Manufacturing Co. - Antäos Wercke - Wienand di Berlino, e delle migliori Case Inglesi, Americane, Italiane, Francesi e Tedesche.

Denti Solila e Solarex, Steels - Corone con perno, senza perno - Diatorici comuni e anatomici, Gibilterra - Anestetici - Caucciù - Amalgame - Cementi, ecc. ecc.

Deposito del Manipolo Angolo e Porta dischi della Casa Paris e Co. di Perugia e del Caucciù della Ditta Aves di Torino.

PRONTA CONSEGNA DELLA MERCE CON ASSOLUTA GARANZIA

Con annessa officina meccanica per la riparazione di tutti gli articoli per Odontoiatria e Odontotecnica

Passando da Torino visitate il Deposito di Via Lucio Bazzani, 25 (già Via Saluzzo)

UROCLASIO

formula e preparazione del Prof. ALBERTO SCALA della R. Università di Roma

• • • • •

Agisce di presenza a guisa delle diastasi o degli enzimi naturali riconducendo verso la norma il pH organico deviato

• • • • •

L'UROCLASIO

è il solo farmaco che corrisponde con reale efficacia nella cura della

gengivite espulsiva o piorrea alveolare

SAGGI E LETTERATURA GRATUITAMENTE

S. A. R. M. - Società Anonima Ritrovati Medicinali

Ufficio Prop. Sez. 6.ª ROMA (140) Piazza Casalmaggiore - Sede Propria

Autorizzazione Prefettura N. 170 1929

LA STOMATOLOGIA

PERIODICO MENSILE

già Organo Uff. della Federazione Stomatologica Italiana

Direzione e Amministrazione: MODENA - Piazza Mazzini n. 5 - Telefono n. 23-32

Condizioni d' Abbonamento

L' abbonamento a " La Stomatologia „ è annuale e decorre dal primo gennaio **Il prezzo è di L. 60 anticipate, nel Regno e di L. 100 per l' Estero.** Per gli abbonamenti ordinari durante l' anno competono gli arretrati che vengono spediti con l'addebito delle spese di porto. Gli abbonamenti non disdetti un mese prima della scadenza si intendono rinnovati. I fascicoli che per disguido non perverranno agli abbonati, se richiesti all' Amministrazione entro un mese per l' Italia, o per l' estero entro due mesi dalla data di pubblicazione, vengono spediti nuovamente e gratuitamente. Trascorsi i termini indicati i fascicoli vengono spediti contro pagamento in assegno, al prezzo di L. 8.

Estratti:

A richiesta di ogni singolo Autore, saranno forniti gratuitamente 25 estratti. Per un numero superiore di copie il prezzo sarà:

IN NERO

Copie n.	25	di pp.	8	e copertina	L. 25
»	50	»	8	»	» 35
»	100	»	8	»	» 50
»	25	»	12	»	» 40
»	50	»	12		» 50
»	100	»	12	»	» 65
»	25	»	16	»	» 45
»	50	»	16	»	» 55
»	100	»	16	»	» 75
»	25	»	32	»	» 65
»	50	»	32	»	» 75
»	100	»	32	»	» 95

CON CLICHET IN TRICROMIA

Copie n.	25	di pp.	8	e copertina	L. 50
»	50	»	8	»	» 60
»	100	»	8	»	» 80
»	25	»	16	»	» 80
»	50	»	16	»	» 95
»	100	»	16	»	» 110
»	25	»	32	»	» 110
»	50	»	32	»	» 125
»	100	»	32	»	» 150

più le spese di porto e assegno.

PRATICITA'
PERFEZIONE
BELLEZZA
DURATA

SIEMENS

sono i vantaggi principali
dei moderni impianti dental

SIEMENS

La superiorità assoluta è stata unanimemente proclamata ancora una volta nella Fiera di Milano.

Interpellateci! Visitateci! Ne avrete certamente vantaggi.

UFFICIO TECNICO ITALIANO DENTAL SIEMENS

VIA M. GIOIA N. 1 - MILANO

Amm.ne delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenza Raccomandata

29)

Assegno L. ..... N. 2977

Mittente ..... Domani

Destinatario ..... Domani

Destinazione ..... Roma

Tassa L. ..... Espresso L. ..... Firma .....

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

Ricorso

di

Eugenio Ariano residente a Lodi (prov. di Milano) in via Magenta, 30

contro la ~~contro~~ delibera del

Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano ~~del~~ in data 27 ottobre 1937 XV, notificata al ricorrente con lettera raccomandata con A.R. timbrata all'Ufficio postale di Milano il 30 ottobre 1937 XV.

Ecc.mo Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie presso il Ministero degli Interni,

Il sottoscritto Eugenio Ariano è stata notificata la delibera del Sindacato Provinciale Fascista dei

Medici di Milano il giorno 30 ottobre
1937 XVI, come viene dimostrato
con l'esibizione della busta ~~[illegible]~~
della lettera raccomandata del Sinda-
cato, busta sulla quale è visibile
il timbro postale del 30 ottobre corrente
anno. (allegato N. 1)

Poiché la delibera del Sindacato predetta
~~[illegible]~~ respinge la domanda ~~[illegible]~~
~~sottoscritto~~ diretta ad ottenere l'iscri-
zione nell'elenco transitorio dei dentisti
abilitati ad esercitare la professione
(delibera che si allega in originale sotto il N. 2)
il sottoscritto ha l'onore di presentare
~~[illegible]~~ entro il termine di 30 giorni
dalla notifica della delibera stessa
il presente ricorso, debitamente
notificato (come da relazione di
notifica inscritta in calce) a S. E. il
Prefetto di Milano e all'Ill.mo Pro-
curatore del Re del Tribunale di
Milano.

Posizione del ricorrente

Il sottoscritto, nato a Lucca il 29 dicembre 1889, desiderando procurarsi un diploma che lo abilitasse all'esercizio della odontoiatria, nella quale professione aveva già acquistata esperienza mercè una lunga pratica, si recò in Francia per frequentare i corsi dell'~~Dentaire~~ École Dentaire, scuola che, per quanto privata, era allora riconosciuta dal Governo Francese e posta sotto il controllo della Facoltà di medicina di Parigi.

Ivi seguito a regolare ~~esame~~ frequenza della scuola compiuta già ~~sottoscritto~~ che aveva allora ventiquattro anni, conseguì il diploma della Scuola suddetta in data 5 marzo 1914.

~~Di~~ (una dichiarazione del Direttore della Scuola stessa (allegato N. 3)

il sottoscritto conseguiva il 5 marzo 1914 (all'età di ventiquattro anni) il diploma dell'Ecole Dentaire, diploma che si esibisce in copia autenticata da Regio Notaio, così come è prescritto dall'art. 1 del Regio Decreto 8 ottobre 1936, XIV, n. 1874 (allegato A/4).

In seguito a tale diploma il sottoscritto poté esercitare subito la sua professione in Francia, e poi, lasciata la Francia, nel Principato di Monaco, dove lo sorprese la entrata in guerra dell'Italia.

Che il sottoscritto abbia liberamente esercitato la sua professione nel Principato di Monaco ~~durante tutto~~ nel periodo 1915-16 lo prova l'atto di

notorietà raccolta l'8 gennaio 1918 dal notaio Bolaffi di Roma e che qui si allega sotto il N. 5, si noti che tale atto è stato raccolto pochi anni dopo l'esercizio professionale nel Principato di Monaco quando la memoria dei testi era ancora freschissima e quando non si poteva nemmeno lontanamente pensare a documenti di comodo per ottenere disposizioni di legge che allora non erano ancora emanate, nè si prevedeva potessero emanarsi.

Nel Principato di Monaco nei primi mesi del 1916 giunse il sottoscritto a cui arrivata alle armi. E allora, per causa e conseguenza della guerra, egli dovette rimpatriare come attesta il Comando del Distretto Militare di Lodi (Allegato N. 6)

Fu arruolato in qualità di caporale nella 3ª Compagnia di Sanità ed esercitò la odontoiatria nell'Ospedale Militare di

Riserva di Lodi del 26 maggio
1916 al 4 marzo 1913, come
certifica il Maggiore Medico che
dirigeva quell'Ospedale (allegato
N. 7).

Congedato dal servizio
militare subito dopo la fine della
grande guerra, dove nei primi
mesi del 1914, il sottoscritto
provvide subito a vedere del
diploma dell'Ecole Dentaire
che lo aveva abilitato ad esercitare
la professione all'estero, anche
nell'Ospedale militare di Lodi durante
il prestato servizio. Naturalmente
per i vivi ricordi della sua permanenza in Lodi, dove aveva ormai relazioni
ed amicizie, egli prescelse Lodi come sede
della sua professione.

Era stato emanato nel 1915

Il citato Decreto Luogotenenziale del 22 agosto N. 1314 che concedeva ai ~~cittadini~~ sanitari in possesso di ~~laurea~~ diplomi esteri ~~di esercitare~~ e ~~che furono~~ rimpatriati ~~nel~~ per causa e conseguenza della guerra, di esercitare nel Regno la professione a cui li abilitava il predetto diploma, con il solo obbligo di far registrare nel comune di residenza il diploma stesso previa dimostrazione dell'avvenuto rimpatrio.

Il sottoscritto non tardò a far registrare in Lodi il suo diploma dell'Ecole Dentaire, di Lodi diventava, ~~come~~ finito il ~~suo~~ servizio militare ~~la~~ il luogo della sua stabile residenza e il definitivo campo ~~del~~ dell'esercizio della sua professione. Non doveva, per far registrare il suo diploma, cercare comuni lontani; ~~ma~~

~~[illegible]~~ dovere semplicemente e naturalmente rivolgersi al Comune ~~di origine~~ dove era vivo il ricordo del suo ~~[illegible]~~ rimpatrio per causa di guerra, dove era recente il ricordo ~~della sua~~ del suo servizio ~~militare~~ prestato nell'ospedale militare di Lodi - servizio segnalato e lodato in una ampia pubblicazione della Croce Rossa - dove infine deliberava di stabilirsi per esercitarvi - come ancora vi esercita - la professione di odontoiatria.

La registrazione del diploma estero ai fini della esercizio professionale è avvenuta subito dopo il congedo militare e precisamente nel marzo 1919. In data 24 marzo 1919 il diploma veniva registrato dal Comune di Lodi, e cinque giorni dopo, il 29 marzo 1919 ~~vi era apposto~~ il suo visto il Medico Provinciale di Milano col N. 11.62.95. Su tal modo mi ottemperava

a tutte le prescrizioni dell'art. 65 del Regolamento 3 febbraio 1901 N. 45, il quale esige che «in ogni registrazione di diploma il Sindaco trasmetta notizia al Prefetto che farà verificare dal medico provinciale la validità del titolo.»

Abilitato con dalla legge del 22 agosto 1915 ad esercitare nel Regno, ~~e~~ ~~stampato~~ il sottoscritto esercita in Loci, dal 24 marzo 1919 fino 20 marzo 1924, e cioè per cinque anni consecutivi, ~~come~~ come attesta il Podestà di Loci con due certificati, il primo per trascrivere le annotazioni risultanti nel registro delle professioni e arti sanitarie di quel Comune, il secondo per ~~testimoniare~~ certificare che nel periodo

predetto l'odontoiatra avrà esercitato la professione di dentista in modo pubblico e notorio (allegati n. 8, 9).

Sopraggiunto il Decreto-legge 27 maggio 1923, che imponeva ai dentisti abilitati in via temporanea in virtù della legge del 1915, di ottenere la conferma di questa loro abilitazione, previa proposta di una apposita commissione, il sottoscritto fu vittima di un sopruso procedurale.

~~Respinta la domanda~~

La speciale commissione ~~di cui si è detto sopra dette parere~~ ~~favorevole~~ ~~di alcune domande~~ incaricata di esaminare e giudicare le domande di convalida dei dentisti abilitati dalla legge del 1915, alcune ne ammise e altre ne respinse. Fra queste ultime ~~erano le domande~~ ~~fondate sul titolo~~

era la domanda del sottoscritto
che mal consigliato, non produsse
subito ricorso al Consiglio di Stato.
Altri, più pronti e più fortunati,
~~ha~~ ottenne dal Consiglio di Stato
una notevolissima sentenza
con la quale l'alto consesso
(sentenza 4 ottobre 1929, pubblicata il 25 ottobre
stesso anno)
~~ha giudicato~~ giudicava che la speciale
commissione aveva esorbitato
dai suoi poteri; e che essa doveva
~~ha~~ per la lettera e lo spirito
della legge che l'aveva creata, limi-
tarsi a giudicare la validità
formale dei diplomi esteri produtti
senza entrare nell'esame del
loro valore intrinseco. ~~=~~ ~~Dopo~~
Dopo quella sentenza, che invali-
dava molti dei giudizi negativi della
speciale commissione, il sottoscritto
come molti altri suoi colleghi,
ripresentò domanda al Ministero
per un riesame della sua

domanda. Ma il Ministero
~~in~~ dichiarò di non trovar luogo
a provvedere perchè le domande
erano state prodotte fuori termine.
Giurano il sottoscritto insieme
a molti suoi colleghi del Consiglio
di Stato per superare
la questione del termine scaduto. Il
Consiglio di Stato, pur astenendosi
dall'entrare nel merito delle
molte questioni sollevate dai
ricorrenti, si soffermò sull'inter-
pretazione del termine, che dichiarò
di decadenza per l'esercizio
di un diritto, termine non proroga-
bile ad libitum dell'Amministra-
zione, non soggetto a sospensione
o interruzione e per una natura
perentorio. ,,

Gli effetti di questa disavventura
non tardarono a farsi sentire. Appena
si seppe che il sottoscritto non
aveva ottenuto il Decreto Ministe-
riale ~~conv~~ di convalida, in-

compresa nella legge del 1929, l'Ordine dei Medici di Milano provvide per farlo radiare dal registro delle professioni sanitarie di Lodi e la radiazione avvenne il 20 marzo 1934, come è detto nel certificato del Podestà di Lodi, in quel comune.

Ma ~~intanto~~ iniziandosi nel 1935 il procedimento davanti al Consiglio di Stato, il sottoscritto chiese ed ottenne dal Consiglio stesso la sospensiva del provvedimento impugnato. Talchè ~~era~~ in virtù della sospensiva ottenuta in suo favore dalla Legge del Consiglio di Stato, con una sentenza interlocutoria 2 marzo 1935 (in difetto della notifica della sentenza definitiva), egli poteva ancora, liberamente esercitare la propria professione.

Intanto è sopraggiunta ~~la sua sentenza reale della Corte di Cassazione~~ Penale il Testo Unico delle leggi

valgono per esercitare in modo
pubblico e notorio la loro professione,
(Sennonché di recente è apparso
il testo Unico delle leggi sanitarie
(27 luglio 1934 N. 1265)
nel quale il potere esecutivo, per
delegazione espressa del potere legi-
slativo, ha potuto riformare
modificare, integrare le molte disposizioni
di carattere sanitario. E l'art. 307
del nuovo Testo Unico risolve
finalmente la questione degli
odontoiatri ~~diplomati all'estero~~
~~riconosciuti~~ abilitati dalla
legge del 1915.
Infatti quell'articolo ~~dice~~ dichiara
~~vuole~~ che coloro che furono
un tempo abilitati in virtù della
legge del 1915 ~~devono~~ debbano ritenersi
tutt'ora abilitati all'esercizio
professionale. In altre parole
la nuova disposizione ~~dice~~ dice
~~che coloro che furono~~
che coloro che furono

abilitati un tempo *), le restano

Su questa interpretazione della nuova legge, si è rimasti alcun tempo perplessi, ma gli interessi urgevano perchè di fronte alla parola saggia ed umana del legislatore, la Magistratura venuta nel suo più alto consesso, provocata dal caso di Luigi Bernetti (col suo giudicato del 10 novembre 1936 N. 1675,) la sapiente del Regno, ha sentenziato che il dentista che "sia stato abilitato in seguito alla legge del 1915 e che abbia esercitato nel Regno pubblicamente e notoriamente per più anni, si debba ritenere tutt'ora abilitato,,

Il sottoscritto è stato abilitato in conformità alla legge del 1915, di cui ha adempiute tutte

~~la formulata precedente~~
la prescrizione, e perciò ha
diritto, secondo l'interpretazione
della legge fatta dal più alto
consesso competente, al riconosci-
mento della sua ~~abilitazione~~ professio-
nale e quindi all'iscrizione
nell'elenco transitorio dei
dentisti abilitati.

Le eccezioni del Sindacato
Medico di Milano, che verranno
qui di seguito esaminate e
confutate, non hanno ~~alcuno~~ alcun fondamento, ~~non~~
~~ha~~ ne in fatto ne in diritto
e non possono ~~validamente~~
~~contrastare~~ efficacemente
la domanda del sottoscritto.

Gabinetto Dentistico Ariano

dei

Dott. Pino Castelnetti
Medico Chirurgo
Dentista

Ariano Eugenio
Chirurgo Dentista della Scuola di Parigi
Odontoiatra

Telefono 20-40 - Lodi - Via Magenta N. 30

Lodi, li 10 - 11 - 193 7

Eccellenza.

Ieri stesso appena ricevuta la di Lei lettera ho provveduto con espresso inviato all'avv. Ghisalberti all'incarico da Lei richiestomi. Lo aspetto ora un paio di giorni e spero mi risponda, ma se così non fosse! Come devo regolarmi? Siccome Ella mi richiede se ho altro materiale, le ho inviato a mezzo pacco raccomandato un testo della Croce Rossa Italiana, edito parecchi anni fa e nel quale a pagina 182 e 205 è fatto il mio nome per lavori, di poter anche con questa dimostrare che non sono né l'ultimo arrivato, né un profittatore della attuale crisi della Categoria; ad ogni buon conto io l'ho spedito, se non sarà poco male. Se desidera l'originale Ella me lo dica, come pure se devo accludere altro ancora risponda da Ghisalberti e tutto comunicherò.

Distinti saluti

Ariano Eugenio

P.S. Ho pure una raccolta di dichiarazioni di medici che mi hanno inviato ed affidato alle cure amorose loro clienti e parenti, non sono dichiarazioni fatte su i soliti fogli che i medici usano per ricettare, ma le persone scrive ciò sulla prima carta, più non sono in bollo.

Distintamente —

Lunedì le ho inviato a mezzo espresso i due documenti del Comune di Forlì, che a quest'ora le saranno certamente pervenuti.

Sino ad ora che le scrivo, non ho ricevuto dalla Prefettura alcuna diffida ad esercitare, però ho visto che a quel tempo a Bernalì avevano inviata anche quelle.

Al.R.Ministero dell'Interno

Direzione Generale della Sanità

Roma

R i c o r s o

Il sottoscritto Ariano Eugenio di Domenico dentista residente in Lodi provincia di Milano

Espone

Che esso ha frequentato l'Ecole Dentaire Francaise di Parigi riportandone il diploma 5 marzo 1914 col relativo certificato di frequenza e d'esame(doc.6,7).
Che munito di tali documenti egli esercitò l'odontoiatria in Francia e da ultimo a Monaco Principato,fino a che richiamato alle armi in seguito alla grande guerra rientrava in Italia nel 1916 per assumere,come di dovere,il servizio militare giusta quanto risulta dall'atto di notorietà redatto in Roma il 8 gennaio 1919 a ministero notaio Bolaffi(doc.5,8).

Che durante il servizio militare ha esercitato odontoiatria in qualità di caporale della 3°compagnia di Sanità quale addetto dal 26 maggio 1916 al 4 marzo 1917 all'Ospedale Militare di Riserva di Lodi(doc.10).
Che cessato col 1919 il servizio militare il ricorrente che prima aveva intenzione di esercitare a Roma decideva invece di stabilirsi definitivamente a Lodi e quivi faceva registrare il diploma all'Ufficio d'Igie-

ne Municipale il 24 marzo 1919 ed il 29 successivo al-
la Prefettuar di Milano

Che da quell'epoca il ricorrente ha sempre esercitato
in Lodi prima nel gabinetto diretto dal compianto den-
tista Cav. Antonio Bruschi poi in unione al dott. Ponzo-
ni Vittorio, e da ultimo ed ancora presentemente in unio-
ne al dott. Bartolomeo Castellotti (doc. N. II)

Ciò premesso all'appoggio del Decreto Luogotenenziale
22 agosto 1915 n. 1311 del R. Decreto Legge 22 marzo
1923 n. 795 e del Decreto Ministeriale 27 maggio 1923
il sottoscritto mentre si dichiara pronto a fornire
tutte le ~~prove~~ altre specificazioni che gli fossero ri-
chieste

Chiede

Di essere autorizzato all'esercizio nel Regno della
professione di dentista.

Si allegano i seguenti documenti :

1 Atto di nascita

2 Certificato di cittadinanza italiana

3 Certificato penale in data luglio 1923

4 Certificato di buona condotta

5 Atto di notorietà 6 gennaio 1919 ereto avanti il no-
taio Dott. Giorgio Bolaffi di Roma

6 Copia autentica del diploma 5 marzo 1914 dell'Ecole
Dentaire Francaise

7 copia autentica del certificato del direttore del-

la scuola stessa.

8 certificato del Comando del Distretto Militare di Lodi comprovante il servizio militare durante la guerra.

9 certificato del Sindaco di Lodi attestante l'eseguita registrazione del titolo, vistato dal Prefetto.

10 certificato del maggiore medico direttore dell'ospedale Militare Succursale di riserva di Lodi

11 Altro certificato del Sindaco di Lodi comprovante l'esercizio successivo fino ad oggi

12 Certificato 10 Luglio 1923 del Presidente della Croce Rossa

13 Certificato 10 Luglio 1923 del medico delle Carceri Giudiziarie di Lodi

11 Luglio 1923

Copia dei documenti presentati nel 1923 al Ministero, e poi ripresentati al Consiglio di Stato; documenti che necessariamente devono esser al Consiglio di Stato - poiché a me non sono stati resi.

ARIANO EUGENIO - nato il 23 Dicembre 1889. Si diplomò all' ÉCOLE DENTAIRE de Paris il 5 Marzò 1914.-

Dopo avere esercitato in Francia e nel Principato di Monaco, rientrava in Italia in occasione della Grande Guerra, quale richiamato in servizio militare, e veniva incorporato nella 3^ Compagnia di Sanità, esercitando odotoiatria nei vari reparti ai quali appartenne.-

Ultimata la guerra e congedato, faceva registrare il proprio Diploma all'Ufficio d'Igiene di Lodi in base al R.Dec.Luog.22 Agosto 1915 n°1311 in data 24/3/1919 col successivo visto del Medico Provinciale di Milano in data 29/3/1919 n°11.6295, e prestava la propria opera nel Gabinetto Dentistico del Cav.Bruschi, e dopo la morte del suaccennato apriva in Lodi un Gabinetto dentistico in unione ad un Medico.-

Processato per esercizio abusivo d'arte sanitaria nel 1923 veniva assolto dal Pretore di Lodi, con sentenza n°143 e 242 Reg.Gen.1922 n°6 sentenze 1923.-

Fece istanza al Ministero dell'Interno in base ai R.D.Luog.22 Agosto 1915 al R.D.L.22/3/1923 ed al Dec.Ministeriale 27 Maggio 1923 per essere autorizzato definitivamente all'Esercizio dell'Odontoiatria, ma la domanda non ebbe fortuna, ed il ricorrente male consigliato non interpose ricorso contro la decisione arbitrale della Commissione Ministeriale che aveva deciso il diniego (eccesso di potere) definizione del Consiglio di Stato.-

Nel 1935 ripresentò all'On.Ministero dell'Interno la domanda di autorizzazione definitiva all'esercizio dell'odontoiatria, ed in seguito alla risposta negativa interpose ricorso al Consiglio di Stato Sez.IV° dal quale ottenne la sospensione dei provvedimenti negativi ordinati dal Ministero stesso.- (Documento trasmessogli dal Comune di Lodi, il 25 Aprile 1935 XIII)

Il 10 Novembre 1936.XV° - con Sentenza N.675 regolamento generale N.2549 del 1936, la corte di Cassazione del Regno, Sezione III Penale, ha pronunciato Sentenza nella quale é deciso fra l'altro che a coloro che si trovano nelle condizioni di aver avuto la precedente abilitazione temporanea a sensi dell'Art.III° del decreto Luog.22/8/1915 n°1311 (vedi caso Ariano) abbia ad essere applicato l'art.367 A del testo unico leggi Sanitarie.-

Chiede pertanto lo scrivente che nei suoi confronti venga a rivivere l'abilitazione ottenuta con la registrazione del Diploma, il 24 Marzo 1919, e che il suo nome venga comunicato all'ordine dei Medici della Provincia di Milano, per essere iscritto nell'Elenco transitorio dei Dentisti abilitati, a sensi dell'Art.367 A del testo unico leggi sanitarie, e che venga resa nulla la radiazione comunicata a questo Comune dall'ordine dei Medici il 20 Marzo 1924.-

Gap. delle prat.de
eseguite e convalidate
dai documenti annessi.-

Gabinetto Dentistico Ariano

dei

Dott. Lino Castellotti
Medico Chirurgo
Dentista

Ariano Eugenio
Chirurgo Dentista della Scuola di Parigi
Odontoiatra

Telefono 20-40 - Lodi - Via Magenta N. 30

Lodi, li 14 - 11 - 193[illegible]

Eccellenza. Rispondo immediatamente alla sua lettera circa ad apparecchio alla bocca da lei detto, ed alla quale ho apportato alcune modifiche che Lei vedrà se farà il caso di applicarle o di lasciare le cose come sono. La prima volta avevo mandato la mia prima applicazione del diploma a Roma avendo il 28-1-1914 ed avevo detto Roma perchè contavo recarmi colà poco in mio fratello partendo da Brescia, poi invece avvenne ciò che le ho detto nella seconda pratica, e cioè che il Cav. dott. Bruschi titolare di parecchi del migliori gabinetti dentistici per cura delle paralisi (visitai da ciò avevo più volte parecchie col Bruschi) fui chiamato telegraficamente, accettai le condizioni che mi si fece e (quel gabinetto) il lavoro a Lodi, lasciai allora qualche persona per aprirmi un gabinetto mio. Ho creduto di rendermi edotto di ciò, che mi farà il resto da meglio credo. Dalla lettura della ricevuta trovo che le date vanno tutte bene solo vorrei sapere da Lei una cosa, poichè devo presentare copia al Procuratore del Re di Milano, che a Lodi vi è Tribunale e quindi anche il Procuratore del Re, questo me lo spiegherà lei, unitamente alle obbligazioni che mi ha promesso fare il Prefetto di Milano - Domani stesso le rispedirò la minuta del Ricorso che ho fatto ma bisognerà che Lei provveda a completare nella parte legale. Poichè poi stampare quello che credo, io sono completamente in due mondi. Sarà bene che Ella sappia che solo che quando avrò il Permesso di Milano ho avuto la obbligazione francese

prodi prima di Pretore Reggente potrà fare tutto quello che
voleva. Non ho mezzi di avere documenti del mio servizio nel
Principato di Monaco perché il medico col quale ero stato, nel
mio ultimo viaggio è morto nel 1922. Quando che io fui
ho presentato un esposto (non ricordo esattamente se nel 1923
o 24 al Ministero degli Esteri) facendo presente che io ero
assistito nel Principato di Monaco e non mi giovava che mi
venne consigliato alla Sanità stessa, perché allora col diploma
delle Scuole Sanitarie, come un qualsiasi diploma si poteva esercitare
solo col consenso del Pretore reggente.

Per ora nulla ho da aggiungere, attendo che Lei quanto
prima l'inviato la firma e le ripeto i distinti ossequi
del come vi abbiamo -

Distintamente saluto

Arnaudy

Nel 1917 mobilitato in un aggiustatto da Campo ho servito l'Ospedale
di Riserva di Lodi e dopo di essermi fermato qualche mese a Milano
poi arruolato sono stato dall'autorità Militare di mio civiltà
a Lodi coll'obbligo di disimpegnare l'ambulanza odontoiatrica civile e
militare del Comune e del Distretto di Lodi ciò che feci fino al
mio congedo. Ho allegato tanto il documento rilasciato dall'Ufficio
Sanitario di allora a mio favore Unisco qualche altro certificato se
credete di servirvene. In seguito all'ordine dei Medici del 4 Agosto 1922
giusto a il mio passo avvenuto nel 1923, perciò io ho continuato
ufficialmente il mio lavoro.

Lodi, 28/4 1918

COMUNE DI LODI

:: UFFICIO D'IGIENE ::
E ASSISTENZA SANITARIA

Oggetto

Sig. Ligure

Ho il piacere di annunciarle
che il Sig. Ministero
della Guerra
ha disposto
che il Dott. Ligure
sia aggregato al servizio
ambulatorio a Lodi, della
Autorità Sanitaria militare
organizzato coll'aiuto della
Croce Rossa. Mi è grato l'occasione
per augurarle
buon viaggio
Il Sindaco

REGNO D'ITALIA

DIREZIONE

DEL

UFFICIO DEL MEDICO-CHIRURGO

N. _____

OGGETTO

N. 345 della tariffa

Modi' addì 19 Marzo 1880.

Sig. Sig. C. Aviano

M. Sinigo Lombardia.

Si prega la cortesia della S.V. Ill.a a voler passare dal Carmine per opera di specialista per la Sig.a Crespi Lombardia, moglie del Sig. Capoguardia Crespi Sig. Natale.

Con sentiti ringraziamenti ed ossequi

Il Sanitario

Dr

ISTITUTO DI CURA AUTORIZZATO
CAV. UFF. DOTT. VITTORIO PONZONI
SPECIALISTA IN RADIOLOGIA MEDICA E TERAPIA FISICA
PERFEZIONATO IN IGIENE (R. UNIVERSITÀ DI PAVIA)
MEDICINA INTERNA
LODI
CORSO REGINA MARGHERITA, 5
TELEFONO 2-26

Lodi. 20. 12. 934.
li ..... 193.....

A°. XIII°.

Carissimo Eugenio Ariano,

Nel 25°. anniversario del tuo esercizio profes-
-sionale, sempre compiuto con sana perizia ed
appassionato amore, voglio, come amico, consulen-
-te e cliente, esprimerti la mia viva ammirazio-
-ne ed il mio plauso. E' umano ed è giusto che
tu, dopo un lavoro fecondo di bene, abbia (a godere)
-disfazione legittima e l'intimo compiacimento
di avere con la miglior parte di te stesso, dato
il tuo contributo alla grande legge del dovere,
usando, nei casi pietosi, quella carità, che è
sempre infinitamente apprezzata da chi soffre
per il male e per la miseria. Come medico poi
non ho che a congratularmi con te perchè i ma-
-lati che io ti ho affidato furono assistiti
sempre tecnicamente e clinicamente in modo
perfetto. Ad majora!....

Tuo aff.mo
Dott. Vittorio Ponzoni

Ordine dei Medici della Provincia di Milano

2, Via Dogana ✣ **MILANO** ✣ *Telefono 8318*

Milano 4 Agosto 1922

Egr. Sig. Eugenio Ariano

L O D I

Questa Presidenza dell'Ordine è informata, che Lei continua a gestire un Gabinetto dentistico per quanto sprovvisto di titoli scientifici che Le diano il diritto di farlo, dopo che à cessato di dare la propria ~~coope~~ razione il Collega Dott. Vittorio Ponzoni.

La invito pertanto a desistere da tale esercizio; in caso contrario sporgerò denunzia contro di Lei per esercizio abusivo di medicina e chirurgia.

IL PRESIDENTE

Gabinetto Dentistico Ariano

dei

Dott. Libo Castellotti
Medico Chirurgo
Dentista

Ariano Eugenio
Chirurgo Dentista della Scuola di Parigi
Odontoiatra

Telefono 20-40 - Lodi - Via Magenta N. 30

Lodi, li 12 - 11 - 1937.

Eccellenza.

Le invio raccomandato la richiesta documentazione quale ho ricevuto oggi dalla Segr.ia Gen.le mentre mi ha risposto subito.

Vi è la copia autentica del diploma, ed il certificato di scolarità (3 anni) comprovante gli esami che dicono se il diploma è stato ottenuto senza nessuna lacuna all'Italia. Io personalmente, ed uno dei primi che ha molto lavorato col Colli alla Scuola di Parigi sono stato proprio io, che l'ex Direttore, prima di morire rendette o fece rendere all'Italia e più precisamente a Roma molti diplomi, ma ciò avvenne nel 1918-19.

Per appunto ne seguì a questa specie di scandalo che ci valse anche direttamente della Scuola (e ciò mi costò parecchio) un duplicato, nella quale il nuovo Direttore dichiara che risulta dai registri della Scuola che Ariano Eugenio ecc. ecc. (cosa che Lei stesso potrà rilevare dal certificato ~~di scolarità~~ duplicato) che ritengo datato dal 1919-20 (futuro Direttore)
Unito ai documenti vi è pure la lettera dell'ordine dei Medici di Milano che ordina la mia radiazione in seguito appunto al rapporto negativo della Commissione Ministeriale del 1923.

Anche qui, ciò sono d'avviso che non si possa radiare una persona se prima non è iscritta, poiché io al Sindacato di Milano avevo chiesto l'iscrizione nel dato 1919 e appunto mi conformai di quanto deciso nella sentenza della massima magistratura che dice:
"che abbia a ritenersi nel Benatti, ed in coloro che si trovano nelle sue condizioni l'abilitazione già in precedenza posseduta".
Io non sono competente in materia, ma Le sarei grato farmi rendere ragione delle continue umiliazioni alle quali mi sottopongono.
Sono sempre a Sua disposizione e spero presto di riavere la copia col ricordo della presentazione non oltre il 30 Novembre 1927.
Ho ricevuto il libro della Croce Rossa - Leone e qualcosa -
Nel mentre invio infinitamente ogni bene a Lei e famiglia caramente distintamente La saluto

Arsenio Frugoni

Eccellenza

Avvocato Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

Roma

ROMA
23-24
12 · XI
37 · XVI
DISTRIBUZIONE

R I C O R S O

di

EUGENIO ARIANO residente a Lodi(Prov. di Milano) in via Magenta, 30

CONTRO LA DELIBERA DEL

SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI MILANO in data 27 ottobre 1937-XV, notificata al ricorrente con lettera raccomandata con R. R. timbrata all'Ufficio postale di Milano il 30 ottobre 1937-XVI.

Ecc.ma Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie,

presso il Ministero degli Interni,

Al sottoscritto Eugenio Ariano, è stata notificata la delibera del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano il giorno 30 ottobre 1937- XVI- come viene dimostrato con l'esibizione della busta della lettera raccomandata del Sindacato, busta sulla quale è visibile il timbro postale del 30 ottobre corrente anno. (allegato n. 1)

Poichè la predetta delibera del Sindacato respinge la domanda diretta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati ad esercitare la professione, (delibera che si allega in originale, sotto il n. 2) il sottoscritto ha l'onore di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della delibera stessa, il presente ricorso, debitamente notificato

(come da relazione di notifica inscritta in calce)

a S.E. il Prefetto di Milano e all'Ill.mo Procuratore del Re del Tribunale di Milano • Lodi !

POSIZIONE DEL RICORRENTE

Il sottoscritto, nato a Lucca il 23 dicembre 1889, desiderando procurarsi un diploma che lo abilitasse all'esercizio della odontoiatria, nella quale professione aveva già acquistata esperienza mercè una lunga pratica, si recò in Francia per frequentare i corsi dell'Ecole Dentaire, scuola che, per quanto privata, era allora riconosciuta dal Governo Francese e posta sotto il controllo della Facoltà di medicina di Parigi.

In seguito a regolare frequenza della scuola, comprovata da una dichiarazione del Direttore della Scuola stessa (allegato n. 3), il sottoscritto conseguiva il 5 marzo 1914 (all'età di quasi venticinque anni) il diploma dell'École Dentaire, diploma che si esibisce in copia autenticata dal Regio Notaio, così come è prescritto dall'art. 1 del Regio Decreto 8 ottobre 1936,XIV, n. 1874 (allegato N. 4).

In seguito a tale diploma il sottoscritto potè esercitare subito la sua professione in Francia, e poi, lascia-

ta la Francia, nel Principato di Monaco, dove lo sorprese la entrata in guerra dell'Italia.

Che il sottoscritto abbia liberamente esercitato la sua professione nel Principato di Monaco nel periodo 1915-16 lo prova l'atto di notorietà raccolto l'8 gennaio 1918 dal notaio Bolaffi, di Roma e che qui si allega sotto il n. 5. Si noti che tale atto è stato raccolto pochi anni dopo l'esercizio professionale nel Principato di Monaco, quando la memoria dei testi era ancora freschissima, e quando non si poteva neppure lontanamente pensare a crearsi documenti di comodo per ottemperare a disposizioni di legge, che allora non erano ancora emanate, né si prevedeva potessero emanarsi.

Nel Principato di Monato, nei primi mesi del 1916, giunse al sottoscritto la chiamata alle armi. E allora, per causa e conseguenza della guerra, egli dovette rimpatriare, come attesta il Comando del distretto militare di Lodi (Allegato n. 6).

Fu arruolato in qualità di caporale nella 3^ compagnia di Sanità, ed esercitò la odontoiatria, nell'Ospedale Militare di Riserva di Lodi, dal 26 maggio 1916 al 4 marzo 1917, come certifica il Maggiore Medico che dirigeva quell'Ospedale (allegato n. 7).

Congedato dal servizio militare ~~subito~~ dopo la fine della grande guerra, e cioè nei primi mesi del 1919, il sottoscritto provvide subito a valersi del diploma dell'École Dentaire che lo aveva abilitato ad esercitare la professione all'estero, e anche nell'Ospedale militare di Lodi durante il prestato servizio. Naturalmente per i vivi ricordi della sua permanenza in Lodi, dove aveva ormai relazioni ed amicizie, egli prescelse Lodi come sede della sua professione.

Era stato emanato ~~nel 1915~~ il noto Decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915 N. 1311 che consentiva ai sanitari in possesso di diplomi esteri e rimpatriati per causa e conseguenza della guerra, di esercitare nel Regno la professione a cui li abilitava il predetto diploma, con il solo obbligo di far registrare nel Comune di residenza il diploma stesso previa dimostrazione dell'avvenuto rimpatrio.

Il sottoscritto non tardò a far registrare in Lodi il suo diploma dell'École Dentaire, Lodi diventava, finito il servizio militare, il luogo della sua stabile residenza, e il definitivo campo d'esercizio della sua professione. Non doveva, per far registra-

re il suo diploma, cercare Comuni lontani, ma doveva semplicemente e naturalmente rivolgersi al proprio Comune dove era vivo il ricordo del suo rimpatrio per causa di guerra, dove era recente il ricordo del suo servizio prestato nell'Ospedale Militare di Lodi, - servizio segnalato e lodato in una ampia pubblicazione della Croce Rossa - dove infine deliberava di stabilirsi per esercitarvi - come ancora vi esercita - la professione di odontoiatria.

La registrazione del diploma estero ai fini dell'esercizio professionale è avvenuta subito dopo il congedo militare e precisamente nel marzo 1919. In data 24 marzo 1919 il diploma veniva registrato dal Comune di Lodi, e cinque giorni dopo, il 29 marzo 1919 vi apponeva il suo visto il Medico Provinciale di Milano col n. 11.62.95. In tal modo si ottemperava a tutte le prescrizioni dell'art. 65 del Regolamento 9 febbraio 1901 n. 45, il quale esige che "di ogni registrazione di diploma il Sindaco trasmetta notizia al Prefetto, che farà verificare dal Medico Provinciale la validità del titolo".

Abilitato così dalla legge del 22 agosto 1915 ad esercitare nel Regno, il sottoscritto esercitò il Lodi, dal 24 marzo 1919 fino 2o marzo 1924, e cioè per cin -

que anni consecutivi, come attesta il Podestà di Lodi con due certificati, il primo per trascrivere le annotazioni risultanti sul registro delle professioni e arti sanitarie di quel Comune, il secondo per certificare che nel periodo predetto l'odontoiatra Ariano esercitò la professione di dentista in modo pubblico e notorio (allegati N. 8,9)

Sopraggiunto il Decreto-Legge 27 maggio 1923, che imponeva ai dentisti abilitati in via temporanea, in virtù della legge del 1915, di ottenere la conferma di questa loro abilitazione, previa proposta di una apposita Commissione, il sottoscritto fu vittima di un ..... infortunio procedurale. x

La speciale Commissione incaricata di esaminare e giudicare le domande di convalida dei dentisti abilitati dalla legge del 1915, alcune ne ammise, e altre ne respinse. Fra queste ultime era la domanda del sottoscritto che, mal consigliato, non produsse subito ricorso al Consiglio di Stato.

Altri, più pronti e più fortunati, ottennero dal Consiglio di Stato una notevolissima sentenza con la quale l'alto Consesso (sentenza 4 ottobre 1929, pubblicata il 25 ottobre stesso anno) giudicava che la speciale Commissione aveva esorbitato dai sui poteri; e

x io lo chiamai errore del legale da cui ebbi la mala sorte di essere assistito nella proposizione del ricorso al Ministero.

che essa doveva, per la lettera e lo spirito della legge che l'aveva creata, limitarsi a giudicare la validità formale dei diplomi esteri prodotti senza entrare nell'esame del loro valore intrinseco.

Dppo quella sentenza, che invalidava molti dei giudizi negativi della speciale Commissione, il sottoscritto, come molti altri suoi colleghi, ripresentò domanda al Ministero per un riesame della sua domanda. Ma il Ministero dichiarò di non trovar luogo a provvedere perchè le domande erano state prodotte fuori termine.

Invano il sottoscritto, insieme a molti suoi colleghi, si rivolse al Consiglio di Stato per superare la questione del termine scaduto. Il Consiglio di Stato, pur astenendosi dall'entrare nel merito delle molte questioni sollevate dai ricorrenti, si soffermò sull'interpretazione del termine, che dichiarò "termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, termine non prorogabile al libitum dell'Amministrazione, non soggetto a sospensione o interruzione e per sua natura perentorio".

Gli effetti di questa disavventura non tardarono a farsi sentire. Appena si seppe che il sottoscritto

non aveva ottenuto il decreto ministeriale di convalida, in conformità della legge del 1923, l'ordine dei Medici di Milano provvide per farlo radiare dal registro delle Professioni Sanitarie di Lodi, e la radiazione avvenne il 20 marzo 1924, come è detto nel certificato del Podestà di quel Comune.

Ma iniziandosi nel 1935 il procedimento davanti al Consiglio di Stato, il sottoscritto chiese ed ottenne dal Consiglio stesso la sospensiva del provvedimento impugnato. Talchè in virtù della sospensiva deliberata in suo favore della 4^ sezione del Consiglio di Stato, con sua sentenza interlocutoria 2 marzo 1935, egli può ancora, in difetto della notifica della sentenza definitiva, liberamente esercitare la propria professione.

Intanto è sopraggiunto il Testo unico delle leggi Sanitarie,(27 luglio 1934 n. 1265) nel quale il potere esecutivo, per delegazione espressa del potere legislativo, ha potuto rifondere, modificare, integrare le molte disposizioni di carattere sanitario. E l'art. 367 del Nuovo Testo Unico risolve finalmente la questione degli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915.

Infatti quell'articolo dichiara che coloro che furono un tempo abilitati, in virtù della legge del 1915, debbono ritenersi tutt'ora abilitati all'esercizio professionale. In altre parole, la nuova disposizione dice che coloro che furono abilitati un tempo, lo restano.

Su questa interpretazione della nuova legge, si è rimasti alcun tempo perplessi. Ma è intervenuta la Magistratura nel suo più alto consesso. Provocata dal caso di Luigi Benatti, la Cassazione del Regno col suo giudicato del 10 novembre 1936 N. 675, ha sentenziato che il dentista che " sia stato abilitato in seguito alla legge del 1915, e che abbia esercitato nel Regno pubblicamente e notoriamente per più anni, si debba ritenere tutt'ora abilitato."

Il sottoscritto è stato abilitato in conformità alla legge del 1915, di cui ha adempiute tutte le prescrizioni, e perciò ha diritto, secondo l'interpretazione della legge fatta dal più alto Consesso competente, al riconoscimento della sua abilitazione professionale e quindi all'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati.

Le eccezioni del Sindacato Medico di Milano, che verranno qui di seguito esaminate e confutate, non hanno alcun fondamento, né in fatto né in diritto, e non possono contrastare efficacemente la domanda del sottoscritto.

I motivi adotti dal Sindacato

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano giustifica il rifiuto del richiesto del sottoscritto con cinque motivi, di cui soltanto il secondo esige una diffusa confutazione. Degli altri quattro motivi dimostreremo più l'insussistenza con rapidi cenni.

Motivo Primo - Il sottoscritto non ha esibito nè un originale nè una copia il titolo di laurea dell'Ecole Dentaire perchè questa documentazione presentata dal Sindacato facevo piena testimonianza di quel diploma. Ed ogni modo presenta ora a cotesta Spett. Commissione copia, autenticata da Notaio, del suo diploma, con che resta superata l'eccezione del Sindacato (allegato N. 4)

Motivo Terzo: Si contesta al sottoscritto di non avere offerta la prova «di essere rimpatriato o rifugiato nel Regno in occasione o in conseguenza della guerra.»

Evidentemente il Sindacato non ha voluto attentamente l'art. 3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, al quale fa riferimento. Tale articolo ~~suona~~ nella sua seconda parte suona così:

"Il godimento di questa concessione (cioè a dire esercitare nel Regno con diploma estero) "è subordinato alla prova da fornirsi "dagli interessati della qualità di "cittadino italiano e di rimpatriato "o rifugiato nel Regno in occasione "e in conseguenza della guerra, e "alla preventiva registrazione del "diploma a norma dell'art. 65 del "Regolamento Generale Sanitario del "3 febbraio 1901.77"

Innanzi nell'atto di registrare il diploma estero nei modi e forme prescritti dal Regolamento sanitario, doveva il Comune, e la ~~Autorità~~ Prefettura a cui il Comune ~~deve~~ dava notizia della registrazione accertare l'esistenza delle due condizioni: la cittadinanza italiana

e il rimpatrio per causa di guerra.

Il Comune di Lodi (dopo quello di Roma) registrando il 24 marzo 1919 il diploma estero, e la Prefettura di Milano ~~[illegible]~~ apponendovi il suo visto nel successivo 29 marzo, esprimevano un giudizio sull'esistenza delle condizioni volute dalla legge. Essi, Comune e Prefettura, erano investiti legittimamente della facoltà di giudicare sull'esistenza, e il loro giudizio non è più ~~[illegible]~~ essere oggi ~~[illegible]~~ mutato. Di più il giudizio fu stato, giacchè la legge non indica nessuna altra autorità che possa, ~~[illegible]~~ in sede di appello o di revocazione, ~~[illegible]~~ rivedere quel giudizio. Esso è stato pronunciato diciotto anni fa; esso ha avuto il collaudo morale di un esercizio continuato liberamente

per cinque anni *); ~~segue contestazione~~
~~di [illegible]~~ esso è ~~stato concesso~~
cabile e va accettato, dunque, oggi pienamente
~~Il~~ Ma poi che il Sindacato Medico
di Milano col suo terzo motivo non intende
sospettare di ~~frode~~ inganno o di frode
quella regolare prima registrazione
fatta nel Comune di Lodi, dove
il sottoscritto era, ed è ancora resi-
dente, ma solo sembra doversi
che non si sia provveduto ~~[illegible]~~
la prova del rimpatrio, così
ricorrente - pur ~~[illegible]~~ riaffermando l'assoluta
~~[illegible]~~ inoppugnabilità del giudizio
~~già espresso~~ implicito nella registra-
zione del suo diploma - consente di
~~offrire~~ di nuovo le prove del suo rimpa-
trio per causa di guerra.
Basterà richiamare l'attenzione
della Commissione su due documenti:
1°. L'atto di notorietà 8 gennaio 1919,
retto avanti il notaio dott. Giorgio
Bolaffi di Roma, in cui si attesta

che il sottoscritto, ~~nel periodo~~ nel periodo precedente il 1916, «risiedette nel «Principato di Monaco, ove esercitò «l'Odontoiatria e l'Odontotecnica «e che da Monaco dovette nel 1916 «rientrare in Italia a causa della «guerra essendo egli stato richia- «mato alle armi.» (Allegato N. 5)

2.- Il foglio di congedo illimitato rila- sciato dal Distretto Militare di Lodi in cui è annotato che il sottoscritto venne chiamato alle armi il 18 aprile 1916 e congedato il 16 maggio 1914. (Allegato N. 6.)

~~che il sottoscritto esercitava la professione di [illegible] nel Principato di Lucca nell'anno 1916, nella quale anno venne richiamato alle armi e dovette rimpatriare.~~

~~2° Il certificato del comando del distretto militare di Lodi comprovante il servizio militare durante la guerra.~~

Da questi documenti attestano in modo non dubbio che il sottoscritto esercitava la professione in uno Stato estero nel primo periodo della guerra, e dovette rimpatriare per compiere il suo dovere di italiano nell'esercito mobilitato per la guerra.

Motivo quarto - La dichiarazione del Podestà di Lodi, che si riferisce in bollo per ottemperare alla osservazione del Sindaco (allegato N. 8) trascrive esattamente lo stato del registro delle professioni e arti sanitarie del Comune nei riguardi del sottoscritto. E naturalmente

come certifica la cancellazione avvenuta nel marzo 1919 così certifica la radiazione avvenuta cinque anni dopo. Il sottoscritto ha già narrato come quella radiazione è avvenuta: promulgata la legge del 22 marzo 1923, e non avendo il sottoscritto ottenuto il decreto prescritto da quella legge l'ordine dei Medici chiese ed ottenne la radiazione.

Ma la Ecc.ma Commissione non tralascierà di osservare che questo non può affatto essere un motivo di rigetto alla chiesta reiscrizione. Se il sottoscritto non fosse stato radiato non avrebbe ragione di chiedere oggi la sua iscrizione; egli la chiede appunto perchè crede di aver titolo a cancellare quella radiazione.

Motivo quinto. Il Sindacato asserisce di non avere la prova che il

sottoscritto abbia esercitato notoriamente e pubblicamente la sua professione nel Regno.

A coloro questa si esibisce già i nuovi documenti un certificato ~~del Podestà~~ del Podestà di Lodi nel quale si attesta che dalla ~~sua~~ registrazione del diploma (24 marzo 1919) alla sua radiazione (20 marzo 1924) il sottoscritto esercitò in Lodi la professione in modo pubblico e notorio. (Allegato N. 9)

~~Ha anche senza questo certificato~~ l'Ecc.mo sottoscritto non pensa ~~che~~ debba che il sottoscritto ha effettivamente esercitata la professione ~~della sua iscrizione negli albi~~ (nel luogo stesso pubblico e notorio) questo esercizio? Se così fosse si potrebbe senza pena la briga di chiedere e di ottenere la sua radiazione!!!!!!

Resta ora da esaminare diffusamente il secondo motivo che infesta la validità del titolo prodotto.

che se si volesse, [illegible]
dubbio la verità della dichiarazione
del Podestà di Lodi, il sottoscritto
esibisce anche la sentenza del
Pretore di Lodi, del 7 febbraio
1923, con quale il Pretore,
constatando che il sottoscritto
«esercitava [illegible] anche da solo
in Lodi l'odontoiatria e la
protesi dentaria» lo assolveva
dall'imputazione di esercizio
abusivo della professione di
dentista (allegato N. 10.). Tale
procedimento penale, che venne
instaurato sopra denuncia di
alcuni medici e del Presidente della
Associazione stomatologica, è la prova
più irrefutabile che il sottoscritto
esercitava allora in Lodi la propria profes-
sione in modo aperto e palese.

Ma poichè si esibisce la sentenza
del 1923 del Pretore di Lodi, è
tuttavia aggiungere che essa conchiudeva con
l'assoluzione proprio perchè

il sottoscritto poteva ritenersi abilitato
dalla legge del 1915. E gli giova
riportare un brano della sentenza
del magistrato perché quel brano
comferma che dall'esame
severo dei documenti prodotti
fatto dal giudice istruttore penale
che aveva facoltà di esperire le
più complete indagini e i più
scrupolosi controlli risulta provato
che il sottoscritto esercitava la sua professione
all'estero e che dall'estero venne richiamato per effetto
della mobilitazione di guerra.

Ecco il brano della sentenza che
si produce in copia autentica
(pag. 4 in fondo e pag. 5 in alto):

« Si osserva che risulta da
« questi documenti prodotti che l'Arino,
« il 5 marzo 1914, aveva conseguito

« presso l'Ecole Dentaire de Paris
« titolo che l'abilitava, in quell'epoca,
« ad esercitare la professione di dentista
« in Francia; che tale professione
« egli effettivamente esercitò nel
« Principato di Monaco fino al 1916,
« quando dovette rientrare in
« Italia a causa della guerra, essendo
« stato richiamato alle armi'. »

La sentenza del magistrato, dunque, non prova soltanto che il sottoscritto esercitava nel 1922 la propria professione in Lodi in modo pubblico e notorio, tanto da attirarsi la vana denuncia dei medici milanesi; ma prova anche che dai documenti esibiti e controllati dal Pretore, proprio nella città di lunga residenza del sottoscritto, dove i ricordi e le testimonianze sulle vicende della sua vita erano di assai facile raccolta, emerge

chi dei primi e ~~ormai~~ giudicato questo dato di fatto: che ~~~~ Eugenio Adriano esercitava la sua professione di odontoiatra nel 1916 nel Principato di Monaco ~~da~~ e venne richiamato in Italia a causa e in conseguenza della guerra.

Giungiamo ora da esaminare il secondo motivo che investe la validità del ~~titolo~~ diploma estero prodotto.

La validità del diploma

Il Sindacato milanese contesta ~~la validità dei fini della legge tal~~ ~~per i fini dell'esercizio~~ la validità del diploma rilasciato dall'Ecole Dentaire di Parigi con due asserzioni, l'una generica, l'altra specifica.

La prima ha carattere di soggetto, che, ~~dice~~ scrive il Sindacato, la ~~Scuola~~ Ecole Dentaire ha

rilasciato in grande quantità ~~a~~ fel
diplomi a persone che non hanno
~~non sono~~ ~~raccomandate meglio~~ ~~di~~
neppure fatta la fatica di andare
a Parigi, non si può dare al
titolo stesso ~~alcun~~ valore alcuno.
~~Il ragionamento~~ Il ragionamento non regge, se
~~come tutti i sospetti generici~~ anche
si potesse provare che la Scuola ha
rilasciato, per leggerezza o peggio,
~~molti~~ alcuni diplomi a persone che ~~non~~
non seguirono i suoi corsi, occorrerebbe
sempre provare che il titolo del
sottoscritto, conseguito nel 1914
(si badi: nel 1914 e non ~~di~~ parecchi anni
~~quando~~ tardi quando si elevò la voce di
~~alcuni~~ abusi!!!) è il ~~frutto~~ prodotto di
una compiacenza eccessiva, se non
anche di una frode criminosa.
Intanto il sottoscritto ~~ha~~ esibisce
la dichiarazione 24 marzo 1920 del
Direttore della ~~Scuola~~ Ecole Dentaire
il quale afferma che il

~~sottoscritto~~ sig. Eugenio Friano ha frequentato i corsi triennali della scuola, ed ha conseguito nel 1914, dopo esami teorici e pratici il diploma di chirurgia dentaria. (Allegato n. 3.) Tale certificato, finché non sia impugnato di falso, fa piena testimonianza ~~del~~ che il diploma del suddetto non ha parentela alcuna con quelli di cui si occupa la provvidenza.

Ma esaminiamo l'argomento principe del Sindacato, il quale ~~si fonda~~ si vale di una affermazione dell'Avvocatura di Stato riprodotta, ~~come~~ nella relazione degli argomenti delle parti, nella sentenza del Consiglio di Stato del 28 gennaio - 3 marzo 1930 per ~~dichiarare~~ dichiarare che

il sig. Driano ha seguito i corsi triennali della scuola ed ha conseguito, dopo esami teorici e pratici il diploma per la chirurgia dentaria, ora d'uopo che venga ~~rilasciato~~ rilasciato dato questo certificato.

il diploma prodotto è « semplice titolo accademico » e non abilita nel paese in cui fu rilasciato all'esercizio della professione di odontoiatra. »

~~Insomma, richiamiamo~~

Richiamiamo, insomma, tutto, il fine cui tende questa ~~eccezione~~ eccezione: negare la ~~validità della~~ applicabilità della legge del 22 agosto 1915 ~~ai diplomi esteri~~ a determinati diplomi esteri, fra cui quelli dell'Ecole Dentaire. Si tratta, in altre parole, di fare ora un processo alla registrazione del diploma ~~di~~ estero avvenuta in Lodi nel marzo 1919 col pretesto che quel diploma, per asserzione dell'Avvocatura di Stato, resa nel 1935, non abilita più in Francia all'esercizio della odontoiatria.

~~Pubblicata~~ Questa questione è stata, in via generale,

esaminata, e discussa e giudicata
dal Consiglio di Stato con la
sua nota sentenza 25 ottobre 1929.
Si trattava di diplomi rilasciati
dal Montenegro e registrati nel
Regno in conformità della
legge del 1915. La commissione
speciale, istituita nel 1923, aveva
riesaminate quelle registrazioni
e non le aveva confermate
perchè il diploma non pareva
dare affidamento di serietà circa
gli studi necessari a conseguirlo. Donde le
doglianze e i ricorsi degli esclusi. E
il Consiglio di Stato, esaminata
la legge del 1915 che parla di
diploma estero senza alcuna
restrizione od aggiunta negò alla
commissione il diritto di indagare
sul valore intrinseco del diploma,
affermando questa massima,
che è di capitale importanza

per risolvere il caso in esame, riguardi del diploma occorre soltanto l'esame della validità formale del documento, che ha luogo mediante la registrazione del diploma stesso ai termini del Regolamento Generale Sanitario.»

Se dunque, occorre soltanto l'esame della validità formale del documento prodotto e se tale esame è già stato fatto al momento della registrazione del diploma, non è più lecito - secondo lo spirito e la lettera del giudicato del Consiglio di Stato - indagare sul valore intrinseco del diploma e circa se lo stesso ~~debba~~ è, come dice il Sindacato Medico milanese, un semplice titolo accademico senza alcuna validità nel paese dove fu rilasciato.

Ma il sottoscritto non intende ~~riparare~~ sotto le grandi ali di una sentenza della più alta Magistratura Amministrativa, ma consente di discutere a fondo l'eccezione che si fa al suo diploma.

Occorre anzitutto indagare sulla validità del diploma dell'École Dentaire ad esercitare la professione in Francia, occorre precisare i limiti di tempo entro i quali l'indagine deve esser fatta. Il diploma del sottoscritto porta la data del 1914; l'asserzione della Procuratura di Stato, come parte in causa davanti al Consiglio di Stato è del 1925. Fra il conseguimento del diploma e l'asserzione che esso non è valido nei territori della Repubblica Francese e delle sue Colonie, sono passati undici anni! ~~Ed è~~

~~di per rilevare la importanza~~

di tempo in questa materia
le mie valore decisivo. In Italia i
diplomi di ~~dentista~~ dentatura erano validi
prima della legge del 1912 che
prescrisse la laurea in medicina,
~~Dopo~~ ~~2000~~ ancora validi per coloro che li
ebbero conseguiti dalla legge
22 marzo 1925 ; oggi, invece, nuovi
diplomi di data recente,
~~[illegible]~~ all'infuori della laurea,
~~potrebbero~~ essere annessi.
Bisogna, dunque, domandarsi
se nel marzo 1914 i
diplomi dell'Ecole Dentaire consen-
tivano di esercitare la professione in Francia; e
domandarsi anche - per analogia a quanto
è avvenuto in Italia - se essi
potenzialmente la capacità di
diventare validi per una di
quelle molte sanatorie e
~~disposizioni~~ disposizioni transitorie di
cui è piena la legislazione
di tutti i paesi.

Per un esame ~~[illegible]~~ della questione
bisogna ~~[illegible]~~ porsi il seguente

A questo progetto risponde la relazione ~~del~~ al Parlamento, presentata nel nome del Ministro per l'Interno, ~~Senatore Luzzo~~ il giorno 25 aprile 1933, XI, per illustrare il disegno di legge per la sistemazione di alcune categorie di dentisti pratici.

In quella relazione, la cui autorità non può essere messa in dubbio si legge (pagina 4, seconda colonna):

« È sembrato ogno comprendere nel presente provvedimento anche costoro, fra i quali è opportuno rilevare solo alcuni che ove fossero rimasti all'Estero, avrebbero ottenuto la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti come infatti è avvenuto in Francia per i diplomi dell'Ecole Dentaire. »

Dunque, se il sottoscritto fosse rimasto in Francia, il suo diploma dell'Ecole Dentaire avrebbe ottenuta la legalizzazione, ossia il

predetto di Parma [illegible] nel 1914, la possibilità di un legale esercizio della professione. E ciò risolve favorevolmente al sottoscritto la questione sollevata dal Giudicato.

Ma ciò non è tutto. Non solo abbiamo dimostrato, con l'autorità dello stesso Ministro dell'Interno, il valore potenziale del diploma, ma possiamo dimostrare che esso era, [illegible] indiscutibile, il suo conseguimento avvenuto nel 1914 [illegible] in molti altri paesi di Europa. Da un'indagine fatta risulta che, [illegible] già, esso era riconosciuto come documento valido per l'esercizio della professione nel Principato di Monaco, nella Grecia, nella Turchia, nel Belgio e in altri Stati minori. E valga il vero: il sottoscritto

poté esercitare liberamente la professione fino ai primi mesi del 1916 nel Principato di Monaco. – come nel famoso esempio classico –

Ora si dimostra il nesso causale. È certo vero che il diploma dell'Ecole Dentaire non era un mero titolo accademico ma abilitava alla professione in molti paesi di Europa, che il sottoscritto, come risulta dall'atto notorio (che sono prodotti in atti), della sentenza del Pretore di Lodi, ha esercitato la professione di dentista nel Principato di Monaco prima della guerra e l'impedì a tornare dopo la dichiarazione di guerra alla Germania nel 1914 e del suo richiamo alle armi. Nel 1919 il sottoscritto dunque, non faceva, registrare un semplice titolo accademico, ma un documento che aveva avuto un valore professionale riconosciuto in uno Stato, sia pur piccolo, di Europa,

Tutto ciò distrugge l'eccezione del Sindaco e riconferma la grande saggezza della massima dettata dal Consiglio di Stato, giacchè è evidente di entrare nell'esame del valore intrinseco del documento, così come insegna il Supremo Consesso Amministrativo, e, se si pretende indagare sul grado di validità del titolo estero di fini professionali, si deve egualmente indagare sulle condizioni fatte dal diploma nei molti paesi esteri sia al tempo del diploma stesso, sia negli anni successivi, giacchè le rinnovate leggi sanitarie dei varii Stati hanno mutato e rimutato, con complicata vicenda, il valore professionale dei titoli. Nell'un caso e nell'altro, — si adotti la massima del Consiglio di Stato, o si proceda alla descritta investigazione, — la posizione del ricorrente è inattaccabile e la validità del suo titolo pienamente dimostrata.

La sentenza della Corte di Cassazione

Il Sindacato fascista dei Medici di Milano non ha dato rilievo alcuno all'argomento più conclusivo della domanda di iscrizione del sottoscritto. La domanda era ed è fondata sulla recente e ormai definitiva interpretazione dell'art. 93 del Testo Unico delle leggi sanitarie, interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 10 novembre 1926 N. 6/25 ben nota che assolveva Luigi Beretti, anch'egli diplomato dall'Ecole Dentaire di Parigi, anch'egli esercitante l'odontoiatria in modo pubblico e notorio dalla registrazione del diploma al 1924, anch'egli non ammesso dalla speciale commissione, alla conferma dell'abilitazione.

Ma se il Sindacato medico ha voluto

tener conto della portata, ormai definitivamente stabilita, dell'art. 367 del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie, cotesta Ecc.ma Commissione rimarrà all'errore riconoscendo che la Corte di Cassazione — che ha ufficio non solo di applicare le leggi ma di interpretarle — ha ormai stabilito una massima alla quale sarebbe vano volersi sottrarre.

~~Ora è superfluo ricordare alla sapienza della Commissione che~~ ~~come all'interpretazione che di una legge~~

Alla sapienza dell'Ecc.ma Commissione di cotesta è inutile ricordare che le interpretazioni che delle leggi dà la Suprema Corte del Regno non sono suscettibili di sindacato nè può loro opporre la vera, o presunta vera, interpretazione del legislatore.

~~la misura, l'interpreta, la adatta, la plasma, diventa una cosa viva che segue il ritmo e le trasformazioni della vita sociale.~~

~~Naturalmente in questa~~ Nella interpretazione della legge — che è il compito più alto della Corte del diritto — il magistrato ~~deve~~ è ~~rimanere~~ perfettamente libero del suo giudizio. Egli, dopo aver seguito nell'interpretazione legislativa i canoni fissati nell'articolo terzo delle Preleggi, non deve avere altra preoccupazione, neppure quella di conoscere esattamente la ~~vera intenzione~~, recondita intenzione ~~del legislatore~~ di chi ha scritta la legge. Scriveva giustamente il MORTARA nel suo insigne trattato: « Il magistrato, interprete della « volontà del legislatore, si trova posto in una condizione ben « eccezionale: *ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve « ritenere voluto dal legislatore.* Non importa se, chiamato a de- « terminare la norma regolatrice di un particolare rapporto, il « giudice ne dichiarerà una effettivamente diversa da quella che « il legislatore aveva per esso destinata; non importa se, allo « scopo di palesare il pensiero contenuto nella formola della leg- « ge, egli ne manifesterà uno che non fu mai nella mente dei « suoi compilatori. La necessità di distinguere e separare lo « esercizio delle funzioni di sovranità, nel sistema politico dello « Stato moderno, rende sovrano il giudice nella applicazione « della legge ». (Vol. I, pag. 73).

Di fronte a questi concetti, che sono ormai sostanza del nostro ordinamento giuridico, si deve dare alla sentenza della Corte di Cassazione un valore risolutivo. Essa stabilisce una norma:

— chi è stato abilitato all'odontoiatria in virtù della legge del 1915 lo resta, purchè abbia esercitato in modo pubblico e notorio —; e tale norma deve avere piena efficacia e intera applicazione.

Del resto basta riflettere agli effetti giuridici della sentenza per persuadersi che chi volesse non tenerne conto — come ha fatto ~~, con disinvolta leggerezza,~~ il Sindacato medico ~~mantovano~~ milanese — produrrebbe uno di quei disordini, non solo giuridici ma morali, che turbano e sovvertono la disciplina sociale.

E' infatti di tutta evidenza che la sentenza della Suprema Corte dà una interpretazione ormai definitiva all'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, cioè crea in materia una precisa giurisprudenza. Qualunque giudice del Regno, a cui fosse denunziato il ~~Benatti~~ sottoscritto per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, si affretterebbe ad assolverlo con la formula piena che il fatto non costituisce reato. E allora il divieto di esercitare la professione che cosa diventerebbe? Un divieto senza sanzioni; ~~una grida senza efficacia, una siepe metaforica senza gen-~~ ~~darmi, cioè~~ Ed è una cosa ingombrante e vana, che occorrebbe spazzar via rapidamente per la serietà e per la logica.

Immaginiamo, per un solo momento, che la repulsa del Sindacato mantovano trovasse conferma, e che il divieto di esercitare la professione fosse rinnovato al Benatti. Si verificherebbe così l'ipotesi che il Procuratore del Re di Mantova affacciava nel suo ricorso, col confessato proposito di trattenere la Corte di Cassazione dalla sua pronunzia favorevole all'assoluzione.

Pertanto il sottoscritto non dubita che codesta Ecc.ma Commissione, facendo omaggio al giudicato della più alta Magistratura del Regno, vorrà riparare al rifiuto del Sindacato Medico milanese e ordinare l'iscrizione del ricorrente nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati.

Il ricorrente
Eugenio Ariano

Lodi, 20 novembre 1937-XVI

Elenco dei documenti allegati

N. 1 - Busta contenente la delibera del Sindacato Medico di Milano con la data impressa del 30 ottobre 1932

N. 2 - Originale della delibera del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano

N. 3 - Certificato di frequenza del Direttore dell'Ecole Dentaire.

N. 4 - Copia autentica del Diploma dell'Ecole Dentaire, con a tergo le due registrazioni.

N. 5 - Atto di notorietà raccolto l'8 gennaio 1919 dal notaio Giorgio Bolaffi attestante l'esercizio nel Principato di Monaco e il rimpatrio per causa di guerra.

N. 6 - Foglio di congedo illimitato del Distretto Militare di Lodi.

N. 7 - Relazione del Reparto Odontoiatrico dell'Ospedale Militare di Riserva di Lodi.

N. 8 - Certificato del Podestà di Lodi che trascrive le annotazioni del Registro delle professioni e arti sanitarie.

N. 9 - Certificato del Podestà di Lodi che attesta l'esercizio pubblico e notorio.

N. 10. Sentenza penale del 7 febbraio 1923 del Pretore di Lodi.

R I C O R S O

di

EUGENIO ARIANO residente a Lodi(Prov. di Milano) in via Magenta, 30

CONTRO LA DELIBERA DEL

SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI MILANO in data 27 ottobre 1937-XV, notificata al ricorrente con lettera raccomandata con R. R., timbrata all'Ufficio postale di Milano il 30 ottobre 1937-XVI.

Ecc.ma Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie,

presso il Ministero degli Interni,

Al sottoscritto Eugenio Ariano, è stata notificata la delibera ~~del~~ del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano il giorno 30 ottobre I937- XVI- come viene dimostrato con l'esibizione della busta della lettera raccomandata del Sindacato, busta sulla quale è visibile il timbro postale del 30 ottobre corrente anno. (allegato n. 1)

Poichè la predetta delibera del Sindacato respinge la domanda diretta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati ad esercitare la professione, (delibera che si allega in originale, sotto il n. 2) il sottoscritto ha l'onore di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della delibera stessa, il presente ricorso, debitamente notificato

(come da relazione di notifica inscritta in calce)

a S.E. il Prefetto di Milano e all'Ill.mo Procuratore del Re del Tribunale di ~~Milano~~ Lodi in conformità a quanto dispone il R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184 convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983

POSIZIONE DEL RICORRENTE

Il sottoscritto, nato a Lucca il 23 dicembre 1889, desiderando procurarsi un diploma che lo abilitasse all'esercizio della odontoiatria, nella quale professione aveva già acquistata esperienza mercè una lunga pratica, si recò in Francia per frequentare i corsi dell'École Dentaire, scuola che, per quanto privata, era allora riconosciuta dal Governo Francese e posta, sotto il controllo della Facoltà di medicina di Parigi.

In seguito a regolare frequenza della scuola, comprovata da una dichiarazione del Direttore della Scuola stessa (allegato n. 3), il sottoscritto conseguiva il 5 marzo 1914 (all'età di quasi venticinque anni) il diploma dell'École Dentaire, diploma che si esibisce in copia autenticata dal Regio Notaio, così come è prescritto dall'art. 1 del Regio Decreto 8 ottobre 1936,XIV, n. 1874 (allegato N. 4).

In seguito a tale diploma il sottoscritto potè esercitare subito la sua professione in Francia, e poi, lascia-

ta la Francia, nel Principato di Monaco, dove lo sorprese la entrata in guerra dell'Italia.

Che il sottoscritto abbia liberamente esercitato la sua professione nel Principato di Monaco nel periodo 1915-16 lo prova l'atto di notorietà raccolto l'8 gennaio 1918 dal notaio Bolaffi, di Roma e che qui si allega sotto il n. 5. Si noti che tale atto è stato raccolto pochi anni dopo l'esercizio professionale nel Principato di Monaco, quando la memoria dei testi era ancora freschissima, e quando non si poteva neppure lontanamente pensare a crearsi documenti di comodo per ottemperare a disposizioni di legge, che allora non erano ancora emanate, né si prevedeva potessero emanarsi.

Nel Principato di Monato, nei primi mesi del 1916, giunse al sottoscritto la chiamata alle armi. E allora, per causa e conseguenza della guerra, egli dovette rimpatriare, come attesta il Comando del distretto militare di Lodi nel foglio di congedo illimitato. (Allegato n. 6).

Fu arruolato in qualità di caporale nella 3ª compagnia di Sanità, ed esercitò la odontoiatria, nell'Ospedale Militare di Riserva di Lodi, dal [illegible] maggio 1916 al [illegible] marzo 1917, come certifica il Maggiore Medico che dirigeva quell'Ospedale (allegato n. 7).

Congedato dal servizio militare ~~subito~~ dopo la fine della grande guerra, e cioè nei primi mesi del 1919, il sottoscritto provvide subito a valersi del diploma dell'École Dentaire che lo aveva abilitato ad esercitare la professione all'estero, ~~e anche nell'Ospedale militare di Lodi durante il prestato servizio. Naturalmente per i vivi ricordi della sua permanenza in Lodi, dove aveva ormai relazioni ed amicizie, egli prescelse Lodi come sede della sua professione.~~

Era stato emanato ~~nel 1915~~ qualche anno prima il noto Decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915 N. 1311 che consentiva ai sanitari in possesso di diplomi esteri e rimpatriati per causa e conseguenza della guerra, di esercitare nel Regno la professione a cui li abilitava il predetto diploma, con il solo obbligo di far registrare nel Comune di residenza il diploma stesso previa dimostrazione dell'avvenuto rimpatrio.

Il sottoscritto ~~non tardò a far registrare il~~ provvide subito a far registrare

~~Lodi~~ il suo diploma, ~~dell'Ecole Dentaire, Lodi diventava, finito il servizio militare il luogo della sua stabile residenza, e il definitivo campo d'esercizio della sua professione. Non doveva, per far registra-~~ In un primo momento scelse Roma come sua residenza e suo futuro campo di attività professionale, e perciò registrò all'Ufficio d'Igiene di Roma il suo titolo, il 27 gennaio 1919, registrazione ratificata il successivo 15 marzo dalla Prefettura di Roma. Ma proprio in quei giorni, chiamato da un importante gabinetto dentistico lodigiano, che aveva improvvisamente perduto il suo titolare, si trasferì a Lodi

dove aveva contratto relazioni ed amicizie,

re il suo diploma, cercare Comuni lontani, ma doveva semplicemente e naturalmente rivolgersi al proprio Comune dove era vivo il ricordo del suo rimpatrio per causa di guerra, dove era recente il ricordo del suo servizio prestato nell'Ospedale Militare di Lodi, — servizio segnalato e lodato in una ampia pubblicazione della Croce Rossa - dove infine deliberava di stabilirsi per esercitarvi, e come ancora vi esercita, la professione di odontoiatria.

La registrazione del diploma estero ai fini dell'esercizio professionale è avvenuta subito dopo il congedo militare e precisamente nel marzo 1919. In data 24 marzo 1919 il diploma veniva registrato dal Comune di Lodi, e cinque giorni dopo, il 29 marzo 1919 vi apponeva il suo visto il Medico Provinciale di Milano col n. 11.62.95. In tal modo si ottemperava a tutte le prescrizioni dell'art. 65 del Regolamento 9 febbraio 1901 n. 45, il quale esige che "di ogni registrazione di diploma il Sindaco trasmetta notizia al Prefetto, che farà verificare dal Medico Provinciale la validità del titolo". (vedi allegato N. 4)

Abilitato così dalla legge del 22 agosto 1915 ad esercitare nel Regno, il sottoscritto esercitò in Lodi, dal 24 marzo 1919 fino 2o marzo 1924, e cioè per cin-

que anni consecutivi, come attesta il Podestà di Lodi con due certificati, il primo per trascrivere le annotazioni risultanti sul registro delle professioni e arti sanitarie di quel Comune, il secondo per certificare che nel periodo predetto l'odontoiatra Ariano esercitò la professione di dentista in modo pubblico e notorio (allegati N. 8,9).

Sopraggiunto il Decreto-legge 27 maggio 1923, che imponeva ai dentisti abilitati in via temporanea, in virtù della legge del 1915, di ottenere la conferma di questa loro abilitazione, previa proposta di una apposita Commissione, il sottoscritto ~~fu vittima di un ..... infortunio procedurale~~ entrò in un periodo di incertezze e di disavventure.

La speciale Commissione incaricata di esaminare e giudicare le domande di convalida dei dentisti abilitati dalla legge del 1915, alcune ne ammise, e altre ne respinse. Fra queste ultime era la domanda del sottoscritto che, mal consigliato, non produsse subito ricorso al Consiglio di Stato.

Altri, più pronti e più fortunati, ottennero dal Consiglio di Stato una notevolissima sentenza con la quale l'alto Consesso (sentenza 4 ottobre 1929, pubblicata il 25 ottobre stesso anno) giudicava che la speciale Commissione aveva esorbitato dai sui poteri; e

che essa doveva, per la lettera e lo spirito della legge che l'aveva creata, limitarsi a giudicare la validità formale dei diplomi esteri prodotti senza entrare nell'esame del loro valore intrinseco.

Dppo quella sentenza, che invalidava molti dei giudizi negativi della speciale Commissione, il sottoscritto, come molti altri suoi colleghi, ripresentò domanda al Ministero per un riesame della sua domanda. Ma il Ministero dichiarò di non trovar luogo a provvedere perchè le domande erano state prodotte fuori termine.

Invano il sottoscritto, insieme a molti suoi colleghi, si rivolse al Consiglio di Stato per superare la questione del termine scaduto. Il Consiglio di Stato, pur astenendosi dall'entrare nel merito delle molte questioni sollevate dai ricorrenti, si soffermò sull'interpretazione del termine, che dichiarò "termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, termine non prorogabile al libitum dell'Amministrazione, non soggetto a sospensione o interruzione e per sua natura perentorio".

Gli effetti di questa disavventura non tardarono a farsi sentire. Appena si seppe che il sottoscritto

non aveva ottenuto il decreto ministeriale di convalida, in conformità alla legge del 1923, l'Ordine dei Medici di Milano provvide per farlo radiare dal registro delle Professioni Sanitarie di Lodi, e la radiazione avvenne il 20 marzo 1924, come è detto nel certificato del Podestà di quel Comune, ~~debitamente prodotto~~.

Ma iniziandosi nel 1935 il procedimento davanti al Consiglio di Stato, il sottoscritto chiese ed ottenne dal Consiglio stesso la sospensiva del provvedimento impugnato. Talchè in virtù della sospensiva deliberata in suo favore dalla 4^ sezione del Consiglio di Stato, con sua sentenza interlocutoria 2 marzo 1935, egli può ancora, in difetto della notifica della sentenza definitiva, liberamente esercitare la propria professione.

Intanto è sopraggiunto il Testo unico delle leggi Sanitarie,(27 luglio 1934 n. 1265) nel quale il potere esecutivo,per delegazione espressa del potere legislativo, ha potuto rifondere, modificare, integrare le molte disposizioni di carattere sanitario. E l'art. 367 del nuovo Testo Unico risolve finalmente la questione degli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915.

Infatti quell'articolo dichiara che coloro che furono un tempo abilitati, in virtù della legge del 1915, debbono ritenersi tutt'ora abilitati all'esercizio professionale. In altre parole, la nuova disposizione dice che coloro che furono abilitati un tempo, lo restano.

Su questa interpretazione della nuova legge, si è rimasti alcun tempo perplessi. Ma è intervenuta la Magistratura nel suo più alto consesso. Provocata dal caso di Luigi Benatti, la Cassazione del Regno, col suo giudicato del 10 novembre 1936 N. 675, ha sentenziato che il dentista che " sia stato abilitato in seguito alla legge del 1915, e che abbia esercitato nel Regno pubblicamente e notoriamente per più anni, si debba ritenere tutt'ora abilitato."

Il sottoscritto è stato abilitato in conformità alla legge del 1915, di cui ha adempiute tutte le prescrizioni, e perciò ha diritto, secondo l'interpretazione della legge ~~fatta~~ dichiarata dal più alto Consesso competente, al riconoscimento della sua abilitazione professionale, e quindi all'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati.

Le eccezioni del Sindacato Medico di Milano, che verrano qui di seguito esaminate e confutate, non hanno alcun fondamento, né in fatto né in diritto, e non possono contrastare efficacemente la domanda del sottoscritto.

ANNO 192 N.

AVANTI

all' Ecc.mo Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale

SEZIONE

Ricorso di

ARIANO EUGENIO

residente in Lodi

AVVOCATI

Avv. FERRUCCIO GHIA

Domiciliatario Avv. GHIA

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVOCATI

Domiciliatario

CONSIGLIO DI STATO
16 FEBBRAIO 1935
2631
8

OGGETTO

Annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno di cui alla lettera 28.I.1935 N°910 del Podestà di Lodi, con il quale al ricorrente veniva negata l'autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria.-

Avv. FERRUCCIO GHIA

Via Firenze, 47 - **ROMA** - Telef. Interprov. 40662

BIANCHETTI, TORINO

SOCIETÀ STORICA LOMBARDA

MILANO - CASTELLO SFORZESCO

STAMPE

Manoscritti
Aperti

A. S. E.

On. Avv. Ivanoe Bonomi

piazza della Libertà 4

Roma.

Document

ELENCO DEI DOCUMENTI CHE SI PRODUCONO :

oooooooooo

I° - Ricorso

2° - Provvedimento impugnato

3° - Bolletta Ufficio Registro per tassa sentenza

4° - Certificato dell'Ecole Dentaire Française

5° - Diploma dell'Ecole Dentaire Française

6° - Certificato del Sindaco di Lodi 9.7.23

7° - Id. Id. Id. del 9.7.23

8° - Foglio di congedo militare

9° - Atto di notorietà 8-1-1919 del Notaio Ulisse Ri-
naldi di Roma.-

Avvocato
Ferruccio Ghia
Via Firenze 47 Tel. 40667
ROMA (5)

ric 105/1935

18.8.35

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE IV GIURISDIZIONALE
8 - OTT. 1935
SEG. GEN. 9840 | REG. RIC. N. 105/35
DOCUMENTI

AVANTI L'ECC/MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - QUARTA SEZIONE ROMA

MEMORIA

per ARIANO EUGENIO, assistito dall'avv. Ferruccio Ghia

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO.-

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALL'ESERC. DELL'ODONTOIATRIA.

Per la decisione del presente ricorso é opportuno tener presenti i precedenti storici: l'esercizio dell'odontoiatria fu libero fino al 1888: con la Legge 22.12.1888 n°5849 si stabiliva la necessità d'un diploma d'abilitazione; con la Legge 31.3.1912 n°298 si stabilì che unico titolo valido fosse la laurea in medicina e chirurgia. Con disposizioni transitorie, però, s'intese regolare la posizione dei dentisti pratici, che furon ammessi a continuare il proprio esercizio professionale sotto determinate condizioni d'idoneità, da dimostrarsi a mezzo di titolo di studio, o di esame pubblico.- Scoppiata la guerra Europea, per favorire il rimpatrio di coloro che esercitavan la professione sanitaria all'estero, e per venir loro incontro se fossero stati costretti a rifugiarsi in Italia in occasione od in conseguenza della guerra, con D°Lt. 22.8.1915 n.1311, all'art. 3 si concesse ad essi d'esercitare nel Regno la professione cui eran abilitati con di-

plomi esteri: diplomi che dovevan esser assogettati a la registrazione di cui all'art.65 del Regolam.Gen.Sanitario 3.2.1901 n°45.- Col R.D°L. 22.3.23 n°795,a coloro che,muniti di diploma estero,avessero esercitato notoriamente e pubblicamente la loro professione a mente dell'art.3 predetto,veniva concessa l'autorizzazione a continuare l'esercizio stesso.- In pratica il Ministero dell'Interno a mezzo di apposita Comm:ne,non estese la concessione predetta a tutti quelli che si trovavan nelle condizioni dell'art.3 del D°Lt.22.8.15 n°1311,ma pretese di sottoporre ad un esame di merito i diplomi di cui già era stata ammessa la registrazione,per stabilirne il valore intrinseco. Su ricorso di parecchi interessati,muniti di diploma rilasciato dall'ex Stato Sovrano del Montenegro,il Consiglio di Stato,con decis. 4-25.X.1929 negò la possibilità di tale discriminazione,ritenendo che il Decreto del 1923,per quanto riflette il requisito del diploma,si richiamava puramente e semplicemente al precedente D°Lt. 1915, aggiungendo solo il nuovo requisito dell'esercizio notorio e pubblico in Italia.- Anche i due rami del Parlamento ebbero in più occasioni ad occuparsi della situazione giuridica dei predetti odontoiatri: nella seduta del Senato del 15.12.1927-XI,alle sollecitazioni dei Sen.Montresor e Garofalo,il Sottosegret.S.E.Mar-

L.18

- telli,anome del Governo,assicurava che questo non era alieno dal prender in considerazione alcuni casi particolari,nei quali si ravvisasse opportuno e giusto il provvedere.Di più il Senato stesso,a mezzo di apposita Commne,in seduta 18.5.1932,Relatore S.E.Bonardi, espresse voto favorevole ad una petizione interposta dagli interessati,la quale,con quel voto,veniva trasmessa al Min. dell'Interno,perché provvedesse.- Dati tutti questi precedenti,si veniva maturando il fermo proponimento di sistemare i dentisti pratici,e specie quelli la cui opera era stata ritenuta utile e profi-

cua durante la Guerra,e che per causa di questa avevan subito danni morali ed economici non indifferenti: infatti,con disegno di Legge,(proposto dal Duce stesso,e di cui agli atti parlamentari della Camera dei Deputati,28^Legislat.,Sessione 1929/33,Docum.1711) intitolato "Sistemazione Giuridica di alcune categorie di dentisti pratici", presentato alla Presidenza il 25.4.33, si proponeva di conceder l'abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria,tra altri,a coloro che non avevan conseguito l'autorizzazione definitiva,a sensi del R.D.L.22.3.23 n°795,pur essendo in possesso della relativa autorizzazione provvisoria,prevista dal D°Lt. del 1915.- E' da tener presente che oltre i diplomati Montenegrini,per effetto del R.D.16.6.

1928,n°1630,avevan pure ricevuta giuridica sistemazione gli odontotecnici concessionati dellenuove Provincie del Regno: cosicché può dirsi che gli unici ormai esclusi dalla sistemazione del R.D.L.22.3.23 sono i diplomati dell'Ecole Dentaire Française. A riguardo di questi il progetto di Legge suindicato così s'esprimeva : "In seguito all'interpretazione letterale data "dal Consiglio di Stato alle disposizioni contenute nei "citati Decreti,in occasione di ricorsi prodotti da- "gli interessati,molti dentisti,che,secondo lo spiri- "to della Legge,non avrebbero potuto beneficiare del- "le disposizioni medesime,ottennero tuttavia l'autoriz- "zazione definitiva. Rimase quindi escluso dalla con- "valida del titolo provvisorio un esiguo numero di m "dentisti,i quali,meno accorti,non impugnarono i prov- "vedimenti negativi del Ministero.- E' sembrato quindi "equo comprendere nel presente provvedimento legisla- "tivo anche costoro,tra i quali é opportuno rilevare, "sono alcuni che,ove fossero rimasti all'Estero,avreb- "bero ottenuto la legalizzazione dei propri titoli i- "vi conseguiti,come infatti é avvenuto in Francia,per "i diplomi dell'Ecole Dentaire Francaise.-"

La Legge 6.7.1933 dava facoltà al Governo del Re,non solo di raccogliere e coordinare in testo unico le varie Leggi Sanitarie,ma anche di modificarle ed inte-

grarle.Ora l'art.367 del nuovo T.U.(diaposizioni transitorie) dispone che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria tutti coloro che sian stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù delle disposizioni anteriori al al D°L.16.X.24 n°1755: non é pertanto azzardato il ritenere che sian compresi anche coloro che eran stati abilitati dal D°Lt.del 1915 : ed in questo senso si han già alcune prónuncie giudiziarie emanate specialmente in tema di giudizi penali.-

L'Avvocatura di Stato ha depositato nella Segreteria di questa Ecc.Sezione una lettera del Minist. degli Esteri,diretta al Minist.dell'Interno,in data 20.7.935 che riporta una lettera del Consolato Generale It. di Parigi,constatante che l'Ecole Dent.Franç. é una Scuola Privata. Con ciò pare che l'Avvocatura voglia portare l'attenzione dell'Ecc. Sezione sul valore intrinseco del diploma posseduto dal ricorrente: ma oltreché, come già abbiamo detto,tale giudizio é interdetto,dopo la registrazione avvenuta di tale diploma per effetto del D°Lt.del 1915,il documento nulla stabilisce in modo esatto: non si tratta di vedere se la Scuola sia pubblica o privata. Ciò ha riferimento unicamente alle relazioni economiche e non al valore giuridico della Scuola,che pur essendo privata può esser pareggiata, come é dimostrato da molti esempi Italiani. Ora l'Eco-

le Dent.Franç. é regolata come Stabilimento Libero di Insegnamento Superiore,e ciò in base all'art.4 della Legge Franc. 12.7.1875, art.1 D°25.1.1876, art.1 Legge 31.12.1894, e D°Minist. 25.XI.1896: i Professori della Scuola sono gli stessi che insegnano alla Facoltà di Medicina dell'Università di Parigi: il diploma fino a qualche tempo fa era riconosciuto come documento valido per l'esercizio della professione nel Belgio,Princip. di Monaco, Gregia, Turchia, Persia, e altri Stati minori: la Scuola é vigilata da Professori Governativi,e i programmi e gli esami sono eguali a quelli della Facoltà di Medicina,nelle materie speciali dentistiche: per questo motivo tale diploma ha avuto sempre una speciale considerazione: giacché si può dire che emani dall'unica Scuola del genere esistente in Europa,specie negli anni addietro,quando la Laurea non era ancora richiesta.- Tutto quanto abbiamo espresso,conferma quanto é detto nel ricorso,circa la validità del diploma.-

Rimane a dire del termine dei tre mesi,di cui all' art.2 del D°22.3.23,ritenuto perentorio,e quindi ormai scaduto. A questo riguardo occorre distinguere tra la esistenza sostanziale del diritto ed il modo di farlo valere. Quando il Decr. del 1923 riconosce definitiva l'autorizzazione per coloro che han fruito della conces-

sione fatta col D.Lt.del 1915,il diritto dell'Ariano appare incontestato. Il fatto che in una successiva disposizione si prescriva un termine di 3 mesi,per farne domanda,non é che una modalità accessoria,che nulla può togliere al diritto perfetto sopradetto. E si ha la prova di ciò nel fatto che scaduti di gran lunga i termini in questione,l'autorizzazione definitiva (o in seguito a decisione del Consiglio di Stato,o per estensione dell'effetto di tale decisione) il Ministero ha dovuto concederla,violando quel termine,che quindi non poteva esser perentorio.- Del resto l'Ariano non é incorso nella decadenza dal termine,perché dalla data del D.L.22.3.23 ha sempre mantenuto in vita la sua istanza,che non é stata accolta dal Ministero,per quell'errato giudizio sul merito intrinseco del diploma dell'Ecole Dent.Franç.,il qual giudizio,come abbiamo dimostrato,era inibito al Ministero stesso.- Si consida perciò nell'accoglimento dell'istanza proposta col ricorso dall'Ariano interposto.-

In stretto subordine,giacché non si ha alcun dubbio che la tesi principale potrà esser senz'altro accolta, si fa istanza all'Ecc.Sezione,perché,ove abbia dei dubbi disponga un'istruttoria amministrativa,per stabilire:

I°-Se non sia vero che l'Ecole Dent. Franç. é una Scuola libera,ma pareggiata e regolata dalla Legge Franco-

se sulla Pubblica Istruzione, con la vigilanza del Ministero competente.- 2°-Se non sia vero che, scaduti i termini stabiliti dal R°D° 22.3.23 n°795 é stata concessa l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'odontoiatria, in estensione del giudicato del Consiglio di Stato, di cui alla decisione 4-25 ottobre 1929

Roma, li 8 ottobre 1935-A.XIII

Avv. FERRUCCIO GHIA

COMUNE DI LODI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

PROMEMORIA

ATTO DI NASCITA

N. 2126 Parte 1ª dal 1889

di Bruno Eugenio Gaetano Adolfo

figlio di Domenico e di Rolando Rosa

nato il 23 dicembre 1889 a Lucca

AVVERTENZA — Conservare il presente onde facilitare la ricerca dell'atto, ogni qualvolta occorre ritirare copie o certificati.

2

N° 8504

Il Sindaco
del Comune di Lodi
certifica
che il Sig. Briano Eugenio Gaetano Adolfo di Domenico e Rolando Rosina nato a Lucca il 23 dicembre 1889 coniugato Corti Anita, chirurgo-dentista, qui residente, è Cittadino Italiano a tutti del Codice Civile.

Lodi 8 Luglio 1923

p. Il Sindaco
Direttore

Visto per la legalizzazione della firma del Sig. Olivieri apposta in calce
Uff.° dello Stato Civile di Lodi
Lodi addì 11 Luglio 1923
p. Il Sindaco

Il Cancelliere Capo Delegato

ASSR

3

1472/92

AUMENTO PER ADDIZIONALE

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato (a) Generale

Tribunale di Lucca

Al nome di (b) Ariano Eugenio

(di o fu) Domenico e (di o fu) Rolando Rosa

nato il 23 Xmbre 1889 in Lucca

Provincia (o Stato (e)) di Lucca

sulla richiesta di (f) Ufficio

per (g) uso di concorso

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta:

(a) Generale, penale o di capacità civile.

(b) Cognome e nome della persona, che forma oggetto del certificato.

(c) Nome del padre. (d) Cognome e nome della madre.

(e) Nel caso che sia nato all'estero.

(f) Cognome e nome del richiedente.

(g) Motivo della richiesta.

(h)

NULLA

Lucca, 9 Luglio 1923

IL CANCELLIERE

(h) Segnare le decisioni in ordine cronologico: indicando per ciascuna: 1° la *data*: — 2° il *magistrato* che la pronunziò e la sua sede; — 3° il *dispositivo*: — 4° (per le decisioni penali) il *titolo* del reato, con le *aggravanti* e *diminuenti*, indicando se *tentato* o *mancato* e se *continuato*; — 5° gli *articoli* di legge applicati — ovvero: Nulla.

Seguono la data, la firma del Cancelliere, il bollo d'ufficio e il *Visto* del Procuratore del Re.

CANCELLERIA CIV. E PENALE LUCCA

VISTO si legalizza la firma del Sig.

Cito Cancelliere Tribunale Lucca

Lucca li 9 Luglio 1923

Il Presidente del Tribunale

PRESIDENZA DEL TRIB. CIV. E PENALE LUCCA

ATTI AMMINISTRATIVI LIRE DUE

4

N 8518

Il Sindaco
del Comune di Lodi

Sentito il parere della Giunta Comunale

certifica

che il Sig. Friano Eugenio Gaetano Adolfo di Domenico e Rolando Rosina nato a Lucca il 23 dicembre 1889, coniugato Corti Anita, chirurgo-dentista, qui residente, è persona di buona condotta.

Il presente è rilasciato per corredare domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di dentista, a termini del R. decreto legge 22 marzo 1923 N° 795.

Lodi 9 luglio 1923

Il Sindaco

Vidimato per legalizzazione

Visto si legalizza la firma del Sig.
Cav. Uff. Arturo Carini Assessore
del Comune di Sale
Lodi 11 Luglio 1923
IL SOTTO PREFETTO

Comune di Lodi

Protocollo N. 910

Lodi li 28 Gennaio 1935 XIII°

ILL. SIG. EUGENIO ARIANO

L O D I

Aderendo all'incarico della R. Prefettura Le comunico la seguente lettera :

N°. 2387 Div. Sanità

Milano, 2I Gennaio I935

SIG. PODESTA'

di

L O D I

Il Ministero dell'Interno comunica di aver esaminato la domanda prodotta dal Sig. Ariano Eugenio per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria ai sensi del R. D. Legge 22/3/I923 N°. 795.
Rilevato che la domanda suddetta é pervenuta al Ministero l'11/4/I934 cioé dopo lungo tempo della scadenza del termine stabilito dal sovracitato R. Decreto Legge, successivamente prorogato al 1° Ottobre I923, dal R. D. L. 24/9/I923 N° 2003, il Ministero non trova luogo a provvedimenti nel merito della domanda come sopra prodotta.
Si restituiscono gli atti e si prega di farli pervenire all'interessato, Via Calisto Piazza, comunicandogli integralmente la presente determinazione e diffidandolo nel contempo ad astenersi dall'esercizio dell'odontoiatria. Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

p. IL PREFETTO
fir. Sechi

Con osservanza

IL PODESTA'

Allegato: Atti [illegible]

7

1/8532

C O M U N E D I L O D I

I L S I N D A C O

C E R T I F I C A

Che il Sig. ARIANO EUGENIO, GAETANO, ADOLFO di Domenico ha fatto registrare a questo Ufficio Municipale in data 24 Marzo 1919 il diploma rilasciatogli " dall'Ecole dentaire de Paris" per l'esercizio della professione di dentista e del quale fu preso pure nota il 29 Marzo 1919 nel registro di Prefettura di Milano.

Lodi, 9 Luglio 1923

I L S I N D A C O

Numero 2675

Per conferma dell'avvenuta registrazione

Milano 10 Luglio 1923

P. IL PREFETTO

AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE SUGLI AFFARI

N° 3509

della matrice
Mod. 72 - A

UFFIZIO REGISTRO ATTI GIUDIZIARI
PALAZZO DI GIUSTIZIA
— ROMA —

UFFIZIO Articolo N°

del del (1)

di (2)

Il Sig. Arias Eugenio

ha pagato Lire Centoquattro e 50

per spese al Consiglio di Stato e in Sezioni Riunite dell'Istituto e per la emissione del provvedimento definitivo.

Per l'azienda dello Stato. . . . . L. 104 50

Per le aziende speciali. . . . . »

N° .....

Totale L. 104 50

Addì 15-2-19 25 Ric.

Il Ricevitore

2

12

N° 8533

C O M U N E D I L O D I

I L S I N D A C O

C E R T I F I C A

Che il Sig. ARIANO EUGENIO, GAETANO, ADOLFO di Dome= nico ultimato il servizio militare dopo la guerra esercitò come dentista in Lodi nel Gabinetto diretto dal dentista CAV. ANTONIO BRUSCHI, poi in altro gabi= netto prima in unione al Dott. Vittorio Ponzoni e quindi come anche al presente in unione al Dott. Bar= tolamèo Castellotti.

Che tale esercizio fu pubblico e notorio in Lodi dove il Sig. Ariano gode molta riputazione.

Lodi, 9 Luglio 1923

I L S I N D A C O

Visto si legalizza la firma del Sig.
Cav. Uff. Luigi Stòrini Sindaco
del Comune di Lodi
Lodi 11 Luglio 1923
IL SOTTO PREFETTO

13

Ordine dei Medici della Provincia di Milano

2, Via Dogana - MILANO - *Telefono 8318*

Raccomandata
con R.R.

Milano 17 Marzo 1924

Egregio Sig. Ariano Eugenio di Domenico

LODI

Mi faccio dovere di avvertirla, che la Commissione alla quale Ella aveva prodotta istanza per essere autorizzato definitivamente all'esercizio nel Regno della professione di odontoiatria in base a diploma conseguito all'estero, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza stessa; e che il Ministero ha respinto la di Lei istanza facendo proprio l'avverso parere della predetta Commissione.

In conseguenza di ciò Ella dovrà d'ora in avanti astenersi dall'esercizio della odontoiatria, ed in caso di esercizio abusivo verrà deferito all'Autorità Giudiziaria.

Quanto sopra Le comunico d'ordine del Prefetto della Provincia di Milano con suo foglio N. 7546 Divisione 3/I in data 11 Marzo 1924.

Con osservanza

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

ORDINE DEI MEDICI * PROVINCIA DI MILANO *

Roma, 20 novembre 37

Egregio Avvocato,

A parte le mando due fascicoli. Il primo raccomandato contiene tre copie in bollo del ricorso e i 10 documenti allegati. Il secondo pure raccomandato contiene quindici copie del ricorso stampato.

Ella deve anzitutto firmare le tre copie su carta bollata, scrivendo il suo nome sotto quello a stampa. Poi deve andare con le tre copie in bollo dall'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Lodi perchè notifichi una copia a S. E. il Prefetto di Milano, e un'altra copia al Procuratore del Re presso il Tribunale di Lodi.

Fatta la notifica, Ella ritiri la terza copia cosidetta originale la metta in testa al fascicolo dei documenti e mandi il

ricorso e i documenti alla
~~Presidenza~~ Commissione Centrale
per le Professioni Sanitarie presso
il Ministero degli Interni Roma.
Quindi raccomandato con
ricevuta di ritorno in
modo che giunga entro il
20 novembre.

Il fascicolo così composto,
aggiunga ~~altre~~ 10 copie del ricorso
a stampa ~~per~~ perchè possano essere distribuite
di dieci in dieci quando il
ricorso sarà discusso.

Quanto alla relazione si
notifica a mezzo di avviso

con l'Ufficiale Giudiziario che ~~per la notifica che~~ potrà eventualmente scriverla in calce, oppure scriverla su carta da bollo, oppure su un altro foglio di carta da bollo. Credo che allora occorra non da £ 6. L'Ufficiale Giudiziario è certo più forte di me in materia di bolli e di carta bollata.

La relata di notifica deve essere espressa così:

« Ad istanza del sig. Eugenio « Adriano domiciliato in Lodi, via « Magenta 30, io Ufficiale Giudiziario « addetto al Tribunale di Lodi « ho notificato copia del ~~presente~~ « presente ricorso diretto alla « Commissione Centrale per « le Professioni Sanitarie e firmato

<< ~~del predetto~~ dall'istante in cui
<< Eugenio Friano, a cui il
<< Prefetto di Milano nell'altro
<< all'Ill.mo Procuratore del Re presso
<< il Tribunale di Lodi consegnato
<< oggi stesso nelle mani ....
Vada subito dall'Usciale
Giudiziario in modo che entro
~~mercoledì~~ giovedì 25 possa ritirare l'originale
con la relazione di notifica al
Prefetto e al Procuratore del Re,
che, insieme ai documenti, rimetta
venerdì ~~sabato~~ al più tardi sabato a
Roma in piego
raccomandato con ricevuta di
ritorno.
Se le occorrono le manderò pure
altre copie del ricorso stampato.
Mi avverta d'aver ricevuto i due inserti che le spedimmo certo lunedì.
Con i migliori saluti

Eugenio Friano
Via Magenta, 30 Lodi (prov. Milano)

22/11/937-ore 12. Eccellenza.

Questa mattina ho ricevuto il fascicolo completo e l'altro con le copie di Ricorso.
Ho subito provveduto per fare la notifica al Prefetto di Milano ciò che l'Ufficiale Giudiziario ha fatto come da atto a/r raccomandata con ricevuta di ritorno, col quale annesso il ritorno della cartolina l'Ufficiale Giudiziario fa fede l'atto dell'avvenuta notifica al Primatore del Re al Prefetto.
Ho notato che a pagina 17. risultano solo sei anni [illegible] un anno che risulta di servizio, poiché dal 1916 al 1935 sono 21 anni e non 11. Posso emendare in corso o lascio le cose come sono?
Sono in malattia - 23 di poter inviare il fascicolo con qualche ritardo alla Commissione Centrale a Roma. e contribuisco per un altro duplicato che ripeto con troppo bottoni - [illegible] che la distrutta andare bene. Ho altro da un lungo lutto distintamente saluto

Arcangeli

ASSR

A S. Exc. On. Franco Bonini
Piazza della Liberta 4
Roma

TIPOGRAFIA CONSORZIO NAZIONALE
DI EMIGRAZIONE E LAVORO

(GIA TIPOGRAFIA NAZIONALE)

Società Anonima • Sede in Roma • Capitale sociale L. 100.000 interamente versato

Fattura N. 52298

Roma (126), 20 novembre 1937

Via Ennio Quirino Visconti, 2
Telef. Inter. 33.094
C. P. E. Roma 42335

S.E. On. Prof. Avv. IVANOE BONOMI

ROMA

EUGENIO ARIANO
c. SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI
MEDICI DI MILANO

Copie 30 = Fogli 6	L.	190 =
18 fogli di carta bollata		108 =
	L.	298 =
bollo		1 =
	L.	299 =

Saldato 26-11-1937-XV

Bortolussi Giuseppe

20 NOV. XVI

Eccellenza.

Oggi 26 Novembre alle ore 15 ½ ho spedito N. 2 inviti l'uno contenente i documenti del ricorso debitamente notificato al Prefetto ed al Procuratore del Re. La notifica è stata fatta in fondo. All'altra ½ facciata raccomandata con le copie del ricorso - Come da Lei precise disposizioni. Il biglietto indirizzato all'On. Comm. Cancelli per la sospensiva (Eisenstein Ruben) contenente i documenti è stato inviato raccomandato con ricevuta di ritorno - Ed ora attendiamo l'esito della causa non senza contare sul sindacato Medici e sulla Prefettura non ho avuto assolutamente più nulla -

Devotissimo Saleeby

Lodi 26/11/927 Obbligatissimo Aristide Rafaeli

ROMA
17-18
28 · X
DISTRIBUZIONE

BIGLIETTO POSTALE
DA 50 CENTESIMI

MILANO

POSTE ITALIANE

On. Avv.
Avvocato Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà 7
Roma

GABINETTO DENTISTICO ARIANO
ARIANO EUGENIO Odontotecnico
Dott. LINO CASTELLOTTI Medico Chirurgo Dentista
Via Magenta, 30 - LODI - Telef. 20-40
Tutti i giorni dalle ore 9-12 e dalle 14-18
Festivi - dalle ore 9-12

Lodi li, 11-12-98

Ill.mo Eccellenza.

Rispondo a mezzo a tenore della
sua lettera di oggi fu mio ricorso
in cui mi rassegnavo con
ricorso di mio studio d'ieri
20/11/98 col n°. 2014, ma è
giunto di ritorno il 30/11/98.
Sul luogo ove è lo spazio fu
lo spazio del destinatario
vi è il timbro tondo del Ministero
dell'Interno e la data 29-11-98. XX.
e a lato sotto di fianco «Direzione
Generale della Sanità» Evento è a
puro titolo di cronaca. Le dirò che
qualche giorno fa il Prefetto del
Re di Lodi mi mandò a chiamare
nel suo ufficio, e mi disse perché
io avevo fatto non piacere a lui una
copia del mio ricorso. Mi mostrai

alquanto risentito, perché diceva lui sapere il perché gli era stato rifiutato. Gli pare notevole che la cosa sia stata subito a pag. 2 ma annullata il perché: dall'articolo e dalle prove che non erano ancora avvenute il tempo dovuto.

Mi raccomando. Appena avrete seguito la partita, e come le chiudevo mi abbraccio la tattica sarà ancora lunga. Perché il ricorso di Bonatti è stato poi ritirato? Sempre a disposizione mi creda

obb.mo

Mussolini

Rispettivo
16-12-37

n.143 e 242 Reg.Gen.1922 N°6 Sentenze 1923

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III° PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Lodi ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

Nella causa penale

contro

1°)NOVASCONI RINALDO di Ercole di anni 23 da Lodi Via XX Settembre 40

2°)PIZZI CALISTO di Luigi di anni 57 da S.Giorgio Piacentino,residente in Lodi Via XX Settembre 29

3°)ARIANO EUGENIO di Domenico di anni 32 da Lodi Via Calisto 6

imputati :

del reato di cui all'art.53 legge sanitaria per aver esercitato la professione di dentisti senza esservi abilitati.

Il Novasconi inoltre del reato di cui all'art.186 C.P.per essersi arrogato indebitamente il titolo di Dottore

Accertati in Lodi nel Marzo,Giugno,Luglio e Settembre 1922

In esito all'odierno dibattimento tenutosi in contraddittorio degli imputati che ultimi ebbero la parola;

Sentito il P.M. e i difensori nelle loro conclusioni

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che i Dottori P.Meazzini e A.Pozzoli di Lodi e il Presidente della Federazione Stomatologica Italiana,Dott.E.Bellinzona,con esposti in data 6 e 8 Marzo,17 Luglio e 21 Settembre 1922,denunciavano all'autorità giudiziaria i suddetti imputati per i reati loro ascritti come in rubrica.

Che all'udienza di oggi,il Novasconi ha ammesso di aver esercitato l'odontoiatria sotto la vigilanza e la direzione di un medico laureato,o di essersi fregiato del titolo di dottore per un diploma conferitogli da una certa Università Orientale di Washington

Il Pizzi ha dichiarato che la sua opera si limitò sempre a quella del meccanico dentista;e l'Ariano facendo simili dichiarazioni ,ha aggiunto che egli, in forza di regolare diploma ottenuto in Francia,debitamente registrato in Italia ,aveva il diritto a norma dell'art.3 del D.L.22/8/1915 n.1311 di esercitare anche nel Regno la professione di dentista.

Che nel dibattimento é anzitutto rimasta pienamente provata la responsabilità del Novasconi cosi come é ipotizzata in rubrica.E' risultato invero,per le sue stesse ammissioni e per le deposizioni dei testi Betti Teresa,Schiavini Francesco e Codecasa Giuseppe,che egli senza la presenza e la direzione di alcun medico chirurgo laureato esercitava l'odontoiatria,non limitandosi già al campo puramente meccanico di fabbricazione di dentiere e denti artificiali,ma facendo vere e proprie operazioni nella bocca dei pazienti,come puliture,estrazioni di denti,e di radici,otturazione e cura di denti malati, ecc.Inoltre egli si arrogò abusivamente il titolo di dottore in quanto il documento da lui esibito per visione non lo autorizzava a ciò,essendo tale documento privo di qualsiasi autenticità e valore,ed essendo proprio risultato(deposizione del Dott.Bellinzona)che venne rilasciato senza alcuna preparazione,senza che si fosse seguito alcun corso di studi,da abili truffatori americani.

Che nei riguardi del Pizzi,é da osservare che é rimasto provato che il gabinetto dentistico,ove egli prestava la sua opera,era sempre diretto da un medico laureato il quale faceva tutte le operazioni di chirurgia dentaria,come hanno dichiarato i testi dott.Giuseppe Agostini,ufficiale Sanitario di Lodi,e dott.Boggi Pietro,direttore dell(Ospedale Maggiore di Lodi,che,insieme con altri medici,si avvincendarono nella direzione di quel gabinetto,Ma poichè il medico non si trovava sempre presente nel gabinetto ,sorge il dubbio confortato dalle informazioni raccolte dalla Pubblica sicurezza e dai denuncianti Dottori Meazzini e Pozzoli_

Che il Pizzi,in assenza del medico,non si limitava a portare opera di semplic

meccanico,ma esorbitasse da tali sue mansioni.

E pertanto egli non potrà essere assolto che per insufficenza di prove.

Che,in quanto concerne la responsabilità dell'Ariano,si é raggiunta la prova che anche lui esercitò l'odontoiatria e la protesi dentaria come il Nova = sconi(deposizioni dei testi Meazzini,Pozzoli,Chiesa Luigia e Bassi Giu= seppina)non solo sotto la direzione di un medico chirurgo ma anche da so = lo,quando il cosi detto direttore del gabinetto,che spesso era un sem= plice prestanome,era assente.

L'imputato però,subordinatamente,ha assunto di essere autorizzato all'esercizio di quella professione per& i documenti prodotti.Si osserva che risulta da questi che l'Ariano il 5 Marzo 1914 ,aveva conseguito presso l'Ecole Dentaire Française de Paris un titolo che l'abilitava in quell'epoca ad esercitare la professione di dentista in Francia.Che tale professione egli effettivamente esercitò nel Principato di Monaco fino al 1916,quando dovette rientrare in Italia a causa della guerra,essendo stato richiamato alle armi;che pertanto,valendosi di quanto disponeva l'art.5 del D.L.22 Agosto 1915 n.1311 ,egli facendo registrare in Italia quel documento,a norma dell'art.69 regol.Generale Sanitario 3/2/1901 n.45 acquistò il dirit= to ad esercitare anche nel Regno ,in deroga a quanto dispone l'art.53 della legge Sanitaria,fino al 30 Aprile 1921(e cioé fino a 6 mesi dopo la conclusione della pace; R.D.30 Settembre 1920 N°1389)._ Da ciò consegue che ,dopo quel giorno,cessata l'efficacia delle sopre citate eccezionali disposizioni e ritornato l'impero della legge comune,l'Ariano avrebbe dovuto sospendere l'esercizio in Italia,della sua professione.Vero é che, con circolare della Direzione Generale della sanità Pubblica ,in data 22 Aprile 1921 a firma del Ministro Giolitti ,nell'attesa di nuove provvidenze legislative a beneficio di quella categoria di professionisti che,per& effetto del citato art.5 D.L.22.8.1915,avevano esercitato libe= ramente la loro professione,nel Regno,si davano disposizioni di non osta=

colare,fino all'approvazione di quelle provvidenze,l'esercizio professionale di detti sanitari.Ma non é chi non veda come da tale circolare,che non ha alcun valore legislativo,non possa scaturire un vero e proprio diritto all'esercizio della professione sanitaria,e portanto il prevenuto dovrebbe essere senz'altro considerato colpevole del reato ascrittogli,per la cui susistenza,trattandosi di contravvenzione,basterebbe l'accertamento del fatto materiale.Opina però il giudicante che non debba essere preclusa la via all'imputato di dimostrare,invertendosi in tal modo l'onere della prova,la sua buona fede od altra causa scriminante;e,poichè l'Arimno, nel continuare nell'esercizio della sua professione,non ha fatto altro che attenersi a disposizioni(sulla cui legalità e legittimità potrebbe in verità sollevare qualche dubbio)emanate dall'autorità proposta all'esecuzione delle leggi,si ha motivo di ritenere che egli abbia probabilmente agito in buona fede,pur non essendo ciò risultato in modo tranquillante, in quanto lo stesso imputato,avendo evidentemente dei dubbi sull'efficacia della ripetuta circolare,provvide a munire il suo gabinetto dentistico ,del quale egli era il vero proprietario,di uno pseudo dirigente laureato in medicina

Che si stima giusto infliggere al Novasconi L.I50 di pena pecunaria per la contravvenzione e L.50 di multa per l'usurpazione del titolo di dottore;alle quali pure va aggiunta ,per legge ,la condanna alle spese processuali.

P/Q/M/

Dichiara il Novasconi colpevole dei reati ascrittigli

V.gli art.53 legge sanitaria I/8/I907 N°636 =I86 C.P.;422 e 429 C.P.P.

Lo condanna a L.I50 di pena pecunaria e a L.50 di multa,alle spese processuali ed alla tassa di sentenza=

V.l'art.6 R.D. 22/I2/I922 n.I64I

Dichiara condonate condizionalmente le dette pene

Visto poi l'art.421 C.P.P.

Assolve il Rizzi e l'Ariano per insufficenza di prove

Lodi, 7 Febbraio 1953

fto·Cenciarini Pretore

fto·Gritti Cancelliere

Copia'
Sentenza della R. Rota
di Roma

RICORSO

DI

CERRUTTI CESARE domiciliato e residente in Torino, Via Nizza n. 11

CONTRO LA DELIBERA DEL

SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI TORINO del 30 luglio 1937-XV, spedita all'interesato con lettera 3 agosto e ricevuta dal ricorrente il giorno 27 agosto corrente anno.

Ecc.ma Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie presso il Ministero dell'Interno,

Il sottoscritto Cerrutti Cesare di Torino, con suo atto in data 29 agosto 1937-XV preannunciava a cotesta Ecc.ma Commissione il deposito del regolare ricorso entro il termine di 30 giorni dalla notifica della deliberazione del Sindacato Torinese. La notifica è avvenuta il 27 agosto corrente anno, come fa prova il certificato del Titolare dell'Ufficio Raccomandate di Torino, che qui si allega in copia autenticata da Notaio; e perciò entro il termine di legge egli ha l'onore di presentare il presente ri-

corso, debitamente notificato (come da annotazioni in calce) a S. E. il Prefetto di Torino e all'Ill.mo Procuratore del Re del Tribunale di Torino.

POSIZIONE DEL RICORRENTE

Il sottoscritto, nato in Torino il 5 novembre 1886, esercitò negli anni giovanili la odontoiatria sotto la guida di esperti e valenti professionisti. Fu dapprima apprendista, poi meccanico-dentista (cioè odontotecnico) e poi aiuto per l'odontoiatria in apprezzati gabinetti dentistici della sua Torino.

Abilitato da questa pratica e dalla sapiente istruzione dei suoi maestri, egli potè, giovandosi delle disposizioni di quel tempo, aprire nel 1906, con il permesso del Municipio di Torino, un gabinetto dentistico, che tutt'ora è aperto giacchè, in ossequio alle sucessive disposizioni di legge, il sottoscritto si è procurato il presidio di un sanitario laureato.

Nel 1909 il sottoscritto — allora giovane di 23 anni — considerò essere opportuno aggiungere alle sue cognizioni, apprese nella pratica giornaliera, altre più profonde e più vaste, frequentando una scuola di odontoiatria. Era allora assai nota e apprezzata l'*École Dentaire* di Parigi, dove insegnanti di piena serietà e autorità impartivano, durante un triennio di studi, le nozioni scientifiche necessarie all'esercizio della professione di dentista. Il sottoscritto non esitò — pur affrontando molte dif-

ficoltà finanziarie — di lasciare temporaneamente la sua Torino per seguire il corso triennale dell'*École Dentaire*. Fu così a Parigi negli anni 1909-1910-1911, come potrà occorrendo dimostrare con le attestazioni della famiglia che l'ospitava e del ristorante dove prendeva i pasti. Ma a dimostrazione piena della frequenza della Scuola il sottoscritto produce — documento nuovo non esibito al Sindacato Torinese — un certificato del dott. Champagne direttore dell'*École Dentaire*, il quale, ispezionati i registri, può affermare che il Cerrutti ha seguito il corso triennale negli anni 1909-1910-1911, ed ha sostenuti vittoriosamente gli esami pel diploma nel 1916.

Naturalmente, lasciando temporaneamente il suo gabinetto dentistico per frequentare i corsi della Scuola francese, il sottoscritto non lo chiuse. Sarebbe stato assurdo che, mentre si accingeva a sistemare la propria posizione, troncasse un esercizio avviato che egli si lusingava di riprendere al ritorno. Così il gabinetto dentistico, per gli anni dal 1909 al 1912 venne — nell'assenza del sottoscritto — affidato al dott. Martino Zurra, come risulta dal certificato che si esibisce.

Tornato in patria, il sottoscritto confidò di poter usufruire della legge del 31 marzo 1912, che conteneva disposizioni ragionevoli ed umane per sanare la posizione dei dentisti esercenti prima del 1912. Ma benchè il sottoscritto avesse allora tutti i requisiti per essere sistemato, un malaügurato ritardo nella pre-

sentazione della domanda, gli impedì di conseguire la regolarizzazione della sua posizione professionale.

Passò qualche anno e venne la grande guerra. Il sottoscritto, riformato una prima volta per varici voluminose, si trovò, nel 1916, nella possibilità di espatriare, col consenso delle autorità patrie. Di questo approfittò per andare a Parigi a sostenervi gli esami della *École Dentaire* di cui aveva, qualche anno prima, frequentati i corsi, e conseguì così il diploma che è prodotto negli atti. A Parigi egli riconsiderò il suo caso. Ormai in Italia, dopo le dolorose delusioni del 1912, non pareva esservi possibilità di sistemazione, Invece in Francia il diploma testè conseguito apriva larghe possibilità e permetteva — come diremo più avanti — facili sistemazioni. Si maturò così il proposito di stabilirsi in Francia e di aprirvi uno studio dentistico. Il sottoscritto avviò trattative per l'apertura di un gabinetto a Parigi, lasciando il dott. Martino Zurra a gestire, come rilevatario, il suo gabinetto di Torino, che rimaneva così virtualmente ceduto. Di ciò fa fede la dichiarazione rilasciata dal dott. Martino Zurra fino dal 1923 (epoca non sospetta!) e riprodotta nel certificato che qui si allega.

Senonchè mentre il sottoscritto stava per aprire un suo nuovo gabinetto a Parigi, dove ormai intendeva di risiedere, una disposizione ministeriale chiamava i riformati a nuova visita. Nel 1917 il sottoscritto dovette rimpatriare e presentarsi — come era suo dovere — al Consiglio di Leva, dove, per una

seconda volta, veniva riformato. Si produce in proposito la dichiarazione di riforma.

Tornato in patria per causa della guerra, il sottoscritto finì per abbandonare il proposito di espatriare perchè informato di una disposizione favorevole ai dentisti in possesso di un diploma estero. Si trattava del Decreto Legge 22 agosto 1915 n. 1311 che consentiva ai cittadini italiani, rifugiati o rimpatriati nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra, di esercitare nel Regno la professione sanitaria cui erano stati abilitati dai loro diplomi esteri. Occorreva soltanto, per la precitata legge, far registrare il diploma estero presso un Comune del Regno in conformità all'allora vigente Regolamento Generale Sanitario.

Il sottoscritto, che aveva intanto aperto un gabinetto dentistico in una località di villeggiatura, e cioè nel Comune di Groscavallo in provincia di Torino, provvide nel 1922 a farvi registrare il proprio diploma estero così come prescriveva la legge. E infatti, presentati i propri documenti al Comune predetto, si ebbe di ritorno il proprio diploma estero con il seguente visto dell'Ufficiale Sanitario di Groscavallo: « Vistato « per l'esercizio della professione di dentista in questo Comune, « avendo l'interessato dimostrato di essere rimpatriato per causa « di guerra ».

Il sottoscritto, in seguito a questa abilitazione in tutto conforme alla legge del 1915, esercitò liberamente in modo pub-

blico e notorio, come attesta il Podestà di Groscavallo, con un certificato che è prodotto in atti. Ma emanata la legge del 1923, che nella sua pratica attuazione modificò i criteri della legge precedente, il sottoscritto dovette cessare dall'esercizio in nome proprio della professione, e continuarlo sotto il presidio di un professionista laureato.

Senonchè l'antica e sempre viva aspirazione del sottoscritto di riprendere la abilitazione di cui era stato, per breve tempo, in pieno posseso, trovò conforto nelle disposizioni transitorie del nuovo Testo Unico delle Leggi Sanitarie, e precisamente nell'art. 367, e sopratutto nella interpretazione che di detto articolo ha dato di recente la Suprema Corte di Cassazione del Regno con la sua sentenza 10 novembre 1936 n. 675 nel caso Benatti. Con quella sentenza, che assolveva il Benatti dall'imputazione di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, si è stabilito il seguente principio che emana dalle seguenti parole dell'Altissimo Consesso:

« Deve pertanto concludersi che rettamente i giudici di me-
« rito ritennero che in forza dell'art. 367 del Testo Unico delle
« Leggi Sanitarie, il Benatti, essendo stato abilitato in seguito
« al Decreto Luogotenenziale del 1915 a favore dei rimpatriati
« di guerra, ed avendo esercitato nel Regno pubblicamente e no-
« toriamente per più anni, *dovesse ritenersi tutt'ora abilitato*,
« non ostante che la speciale Commissione istituita dal Decreto

« Legge del 1923 (che, per giudizio del Consiglio di Stato, ebbe « ad esorbitare dai suoi poteri) gli avesse tolto la abilitazione ».

Questo principio, secondo il quale coloro che poterono essere abilitati in conformità della legge del 1915, riprendono la loro antica abilitazione — anche se essa fu loro tolta nel 1923 — è stato accettato in pieno dagli organi dello Stato preposti alla vigilanza delle professioni sanitarie. Nè poteva essere diversamente. Lo Stato, creatore e tutore della legge, non può permettere che resti abusivo ciò che la più alta Magistratura del Regno giudica lecito e legittimo. Perciò nelle istruzioni emanate agli organi competenti, il Governo ha indicato la soluzione adottata dalla Magistratura come guida sicura per l'iscrizione, nell'albo aggiunto e transitorio dei medici, di quei dentisti diplomati all'estero che hanno esercitato liberamente in virtù della legge del 1915.

In seguito a tutto questo, il sottoscritto, diplomato dall'*École Dentaire* come il Benatti (del quale si è occupata la citata sentenza della Corte di Cassazione) e come lui esercente in modo pubblico e notorio la professione dal 1922 al 1923 per l'avvenuta registrazione nel Regno del suo diploma estero, ha creduto di chiedere al Sindacato Fascista dei Medici di Torino la sua regolare iscrizione. Ma con la delibera 30 luglio, notificata al sottoscritto il 27 agosto corrente anno, il Sindacato ha respinto la richiesta con i motivi che verranno qui di seguito confutati.

LA VALIDITA' DEL DIPLOMA ESTERO PRODOTTO

Il Sindacato Fascista Medico di Torino nella sua deliberazione, che produciamo in originale, contesta la validità del diploma dell'*École Dentaire* con i seguenti argomenti:

1) che il diploma dell'*École Dentaire* non ha alcun valore legale, culturale e professionale, giacchè « di tali diplomi ne sono stati venduti in Italia a centinaia senza che gli acquirenti si siano mossi da casa loro »;

2) che tale diploma « non abilita all'esercizio professionale nè in Francia, nè nelle colonie »;

3) che per la validità del titolo estero in Italia occorre che esso abiliti all'esercizio della professione nel paese nel quale esso diploma è stato conseguito.

Confuteremo, punto per punto, queste tre argomentazioni.

Che l'*École Dentaire* di Parigi sia scuola senza credito e senza serietà, è affermazione gratuita che non ha sussidio di prove. Che essa poi si presti a vendere diplomi facendo dei diplomi stessi un commercio criminoso, è asserzione ingiuriosa e calunniosa. Se tale commercio è esistito, lo si denunci al magistrato penale, giacchè saremmo di fronte non ad un titolo invalido ma ad un titolo falso.

Quanto al sottoscritto egli può affermare, in tutta coscienza, che ha conquistato il suo titolo mediante un'assidua fre-

quenza ai corsi della Scuola francese negli anni 1909-1910-1911, e poi ha conseguito nel 1916 il diploma definitivo mediante esami sostenuti a Parigi, come provano i certificati qui allegati. Si richiama l'attenzione di cotesta Ecc.ma Commissione sul certificato di frequenza del dott. Champagne che attesta avere il Cerrutti frequentato i corsi della Scuola nel triennio 1909, 1910, 1911 e poi di avere nel 1916 superati gli esami per il conseguimento del diploma.

Cade pertanto il gratuito sospetto, abilmente insinuato, che il sottoscritto abbia potuto acquistare col denaro il suo diploma estero, senza « neppure disturbarsi di andare a Parigi! ».

Nel secondo punto delle argomentazioni del Sindacato si cela un equivoco, che deve essere subito chiarito.

Il Sindacato cita un brano della ben nota sentenza del Consiglio di Stato del 28 gennaio-3 marzo 1936. Ma cita non un giudizio del Consiglio stesso, ma un argomento della Avvocatura di Stato che, come parte in causa, difendeva i provvedimenti governativi. L'Avvocatura di Stato aveva allora prodotto una nota del Consolato Generale Italiano di Parigi, secondo la quale il diploma dell'*École Dentaire* di Parigi non abilitava all'esercizio professionale in Francia dove era prescritto, come in Italia, la laurea della Facoltà di Medicina.

Ebbene il sottoscritto produce a sua volta un brano della relazione ministeriale al disegno di legge per la sistemazione giuridica di alcune categorie di dentisti, presentato alla Camera

dei Deputati il 25 aprile 1933 Anno XI, e presentato dallo stesso Capo del Governo Benito Mussolini. In tale relazione (pagina 4 colonna seconda) si legge:

« E' sembrato, quindi, equo comprendere nel presente « provvedimento legislativo anche costoro fra i quali, è oppor- « tuno rilevare, sono alcuni che, *ove fossero rimasti all'Estero,* « *avrebbero ottenuto la legalizzazione dei propri titoli ivi con-* « *seguiti, COME INFATTI E' AVVENUTO IN FRANCIA PER* « *I DIPLOMI DELL'ÉCOLE DENTAIRE* ».

Dunque la divergenza fra le due affermazioni è soltanto apparente. E' vero che ora il diploma della *École Dentaire* non abilita più all'esercizio della odontoiatria nè in Francia, nè nelle colonie francesi, ma è vero anche che mercè disposizioni transitorie e interpretazioni benevole (come del resto avviene sempre quando si introduce di colpo una norma nuova che turba legittime aspettative) i diplomati dall'*École Dentaire* hanno potuto — come afferma il citato documento ministeriale — ottenere in Francia la legalizzazione del loro titolo e quindi il pacifico esercizio professionale.

Se quindi il sottoscritto nel 1916 fosse rimasto in Francia ad esercitarvi la odontoiatria avrebbe potuto trovare — mercè le sanatorie consentite in Francia e delle quali si hanno esempi numerosi anche in Italia — quella sistemazione che egli chiede.

Il terzo argomento del Sindacato è già risolto dalla dimo-

strazione testè data circa il valore potenziale del diploma dell'*École Dentaire* nel 1916.

Ammettiamo volontieri che se ora, nel 1937, si presentasse un diplomato dell'*École Dentaire* ad affermare che egli è oggi abilitato ad esercitare in Francia e quindi, per le disposizioni del 1915, intende esercitare in Italia, esso non potrebbe (a prescindere dalla mancanza delle altre condizioni previste dalla legge del 1915) ottenere l'abilitazione richiesta. Ma bisogna rifarsi a 21 anni fa. Allora, come si legge nella relazione ministeriale del 1933, che porta il suggello del Capo del Governo, chi possedeva quel diploma poteva, rimanendo in Francia, sanare la sua posizione e ottenere — citiamo testualmente — « la legalizzazione del diploma rilasciato dall'*École Dentaire* ».

Dunque nel 1916, quando il sottoscritto conseguiva il diploma della Scuola francese, egli non conquistava un pezzo di carta senza nessun valore, ma un titolo che in Francia poteva dargli il tranquillo esercizio della professione.

Invano il Sindacato Medico di Torino si aggrappa alla sentenza del Consiglio di Stato 4 ottobre 1929 Anno VII, pubblicata il 25 ottobre stesso anno. Quella sentenza è invece la dimostrazione più luminosa che non si ha diritto — in applicazione della legge del 1915 — di indagare sul valore intrinseco del diploma estero, ma soltanto di constatare la sua validità formale.

Giova ricordare i termini di quella notevolissima sentenza.

I signori Gelardi, Casalbore, Pinna, Sabini, Galasso e altri non erano stati abilitati perchè forniti di diplomi montenegrini che si dicevano (come ora il Sindacato di Torino ripete per l'*École Dentaire*) comprati quando non falsificati.

Ebbene il Consiglio di Stato, esaminando la legge del 1915 e raffrontandola con quella del 1923, riconosceva *che la facoltà di apprezzare il valore intrinseco dei diplomi prodotti non è sancita della lettera del decreto legge, nè può essere implicitamente riconosciuta tanto più che contrasta con la genesi della disposizione e con i precedenti legislativi ai quali espressamente si richiama*. Talchè il Consiglio di Stato così concludeva: « Nei ri- « guardi del diploma occorre soltanto l'esame della VALIDITA' « FORMALE DEL DOCUMENTO, che ha luogo mediante la « registrazione del diploma stesso a termini del Regolamento « Generale Sanitario ».

Il Sindacato si sofferma su una frase di quella sentenza in cui si dice che « il possesso del diploma estero che abilitasse nello Stato straniero all'esercizio di una professione sanitaria » sarebbe di già sufficente per corrispondere alla principale prescrizione della legge del 1915. Ma con ciò il Consiglio di Stato non ha tratto affatto la conseguenza che occorresse, per ogni diploma estero, accertare quale fosse il suo grado di efficacia pratica nello Stato dove lo si conseguiva, con che avrebbe contradetto la norma fondamentale della sua decisione.

Ma, comunque, se si vuole esaminare e pesare e controllare

oggi il grado di efficacia in Francia del diploma dell'*École Dentaire*, ci si deve, per la logica e per l'equità, ricondurre alle condizioni del 1916, data del diploma del sottoscritto. E allora non si può affatto passar sopra — come fosse cosa ingombrante e non vera — alla solenne affermazione del Capo del Governo, consegnata in un documento parlamentare, e secondo la quale i diplomati dell'*École Dentaire*, che dall'epoca della guerra sono rimasti in Francia, HANNO POTUTO OTTENERE LA LEGALIZZAZIONE DEI LORO DIPLOMI.

Il principale argomento del Sindacato Medico Torinese si palesa così inficiato di errore.

LA CONDIZIONE DEL RIMPATRIO

Ad un secondo argomento il predetto Sindacato affida la sua opposizione.

Il Cerrutti — esso afferma nella sua deliberazione — non può essere considerato un rimpatriato in causa e in occasione della guerra, e l'attestazione dell'Ufficiale Sanitario di Groscavallo, dove il suo diploma estero è stato registrato, è il prodotto di un errore.

A dimostrazione di questo asserto il Sindacato espone quanto segue:

« Risulta che il sig. Cerrutti Cesare da oltre 25 anni eser-
« cita abusivamente la odontoiatria in Torino, prima in via Ro-

« ma e poi all'attuale domicilio di Via Nizza 11. Che non è mai « stato all'estero e che non può essere considerato come rimpa- « triato in occasione ed in conseguenza della guerra ».

Premettiamo una considerazione di ordine generale. Il Decreto-legge del 22 agosto 1915 n. 1311 consentiva ai rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra, di usufruire dei loro diplomi esteri, e prescriveva ad essi questo solo dovere: di far registrare il loro diploma estero nel Comune del Regno dove intendevano esercitare la loro professione sanitaria. Dunque la lettera e lo spirito della legge affidavano al Comune — e cioè alle sue autorità più competenti e praticamente all'Ufficiale Sanitario — il compito di esaminare se si verificassero nel caso le condizioni prescritte dal decreto-legge del 1915. Il Comune, e soltanto il Comune, era abilitato dalla legge a condurre l'indagine, ad assodare l'esistenza delle condizioni prescritte, e, in conseguenza, a consentire o a rifiutare la registrazione.

Con la registrazione del diploma del sottoscritto e con la chiara annotazione in calce dell'Ufficiale Sanitario di Groscavallo, il giudizio del Comune è perfetto. Esso Comune ha esaminato, vagliato, assodato e, in conformità al suo libero giudizio, ha registrato. Non si può ora, a quindici anni di distanza, revocare in dubbio quel giudizio, o, peggio, sospettarlo di errore o di frode.

Intanto osserviamo che nel testo della legge non è indicato

alcun altro organo per il controllo o la revoca del giudizio comunale. E ciò è logico. Con la prescritta registrazione, il fatto dell'esercizio professionale diventa di dominio pubblico. Se vi è errore o frode nella registrazione provvederà la legge penale con la repressione dell'esercizio abusivo, provvederanno gli Ordini Sanitari con le loro tempestive denunzie. Ma se un esercizio professionale, come quello del sottoscritto, può svolgersi liberamente e pubblicamente senza contrasti, in un paese della montagna torinese assai frequentato da villeggianti di città, e dove quindi la clientela del dentista ha, per questa sua origine cittadina, spirito critico, vuol dire che la registrazione è regolare e conforme alla legge. L'esercizio pubblico e notorio della professione, attestato dal Podestà, dà alla registrazione del diploma un collaudo morale e giuridico che non si può oggi, dopo tre lustri, negare e distruggere.

Premesse queste osservazioni che affidiamo all'alto senso giuridico di cotesta Commissione, accettiamo pure di rifare, nel 1937, il processo alle conclusioni a cui è giunto il Comune di Groscavallo nel 1922. Naturalmente facciamo osservare che dopo quindici anni molte prove che sarebbe stato agevole raccogliere allora, sono oggi o perite o disperse.

Fissiamo anzitutto la figura del rimpatriato quale è delineata nel decreto-legge del 1915. La dizione usata dalla legge, che è la più lata possibile, comprende evidentemente una varietà grande di casi: è rimpatriato colui che era residente al-

l'estero allo scoppio delle ostilità e che ritorna in patria chiamatovi dai suoi doveri patriottici; ma è anche rimpatriato chi, durante la guerra, si reca in paese alleato per cercarvi una sistemazione e quindi stabilirvisi durevolmente e poi, richiamato dai suoi obblighi militari, fa ritorno nella sua patria. Il primo caso è quello che è davanti agli occhi del Sindacato medico torinese; il secondo è proprio quello del sottoscritto, che costituisce una modalità particolare del rimpatrio, ma che rientra nello spirito e nella lettera della legge, la quale non prescrive affatto nè il modo, nè il tempo, dell'espatrio e del rimpatrio.

Che tale sia la situazione del sottoscritto è stato scritto nelle notizie di fatto. Qui si ricorda che il sottoscritto, al fine di munirsi del diploma della *Ecole Dentaire* di cui aveva, anni prima, frequentato i corsi, si recò a Parigi nel 1916 e, superati gli esami, ottenne il diploma desiderato col fermo proposito di usufruirne in Francia. Fu così a Parigi e, durante quel tempo, trattò la cessione di un gabinetto dentistico per stabilirsi definitivamente sul suolo francese, abbandonando il suo gabinetto di Torino. Ma nel 1917 gli obblighi militari lo chiamarono in Italia. Il suo disegno, in via di attuazione, venne distrutto; la sua iniziata residenza in Francia venne interrotta: egli dovette, per causa e conseguenza della guerra, rimpatriare.

Naturalmente quando nel 1916 lasciò Torino per recarsi a Parigi a sostenervi gli esami e ad organizzarvi una nuova vita professionale, egli non chiuse il suo gabinetto torinese. L'avvia-

mento di quel gabinetto aveva un valore e sarebbe stato antieconomico buttarlo via. Occorreva cederlo. Ed è proprio di quell'epoca la conclusione di un accordo col dott. Martino Zurra per cedere a lui il gabinetto di Torino appena il sottoscritto avesse sistemata la sua definitiva residenza a Parigi. Il documento che produciamo, proveniente dal rilevatario del gabinetto, è la dimostrazione irrefutabile che, fra la fine del 1916 e la fine del 1917, il sottoscritto aveva già virtualmente ceduto il suo gabinetto di Torino al dott. Martino Zurra per aprirne un altro in Francia, dove stava per prendere definitiva residenza.

La prova invocata dal Sindacato Medico Torinese non resiste ad un attento esame. Può esser vero che da molti anni esiste in Torino un gabinetto dentistico dove il sottoscritto esercita abusivamente — così come scrive il Sindacato — la professione di dentista, ma questo fatto, puramente esteriore non prova che non ci furono mai allontanamenti del sottoscritto e condizionati abbandoni del gabinetto stesso. Noi abbiamo provato invece che, fra il 1909 e il 1911, il sottoscritto affidò il suo gabinetto al dott. Martino Zurra per poter recarsi a Parigi a frequentare i corsi dell'*Ecole Dentaire;* e poi nel 1916 cedette tale suo gabinetto al rilevatario dott. Martino Zurra con l'espressa condizione che la cessione sarebbe diventata irrevocabile quando egli avesse sistemata la sua posizione in Francia, dove andava a risiedere ed esercitare la sua professione.

Il processo che si vorrebbe intentare, dopo quindici anni,

alla chiara inequivocabile dichiarazione dell'Ufficiale Sanitario del Comune di Groscavallo non può dare alcun risultato positivo. Di fronte al fatto puramente esteriore della permanenza di un gabinetto dentistico, del quale si ignorano però i trapassi interni, di cui abbiamo fornita la prova, sta la asserzione di un funzionario comunale chiamato dalla legge a tutelare la salute pubblica, e la cui dirittura morale non può essere inficiata se non da una denuncia precisa di frode.

Il secondo argomento del Sindacato torinese non può quindi trovare accoglimento presso cotesto Ecc.mo Collegio.

PRESTIGIO DELLA LEGGE

Il sottoscritto confida nell'accoglimento della sua domanda anche per un'alta ragione di ordine e di prestigio della legge.

Se il Sindacato Torinese, in conformità alla sua deliberazione, vorrà ritenere abusivo l'esercizio professionale del sottoscritto e denunciarlo al magistrato penale, quale sarà l'esito del procedimento?

La citata sentenza della Corte di Cassazione del Regno ha stabilito che Luigi Benatti diplomato nello stesso anno 1916 dalla *Ecole Dentaire* di Parigi, abilitato dalla legge del 1915 ad esercitare la professione previa la semplice registrazione del diploma, possa ora, per la nuova interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, ritenersi stabilmente abilitato

e quindi non sia passibile di pena alcuna. Identico in ogni sua parte è il caso del sottoscritto; e pertanto, per la giurisprudenza della Suprema Corte, esso sarà assoluto da ogni eventuale imputazione.

Se ciò avvenisse un grave nocumento ne deriverebbe al prestigio del Sindacato stesso, il quale vedrebbe le sue negative messe nel nulla dall'autorità del magistrato penale.

Questo occorre evitare, e questo certo eviterà cotesto Alto Consesso, dove insieme alle ragioni giuridiche arrivano anche le ragioni del cuore, le quali consigliano di tener conto delle aspettazioni ansiose di chi, dopo mezzo secolo di vita laboriosa, desidera ardentemente di beneficiare delle umane e ragionevoli disposizioni transitorie, che le nostre sapienti leggi hanno dettato per saldare l'antica licenza con il nuovo rigore.

Il ricorrente:
CESARE CERRUTTI

Torino, 15 *settembre* 1937-XV.

Con *espressa riserva* di presentare eventualmente nuovi documenti, si allegano al presente ricorso:

1. — Originale della delibera del Sindacato Fascista dei Medici di Torino.
2. — Certificato dell'Ufficio Postale Raccomandate di Torino.

3. — Dichiarazione del dott. Martino Zurra.

4. — Certificato del dott. Champagne, direttore dell'Ecole Dentaire.

5. — Dichiarazione di riforma militare.

6. — Certificato del Podestà di Groscavallo attestante l'esercizio pubblico e notorio della professione.

7. — Fascicolo dei documenti esibiti al Sindacato Fascista dei Medici di Torino.

Prof. Luigi Luzzatto Francesco Bonomo

Piazza della Libertà 4

Roma

AGENZIA RECAPITO
Via Gregoriana, 41
DIREZIONE
Tel. 65 620
Numero d'arrivo
179422

ROMA FERROVIA
(ESPRESSI)

Gabinetto Dentistico ARIANO

Dott. LINO CASTELLOTTI
Medico Chirurgo Dentista

ARIANO EUGENIO
Odontoiatra

Via Magenta, 30 - **LODI** - Telefono n. 20-40

Tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18
Festivi - dalle ore 9 alle 12

Egr. Sig. Avvocato.

Grazie per le spiegazioni che mi ha date circa il ricorso Benatti, del quale ero curioso sapere il risultato. Questa sera, mi sono incontrato con un legale, mio ottimo amico, il quale mi disse che il ricorso doveva far leggere copia notificata al Procuratore del Re del Tribunale di Milano, e non a quello di Lodi. Credo che lei ha ragione, ad ogni modo l'ho subito avvisato, perché non

Torrei fin un poco di procedere
avere delle sorprese. Lo ho fin
fiducia in Lei, quindi spero che
la cattiva impressione della
lega parte dal mio cuore; ho
creduto bene però di avvisarla.
Augurandole ogni bene per la
propria forte Battaglia mi
creda sempre obbligatissimo

Arrivederci

Lodi 18/12/977.

Roma, 22 dicembre 1937

Egregio Avvocato,

Faccio seguito al mio espresso di ieri per avvertirla che appena Ella avrà notificato il ricorso anche al Procuratore del Re di Milano, Ella dovrà subito inviare alla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie presso il Ministero degli Interni (con la consueta ricevuta di ritorno) l'originale con la relazione dell'avvenuta notifica, accompagnata da una avvertenza ch'Ella scriverà sopra un foglio di carta da £ 6. Tale avvertenza dovrà essere del seguente tenore:

Ecc.ma Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie,

Il sottoscritto ha depositato presso codesta Commissione un ricorso in data 20 novembre 1937 XVI, contro

portante in calce la relazione dell'av-
venuta notifica a S.E. il Prefetto
di Milano e all'Ill.mo Procuratore del
Re del Tribunale di Lodi; circoscri-
zione giudiziaria del ricorrente.
Poiché può sorgere dubbio se anche
i ricorsi dell'interessato si debbono
notificare al Procuratore del Re del
Tribunale avente sede nel
capoluogo della Provincia, così come
è prescritto per la delibera del
Sindacato Provinciale, il sottoscritto
ha risolto il dubbio
notificando il proprio ricorso anche
al Procuratore del Re presso il Tribunale
di Milano.
La prova di tale notifica dovendo
essere (pel comma decimo dell'art. 11
del R. Decreto-legge 5 marzo 1935 N. 184)
fornita alla Commissione entro
trenta giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione del ricorso, resta
stabilito che essa (deve ~~formare~~ nel presente caso può essere

fornita entro il 29 dicembre corrente
anno e ~~cioè~~ precisamente ~~il~~ 29 trenta dopo
il 29 novembre scadenza del
termine per la presentazione del
ricorso.

Con osservanza.

~~Il ricorrente~~

Lodi ..... dicembre 1937 XVI

Si tenga informato anche
del corso di questa procedura.
E cui migliori saluti

Lig. Eugenio Adriano
Via Magenta, 30
(prov. Milano) Lodi

ROMA
DISTRIBUZIONE
31 X
MILANO
MILANO

BIGLIETTO POSTALE
DA 50 CENTESIMI

CENT. 50
POSTE ITALIANE

Al Prof. Lugan

Sig. Ing. Franco Bonomi

Piazza della Libertà 4

Roma

Egregio Avvocato.

Questa mattina ho avuto la cartolina del Ritorno della mia raccomandata. Il timbro postale la dichiara: Comunicazione Consolare fu gli stranieri la proposizione sanitaria Ministero dell'Interno. 29 Dicembre 1937.
Il segretario M. Morrico.

Ieri sera di avere avuto a tutte le richieste più o meno evidenti che la legge impone ai malati di malattia e di ricorsi" ed attendo nella speranza di avere fra me darà portare il giorno della finale e definitiva risoluzione della mia amara battaglia. Ieri oggi ho avuto risposta alla mia ultima lettera. Ho avuto le copie integrali la negazione - dell'Istituto di assegno fra l'altro mio tempo obbligatissimo.

Lodi 30/12/937

CARTOLINA POSTALE

· CON RISPOSTA PAGATA ·

On. E. Avvocato
On. Franco Bonomi
Piazza della Libertà 1
Roma

Col. Avv. Avocat.

Ho ricevuto regolarmente la tua lettera del giorno 6, toda aquella [illegible] come non avrebbe la mia lettera di questa mattina.

Salutandoti cordialmente mi [illegible]

Roma 8/11/938

GABINETTO DENTISTICO ARIANO
ARIANO EUGENIO Odontoiatra
Dott. LINO CASTELLOTTI Medico Chirurgo Dentista
Via Magenta, 30 - LODI - Telef. 20-40
Tutti i giorni dalle ore 9-12 e dalle 14-18
Festivi - dalle ore 9-12

Lodi li, 24-12-934

Egr. Avvocato

Seguendo le di lei istruzioni
mi è stato fatto il conto a Roma
dopo l'operata protesi al premolare
del Re di Milano, e la mia diagnosi
prima in bocca della 2ª protesi
eseguita bellamente secondo le istruzioni
ricevute. Ma ora di avere dispiacere
di più toccare dubbio e di poter
attendere tranquillamente il principio
della commissione di una roulotte
credo tardare molto. Il dubbio
Medici Milano mi ha fatto capire
che altri dovrebbe avere una copia del
mio lavoro, onde la convenienza che
è giusta vivi! Lo credevi di una
mia non so di fare. Per due
comodi mi faccio avere un piano di
copia del lavoro, perché io sono di a

mett stessa, e dettue ormai lo
consiglia quasi a mancanza, prima
ho piacere di cercare di
eliminare che mettere in grado
di ricordi, che dettuno ne ha bisogno
ricordi, fine ai mendus meglio
e sempre la colpi mia memoria.
Attendo ordine e distinto.

Rimaniete gli acquisti per la
propria fede, e distinte in attesa

della risposta

Distinti saluti

P.S. Quando avrò la risposta della
visita di ritorno l'avviserò.

Roma, 6 genn. 18

Egregio sig. Ariano,

Ho ricevuto il suo biglietto postale, ed ho preso atto che il deposito del nuovo documento è ormai perfetto e regolare.

Per ~~~~ l'invio della memoria al Sindacato io consiglierei di astenersi. Nel futuro Regolamento (che non è stato ancora pubblicato) si prescriverà la notifica anche al Sindacato, ma allo stato delle cose nessuna prescrizione è stata fatta.

E allora - penso - non convenga ~~~~ offrire alla critica avversaria i propri argomenti. Il Sindacato conoscerà la sua memoria quando il Prefetto o la Commissione Centrale crederanno opportuno di comunicarla

al Sindacato stesso. Ma inviarla prima, e per conto degli avversari, mi pare cortesia eccessiva.

Con i migliori saluti

Lig. Eugenio Friano
Via Magenta, 30
Lodi
(prov. Milano)

Gabinetto Dentistico Ariano

dei

Dott. Lino Castellotti
Medico Chirurgo
Dentista

Ariano Eugenio
Chirurgo Dentista della Scuola di Parigi
Odontoiatra

Telefono 20-40 - Lodi - Via Magenta N. 30

Lodi, li 27 Gennaio 1938-

Egr. Sig. Avvocato,

Mi lascio vivo desio un po' di riposo, perché desidererei sapere che ci guadagno circa il lavoro della Commissione, se ciò vi farà ancora molto da studiare. Quando mi recai a Milano in Prefettura per avere delucidazioni circa la famosa circolare del Ministero degli Interni diretta al Sindacato Medico di Milano, mi si disse che era il solo caso nella Provincia, ma so che a Milano ove ci sono una quindicina, e più di più devo anche di Lodi che ben sanno che non hanno fatto altro che aggiustare due dentiere rotte, e non so più come abbiano potuto ottenere le radiazioni. Questo insorgere di pretese mi addolorava, perché non vorrei che mi venisse fatto di dire cose non giuste. Quando giustamente fa chi a parlare con Prefetti, anche lui si dimostrò allarmato per questa pretesa, ma mi aspetto di sentire che la Commissione accetta tutto scritto solamente di quelli che si sono già sottoposti al taglio delle

Jamoda Commissione del 1923. Trovavano allora
in 4, e cioè io, Donati e Cirillo che ne fu
designato segretario, ed un quarto di cui
ricordo il nome. Ora è come questa gente abbia
potuto avere il diploma della Scuola Centrale, rappresenta
per me una totale incognita, ma mi sorprende
il resto, e cioè il trovare dei commissari della Prefettura
che poco prestarsi a riabilitare atti bassi.
Tocca quindi a me, armato di volere oltre al modo
veramente brillante col quale ha difeso la mia
legale posizione di voler un po' indugiare
e di seguire la pratica.
Sempre mi attengo di un suo scritto che mi
venga inviato, absolutamente prego di non
abbandonare
Mi abbandoni
Benatti che conosce a fondo la questione, non
potrebbe esser sentito dalla Commissione?

Carissimo Arisio

Quello che mi scrivi mi addolora sinceramente e sono d'accordo con te nel vedere se si possa fare qualcosa contro le ~~schifose simonerie~~!! Aggiungo anch'altro che tu non hai anche da temere ~~proprio~~ precisamente ~~nessi dei~~ stato sottoposto al voglio della Commissione nel 1923.

Intanto ho fatto bene a segnalare lo scandalo dilagante a S. E. Bonomi, così sentiremo cosa ne pensa.

Io avrei un progetto, e sono sicuro se per la sua attuazione avrei tutto l'appoggio della classe medica, interessata; ma intanto per attuarlo occorrerebbe del tempo e del denaro, e io francamente non sono in grado anche perché tu sai cosa ho fatto per questa complicata vicenda.

Il progetto è questo:

"Io che sono iscritto al Sindacato, e subisco delle note sentenze, recarmi a Torino dall'Onorevole Comm. Gaia, Segretario degli Ordinamenti di Stato, ed esporgli il piano di difesa consistente nel fare affermare dalla Commissione Centrale che le pronunce della Sentenza Benatti abbiano efficacia solamente nei confronti di coloro che si sono rivolti al Magistrato (respettivo)

della Commissione del 1923- giacché solo un compromesso di carattere è chiaro e autentico il possesso del diploma estero ed il rimpatrio a causa e conseguenza della guerra."

Io sono certo che un riesame del ricorso Le rinnoverà anche il loro interesse, egli mi appartiene presso i giudici del Tribunale Medico Nazionale, mi medo che a far parte della Commissione venga chiamato un elemento di possesso di elementi e dati di fatto inconfutabili come quelli che io posso fornire, e così rigettare tutti i ricorsi di coloro che non sono nelle nostre condizioni.

Intanto una cosa devo dirLe: Lei è un uomo e dopo un scrivere qualcosa.

In attesa La saluto cordialmente

Luigi Bruatti

Asiago 31/1/938- XVI°

Roma, 4 febbraio 39

Egregio Ariano,

Ho avuta la sua lettera del 25 gennaio e oggi posso darle ulteriori recentissime ~~[illegible]~~ direttamente dal Segretario della Commissione Centrale.

Alla Commissione continuano a pervenire ricorsi. Come Ella ben dice, ci sono provvisti dell'occasione che si provvedono di titoli e di dichiarazioni di comodo e tentano, senza molti scrupoli di ottenere l'iscrizione. Ma la Commissione vaglia caso per caso; e poichè nel caso suo non ci può essere discussione circa la regolarità del diploma e circa la regolarità della sua registrazione, credo che Ella non abbia nulla a temere.

~~[illegible]~~

La Commissione non ha ancora iniziati i suoi lavori. Anche il regolamento interno che aveva predisposto è rimasto in sospeso per una divergenza con la Finanza circa le spese della Commissione.

Intanto il Segretario ha raccolti i ricorrenti in tre gruppi: ricorrenti con

diplomi dell'Isola Dentaire, ricorrenti con diplomi montenegrini, e ricorrenti finnani. Il presidente, che è il Consigliere di Stato Caruso, ha voluto vedere per ciascuno di questi gruppi i ricorsi più completi e più ragionati. So che il suo ricorso è stato mandato al Presidente.

Appena il Caruso si sarà fatta una opinione sulle questioni principali e sul modo più opportuno per discuterle e per risolverle, adunerà la Commissione per iniziare il ponderoso lavoro, calcolando che si ~~[illegible]~~ possa cominciare alla fine di febbraio, il Segretario reputa che occorreranno almeno due mesi per decidere i molti ricorsi pervenuti. Soltanto in primavera si avrà una decisione.

Ella abbia pazienza e attenda con fiducia.

Con i migliori saluti.

GABINETTO DENTISTICO ARIANO
ARIANO EUGENIO Odontoiatra
Dott. LINO CASTELLOTTI Medico Chirurgo Dentista
Via Magenta, 30 - LODI - Telef. 20-40
Tutti i giorni dalle ore 9-12 e dalle 14-18
Festivi - dalle ore 9-12

Lodi li, 6 febbraio 1938.

Egr. & Gent. Amico.

Grazie per la sua lettera che mi ha un po' tranquillizzato, anche se le ragioni che Lei mi adduce mi rincresce di dovermi dissentire che sono totalmente nel falso, e mi dispiace come abbiamo potuto trovare Pubblico e Comm. alle ragioni, a meno che non siano false pure quelle.

Concludendo nuovamente a mi avere segnalato il caso e amico Bonetti. lo scandalo che ne succederà, ecco la risposta sua, che le accludo. Le trasmetto.

Inutile che io Vi dica a raccomandarle

la mia Santa ed amai eterna
questione, se stessa di rassicurarla
to prima di ricambiare.

Grazie per aver letto e
soddisfatto subito mia
curiosità sempre affettuosa

Vincenzo

P.S. Se Ella crede di poter tornare
qualche domenica, sono sempre a tavola
di Lei dalle sopra.

Roma, 11 febbraio 1938

Egregio Adriano,

Ho letto la sua lettera e l'acclusa del Bonetti. Io non reputo conveniente fare passi ed azioni che possano complicare le cose.

La via diritta e sicura ~~fu~~ consiste nell'esame che, caso per caso, farà la Commissione Centrale alla quale ogni singolo ricorso giungerà. Ora io ricordo. Ella è in una posizione buonissima: ha il suo diploma regolarmente registrato e una a .... Vicenza, come quasi tutti i diplomi montenegrini, ma a Roma e a Lodi; ella ha esercitato notoriamente in Lodi e una sentenza del Pretore dichiarava che era abilitato

della legge 22 agosto 1915. Ella dunque, non può essere danneggiato dai tentativi fatti da parecchi che risultano avere ottenuto il diploma estero da 4 anni. Di più il Sindacato Odontoiatrico, ~~[illegible]~~ come del resto lo stesso Sindacato Medico Nazionale non ha veste per stare per intervenire nei giudizi della Commissione.

La Commissione ha tre rappresentanti dei medici, essi sono stati scelti dal Ministro degli Interni e non sono stati eletti dal Sindacato. I fatti dei tre medici: prof. Eugenio Morelli, dott. Armando Bonifazi e

e prof. Alberto Dotti, il primo non è più nel Direttorio del Sindacato. Comunque qualunque non intenda dimettersi continua a far parte della Commissione.

Ma contro i tre rappresentanti del Sindacato Nazionale Medici ci sono:

Due consiglieri di Stato: Caruso presidente e Carapelle.

Un magistrato: Berardi sostituto Procuratore Generale.

Un funzionario: com. Tedeschi capo divisione del Ministero Interni.

Due membri del Consiglio Superiore di Sanità: il prof. Ballario e il prof. Frugoni, quest'ultimo dimissionario, e in via di sostituzione.

Come vede la Commissione è così composta che gli interessi naturalmente e giustamente della categoria medica, non potranno—

prevalere.

Come le ho scritto occorre ancora pazientare. Soltanto in marzo e aprile si può attendere un'attività intensa della Commissione, di cui il presidente sta preparando i lavori.

Ella mi scrive anche ~~di~~ per conoscere se deve mandare qualche acconto sulla mia parcella. Credo forse che Ella desideri conoscere la misura complessiva della parcella per regolarsi regolare al riguardo. ~~Credo~~ mi sembra opportuno dirle fin d'ora che per tutta la mia assistenza - quella già data e quella da darsi vigilando sui lavori della bonifica - il compenso può misurarsi in lire quattromila comprese le spese per la stampa dei voli ecc.

Con i migliori saluti mi creda

Lodi - Viale Mazzini 30

Gabinetto Dentistico ARIANO
Via Magenta 30 - Telef. N. 20-40
LODI

Risposto il 17 febb. 34. X

L 2500

L 2 988

Lod. Lun. Avvocato.

Colpito in questi giorni da grave lutto fu la perdita dell'adorata mamma, rispondo alla mia ultima lettera alla quale diriscontro con assegno bancario L. 7236 L. 309 che Ella vorrà registrare quale mio acconto sulle quattro mila capette fu la di Lei preziosa collaborazione ad ottenere mediante la quale spero in buon fine. La rimanenza gli la farò avere con altro vaglia verso la fine del mese di marzo, perchè la crisi anche in

di questo tutto ciò che
ripugnerà da sostenere.

Allorquando mi è balzato di lavora
re fu ottenere l'abilitazione dell'esame
col diploma dell'Accademia, fummo
io Benetti e Cirillo che abbiamo
primo col Ministero, poi col Consiglio
di Stato, come risulta dalla domanda
e voi conoscete. Fra i miei due
colleghi sono a posto, e dei vecchi
combattenti (chiamiamoci così) solo
pochissimo ufficiale e dei soldati
pochi privilegiati mi mandano fede.

Torni cosa a posto per potere
fare valere il mio buon diritto,
ma rispetto, come Ella mi scrive
non corrisponde ora complicare le cose,
giacchè nella pietà e nel lavoro
della Comunione.

Salutandola distintamente
mi creda obbligatissimo

Mauro

P.S. Su mia tranquillità gradirei un
cenno di riscontro di questa mia.

Roma, 1 aprile 93

Egregio ~~Sig~~ Ariano,

~~Sono spiacente~~

Da recenti informazioni posso assicurarla che la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie non ha ancora affrontato la questione dei diritti, ~~e che~~ ~~dovrebbe~~ ~~discutere~~.

Posso anche aggiungerle - per personale cognizione - che il presidente Cocco, Consigliere di Stato, ha ancora presso di sé i principali ricorsi, fra cui il suo. Ma poiché non ha avuto tempo di affrontare le varie questioni che vi sono illustrate, con

radunerà la Commissione
probabilmente dopo la
Pasqua, per iniziare
a maggio ~~la discussione~~ il giudizio
~~delle~~ sui ricorsi che sono ora 65.
Non credo che questa
lentezza ~~sia~~ sia preoccupante.
Invece credo che abbia avuto
e abbia virtù di sopire
il grande chiasso fatto dai
mediei ~~colleghi~~ nel loro
convegno del luglio scorso, ed
~~fatto~~ modo da creare, intorno
ai deliberati della Commissione,
un atmosfera di serenità
e di equità.
Mi creda, con i migliori
saluti

dev.

GABINETTO DENTISTICO ARIANO
ARIANO EUGENIO Odontoiatra
Dott. LINO CASTELLOTTI Medico Chirurgo Dentista
Via Magenta, 30 - LODI - Telef. 20-40
Tutti i giorni dalle ore 9-12 e dalle 14-18
Festivi - dalle ore 9-12

Lodi li, 4/7/938

Prof. Sig. Avvocat.

Credevo che la sig.ra Lei scrisse sig.ra mi
dicesse la stessa cosa, e che cioè
la Commissione Centrale ordinasse la mia iscrizione
al Sindacato Milanese, mentre leggendola ho dovu
to constatare che ancora il decreto di
diniego di iscrizione. Lei sig. mi scrive
una lettera dell'amico Benatti, il quale mi
dice che il Sindacato Medico di Mantova
si è rivolto a Lei (fatto completamente) per
ottenere la motivazione di diniego alla domanda
di iscrizione di un suo collaboratore da volen
domi al Sindacato Mantovano. Lei è del
parere che sig. non è stato rafforzato dalla
Commissione del 23 non abbia diritto a chiedere
altro, e mi spiega che se la pensiamo in
questa ipotesi, solo io devo ricorrere ultimo
il decreto, poiché io come Lei, dottamente dal
principio.

Di Lupi inviti grandi raccomandare a me leggi avanti di leggere attentamente la mia posizione, affinché in della leggere la sorte di Lauri che desidero naturalmente raccomandare. Lo di Lei stesso del ricorso magnifico sufficiente oltre che per stile avrà sulla Commissione l'effetto desiderato, ma ad ogni modo mi raccomando vivamente di leggerlo nelle sue fasi. Leggerò volentieri mio appena potrò di fatto anch'io vivamente come lo è Donatti.

Con migliori saluti mi creda

Sempre obbligatissimo

Arnaldo Lenci

GABINETTO DENTISTICO ARIANO
ARIANO EUGENIO Odontoiatra
Dott. LINO CASTELLOTTI Medico Chirurgo Dentista
Via Magenta, 30 - LODI - Telef. 20-40
Tutti i giorni dalle ore 9-12 e dalle 14-18
Festivi - dalle ore 9-12

Lodi li, 11 Aprile 1918

Spett. Ufficio

Ho ricevuto pure la Vostra lettera e duplicato la ricevuta per la consegna dataVi. Le raccomando nel modo più vivo di seguire costantemente la pratica e fino che l'esito finale mi pare favorevole non abbia più a tardare molto.

La sola cosa che mi spiace è quella di venire pregiudicato all'uno e all'altro, poichè sono le ormai sei anni

ciò, Benalli e Cirillo siano!
Poi che ci trovo [illegible]
col Colonna francese nel Consiglio
di stato, ed ove io che fino
il più remoto, suo amore
mi offre, mentre Benalli e
Cirillo, suo da tempo or
sono, Poyiya!

Ai miei migliori distinti
saluti mia madre tempre
affezionatissimo

Ugo Foscolo

Onor. Signor
Ly. Avvocato Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà 1
Roma

ROMA
16-17
12-IV
38-XVI
PRATI

ROMA ARRIVI DISTRIB.
12.4.38.17
(1ª R. ORD.)

Roma, 17 maggio 98

Egregio Friani, Cerutti,

Poiché Ella certo attende con ansia l'esito dei lavori della Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie, la informo che ora la Commissione sta esaminando vertenze di farmacisti e soltanto in giugno esaminerà circa 70 ricorsi di dentisti di cui circa due terzi hanno

diplomi montenegrini.

La terro costantemente

informata.

Con i migliori saluti

Roma, 20 giugno 1

Egregio Ariano,

Ho appreso oggi una
informazione al Ministero degli
Interni. La vota Commissione
non ha ancora iniziato l'esame
dei molti ricorsi dei dentisti. Si
crede che inizierà tra luglio e
suo lavoro.

Contro i diplomi monteneginini
c'è molta ~~avversione~~ opposizione da
parte dei medici. Non mi
risulta, invece, che si facciano
indagini o altro per i diplomi
della Scuola Dentaria.

Continuerò a tenerlo informato.
Con i migliori saluti.

ROMA
14-15
21 • X
38-XVI
DISTRIBUZIONE

VISITATE
L'ITALIA

BIGLIETTO POST
DA 25 CENTESIM

MILANO

Egr. Sig.

Avv. Franco Bonomi

Capo Ufficio Stampa

Roma

Prof. Lig. Avvocat.

Lucci' as-pai' cumbo chi
pote sapere qualcosa cing
le ornui' eterne altre
je 'l nocchiero della famma
Comedione Minortiale de
dong- p'cat'che i' mio
ncorso.

Al piacer di' leggelg.
pesto. dostantissimo dostet

Primo Eugenio
dichiarato, atus Leal.

20/10/938.

Ariam
Racc.
On. L. Ed. Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà 4
Roma
MILANO
POSTE ITALIANE 25
POSTE ITALIANE 25

ROMA ★ DISTRIBUZIONE ★
4 - 5
26 · VI
28 · XVI

GABINETTO DENTISTICO ARIANO
ARIANO EUGENIO Odontoiatra
Dott. LINO CASTELLOTTI Medico Chirurgo Dentista
Via Magenta, 30 - LODI - Telef. 20-40
Tutti i giorni dalle ore 9-12 e dalle 14-18
Festivi - dalle ore 9-12

Lodi, li, 20-6-938

Sig. Lic. Arnaud

Il mio ricordo sostenuto per l'interessamento e per la premura colla quale mi tenne al corrente del lavoro della Commissione, le faccio presente che per [illegible] ciò più di un centro doveva rispettato, e nessuno fino ad ora supera lontanamente [illegible] ma divisamente [illegible] preso. Dal Maggio al Giugno, dal Giugno al Luglio, e [illegible] di tutto finire presto. Salutandola distintamente mi credo [illegible]

Ariano Eugenio

Le allego un foglietto comparso
su una rivista di odontoiatria
arrivatomi ieri.

• BREVIA •

Il trionfo dei diplomi Montenegrini

Sotto questo titolo Rinascenza Medica *del 15 gennaio u. s. riporta dalla* Gazzetta del Popolo *di Torino e commenta il seguente resoconto giudiziario:*

« L'odontoiatra Carmine De Paola ha avuto la sua professione turbata in questi tempi per causa del suo diploma. Per quanto cittadino italiano, nato 49 anni fa in Aversa, il De Paola è andato a laurearsi nel luglio del 1934 nel Montenegro e precisamente a Cettigne. Che il De Paola sia stato consacrato in nome di Nicolas I « Chirurgien dentiste » è risultato pacifico ieri in Pretura Urbana, giudice l'avv. Scarpelli, dove il nostro odontoiatra montenegrino ha squadernato il suo diploma scritto in lingua francese e con relative votazioni nelle materie di fisiologia, patologia, anatomia umana e in protesi dentaria e anatomia della bocca nelle quali ultime due specialità ha ottenuto 27 su 30.

« Il diploma dopo avere proclamato il De Paola chirurgo-dentista aggiunge testualmente: « Noi gli confermiamo il diritto di esercitare la professione menzionata in tutto il territorio dello Stato Montenegrino ». Senonchè l'autorità di P. S. e il Sindacato dei medici dentisti non contestano il diritto al De Paola di cavare i denti ai montenegrini: gli contestano quello di esercitare la professione in Italia.

« Il nostro dentista italo-montenegrino affermando di avere chiesto tempestivamente al Governo nel 1923 la convalida del suo diploma per l'Italia, ha resistito finora a parecchie denuncie. L'ultima è stata rafforzata pure da una denuncia di un cliente che recatosi per farsi estrarre un dente ne uscì con la mascella deteriorata e guarita poi in 40 giorni di cure.

« Ampia è stata la discussione d'udienza. Il Sindacato s'era costituito parte civile a mezzo dell'avv. Gianotti. I due difensori avvocati Camoletto e Bardessono si sono opposti a tale conclusione affermando che il Sindacato non avea avuto un danno diretto. Se mai il danno l'aveva avuto il cliente, tale Giovanni Grassino, ma questi non si era costituito Parte civile.

« Il Pretore ha respinto l'incidente e la causa è stata discussa. Una perizia medica ha affermato che l'infortunio capitato al diplomato montenegrino poteva capitare anche a un diplomato di università italiana. Il Pretore ha assolto il De Paola dall'imputazione di esercizio abusivo della professione di odontoiatra per inesistenza di reato. La sentenza ha importanza perchè altri diplomati nel Montenegro eserciterebbero la professione anche a Torino ».

L'assoluzione è così commentata da Rinascenza Medica:

Non v'è bisogno di commenti alla chiara esposizione del quotidiano torinese. Seguendo le direttive di dinamismo logico e previggente insite nella architettura e tessitura di « Rinascenza Medica », la nostra spettabile Redazione sta già facendo pratiche presso la C. I. T. per far conoscere gli itinerari e il costo di un viaggio a Cettigne. Ove indubbiamente converrà recarsi d'ora innanzi ad ogni giovane avventuroso che, senza immiserirsi ed attardarsi in interminabili studi per una laurea in medicina ed una specializzazione in stomatojatria, abbia vaghezza di fratturare la mascella di qualche bipede implume, più o meno fornito di ragione.

I denti d'oro di un cane

Una vera meraviglia di Istambul è il cagnolino Bunny, forse l'unico quadrupede del mondo che sia seguito dovunque da una guardia del corpo. La spiegazione del mistero è la seguente: tempo fa, avendo subìto una grave operazione alla mascella, Bunny si svegliò provvisto di una magnifica dentatura d'oro prezioso e scintillante. Da quel giorno il roughterrier diventò l'oggetto di grandi cupidiglie. Non per le cagnette che incontrava nelle sue passeggiate quotidiane (che mostravano anzi scarsa considerazione per quella strana particolarità) ma per i piccoli malviventi di Stambul che tentarono più volte di rapire Bunny e di trasformare i suoi denti in lire turche. Finalmente il padrone del perseguitato cagnolino, che gli è molto affezionato, si è deciso ad assumere un ex-agente di polizia il quale segue ora Bunny difendendolo dalle insidie dei monelli.

Richiesta di medici per l'A.O.I.

I medici specializzati che desiderano essere assunti a contratto-tipo dall'Amministrazione coloniale per il servizio sanitario civile dell'Impero, sono invitati a fare domanda in carta da bollo da L. 6 corredata da tutti i documenti di studio e di attività professionale.

Il limite di età è di 35 anni per medici generici, e di 40 per gli specializzati, aumentabili secondo le disposizioni in vigore.

Per informazioni circa il trattamento economico e le condizioni d'impiego, gli interessati possono rivolgersi alla Direzione 3ª del Personale del Ministero dell'Africa Italiana, che fornirà con sollecitudine tutti i chiarimenti richiesti.

NELLA GAMMA DEI PRODOTTI

per l'arte dentaria, scegliete quello che conviene al vostro paziente:

- **ORO**
- **PALADON**
- **ACCIAIO**
- **CAUCCIÙ**
- **NEO - HECOLITE**

e tutte le altre leghe di metalli nobili.

Assicuratevi che questa protesi sia fatta in maniera tecnicamente perfetta, rivolgendovi al:

Premiato laboratorio di odontotecnica

RAUL PESARESI

Via S. Martino, 23 - ANCONA - Telefono 39-04

Massime onorificenze

ARISTON

Il migliore cemento universale per ponti ed otturazioni.
ADESIVO - IDRAULICO - ANTISETTICO

E' il cemento di fiducia dello Stomatologa.

E' il più conveniente perchè saggiamente dosato, rende il 100% del suo impiego.

E' il cemento più accuratamente preparato e perciò più ottimamente riuscito.

E' il cemento più adesivo, più compatto, più duro, più idraulico, più antisettico, finora in commercio.

N. B. / Si restituisce il denaro qualora il professionista non sia soddisfatto.

CONCESSIONARIO PER L'ITALIA E COLONIE:

GIUSEPPE SCOVAZZI

MILANO / Via F. Bellotti N. 17 / MILANO

Roma, 1 luglio 38

Ecc. Consigliere

~~Eccellenza~~,

Memore della colleganza stabilitasi sui banchi di Montecitorio, mi permetto di segnalarle questi due ricorsi dei dentisti Friano di Lodi e Cerutti di Torino.

~~Io ho ho avuto già che~~

Essi si sono rivolti a me perchè, avendo assistito il mio conterraneo Beratti davanti la Corte di Cassazione, che ha emesso la nota sentenza (10 novembre 1936) ~~=~~ io ~~[illegible]~~ stendevi i loro ricorsi alla Commissione

centrale per le Professioni
Sanitarie dalla quale Ella fa
parte.

~~Ho~~ ~~ho~~

Naturalmente Ella gradirebbe
le questioni che vi sono
illustrate con quella impar-
zialità che è sua dote emi-
nente, ma se vorrà aggiungere
una qualche speciale attenzione
a questi due casi - assai
simili a quello già rivolto
dal Senatti anche egli direttore
dall'Ecole Dentaire - ne le sarò
gratissimo.

Con migliori saluti.

On. Sen.
Cav. di gr. cr. dott. Aristide Carapelle
Via G.B. Martini 2 Roma

Roma, 28 ott. 34

Egregio Ariano,

Ho conferito ieri col
comm. Tedeschi, capo della Divisione
della Sanità che tratta [illegible]
delle professioni sanitarie, e membro
e rappresentante del Ministero
dell'Interno, della Commissione
centrale che deve - fra i molti
altri - giudicare del suo ricorso.
Il comm. Tedeschi mi ha confer-
mata la notizia che, in effetti,
nello scorso estate la Commissione
aveva stabilito di iniziare l'esame
dei molti ricorsi (circa un centinaio)
~~dei dentisti~~ per l'iscrizione dei
dentisti abilitati negli albi
professionali. Ma di fronte alla
complessità degli argomenti giuridici
affacciati dai ricorrenti, e alla

complessità della stata di diritto creata dalle sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione la Commissione ha creduto bene ponderare ancora e rinviare l'esame alla ripresa dei lavori che avverrà in novembre - dicembre.

Il consigliere questo rinvio ha influito ~~molto~~ in maniera decisiva l'allarmante affluenza di nuovi diplomi; * evidentemente fabbricati per l'occasione, ** e presentati da nuovi ricorrenti e il legittimo sospetto che i diplomi montenegrini siano stati fabbricati in Italia e poi registrati a Cattaro e a Scutari dove però non risulta alcuna traccia dell'iscrizione che,

per molti altri giorni, apparve sul diploma stesso dell'ispettore.

Su queste condizioni la commissione è perplessa e disorientata. E per questo procede di rinvio in rinvio, sperando che il tempo chiarisca la situazione.

~~Io credo~~

Credo - ma è mia mia opinione personale - che la commissione finirà per accedere alla tesi della parte di Cataggione, ~~sostenuta~~ sostenendo invece la severità maggiore nell'esame dell'autenticità del diploma e della sua regolare condizione.

Se sarà così Ella si troverà in condizioni ~~migliori~~ migliori fra i molti, troppi ricorrenti

Ella può considerarsi ~~[illegible]~~
nella posizione migliore.

~~Con i più~~

Con ~~[illegible]~~ molti saluti.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1711

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO DELL'INTERNO
(MUSSOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(JUNG)

E COL MINISTRO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
(ERCOLE)

Le relazione parlam.e non è stata ancora presentata.

Sistemazione giuridica di alcune categorie di dentisti pratici

Presentato alla Presidenza il 25 aprile 1933 - Anno XI

ONOREVOLI CAMERATI ! — La questione dei « dentisti pratici » i quali aspirano ad una nuova sessione di esami di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria, trova la sua adeguata soluzione nel presente disegno di legge, che si sottopone al vostro autorevole esame.

PRECEDENTI LEGISLATIVI.

Fino al 1888 l'esercizio dell'odontoiatria era libero. Le varie Università conferivano, di fatto, diplomi di dentista e l'esercizio della professione non era disciplinato da nessuna legge. La legge 22 dicembre 1888, n. 5849, con la quale si volle riordinare e regolare tutta la materia sanitaria, subordinò, fra l'altro, l'autorizzazione all'esercizio della professione di dentista al conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati, come sopra si è notato, da una Regia Università. Se non che i requisiti per ottenere i diplomi, erano svariatissimi ed alcuni addirittura insufficienti, per cui, con un Regolamento del 24 aprile 1890, si richiese la laurea in medicina e chirurgia come titolo indispensabile per poter esercitare l'odontoiatria. Ma neppure con questo provvedimento si riuscì a dare assetto all'esercizio di tale professione, perchè, subito, sorse un aspro dibattito sulla costituzionalità del Regolamento anzidetto che, praticamente, rimase, quindi, anche per autorevoli e dotte sentenze della Magistratura, di dubbia efficacia.

Per porre rimedio a tale stato di cose si addivenne alla legge 31 marzo 1912, n. 298, la quale *sancì l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia* e, con le disposizioni transitorie ammise a continuare il proprio esercizio professionale quei dentisti pratici che avessero dimostrato la loro idoneità mediante la presentazione di titoli (*per coloro che esercitavano pubblicamente, dalla maggiore età, da* 15 *anni*) o mediante l'esperimento di un pubblico esame (*per coloro che esercitavano*, alle precedenti condizioni, *da otto anni*). Successivamente, con la legge 6 maggio 1928, n. 1074, sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, si stroncarono quei casi di abusivismo che ancora sussistevano, e tutti i dentisti pratici, non abilitati dalla legge del 1912, o da altre leggi speciali, furono costretti a chiudere i loro gabinetti.

Riassumendo si può, quindi, affermare che dall'unificazione del Regno ad oggi, l'esercizio dell'odontoiatria ha attraversato tre periodi: quello della *piena libertà*, che va dal 1859 al 1881; quello della *tolleranza* che va dal 1881 al 1912, ed, infine, quello caratterizzato dall'*obbligo della laurea in medicina e chirurgia* (del diploma di Stato, dopo il 1925) che va dal 1° maggio 1912 ad oggi.

I dentisti pratici che chiedono, ora, un riesame della loro posizione agli effetti di un'equa sistemazione, basata su *diritti acquisiti* o su semplici *fatti acquisitivi*, meritevoli di considerazione, appartengono al *periodo intermedio* caratterizzato, come si è già messo in luce, dalla tolleranza usata verso di loro delle autorità in conseguenza della affermata incostituzionalità del Regolamento del 1890 e delle incertezze che sussistevano in quel periodo sulla legittimità del titolo idoneo all'esercizio dell'odontoiatria.

Carattere del provvedimento.

Il provvedimento è stato concretato in modo da escludere, a priori, qualsiasi carattere di sanatoria generale, che non si addirebbe allo stile fascista improntato al più rigido senso della legalità e della giustizia. Si tratta soltanto di una *revisione di casi individuali* o sorretti da un fondamento giuridico (diritti quesiti non riconosciuti dal legislatore del tempo) o meritevoli di considerazione sotto il profilo dell'equità perchè costituiscono dei fatti acquisitivi superiori alle semplici « aspettative ».

Casistica.

Si premette che l'abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria per le categorie di interessati contemplate dal provvedimento in parola, non avverrà *ope legis*. Nessuno dei dentisti pratici, di cui è cenno nel provvedimento stesso, potrà, infatti, conseguire l'abilitazione se non attraverso il vaglio di *due accertamenti:* uno *formale*, deferito ad una *Commissione centrale* per una rigorosa cernita dei titoli che comprovino la sussistenza di tutte le condizioni richieste per l'*ammissione* alla prova d'esame; l'altro di carattere tecnico, costituito, appunto, dall'esame *teorico-pratico* da espletarsi presso una Regia Università del Regno. Queste garanzie, dettate nel pubblico interesse, conferiscono al provvedimento un carattere di rigida giustizia, e nel contempo, costituiscono la cautela più efficace per garantire il regolare esercizio della professione a tutela dell'umana salute.

A) — La prima categoria comprende coloro che non poterono conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione a norma della legge del 1912. Questa categoria contempla due ipotesi:

1°) Coloro che, per una qualsiasi ragione, non poterono usufruire, pur avendone diritto, della sessione di esami del 1912 e coloro che, pur avendone fruito, non conseguirono l'approvazione;

2°) coloro che pur non essendosi trovati nelle condizioni suddette, avevano, però, all'entrata in vigore della legge del 1912, raggiunta la maggiore età ed esercitato personalmente e notoriamente l'odontoiatria;

Il criterio di equità al quale sono improntati i casi previsti nella prima ipotesi è evidente. Si tratta di coloro o che hanno presentato fuori termine l'istanza per essere ammessi agli esami, o che si trovavano all'estero o che erano impossibilitati, per malattia o per altro legittimo motivo, a sostenere gli esami, o che prestavano servizio militare. Per quanto riguarda coloro che non conseguirono l'approvazione, il fondamento di equità sta nella considerazione che nell'applicare la legge le commissioni esaminatrici, all'uopo istituite nel 1912, presso le Regie università, caddero in vizi di illegittimità, come riconobbe il Consiglio di Stato, e tutti coloro che ricorsero ed anche quelli che non ricorsero, ma fecero istanza al Ministero dell'educazione nazionale per ripetere la prova, conseguirono l'abilitazione benchè riprovati nel precedente esame. Sembra, pertanto, equo provvedere, ora, ad una sistemazione dei meno accorti.

Le ragioni di equità per i casi della seconda ipotesi si fondano sulla considerazione che i dentisti, in tale ipotesi contemplati, ebbero ad iniziare l'esercizio professionale, dopo aver raggiunta la maggiore età, prima del 1912, quando, cioè, l'esercizio medesimo, tollerato, non poteva considerarsi abusivo ed avrebbe potuto dai medesimi, essere continuato nel tempo se non fosse intervenuta la legge del 1912. Giova, poi, osservare che, se il periodo di tolleranza 1881-1912 sopra accennato, entro il quale gli esercenti, di cui si tratta, iniziarono l'esercizio professionale, venne giuridicamente a cessare con la legge del 1912, tale periodo di tolleranza ebbe, di fatto, a proseguire, per ragioni di facile intuizione, fino a che non intervenne la legge 6 maggio 1928, n. 1074, la quale provvide a stroncare, definitivamente, ogni forma di

abusivismo nell'esercizio delle professioni sanitarie.

Non v'ha dubbio, pertanto, che, anche per tali esercenti, sussistano quelle particolari ragioni di equità che ne consigliano la sistemazione giuridica.

La determinazione del concetto di « esercizio pubblico e notorio » che, come si è detto, costituisce uno dei requisiti essenziali per fruire del beneficio contemplato dalla seconda ipotesi della lettera *A* in esame, formerà oggetto di precise disposizioni regolamentari.

B) — La seconda categoria comprende coloro che hanno prestato, di fatto, servizio di odontoiatra durante la guerra libica e quella del 1915-1918 nel Regio esercito, nella Regia marina od in Corpi assimilati.

La sistemazione di questi dentisti militari è fondata su una causa giusta ed equa. Il decreto luogotenenziale 6 settembre 1917 n. 1489, istituì, per la durata della guerra 1915-1918, una speciale categoria di « aspiranti dentisti » compresa fra i sottufficiali e gli ufficiali, alla quale potevano appartenere soltanto quelli che avevano conseguito l'abilitazione nella sessione d'esami del 1912. Accanto a questi aspiranti dentisti abilitati esiste una limitata categoria di dentisti pratici i quali, prestando servizio militare durante la guerra, ebbero ad esercitare, di fatto, alla dipendenza delle autorità sanitarie militari, l'odontoiatria anche come dirigenti sia nei reparti stomatologici, sia nelle ambulanze odontoiatriche in zone avanzate del fronte, quantunque sprovvisti del prescritto titolo professionale (laurea in medicina o l'abilitazione in seguito alla legge del 1912).

Ora, se si tiene conto del carattere di obbligatorietà che riveste ogni prestazione d'opera del militare in servizio, sembra agevole dedurne che l'attività svolta, nel periodo della guerra, dai dentisti in parola, se pure contraria alla legge a quel tempo in vigore, sia stata consentita, anzi favorita, dallo Stato per superiori esigenze nazionali. Analogo trattamento è sembrato equo usare nei riguardi di coloro che prestarono servizio di odontoiatra durante la guerra libica.

C, *D*, *E*) — Le altre tre categorie che seguono comprendono i ***dentisti non concessionati delle Provincie redente.***

Questi dentisti pratici svolgono, da tempo, coi mezzi consentiti dalla legge, un'azione disciplinata, ma intensa allo scopo di ottenere la parificazione agli altri colleghi delle vecchie provincie che hanno conseguito l'abilitazione usufruendo della sessione d'esami tenutasi, come si è più sopra accennato, nel 1912.

Le disposizioni vigenti nel Regno sull'esercizio dell'odontoiatria furono estese ai territori annessi col Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1388. Questo decreto segna, quindi, nelle provincie redente la fine dei dentisti pratici, come la legge del 1912 segnò la fine dell'abusivismo nelle vecchie provincie del Regno.

In virtù delle leggi della cessata monarchia austriaca il dentista che aveva compiuto una pratica novennale, poteva ottenere dall'autorità politica provinciale il così detto « decreto di concessione » che lo abilitava a compiere tutti gli atti dell'odontotecnico (preparazione degli apparecchi di protesi dentaria) e taluni atti ed interventi orali, riservati dalle leggi del Regno ai soli odontoiatri (medici-chirurghi e dentisti abilitati).

Con la legge 23 giugno 1927, n. 1187, questi dentisti concessionati furono ammessi a sostenere, presso la Regia università di Padova, un esame per conseguire l'abilitazione al pieno esercizio dell'odontoiatria.

Taluni dentisti, che avevano iniziato l'esercizio professionale prima della pubblicazione del Regio decreto 25 settembre 1921, prima, cioè, che venissero abrogate le leggi austriache, che permettevano loro di compiere il tirocinio novennale ed ottenere, senz'altra formalità, il decreto di concessione, come più sopra è detto, non poterono presentarsi agli esami di Padova perchè nel 1927 non avevano compiuto il tirocinio, mentre per molti sarebbe stato sufficiente un ritardo di pochi giorni; altri, invece, che avevano compiuto il tirocinio novennale furono esclusi dalle prove d'esame perchè non avevano ottenuto la cittadinanza italiana, quantunque avessero già inoltrato l'istanza per conseguirla; altri, infine, quantunque si trovassero in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge del 1927, non sostennero gli esami perchè impediti da un evento di forza maggiore.

Le aspirazioni di questa categoria di dentisti muovono da una causa giusta. Infatti non si può disconoscere che il determinarsi degli elementi obbiettivi, voluti dalla legge austriaca, dipendeva dai singoli soggetti e che il raggiungimento dello scopo (il decreto di concessione) non costituiva una mera possibilità, ma un avvenimento quasi *immancabile* perchè dall'esaurimento del tirocinio novennale sorgeva *ope legis* il diritto al conseguimento dell'abilitazione e questa attività, capace appunto di creare un diritto,

ben può definirsi, secondo le teorie della moderna dottrina giuridica sull'efficacia delle leggi nel tempo, una *attività acquisitiva* che crea il *diritto quesito* anche quando il fatto acquisitivo non sia del tutto compiuto. Questo in diritto. Sotto il profilo dell'opportunità si fa presente che questa categoria di dentisti pratici *non supera la trentina* e che non sarebbe giusto sistemare la posizione dei dentisti delle vecchie provincie dimenticando di prendere in considerazione le giuste aspirazioni dei dentisti di quelle redente.

Anche i casi che rientrano nelle due altre ipotesi (cittadinanza ed evento di forza maggiore) hanno un fondamento di equità così evidente che non è il caso di soffermarsi ad illustrarlo.

F) — Questa categoria comprende i dentisti fiumani. Col Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1630 furono autorizzati ad esercitare l'odontoiatria in tutto il territorio del Regno i dentisti che esercitavano pubblicamente tale professione nella città di Fiume, purchè avessero conseguita l'autorizzazione o dal Ministero dell'interno di Budapest o dal Governo dello Stato libero di Fiume, sino all'annessione all'Italia.

Anche posteriormente all'annessione alcuni dentisti produssero al Ministero un'autorizzazione del Capo del Governo, dell'ex Stato libero di Fiume, precedentemente conseguita, che li autorizzava, di diritto, ad esercitare l'odontoiatria. Tale autorizzazione, che era valida soltanto per il territorio di Fiume, venne successivamente con Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1630, estesa all'esercizio professionale in tutto il territorio del Regno.

Da quanto risulta dalle indagini esperite, i dentisti fiumani sarebbero stati tutti sistemati ad eccezione di alcuni che, per ragioni di forza maggiore, non poterono conseguire dal Capo del Governo dell'ex Stato fiumano la suddetta autorizzazione.

G) — Quest'ultima categoria riguarda quei dentisti rimpatriati a causa della guerra ai quali venne concessa, ai sensi del Decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, l'autorizzazione provvisoria ad esercitare la propria professione e che non conseguirono l'autorizzazione definitiva ai termini del Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795.

In seguito all'interpretazione letterale data dal Consiglio di Stato alle disposizioni contenute nei citati decreti, in occasione di ricorsi prodotti dagli interessati, molti dentisti che, secondo lo spirito della legge, non avrebbero potuto beneficiare delle disposizioni medesime, ottennero, tuttavia, l'autorizzazione definitiva.

Rimase, quindi, escluso dalla convalida del titolo provvisorio un esiguo numero di dentisti i quali, meno accorti, non impugnarono i provvedimenti negativi del Ministero.

È sembrato, quindi, equo comprendere nel presente provvedimento legislativo anche costoro fra i quali, è opportuno rilevare, sono alcuni che, ove fossero rimasti all'Estero, avrebbero ottenuto la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti come, infatti, è avvenuto in Francia, per i diplomi dell'« École dentaire ».

Elementi statistici.

Dallo spoglio dei fascicoli concernenti i voti e le istanze degli interessati e dagli altri elementi acquisiti, si può stabilire che il numero presunto dei dentisti pratici delle vecchie provincie che si troveranno nelle condizioni di essere ammessi alle prove d'esame previste nel provvedimento di che trattasi, è di 70; quello dei dentisti pratici delle provincie redente di 45.

Mancano gli elementi per indicare, in una cifra approssimativa, il numero dei dentisti che, di fatto, prestarono servizio militare odontoiatrico; ma, da comunicazioni pervenute dal Ministero della guerra, risulta che si tratta di una limitatissima categoria di professionisti.

Onorevoli Camerati! Il provvedimento di cui trattasi, è, altresì, preordinato alla necessità di disciplinare l'esercizio delle professioni sanitarie in modo uniforme per tutte le categorie di professionisti, di guisa che, anche nella sfera della categoria minore dei dentisti pratici, nessuno possa più sfuggire al giusto rigore della legge, e ciò potrà avvenire inflessibilmente quando siasi sistemata la posizione di coloro che dalla legge non furono equamente considerati. La portata del provvedimento stesso, come si è rilevato, è assai ristretta e si concreta, esclusivamente, in una revisione di casi particolari basata sull'equità e sulla giustizia. Tale revisione, che ha formato oggetto di ripetuti voti, manifestati dalle categorie interessate e fatti propri dalla Commissione delle petizioni del Senato, costituisce la condizione necessaria per legittimare un regime di giusto rigore nell'applicazione della legge sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, e non dubito che, in vista di queste finalità, che interessano, così da vicino, la pubblica salute, vorrete confortare del vostro suffragio il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, entro il 31 dicembre 1934, in seguito ad una prova di esami, l'abilitazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria a coloro che, sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, si trovino in una delle seguenti condizioni;

a) di avere, all'entrata in vigore della legge 31 marzo 1912, n. 298, esercitato, personalmente e notoriamente, l'odontoiatria, purchè alla stessa data, avessero raggiunto la maggiore età;

b) di aver prestato servizio di odontoiatra, durante la guerra libica o quella del 1915-18, nel Regio esercito, nella Regia marina od in corpi assimilati, sebbene non fossero abilitati all'esercizio dell'odontoiatria a termini degli articoli 3 e 4 di detta legge, purchè, nel 1912, esercitassero la professione suddetta, direttamente o come coadiutori;

c) di non aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione a norma della legge 23 giugno 1927, n. 1187, quantunque, alla sua entrata in vigore, fossero in possesso dei requisiti per conseguirla;

d) di non aver conseguito, nelle circostanze, di cui alla lettera precedente, l'abilitazione professionale per non avere ancora ottenuto, all'entrata in vigore della legge, la cittadinanza italiana, quantunque in possesso degli altri requisiti, di cui all'articolo 1 di detta legge, purchè, successivamente, abbiano conseguito la cittadinanza stessa;

e) di non aver conseguito, nelle stesse circostanze, l'abilitazione predetta, perchè indipendentemente dalla cittadinanza, non si trovavano, all'entrata in vigore della legge, in possesso della concessione per odontotecnico di cui alle ordinanze 20 marzo 1892 e 14 febbraio 1914, del cessato Impero Austriaco, sempre che, all'attuazione del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1388, avessero raggiunta la maggiore età, ed esercitassero, da almeno due anni, il tirocinio previsto dalle suddette ordinanze;

f) di aver esercitato, personalmente e notoriamente, l'odontoiatria nel cessato Stato libero di Fiume, quantunque sprovvisti dell'autorizzazione del Capo del Governo di detto Stato o dell'abilitazione rilasciata dal Ministero dell'interno di Budapest, ai sensi

dell'articolo 2 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914, purchè abbiano conseguito la cittadinanza italiana;

g) di non aver conseguito l'autorizzazione definitiva all'esercizio della odontoiatria, ai sensi del Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, pur essendo in possesso della relativa autorizzazione provvisoria, prevista dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, purchè non abbiano definitivamente rivolto ad altro campo la propria attività.

ART. 2.

Le domande degli aspiranti alla abilitazione di cui all'articolo precedente saranno sottoposte all'esame di una Commissione istituita presso il Ministero dell'interno e nominata dal Ministro dell'interno di intesa col Ministro dell'educazione nazionale.

Contro le decisioni della Commissione non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

La prova di idoneità sarà data presso le Regie università designate dal Ministero dell'educazione nazionale, dinanzi ad una Commissione esaminatrice nominata dal Rettore della Università e composta nei modi da stabilirsi con le norme di attuazione della presente legge, le quali verranno emanate dal Ministro dell'interno di concerto col Ministro dell'educazione nazionale.

ART. 3.

Le spese pel funzionamento della Commissione centrale e delle Commissioni esaminatrici saranno a carico dello Stato e graveranno su appositi capitoli da inscriversi, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ed in quello dell'educazione nazionale.

Ciascun richiedente deve versare all'ufficio del registro, quale contributo per le spese anzidette, la somma di lire 200 ed allegare alla domanda la ricevuta comprovante tale versamento.

Ai membri delle Commissioni saranno corrisposte le indennità previste dalle disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 10 luglio 1924, n. 1368, modificate dal Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491, escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione della spesa degli anzidetti Ministeri le necessarie variazioni in relazione ai precedenti commi.

ART. 4.

Il conseguimento dell'abilitazione di cui alla presente legge è subordinato al pagamento, da parte degli interessati, della tassa di concessione di lire 300.

ECCELLENZA,

Attraverso il consiglio di autorità,nel campo della giurisprudenza,ci viene indicato il VOSTRO nominativo che,oltre essere eccelso nel campo della giustizia,è sommamente umanitario,spece nei casi dove l'indifeso riesce spesso vittima del più forte,

Siamo ex Combattenti,feriti,decorati di guerra al valor militare,Ufficiali in congedo del R.E, aventi al nostro attivo un quarto di secolo di esercizio odontoiatrico con speciali benemerenze di ordine filantropico,nonchè stati autorizzati provissoriamente all'esercizio dell'odontoiatria,in base al decreto di Legge 1915 nº 1311.

Presso l'On. Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie,è tutt'ora giacente il nostro ricorso,inteso ad ottenere l'inscrizione nell'Albo aggiunto dei dentisti abilitati per tale scopo,in virtù dell'Art. 567 del TU. delle Leggi Sanitarie.

Molte contraddizioni ora insorgono sulle possibilità di un rifiuto da parte della sopradetta Commissione,e di un possibile nostro ricorso alle Corti Riunite di Cassazzione,per incompetenza o eccesso di potere .

La situazione del collega Benatti,che VOI avete felicemente portato a termine, starebbe a dire che il diritto non dovrebbe essere merce,nè di monopolio,nè di contrabbando nè di clemenza:ma siccome gli uomini non sempre dispongono versalità,anche quando SUA ECCELLENZA il CAPO del GOVERNO stabilisce che,per un sentimento di equità e di giustizia, è doveroso sistemare definitivamente la categoria alla quale apparteniamo , per questo,ci rivolgiamo all'ECCELLENZA VOSTRA,per chiederVI l'aiuto sulle motivazioni che facciamo seguire: Siamo patrocinati dall'avvocato Ferruccio Chia di Roma,ed abbiamo eletto presso costui il nostro domicilio. Nell'eventualità che l'ECCELLENZA VOSTRA credesse opportuno dirigere la difesa del nostro stato,potrebbe aderire di agire in parallelo coll'avvocato menzionato,o sarebbe necessario togliere a questi ogni incarico ?

Qual'ora l'ECC. VOSTRA credesse conveniente eva=

dere alle nostre richieste,ci tornerebbe assai gradito ed indispensabile conoscere il complesso delle pretese dall'ECC. VOSTRA vantate per detto scopo e delle possibilità che esistono in questo nocciolo di miserie contrastate: giacchè quando noi combattevamo a fianco del DUCE sulla pietraia Carsica infuocata,non chiedevamo il passaporto per la vita.

Perdoni ECCELLENZA questa legittima e naturale nostra propria espressione: son passati vent'anni,ma sulla nostra pelle non sono ancora scomparsi i segni .....

Vi desideriamo col cuore e colla fraternità di combattenti in risposta.

Con profondi ossequi di VOSTRA ECCELLENZA

devotissimi

Eligio POLLI

Rinaldo NOVASCONI

Lodi, addì IO Dicembre 1938 XVIII°.

VIA, Caffurio nº 8

Allegato: Biglietto da visita di S.ECC. il Prefetto PIETRABISSA

Roma, 28 dic. 38

Egregio sig. Eligio Folli,

Ho tardato a rispon=
dere alla sua cortese lettera
del 10 dicembre perchè ero
allora assente da Roma, dove
sono tornato soltanto ora.

La nota questione, di cui
io mi sono occupato nel caso
Benetti, è ancora davanti alla
Commissione Centrale la quale
- a quanto so - ha già respinto parecchi
ricorsi.

Ma non conosco affatto le
motivazioni del giudicato, e
quindi sono nella assoluta
impossibilità di dirle se le
decisioni ~~sono~~ sono tali da suggerire -

fondata speranza – l'impugnativa avanti le Sezioni Unite della Cassazione.

Infatti se la legge consente questa impugnativa, non è detto che in ogni caso si possa ~~[illegible]~~ formulare un ricorso con qualche solido fondamento. Occorre pertanto conoscere prima le decisioni della Commissione Centrale e in seguito esaminare la opportunità o meno di un ricorso.

Con i migliori saluti e con molti auguri per il buon esito della sua pratica, dev.

Sig. Eligio Polli
Via Caffurio N. 8
Lodi

fondata speranza — l'impugnata a avanti le Sezioni Unite della Cassazione.

Infatti se la legge consente questa impugnativa, non è detto che in ogni caso si possa ~~[illegible]~~ formulare un ricorso con qualche solido fondamento. Occorre pertanto conoscere prima le decisioni della Commissione Centrale e in seguito esaminare la opportunità o meno di un ricorso.

Con i migliori saluti e con molti auguri per il buon esito della sua pratica, dev.

Sig. Eligio Polli
Via Caffurio N. 8
Lodi

Caro Sig.r Bonomi, Pasqua XIII.

Ricambio a Lei e al Sig.r Pelli
e alla loro famiglia, anche
a nome della mia, i più affettuosi auguri di buona
Pasqua.

Oggi però che si riaprono
i teatri, disturbare tanto.

Cordiali saluti e partecipazioni

Gr. Uff. Dott. Pier Paolo Pietrabissa

Prefetto del Regno

Firenze - Via del Giglio 6

EDITORE - TORINO

Dentista

S.E. Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà 4
R o m a

Novasconi
Pollini di Lodi

Caro Enrico

Fui a Roma l'8 corr. ma la commissione aveva appena cominciato i suoi lavori; e per quanto le prime decisioni fossero negative, vaghi e zero, tuttavia credo, che almeno nei suoi confronti decideranno positivamente.

Ho lasciato l'incarico a un amico di seguire l'andamento e di informarmi. Oggi infatti ricevo comunicazione che tutti i membri della Commissione solo per uno ha letto la documentazione completamente a posto, ma non è stato in grado di dire che fosse per l'uno. Io ritengo però sia così. Prova se mai a riscri-

GABINETTO DENTISTICO

BENATTI

CORSO VITTORIO EMANUELE, 30

OSTIGLIA

Vive all'invaccato e
desire che lui non
possa conoscere qual-
cosa di più.

Speriamo dunque
bene e tanti auguri
di Buon Natale a te
e famiglia.

Tuo Luigi Benatti

20 dic. 1938- XVI°

Ill.mo Sig.
Eugenio Brisio
Odontoiatra

-Lodi-

Via Legnano

Ariano Eugenio

ODONTOIATRA
LODI
VIA MAGENTA, N. 30
TELEFONO 20-40

Lodi, 10/1

Ill.mo Avvocato,

Una telefonata dell'amico Bonatti mi avverte che la Commissione ospitata molti ricordi. Lo vuol come lui abbia portato la sua, ed ogni modo la preghiera di fargliene dire qualcosa, perché non ero presente ad alcuna seduta. Tempo fa, ho avuto occasione

di fare seguire il di Lei ricorso ad un tempo pros del Tribunale di Torino, e lui con' altresì mi dichiarerà di la Competenza dovrebbe dichiararsi incompetente, allora il predetto pro' opposizione sarà mandato dalla Corte di Cassazione. Da buon conto io attendo che Lei mi scriva su questo tenore.

Distinti saluti

Lodi 10/12/918.

Ariano Eugenio
ODONTOIATRA
LODI
VIA MAGENTA, N. 30
TELEFONO 20-40

Prof. Luigi Luzzatto.

Le mando una cartolina dell'amico Donatti che Lei ben conosce, perchè vada se m'è mai di fargli qualche cosa. Lo ho sempre sperato in bene, nè nessuno dovrebbe trovare in condizione inferiore della mia. Lasci pubblicare

Se Lei non riporta altrimenti,
crede opportuno / che non sottostante
a posto e ripeta con la sua fiducia
/ con Lei. Mi mantenga sempre
buon amico altrettanto

Affezionato

28/12/918.

con copia in velina

Roma, 4 gennaio 9

Egregio Striano,

Non ho risposto prima alla sua lettera per la grande difficoltà di attingere notizie dirette e sicure. La Commissione di Chiusa ha un assoluto riserbo e la sua Segreteria non dà informazioni agli interessati.

Stamani soltanto ho potuto conferire con un membro della Commissione il quale mi ha informato:

1°- che la Commissione non accolse i concetti della V.ª sentenza della Cassazione;

2°- che non accolse i concetti della antica sentenza del Consiglio di Stato circa [illegible] il solo

requisito della validità formale del giudizio, e quindi non ammette ~~respingo~~ alcuno dei giudizi contemplati dall'Ecole Dentaire.

3°- che la Commissione procede all'esame, uno per uno, dei 80 ricorsi presentati e finora ha respinti tutti quelli che sono stati esaminati.

Naturalmente, dato il riserbo che la Commissione si è imposto, non mi è stata possibile conoscere il nominativo dei ricorsi già respinti.

Comunque quello che è certo è che la Commissione è ~~stata~~ nella sua maggioranza ostile alla

e che, con ogni probabilità, è decisa a respingere tutti i ricorsi fondati sulla mia tesi dell'interpretazione dell'art. 363 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

~~La Cassazione~~ Resta all'estremo rimedio del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma il ricorso è limitato all'incompetenza e all'eccesso di potere.

Con i migliori saluti.

Sig. Eugenio Friano
Via Magenta, 30
Lodi
(prov. Milano)

Roma, 4 gennaio 1939

Caro Bijovet,

Solo oggi ho potuto avere informazioni circa i lavori della Commissione. Ho pertanto saputo:

1°- che la Commissione non accoglie i concetti della nota sentenza della Cassazione;

2°- che non accoglie i concetti della citata sentenza del Consiglio di Stato circa il solo requisito della validità formale del diploma, e quindi non ammette (~~tutti~~) sia i diplomi rilasciati dalle dell'Ecole Dentaire;

3°- che finora tutti i ricorsi esaminati sono stati respinti;

4- che essa continua ad esaminare, uno per uno, i ricorsi in modo da (~~rendere~~) emettere ottanta decisioni per gli ottanta ricorsi.

Poiché la Commissione ~~[illegible]~~ si è imposta il maggior riserbo, non ho potuto conoscere il nominativo dei più reputati.

~~Certo~~ Voglia Ella informare anche il suo collega Vianello di queste decisioni, sebbene il Vianello non sia ricorrente e quindi sia estraneo alle decisioni della Commissione.

Con i migliori saluti

Cav. Antonio Pigozzo
Viale Roma
Vicenza

Poiché la Commissione ~~[illegible]~~ si è riunita il mio voto riserbo, non ho voluto conoscere il nominativo dei rivendicanti.

~~Certo~~ Voglia Ella informare anche il collega Vianello di questa decisione, sebbene il Vianello non sia rivendicante e quindi sia estraneo alle decisioni della Commissione.

Con i migliori saluti

Cav. Antonio Pigon
Viale Roma
Vicenza

Gabinetto Dentistico Ariano

dei

Dott. Lino Castellotti
Medico Chirurgo
Dentista

Ariano Eugenio
Chirurgo Dentista della Scuola di Parigi
Odontoiatra

Telefono 20-40 - Lodi - Via Magenta N. 30

Lodi, li 1-5- 193 9

Pref. Lod. Avvocato,

Innanzi tutto comunico il mio decreto di liquidazione a mezzo assegno bancario N. 920362 B della Banca Nazionale dell'Agricoltura.

In parte relativa al mio ricorso prodotto alla Commissione Centrale di Roma, pratica da Lei tanto abilmente trattata, le purtroppo una ha avuto l'esito che avrei sperato sperare. Martedì fui chiamato in Commissione dall'Ufficio Sanitario e mi venne letta seppure la relazione del rigetto del ricorso, con motivazioni di quanto Ella mi aveva già accennato nella sua ultima lettera. Ho dovuto firmare copia di avere presa visione della medesima e di quali documenti mio diretto alla Prefettura di Milano e dalla quale credo sia partita la pratica. Ho richiesto di avere una copia, ma qui mi si dice che non possono prestarsene ricevendo tutto a Milano. Non lo detto di sospensioni nelle quali mi si neghi l'esercizio della professione, vorrei per ora non contrarre alcuna difficoltà sapendo che io non ho ancora ricevuto nessun annullamento della sospensiva accordatami dal Consiglio di Stato

nella discussione del 2 - Maggio 1935.

Io le la massima fiducia in lei, quindi torno a lei acciocchè mi consigli se e come devo fare il ricorso alle Sezioni Riunite della Cassazione, o se devo aspettare avanti con alla Camera applicazione delle leggi, perchè la legge mi dunque che a esista fino ad un certo punto. Io non mi dare per certo attese dopo tanti anni di lotta e dopo di essere nelle reali condizioni di Bonalfi e di Cirillo di vedermi respinta la domanda di revisione ai Tribunali, ciò che Bonalfi e l'altro hanno ottenuto, e che forse mi saranno più obbligati. Credevo che la Commissione Centrale avesse tenuto conto del numero dei diplomati all'Istituto Tecnico, che nel 1923 erano in 4, ed ora che ce ne sono io e un'altra ragazza e Pubblica registrano diplomi falsi. E la mia sentenza del 1922 non mi dichiarata [illegible] dichiaramente quanto ora si vuole negarmi... Attendo che lei mi consigli e spero con un rigo per mandare a sua disposizione per qualsiasi cosa. Le allego l'elenco di Bonalfi di qualche giorno fa. Distintamente salutando, ed in attesa di riscontro distintamente saluto

Arcangeli

Roma, 3 maggio 19

Egregio Avviso,

Ho ricevuto il suo espresso del 1° maggio, e a parte le rilascio ricevuta a saldo per le mie prestazioni relative al ricorso alla ~~Commissione~~ sua Commissione Centrale.

Mi duole molto che il mio ricorso sia stato respinto. Ma occorre assolutamente che Ella abbia copia della decisione.

Non basta che le abbiano comunicato verbalmente la decisione stessa, ma occorre che Ella ne abbia copia per potere eventualmente ricorrere

Va da sè, che dalle autorità locali e questura per avere copia della ~~sua~~ decisione. ~~Se~~ Se

a Lodi non può ottenere
vada a Milano e ricorra
a quell'autorità che per
l'art. 32 della Regio Decreto-Legge
5 marzo 1935 la decisione deve
esser notificata all'interessato
che può ricorrere contro la
decisione stessa. Ora per
ricorrere contro una decisione
è di tutta evidenza ~~che~~ che il ricorrente
~~debba~~ avere sotto gli occhi la
decisione con tutte le sue
motivazioni.

Lo stesso articolo citato dice
che entro trenta giorni
dalla notificazione si può
ricorrere ~~alla~~ alle Sezioni
Unite della Cassazione

per incompetenza a cui
di dolere.

Ella desidera il mio avviso
su questo eventuale ricorso. Ma
io ~~avrei~~ debbo conoscere
~~tutti~~, i motivi della decisione
per dirle se un ricorso ha
ha oppure no probabilità
di successo.

In linea generale le direi
che il ricorso mi pare
opportuno. Indubbiamente qualcuno
dei colpiti ricorrerà alla
Sezioni Unite della Cassazione e
quindi i criteri stabiliti
nella vostra sentenza Dematti saranno
di nuovo dibattuti e rigiudicati. Da
tale dibattito, che si farà
indubbiamente anche per iniziativa
di altri, non mi sembra

che sia opportuno rinunciare
assenti.
Come le ho detto c'è tempo
un mese per ricorrere in
Cassazione. Ma intanto occorre
ottenere la copia della
decisione.
Con i più cordiali saluti.
mi creda

dev.

Eugenio Adriano
Via Magenta N. 30
Lodi
(prov. Milano)

GABINETTO DENTISTICO ARIANO
ARIANO EUGENIO Odontotecnico
Dott. LINO CASTELLOTTI Medico Chirurgo Dentista
Via Magenta, 30 - LODI - Telef. 20-40
Tutti i giorni dalle ore 9-12 e dalle 14-18
Festivi - dalle ore 9-12

Ricevuto il 13 maggio 39

Lodi li 11 Maggio 1939

Egr. Sig. Avvocato,

Martedì mi devo recare in Prefettura a Milano, non sfondo col capo, e so no lo sapete il collaudo l'ascensore. Ma le posso assolutamente entrare. Ho lasciato una lettera a un conoscente e devo in attesa di risposta - Sulla di lui lettera di ricevuta vedrete il nome di Curatolo di Torino, nome a me sconosciuto anzi di cattivo augurio, fatto in tedesco anzi di cattivo augurio e per Bacco questo non è proprio - Devo fare un altro sopralluogo, ma stato eletto si trovano da giovedì della Settimana - già registrato per poche visite, ricevute in Prefettura.

potè se lei me lo consiglia farò
riverso anch'io alla Congregazione
per quanto ma rincresca lasciare
di questi carissimi protettori -
Appena avrò ricevuto comunicazione
e se non volesse darmene cenno
a me non è stato fin nella visita
cat a mezzo di mio Comunello
non mancherò subito fin la risposta
Attendo ubbidirla - Oggi
Tenda
Umaldo

Roma, 19 maggio 39

Egregio Adriano,

Ho ricevuto ieri sera copia della sentenza della Commissione sul suo caso.

La ~~sentenza~~ decisione è in tutto identica a quella Cerutti. Soltanto in un punto la ~~sente~~ decisione che mi ha mandato è un poco più ampiamente la ~~ter~~ relativa all'interpretazione dell'art. 163 Testo Unico. Ma comunque le due sentenze ~~sono~~ sono perfettamente eguali, tanto che quella Cerutti emessa il 21 novembre 1938 (mentre la sua è del 14 novembre) è stata copiata letteralmente, con qualche abbreviazione dalla precedente.

Anche nella sua sentenza - come in quella del Cerutti - il caso personale è risolto favorevolmente. La sentenza dice testualmente: "resta di fatto che Adriano ottenne, è vero, l'autorizzazione provvisoria a temporanea, ma che si riconosce un diritto che

come spero,
ove, Voi'a, accolta la nota Vostra,
della Cancelleria, dovrebbe
seguire altro provvedimento definitivo.

Ora però sorge il quesito della presentazione del ricorso, mancando finora una regolare notifica, dovrebbe la parte ricorrente notificare contro una sentenza .... verbalmente comunicata. Occorre che Voi'a provveda ad una autentica della sentenza, cioè copia autentica — per informazioni assunte dalla Cancelleria della Commissione — dove essere quella stessa che viene notificata dalla Commissione, con la firma del Segretario e il timbro della Commissione medesima.

Perciò - anche per l'utente interessato con la Cancelleria della Pretura - ho predisposto questa diffida da notificare alla Cancelleria Centrale in Roma.

Ella deve stendere ~~su~~ in due copie, su due carte da bollo da lire sei, la presente diffida e incaricare l'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Lodi di notificarla, a mezzo postale, a Roma. Vada poi a ritirare una copia della diffida con la relazione di notifica firmata dall'Ufficiale giudiziario e la conservi.

Credo che soltanto la Cancelleria Centrale notificherà

la sentenza, contro la
quale, nei trenta giorni
successivi alla notificazione,
produrremo ricorso alle Sezioni
Unite.

Con la diffida così motivata
non decorre il ritardo della
tardività dei 30 giorni dalla comunica-
zione verbale. ~~Pronuncia~~ Quella
comunicazione è priva di effetti
giuridici, e solo la data della
regolare notifica della sentenza
avrà valore per noi.

Si tenga informato.

Con i migliori saluti

Diffida

Roma, 18 maggio 1939 XVII

Ecc.mo Commissione Centrale per
le Professioni Sanitarie
presso il Ministero degli Interni

Il sottoscritto Eugenio Friano
residente a Lodi (Via Maggiolina 9)
espone d'aver avuto il giorno
4 aprile 1939 XVII comunicazione
dal locale Ufficio Sanitario Comunale
verbale di una sentenza emessa da
cotesta Commissione e
portante il N. 80. Nell'occasione,
e dopo la lettura della predetta
sentenza, l'Ufficio richiesta ed ottenne
del sottoscritto la firma a prova
dell'avvenuta comunicazione verbale.

Poiché il sottoscritto

ha il preposito di ricorrere
alle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione contro la
predetta sentenza, e poi che-
mmi è possibile alcun ricor-
rente la presentazione della
copia autentica della sentenza
impugnata (art. 523 Cod. Proc. Pen.)

diffida

l'Avv.to Commissione a notificare
regolarmente notificare la
sentenza emessa nel suo ricorso,
così come prescrive l'art.
32 del R. D. L. 5 marzo 1935 n. 184
convertito nella legge 25 maggio
1935 n. 983, ~~che~~ ~~nella~~ ~~nel~~ ~~dal~~
articolo è altresì stabilito un
termine di trenta giorni dalla notificazione
per il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione.

Relazione di notifica

Notificazione del Sig. Adriano Ruggeri, domiciliato e residente in Lodi (Via Magenta 30) Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Lodi, ha notificato copia della presente diffida alla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie presso il Ministero degli Interni in Roma.

GABINETTO DENTISTICO ARIANO
ARIANO EUGENIO Odontoiatra
Dott. LINO CASTELLOTTI Medico Chirurgo Dentista
Via Magenta, 30 - LODI - Telef. 20-40
Tutti i giorni dalle ore 9-12 e dalle 14-18
Festivi - dalle ore 9-12

Lodi li, 16 Maggio 19[illegible]

Egr. sig. Avvocato,

Le prego di questa mia lettera
estremamente in rispetto alla causa
della differenziazione della Sig.ra
Lucia Maltinenghi di Lodi Vecchio
la absenza della Sig.ra Maltinen-
ghi per ben tre volte, bensì
una volta legale, che abbiamo con-
cordato che io le studierò bene
sulla sua lettera di oggi, vedo che ha
ragione Lei, e che la differenza
proprio grande a quella del Cenetti:
ma vede in quella volta mi è stato
detto la stessa cosa non trovo nes-
suno in casa, e la lettera mi è rimasta
sempre. Quando avrò letto e medi-
tato la differenziazione della Cassazione
le farò vedere che vi può benissimo
ci rientrare, altrimenti prenda pure la

prat'a fu il ryolan n'corso
alle Sezioni Riunite della
Corporazione 7 avrebbe in forma
sfuggita da via l'ultima volta.
Mi capiti pure che le dette
dichiarazioni a questo -
Credo vi sia qualche luogo,
poiché l'ultimo giorno fu compreso
i Sopravvissuti della Mappa.

In attesa di notizie

Saluti Cordiali

Ariunio
ODONTOIATRA
LODI
VIA MAGENTA N. 30
TELEFONO 20-40

MILANO-BOLOGNA
18.5.39

Prof. Lig. Avvocat.

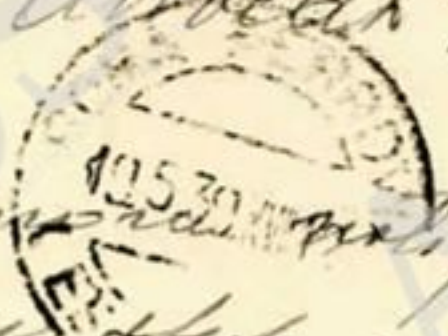

Dopo la relazione [illegible] fra
Lauri e polarmente in, e i un testo a Le
Sicile ne Lago inviti la distinta della
quale ne le ricorda ishyrini quest
mattino. Se andasse fatta qualunque
mi dire se provvedo.

Cordiali saluti

Arianio

ABBONATO RITARDATARIO
Via Gregoriana, 41
DIREZIONE
Tel. 61-215
Numero d'arrivo
128775

Spett. Ditta

Avv. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà

Roma

Gabinetto Dentistico Ariano

dei

Dott. Lino Castellotti
Medico Chirurgo
Dentista

Ariano Eugenio
Chirurgo Dentista della Scuola di Parigi
Odontoiatra

Telefono 20-40 - Lodi - Via Magenta N. 30

Lodi, li 25/5/934 193

Spett. Ufficio Avvocati.

Con allegati assegni di lire 1200. vi chiediamo per la Vostra cortesia di rimetterci al nostro alla ragione sociale della Casa fornitrice. Ostrei sperare che questa sia l'ultima angheria che ci si procura, poichè ormai a forza di pagare abbastanza. Almeno credo di sì. Benato continua a servirci, poichè fino che da parte di Lui si abbia tolleranza il Sindacato Medico Mantovano. Sono convinto di quanto Vi scrivo, e cioè se fino ad ora siamo in due, io e Castelli quelli che hanno presentato ricorso, poichè sempre da parte sua è il numero, e poichè personalmente io ne conosco qualcuno che il diploma dell'Ecole Dentaire l'hanno comperato, ma non sono a capire come e dove l'abbiano potuto ottenere. Si pigli ad esempio di questo che il diploma ci dato del 1916, e quest'anno ne avrebbe avuti più di 14 anni. Ma è il colmo no! Attendo cenno di cortesia

del ricorso, e mi raccomando vivamente a Lei che saprà adoperarsi nel modo legale le ragioni poco esatte che la Commissione Centrale ha avuto sul mio conto e sull'interpretazione che la Commissione ha più volte dato al famoso art. 362. Se nel 1924 l'Albo Ordine dei Medici della Provincia di Milano mi ha radiato, pur non era che ciò era più esatto, ed allora la mia non sarebbe che una riiscrizione. Le allego e chiudo nulla fantasticato mi resta

Obbedientissimo

Giacomo Segrè

Ricorso alle Sezioni Unite
della R. Corte di Cassazione

di
Ariano Eugenio ~~domiciliat~~ residente
in Lodi, domiciliato elettivamente
presso il suo avvocato S. C. Ivanoe
Bonomi, Piazza della Libertà 2,
Roma,

contro

Il Sindacato Provinciale Fascista
dei Medici di Milano

per annullamento
della decisione della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni
sanitarie pubblicata il 30 marzo
1939 XVII e notificata il 17
maggio 1939.

Fatto

Il sig. Eugenio Friano, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D. L. 27 agosto 1915 N. 1311, ~~fece~~ ~~fatto~~ istanza al Sindacato Medico della provincia in cui esercita, e cioè al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano, per essere inscritto nell'albo aggiunto degli odontoiatri abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di Cassazione - in sede penale - all'art. 36 lettera a del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Il Sindacato Medico di Milano con suo provvedimento 27 ottobre 1937 respinse l'istanza dell'Friano, ~~e questi~~ talchè questi ricorre con come prescrive l'apposita legge,

alla Commissione Centrale per le professioni sanitarie. Istituitosi il giudizio, con la produzione di documenti e di memorie da parte dell'Ariano, e con repliche del Sindacato in difesa del suo provvedimento, la Commissione Centrale ha emesso il suo giudizio con la decisione in epigrafe, rigettando il ricorso dell'Ariano.

Contro tale decisione della Commissione Centrale è ammesso

~~ammesso~~ ricorso alle Acc.me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983, e che suona così :

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re "possono proporre ricorso avverso le decisioni della "Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte "di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, "per incompetenza o ~~eccesso~~ di potere".

4

D I R I T T O

I°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospintivi dalla guerra, si permise a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti queste agevolazione, e si prescrisse che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati

quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie, spesso per ritardo nella presentazione della domanda - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riserbarsi a questi ultimi?

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933-XI n. 1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova, gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso, e, invece, il Parlamento delegò al potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 n. 947, il compito di raccogliere in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge :

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria "e della protesi dentaria, quantunque non abilitati al- "l'esercizio della professione di medico-chirurgo:

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati "a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori

"al decreto-legge 16 ottobre 1924 N. 1755, concernente "l'esercizio della odontoiatria e protesi dentarie".

La disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una interpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Ma avendo avuto codesta Ecc/ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatria Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa potè esaminare la questione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alla tesi degli odontoiatri.

La sentenza della Ecc/ma Corte di Cassazione porta la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assolu-

zione del Benetti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato. Tale sentenza noi alleghiamo, in copia autentica, al presente ricorso, perchè essa è la più esauriente confutazione della tesi accolta nell'impugnata decisione.

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.U. Sanitario il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuove direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'albo aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli consigli contenuti nella circolare del Ministro per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Milano, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione. Sul reclamo dell'interessato si è pronunziata ora la Commissione Centrale per le professioni Sanitarie, confutando la interpretazione che della legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ottenere l'iscrizione.

II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie: l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la

sentenza della Corte di Cassazione, e quella data da una giurisdizione speciale : la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge nella decisione impugnata - la connessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"), si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione, e cioè: se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva e quindi - corollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

Allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obbiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un resto quale è

l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autorità giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra sbilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacchè esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenze della Corte di Cassazione si sono inspirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora un Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art. 367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione : una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi

minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve perchè il fatto dell'esercizio non costituisce reato!!!!....

E' principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale : "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nella applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non trasmodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici siano, per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazioni che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria.

Ogni decisione quindi, sia di Commissioni Ammi-

Una tale indagine si collega ~~non deve essere~~ attinente a quella circa l'eccesso di potere, non essendo dubbio che tale eccesso si verifica quando "la applicazione della legge è contraria ai concetti che l'hanno ispirata e allo scopo cui è diretta", oppure quando vi è un tale applicazione un "travisamento dei fatti" ossia un errore palese. (Vedi: Pappalardo, L'eccesso di potere. Nel 2° volume degli Studi in occasione del centenario del Consiglio di Stato). Se pertanto noi potremo dimostrare che tutte le motivazioni della impugnata sentenza traggono origine da un errore,

di questa asserzione

-10- L'errore è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli :

Art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755 : Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che sono legalmente abilitati ed esercitano l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù "di disposizioni anteriori a quella del presente de-"creto".

Art. 367 lettera a del Testo Unico delle leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a "tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori "al decreto legge 16 ottobre 1924 N. 1755".

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. ~~Ed è proprio questo palese divario fra le due dizioni che ha indotto la Corte del diritto a~~ indagare, secondo le norme dettate dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo Unico. Tre indagini ha condotto la Corte di Cassazione :

1°) - Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione

Ora è questa diversità che ha richiamata l'attenzione dei magistrati: è questa diversità letterale che costituisce quel "cenno espresso da cui deve trasparire la modifica" che la Commissione ha lamentato di non vedere, mentre era ed è, a facile portata d'ogni attento lettore. Ed è proprio per questa diversa dizione, indice di un concetto diverso, che la Corte del diritto è indotta ad

del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione al-
"l'esercizio a tutti coloro che fossero stati co-
munque ed esso autorizzati in forza di disposizioni
legislative anteriori".

2°) - Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915. Né importa che tale disegno di legge non contenga la soluzione adottata nel Testo Unico, ma un'altra concretata nell'ammissione di una prova; esso dimostra comunque ciò agli effetti dell'indagine era sufficiente il proposito del legislatore di sistemare i dentisti abilitati dalla legge del 1915.

3°) - Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo Unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito; onde il non averlo detto pei dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

~~Le Sezioni Unite, nel governo del diritto, non si lasceranno certo fuorviare dai lamenti della~~

~~[illegible]~~

IV°

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano ha ~~en~~ motivato il suo provvedimento di rigetto con alcuni argomenti, sui quali ha ~~insistito~~ anche nelle sue controdeduzioni, e cioè: che l'Adriano è munito di un titolo estero che non conferisce l'abilitazione in Francia e Colonie, che egli non ha provato il suo rimpatrio dall'estero ~~di guerra~~ e neppure l'esercizio pubblico e notorio della professione, e che per ~~questo~~ per questo radiato dal registro delle professioni sanitarie. L'assunto del Sindacato mirava ~~pertanto~~ a negare all'Adriano anche ~~l'abilitazione~~ ~~la~~ il possesso legittimo di quella abilitazione ~~pro~~ cosidetta provvisoria ~~o temporanea~~ temporanea che è consentita dalla legge del 1915 e in base alla quale l'Adriano chiedeva la sua iscrizione.

Ora la Commissione Centrale, con la
decisione, chiaramente indicata
dalle eccezioni del Sindacato e
da lui ritenuta, contrariamente
all'assunto del Sindacato predetto, avere
l'Ariano ottenuta l'autorizzazione
di cui alla legge del 1915, art. 149, 8
dell'impugnata decisione (seconda riga e seguenti)
legge: « Nei rapporti della situazione
personale del ricorrente, sta di fatto che
egli ottenne — è vero — l'autorizzazione
provvisoria e temporanea ». Questo
giudizio della Commissione rimane. Esso
conferisce il diritto all'Ariano,
dove si ha diritto a quattro primi più della
Corte di Cassazione a nell'interpretazione
dell'art. 167 del Testo Unico,
di essere, da altro inscritto nell'albo

~~già~~ a ~~già~~ mutò, già anche la ~~sentenza~~ ~~abilitazione~~ ~~già~~ ~~emessa~~ ~~dal~~ ~~Tribunale~~ abilitazione

legittimità della sua abilitazione

così detta temporanea e provvisoria

è stata già ~~definitivamente~~ riconosciuta,

~~è titolo per~~ ~~ottenere~~ ~~già~~ ~~quella~~ definitiva

che suffraga la seconda richiesta del presente ricorso,

Con questa osservazione credo anche

di dare vita migliore e più

pratica risposta ai timori infondati

dati ed eccepiti con i quali

~~la~~ ~~impugnata sentenza~~ ~~già~~ della Commissione

si prospetta una propria erroneità

~~dell'~~ ~~con pretese gravi~~

mento della sanità pubblica. Invero

~~non tutte~~ le richiedenti l'abilitazione

potranno provare, ~~di~~ ~~come~~ ~~la~~

vittoriosamente

propria provata ~~l'~~ ~~stato~~ ~~di~~

che sono in possesso ~~di~~ ~~quella~~

della così detta abilitazione temporanea,

~~così che~~ ~~è~~ ~~la~~ e il rigetto

della Commissione ~~è~~ ~~già~~ ~~confermato~~

a questo riguardo

di dentisti negli albi aggiunti dei medici-chirurghi. La commissione, infatti, che è prevalentemente composta di egregi dentisti, tiene che sia consentita così una "ammissione meccanica" di dentisti che non offrono alcuna garanzia di capacità e possono quindi nuocere alla sanità pubblica. E tutti coloro che richiedono non tutti l'iscrizione negli albi possono provare - come ha provato vittoriosamente l'Friano - di essere nel possesso legittimo della così detta abilitazione temporanea del 1915, e il prudente esame della commissione a questo riguardo sarà per l'avvenire

la migliore garanzia che ~~le norme~~ ~~transitorie~~ verranno prudentemente applicate le norme transitorie del testo Unico nella interpretazione della Corte del diritto norme che, per la loro stessa carattere di transitorietà, hanno ufficio di collegare, con la più umana comprensione, un tempo di barriera ad un altro di assoluta severità.

Pertanto si chiede

Annullarsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitaria segnata col N. 80,

E

19

pubblicata il 30 marzo 1939-XVII- e notificata ~~al~~ dall'Ariano ~~il~~ il 17 ~~rubbi~~ maggio stesso anno; ~~ordinarsi al Sindaca-~~ ordinarsi al Sindacato ~~to~~ Provinciale Fascista dei Medici di Torino di iscrivere Eugenio Adriano nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 ultima comma del R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184; convertito nella legge 27 maggio 1935. N. 983; con tutte le conseguenza di legge.

Roma, 7 giugno 1939-XVII.

Si producono:

a) Bolletta del deposito di lire seicento versate all'Ufficio di Registro - atti giudiziari di Roma (Palazzo di Giustizia) il giorno ~~[illegible]~~ 1939-XVII e pertanto il N. ~~[illegible]~~

b) - Copia della sentenza della Corte di Cassazione del 10 novembre 1936 - N. 675.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto ~~Cesare Cornetti di~~ Eugenio Adriano residente a Lodi ~~Torino~~ nomino a mio procuratore speciale l'avv. S.E. Ivanoe Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avanti la Ecc. Corte di Cassazione (Sezioni Unite) per ottenere l'annullamento della decisione N. 80 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie pubblicate il 30 marzo ~~aprile~~ 1939 e notificate il 17 maggio stesso anno conferendogli tutti i poteri inerenti al manda-

20

-~~14~~- to e in ispecie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede notificarlo, depositarlo, discuterlo presso la suprema Corte eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivanoe Bonomi, Piazza della Libertà 4

Roma, 1° giugno 1939-XVII

Si certifica autografa la firma del ricorrente ~~Cesare Serubbi.~~ Sig. Eugenio Arciano.

Preg. Prof. Arnaldo.

Ho ricevuto la di Lei lettera e le invio l'indirizzo richiestomi.
Indirizzo sec.-ne. Piazza Duomo 20. Milano. Potrò io vedere od avere una copia del resto, o altre cose che mi firmate? Grazie — tanti —

29/5/89

Arnaldo

CARTOLINA POSTALE

Cabinetto Dentistico ARIANO
Via Magenta 30 - Telef. N. 20-40
LODI

On. Francesco Bonomi
Presidente della Libertà -
Roma

Atto di notifica

Oggi ..... 1939 XVII ad
istanza del sig. Eugenio
Striano, domiciliato elettiva-
mente in Roma, Piazza
Libertà 4, presso l'avv.
G. B. Ivanoe Sonnini, io
sottoscritto Ufficiale
Giudiziario addetto alla Corte
di Appello di Milano
ho notificato al Sindacato
Provinciale Fascista dei
Medici di Milano copia
del presente ricorso alle
Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, con elenco
dei documenti tra cui bolletta
del deposito di lire seicento

verrete all'Ufficio
di Registro di Borgia, con
in calce questo mio
atto di notifica. Copia
di quanto sopra fu
notificato al predetto
Sindacato Provinciale Fascista
dei Medici di Catanzaro alla
sede dello stesso in Piazza
Duomo N. 20, in cui campeggia

. . . .

Roma, 1° giugno 1939

Egregio Adriano,

Le mando ~~il~~ il ricorso, in due copie, sulla carta da bollo prescritta per la Corte di Cassazione. Ricorre che Ella firmi le due copie, nel punto segnato con crocetta a lapis. La sua firma come vedrà, è già autenticata da me con relativa marca da bollo ~~sulla~~ nella copia originale.

Ora Ella può, o rimandarmi firmate le due copie perchè io provveda alla notifica; oppure provvedere lei stessa alla notifica a Milano.

~~Se~~ Se non le è di disturbo, preferirei questa seconda soluzione giacchè se notifico a mezzo degli Ufficiali giudiziari di Roma

essi mandano per posta
l'atto a Milano, e debbono
poi attendere la cartolina con
firma di ritorno cartolina
che spesso tarda a ~~venire~~ giungere e,
alcune volte, si smarrisce. Comunque
anche questo ~~mezzo~~ mezzo
di notifica è regolarissimo
e di pratica di spedimento.
Se Ella ha, invece, possibilità
di andare o mandare persona a Milano
(non occorre un legale)
dovrebbe consegnare le due
copie (l'originale e la copia
da notificare al cittadino) agli
Uffiziali Giudiziari presso la
Corte di Appello di Milano. Essi
provvederanno - con piccola
spesa - alla notifica, ricevendo

la race. al ricorso, nelle due copie l'atto di notifica di cui le manca la copia che può essere notificata ritirata secondo il gusto dell'Ufficiale Giudiziario.

Consegnate le due copie, bisogna attendere (due o tre giorni secondo gli accordi presi) che l'atto sia notificato, e poi ritirare l'originale che deve essere subito spedito in ~~una~~ piego raccomandato.

Appena sia avvenuto il ricorso notificato, raccoglierò in fascicolo il ricorso, la decisione impugnata la bolletta delle £ 600 versate già, il mandato e copia autentica della sentenza della Cassazione nel caso Benetti, sentenza che

ho già fatta estrarre, bollare
e vidimare.

Le sarei subito se Ella
preferisce firmare e rimandarmi
le due copie perchè io provveda
da Roma a notificarle o Milano,
oppure se Ella provvederà alla
notifica e quando io avrò avuto
avere qui l'originale. Vorrei
poter depositare il ricorso non
oltre il 7 o 8 di giugno.

Le mando una copia in carta
libera del ricorso, che Ella può
trattenere per sè.

Con i migliori saluti

Roma, 9 giugno 99

Egregio Avviso,

Ho ricevuto ieri il ricorso notificato regolarmente al Sindaco Medico di Avviso.

Oggi ho ~~compito~~ composto il fascicolo, con il ricorso, la bolletta delle £ 601,15 allegata all'Ufficio di Registro, la decisione originale notificata, la copia autentica della sentenza nel caso Benatti, ed ho presentato il fascicolo, con le prescritte copie su carta libera, alla Cancelleria della Corte. Le unisco pure il conto

delle spese, dal quale vedrà che restano in mie mani L. 40 ~~per~~ in conto ~~de~~ delle future spese di una eventuale memoria di replica.

Il ricorso non potrà essere discusso che dopo le ferie e, a far presto, nel novembre o dicembre di quest'anno.

Finora – a quanto so – due sole decisioni sono state pubblicate: la sua e quella di Cerutti. Casi analoghi e nei quali la Commissione ha riconosciuto di essere

di fronte a due avvenimenti legittimamente in possesso dell'autorizzazione del 1915. Perciò se come spero, le Legioni Unite confermeranno l'interpretazione della Costituzione nel caso Bernetti, l'ufficio Giovedì dovrà essere ~~[illegible]~~ ordinata con la sentenza.

Accolga i miei migliori saluti.

Suo

Ale

Spese ricorso Adriano (ricevute £ 1200 il 25 magg. 39)

Estratto sentenza 1° grado (102 +6) £ ~~1.10~~
(domanda fatta il 25 maggio 39) — 1.10

Copiatura ricorso — 35

Bolli per ricorso - 8 fogli 1.44

Copiatura decisione - 30

Deposito per ricorrere — 601.15

Marca per legalizzazione firma alla delega 18.—

Diritti di chiamata - 14,85

Deposito in Cancelleria 155.—

11.13.00

Postali e varie — 7.00

1120.—

Copie della sentenza Beniatti - ~~20~~

1160

Ricevuta £ 1200-
1160
Restano £ 40

1160-
7
1153

Ariano Eugenio
ODONTOIATRA
LODI
VIA MAGENTA, N. 30
TELEFONO 20-40

Preg. mo Avvocato,

Le mi fece raccomandato
espresso. Le ho spedito il ricorso debitamente
e secondo le di Lei istruzioni verbali e scritte
a mezzo Ufficiale Giudiziario al Sindacato
Milanese - Le unisco la ricevuta che Ella mi
rimandò in mio nome avvocato. Ho letto con
vero piacere la Sua lusinghiera sentenza
favorevole a mio favore, e le ho mandato subito
all'amico Dentista perché avrà piacere

di leggerla. Passerà ancora un altro anno
prima di sapere qualcosa? Speriamo di
no, e nella fiducia che questa sia la
fine della mia tribolazione distintamente
la saluto di cuore -

Amicissimo

Bologna 4/8.

Carta Bollata

N. 1359 *della ricevuta*

Addì 9 GIU 19 1939 **Anno** XVII

nella Cancelleria del

il Sig. (1) Sig. Bono

ha depositato (2) 8 Fogli

(3) Bando

(4) Saldo Conti

IL CANCELLIERE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Elenco dei documenti

1°- Bolletta del 31 maggio 1939 A. 5181 dell'eseguita deposito di £ 600.

2°- Ricorso di Adriano Eugenio notificato il 5 giugno al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano, con in calce la delega dell'avv. Ivano Barnini

3°- Decisione impugnata della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie notificata all'Adriano il 17 maggio 1939.

4- Copia conforme della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Leg. Penale, decisa e pubblicata nell'udienza del 10 novembre 1936 XV

Copie libere { ricorso
decisione impugn.

Gabinetto Dentistico Ariano

dei

Dott. Pino Castellotti
Medico Chirurgo
Dentista

Ariano Eugenio
Chirurgo Dentista della Scuola di Parigi
Odontoiatra

Telefono 20-40 - Lodi - Via Magenta N. 30

Lodi, li 13 Gennaio 1940

Sup. Uff. Avvocato.

Inizialmente ho avuto qualche mora circa la gestione da mi riguardo alla Ditt. Rivolta di Castiglione, e credo. Proprio che si fosse dimenticato di mandarti. Non escludo fu il primo di febbraio di essere a Roma per assistere alla discussione (alla quale credo di poter essere presente) ma a quest riguardo ho tempo di pensarci; pratic. pure Bonatti vorrebbe essere con me. Legga, valendomi che Ella intende appigliarsi alle note illustrative circa il punto di diritto, e volendo mi legga quando potrà riavere dette note. Credo bene la di Lei abilità, e oso sperare che il 19 60 mi darà quella tranquillità che da tanto Dott. anni attendo. Le accludo fu tanto assegno (N. 016833 B) di £. 2500. che vorrà gradire in conto delle di Lei prestazioni. e ricordando di essere gli augurio cordialmente tanti saluti e gradisca pure

Siamo in molti a contare. Ariano Eugenio

Pl. Luct avvocat de Bernardis e di
Milano.

Il giorno 13 settembre mi è stata comunicata dal
Comune la decisione del Consiglio di Stato datata
il 3 Maggio 1936 che mi revoca la sospensiva.

Roma, 15 gennaio 1940

Egregio Avviso,

Ho ricevuta la sua raccomandata e - nel ringraziarla - le do atto d'aver ricevuto l'importo di £ 2500.

Sto compilando la memoria che dovrà essere depositata cinque giorni prima, cioè il 26 gennaio. L'udienza sarà presieduta dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, S.E. D'Amelio; sarà P.M. S.E. Cipolla, sarà relatore il cons. Carlizzi. Siederanno quattordici magistrati.

L'avv. De Bernardis è di Roma. È stato incaricato di resistere dal Sindacato Medico di Milano.

Chi si agita molto contro la loro categoria è il senatore

prof. Perna che, da quanto mi risulta dalle mie informazioni, dirige la campagna ~~contro~~ con perseverante accanimento.

Tanti molti saluti ed auguri,

dev.

GABINETTO DENTISTICO ARIANO
ARIANO EUGENIO Odontoiatra
Dott. LINO CASTELLOTTI Medico Chirurgo Dentista
Via Magenta, 30 - LODI - Telef. 20.40
Tutti i giorni dalle ore 9-12 e dalle 14-18
Festivi - dalle ore 9-12

Lodi li 29/1/941

Prof. Luigi Marenghi.

Ho ricevuto la Sua nota, illustrativa e tesa a trattare la questione è illustrata in modo evidentissimo. Desidererei che Lei fosse presente in sede di discussione che penserò, molti alla Commissione del 1923 non daranno ancora date precise e come si potrebbe costituire un fondo del Sindacato francese - Chi realizzerà la frazionabilità della legge avrà alle al Sindacato anche il certificato di benemerenza. Comunque sono nella possibilità più assoluta di poter trovare la soluzione. Le dò la qualcuno che nel 1914 non poteva

avrei avuto la maggior età, richiesta per qualsiasi diploma.
Mio padre desidera essere a Roma ma, naturalmente non a tutto costo e un po' di riluttanza ad i giudizi ospedalieri di 3ª rinnovi. Credo che tutti tanti buoni. Perciò i miei hanno commesso un atto di sua provvida.

Distinti saluti e vivi raccomandazioni per Lui

Aff.mo Amedeo

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

8 febbraio 1940 - XVIII°

Eccellenza Bonomi

Roma

Ringrazio V. E. per avermi subito comunicato la decisione della Sezione Unite della Cassazione; me rammarichi sono grato a V. E. per le cortesi chiarenti parole riflettenti la mia posizione.

Gli avvenimenti presenti dimostrano ancora una volta, quanto sia stata importante per me la vittoria conseguita mercè l'assistenza di V. E.

Spero presto attuare il desiderio di venire a Roma, e per ora prego V. E. di gradire l'espressione della mia più viva gratitudine.

Dev.mo

Luigi Benatti

Egregio Avvocato,

Roma, 12 maggio 1940

La sentenza della Sezioni Unite della Corte di Cassazione che rigetta il ricorso è stata pubblicata il 2 maggio corrente.

Ora provvederò, come di obbligo, a pagare la tassa di registro della sentenza stessa. Questa spesa resterà compresa nel residuo onorario che le ho già indicato, e in conto del quale ho già ricevuto £ 2500.

Con i migliori saluti

Eugenio Friani
Lodi - Via Magenta 30

Gabinetto Dentistico Ariano

dei

Dott. Lino Castellotti
Medico Chirurgo
Dentista

Ariano Eugenio
Chirurgo Dentista della Scuola di Parigi
Odontoiatra

Telefono 20-40 - Lodi - Via Magenta N. 30

Lodi, li 21/8 - 1920 -

Prof. Ing. Arnaud,

Sarebbe stato mio dovere rispondere prima, ma il mio morale è rimasto talmente scosso che non ho avuto la forza d'animo di ritornare sulla questione. Dopo tanti anni di lotta dilaniante non avrei creduto ad una fine così misera e, e sul l'effetto fu la mia famiglia i quella che mi aiutò a proseguire la lotta fu l'assistenza. Ora quella è tranquilla. L'amico Benatti mi ha detto qualche settimana fa e nella disgrazia ciò mi ha fatto molto piacere. Il Sindacato Medico di Milano mi ha fatto inviare i miei diplomi per il ritiro dei documenti resi dalla Commissione Centrale, e altro non si fece per ora; proseguirò uno di questi giorni - Col prossimo Maggio celebrerò il mio ottavo anno di Lodi e tanto abilmente non fondata mente la fiducia in mia Casa di clientela, non abbia alcun timore, perchè sollecitato dove e dove sempre un galantuomo. Benatti mi ha pure promesso che mi avrà mandato a Roma ove vedrà quanto è gradita nella Società fra sapere come ci portiamo regalare. Ho per fortuna la famiglia tutti il mio socio Medico e ora ogni di capace un certo qual modo lasciato tranquillo,

avrei voluto passare col mio ricordo alla Casa Reale
una rosa ma un altro duce nell'agone.

Viva fedelissima ed eterna la Casa di Savoia
Europa Italiano fiorì migliori!...

Distinti saluti. Obbedientissimo

Vasciano Egidio

Roma, 3 aprile 1940

Egregio Adriano,

Le mando copia della sentenza che ho fatta estrarre dopo averla registrata.

La sentenza non si limita alla questione procedurale come - sulla base delle prime informazioni - le avevo scritto, ma risolve la questione sostanziale della competenza.

Sulla questione procedurale la sentenza ha delle cose che non mi convincono. Per me il contraddittore unico resta il Sindaco e il Prefetto e il Procuratore del Re non essendo intervenuti nel giudizio davanti alla Commissione, non possono essere parti nel giudizio di grado superiore.

Ma comunque sia di questa questione di procedura - nella quale ci si è dato torto - la sentenza

risolve per tutti i ricorrenti la questione della competenza. Invero la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha deciso che la Commissione Centrale è pienamente competente a decidere, e che l'abbia o non abbia ben valutato il diritto all'esercizio della professione il suo giudicato resta, e non può essere discusso per incompetenza o eccesso di potere, che sono i due soli motivi consentiti dalla legge ai ricorrenti.

Anche la tesi, sviluppata soprattutto nella discussione orale, che trattandosi di un diritto soggettivo era sola competente l'autorità giudiziaria,

non ha avuto fortuna. La sentenza ha detto (in verità con molta precipitazione) che qualunque sia il diritto di cui si controverte la competenza rimane alla giurisdizione speciale.

Dopo ciò ~~il~~ ricorsi di tutti gli altri ~~[illegible]~~ imputati (compresi i ~~[illegible]~~ Lodi) ~~[illegible]~~ restano già virtualmente decisi. Avendo le Sezioni Unite dichiarata la inammissibilità dei ricorsi per l'assenta competenza della Commissione Centrale, tutti i ricorsi che sono ancora davanti la Cassazione avranno la medesima sorte. Tutti, senza eccezione saranno dichiarati inammissibili.

Come ho già scritto, la spesa

per la registrazione e l'estrazione della sentenza resterà compresa nel residuo onorario.

Le restituisco poi le sue carte che sono presso di me.

Con osservanza

Roma, 4 aprile 1940

Egregio Aviano,

Mentre io le mando copia della sentenza, mi giunge la sua lettera del 31 marzo.

Certamente il Sindacato Medico di Milano vorrà comunicargli l'esito del giudizio e niente altro. Avendo ~~Ella~~ nel suo studio dentistico un medico laureato, ella non corre il rischio di un decreto di chiusura. Durante all'opera sua prefettizio personale, - giacchè ella fosse ~~denunziata~~ denunziata per esercizio abusivo, troverà sempre un riparo nella sentenza Berutti. Infatti ~~suo~~ quella sentenza non è stata toccata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite, la quale ~~ultima~~ ~~sentenza~~ si limita a dire che la commissione centrale ed è era competente a giudicare della sua iscrizione nell'albo. Niente altro.

Quanto all'avvenire io credo che, per ora, non ci sia nulla da

Roma, 4 aprile 1940

Egregio Aviano,

Mentre io le mando copia della sentenza, mi giunge la sua lettera del 31 marzo.

Certamente il Sindacato Medico di Milano vorrà comunicargli l'esito del giudizio e niente altro. Avendo nel suo studio dentistico un medico laureato, ella non corre il rischio di un decreto di chiusura. Quanto all'opera sua prefettizio personale, - qualora ella fosse denunziata per esercizio abusivo, troverà sempre un riparo nella sentenza Beraldi. Infatti quella sentenza non è stata toccata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite, la quale ultima si limita a dire che la commissione centrale era competente a giudicare della sua iscrizione ed è nell'altro niente altro.

Quanto all'avvenire io credo che, per ora, non ci sia nulla da

sperare o da temere. La Direzione Generale di Sanità deve attendere l'esito di tutti i ricorsi che sono ancora pendenti, pur sapendo fin d'ora il risultato finale. Poi deve attendere il processo contro i cosidetti "montenegrini" che è in istruttoria a Napoli. Credo pertanto che arriveremo all'autunno ed oltre.

In seguito, se prevarranno nel Ministero dell'Interno correnti ragionevoli, si ~~dovrebbe~~ dovranno ~~ricorrere~~ prenderanno in esame i principii del nuovo disegno di legge poi ritirato; se invece prevarranno ~~forze contrarie~~ le correnti ostili ai dentisti diplomati all'estero si potranno emanare disposizioni di severità. Ma è probabile, ~~si~~ che nell'indugio si vada avanti così per altro tempo ancora.

Sta bene quanto mi scrive per il reddito annuale. ~~Il~~ Attenda pure il maggio.

Con i migliori saluti

Gabinetto Dentistico Ariano

dei

Dott. Lino Castellotti
Medico Chirurgo
Dentista

Ariano Eugenio
Chirurgo Dentista della Scuola di Parigi
Odontoiatra

Telefono 20-40 - Lodi - Via Magenta N. 30

Lodi, li 18-4- 1930

Preg. Sig. avvocato

Un mio amico, avvocato qui di Lodi, mi disse ieri di avere incarico da due clienti qui di Lodi (quei due difesi dall'on. Ghisi alla commissione Centrale della Cassazione) di farsi patrocinare per esercizio abusivo di arte sanitaria. Non ne do comprendere il motivo e desidererei da Lei una spiegazione. Siccome sento che l'altra parte è stata consigliata dall'on. Ghisi di Roma, non ritengo che abbia ne ragioni ne competenze superiori alle sue, quindi sarei proprio curioso di sapere a cosa voglia tendere questo processo richiesto dagli stessi clienti. Noto che si tratta di quei due per i quali io le avevo già detto, e cioè di due che hanno conseguito il diploma francese circa un anno fa - Vorranno forse invocare la sentenza Donatti? Siccome io devo in ottima relazione col Pretore non so come regolarmi. Ricordo che uno dei due già nel 1923 ebbe una volta a subire un processo, ed allora presentò un diploma americano che risultò falso e di nessun valore e che fu ciò fu condannato (Forse di Lei dovrei avere la copia di questo processo). Se è

del Pretore di Lodi cui è del febbraio 1923. Ora lo stesso foglietto di presenta con diploma all'Ecole Centrale del 1920. Ebbene a suspicion l'insinuato spia la guerra quando guerra così nel 1918?..
Desidererei proprio da Lei di sapere qualcosa.
Pretendo troppo? Devo rendere edotto l'Ufficio Generale?
Cordiali saluti.

Vittorio Veneto

Roma, 21 aprile 40

Egregio Adriano,

Le spiego subito la portata del consiglio dato dall'avv. Gina ai due dentisti di Lodi.

L'art. 28 del Codice di Procedura Penale dice che le sentenze penali definitive hanno "autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo quando in questo si controverte intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale."

Si vuole pertanto ottenere una sentenza penale che (per mancanza di appello forse) speravano definitiva ~~senza appello~~ ~~dell'Appello e della Cassazione~~ per dire poi ai giudici delle Sezioni Unite che la sentenza penale non poteva distruggere

il giudicato penale.

E il tentativo mi pare fare ma credo senza alcuna speranza di riuscita.

Levando il 1° febbraio a disputare gli otto patrizi ricorsi dei dentisti, il Presidente della Cassazione stabilì che parlasse solo per i ricorrenti e il Procuratore di Stato per i resistenti. Ma io volli e ottenni che parlasse brevemente anche l'avv. Merlin per ricordare che il suo cliente [in quei giorni] Sguazzoni di Gorizia aveva avuto assolvizione dal Pretore, una sentenza non appellata e quindi definitiva. Il Merlin per mio consiglio ricordò l'art. 28 sopra citato, ma senza fortuna perchè il P. G. ~~ha confutato~~ confutò la sua tesi e

le Sezioni Unite respingeva con gli altri il ricorso.

Ora vorrei discutere altri otto ricorsi. Verranno discussi il 24 corrente avanti gli stessi magistrati che ci hanno dato torto. Anche incarico di un collega che mi sostituisca ~~sarà~~ quello di ascoltare l'udienza del 24 maggio si discuteranno altri ricorsi e parlerà S.E. Orlando che per ~~la~~ la nostra sentenza - non ha più speranza di riuscire.

Il mio amico Berutti ~~come~~ ho chiesto la ~~citazione~~ la portata dell'art. 28 Ord. Giud. Nel mio caso, ove si tentasse di cancellarlo dall'albo (dove è già inscritto), credo che l'art. 28 sarebbe una formidabile difesa.

Con i migliori saluti.

Eugenio Ariano

Via Magenta 30

Lodi

Roma, 2 maggio 40

~~Egregio Collega~~

Egregio Adriano,

In questi giorni si sono discussi altri ricorsi di dentisti contro le sentenze della Commissione Centrale per le professioni sanitarie. Naturalmente hanno avuto tutti il medesimo esito. Tanto i ricorsi discussi il 24 aprile da avvocati napoletani, quanto quello discusso ieri da S. E. Orlando, sono stati respinti con le medesime motivazioni che hanno condotto a ritenere la competenza della giurisdizione speciale.

Poiché assisteva anche l'avvocato Spina che difese i dentisti di Lodi gli ho chiesto quali erano le intenzioni dei suoi clienti. Mi ha detto che, dopo l'ordinanza ~~della Corte~~ giurisdizionale delle Sezioni Unite, essi non

intendevano ministero e
avrebbero ritirati i loro
~~dimissioni~~ dimissioni.

Ho voluto informarla di
tutto questo ~~[illegible]~~ per sua
norma.

Con i migliori saluti

Gabinetto Dentistico Ariano

dei

Dott. Lino Castellotti
Medico Chirurgo
Dentista

Ariano Eugenio
Chirurgo Dentista della Scuola di Parigi
Odontoiatra

Telefono 20-40 - Lodi - Via Magenta N. 30

£ 1500

Lodi, li 3 - 6 1920 -

Prof. Morandi

Bottato

Rispondo al mio ossequio del p.v. N. 1500 prot. gen. G. 015585 N. part. 6.938 prego darle di un cenno di ricevuta.

L'altro giorno i due chirurghi di Lodi, quelli difesi da due Lumpi che Ghiz si sono fatti denuncione, e poi sono stati assolti dal Pretore, perchè al processo non si sono neanche presentati i denunciati. Non so che raggiri inebrigli siano questi, ne a qual fine possano arrivare, so ad ogni modo che noi abbiamo fatto tutto quanto erano i doveri, al suo giuoco che quei falsari non abbiano fortuna. Distinti saluti e grazie di tutto

Obbl.mo Brambilla

Risposto dando ricevuta 4 giugno 1920

Spedizione in abbonamento postale - Perugia - II Gruppo

ITALIANO

DENZA CIVILE, COMMERCIALE, PENALE E AMMINISTRATIVA

DEL FORO ITALIANO

ASSIME DELLE SENTENZE DELLA CASSAZIONE CIVILE

ne: Piazza Borghese, 3 - ROMA (109)

b) I reclami per qualunque fascicolo non ricevuto debbono essere trasmessi immediatamente dopo il ricevimento del fascicolo successivo. In caso diverso, o fascicoli richiesti verranno spediti soltanto contro rimessa anticipata del loro importo.

L. 4

per ogni fascicolo

Nafar mk
6 cartr
Le fr Agrm

15 e 16

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE

DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

DI

ARIANO EUGENIO residente in Lodi, domiciliato elettivamente presso il suo avvocato S.E. Ivanoe Bonomi, Piazza della Libertà n.4, Roma

contro

IL SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI MILANO

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie pubblicata il 30 marzo 1939 XVII e notificata il 17 maggio 1939.

F A T T O

Il sig. Eugenio Ariano, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 agosto 1915 n.1311, fece istanza al Sindacato Medico della ~~provin~~ provincia in cui esercita, e cioè al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano, per essere inscritto nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di Cassazione in sede penale - all'art. 367 lettera a del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Il Sindacato Medico di Milano, con suo provvedimento 27 ottobre 1937, respinse l'istanza dell'Ariano, talchè que-

sti ricorso, così come prescrive l'apposita legge, alla Commissione Centrale per le professioni sanitarie. Istituitosi il giudizio, con la produzione di documenti e di memorie da parte dell'Ariano, e con repliche del Sindacato in difesa del suo provvedimento, la Commissione Centrale ha emesso il suo giudizio con la decisione in epigrafe, rigettando il ricorso dell'Ariano.

Contro tale decisione della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Ecc/me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 983, e che suona così :

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re pos-
"sono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissio-
"ne Centrale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
"entro 30 giorni dalla notificazione per incompetenza o ec-
"cesso di potere."

D I R I T T O

1°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospintivi dalla guerra,

si permise a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrisse che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati: quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie e spesso per ritardo nella presentazione della domanda - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riserbarsi a questi ultimi ?

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933-XI n.1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova, gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso, e, invece, il Parlamento delegò al potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 n. 947, il compito di raccogliere in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, con

facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge:

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria "e della protesi dentaria, quantunque non abilitati al- "l'esercizio della professione di medico-chirurgo:

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati " a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori "al decreto-legge 16 ottobre 1924 n. 1755, concernente "l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".

La disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una in-

terpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Ma avendo avuto codesta Ecc/ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatria Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa potè esaminare la questione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alla tesi degli odontoiatri.

La sentenza della Ecc/ma Corte di Cassazione porta la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assoluzione del Benatti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato. Tale sentenza noi alleghiamo in copia autentica al presente ricorso, perchè essa è la più esauriente confutazione della tesi accolta nell'impugnata decisione.

In conformità alla pronunzia della Corte del D Diritto, che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.U. Sanitario, il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai Prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuo-

ve direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'albo aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli consigli contenuti nella circolare del Ministro per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Milano, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione.Sul reclamo dell'interessato si è pronunciata ora la Commissione Centrale per le professioni Sanitarie, confutando la interpretazione che della legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ottenere l'iscrizione.

II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 357 del Testo Unico delle leggi sanitarie : l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la sentenza della Corte di Cassazione, e quella data da una giurisdizione speciale : la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge nella deci-

sione impugnata - la connessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"); si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione, e cioè: se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva, e quindi - corollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

E allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obbiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un reato quale è l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autori-

tà giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto,ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sansioni della legge penale, giacchè esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono inspirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora un Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art.367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria, e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione : una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi

minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve perchè il fatto dell'esercizio non costituisce reato!!!!....

E' principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale: "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nell'applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giudisdizionale non trasmodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici siano, per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione au-

tentica delle leggi, interpretazioni che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria.

Ogni decisione quindi, sia di Commissione Amministrativa, sia di organi del potere esecutivo, sia di Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

III°

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le Ecc/me Sezioni Unite potranno scendere all'esame dei motivi pei quali la Commissione stessa è arrivata a dare all'art. 367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione.

Una tale indagine si collega a quella circa

l'eccesso di potere, non essendo dubbio che tale ~~xxxxxxxxxxx~~ eccesso si verifica quando "l'applicazione della legge è contraria ai concetti che l'hanno inspirata e allo scopo cui è diretta", oppure quando vi è in tale applicazione un "travisamento dei fatti" ossia un errore palese. (vedi: Pappalardo,L'eccesso di potere. Nel 2° volume degli Studi in occasione del centenario del Consiglio di Stato). Se pertanto noi potremo dimostrare che tutte le motivazioni della impugnata sentenza traggono origine da un errore, ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è viziata da errore, il quale è - secondo un autorevole dottrina - un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata(pag.10 quarta riga)

"L'art.367 del Testo Unico delle leggi sanitarie "si limitava a riportare integralmente la norma ecce-"zionale contenuta nell'art.1 del R.D.L. 16 ottobre "1924 n. 1755".

L'errore di questa asserzione è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli :

Art.1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755 : Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù "di disposizioni anteriori a quelle del presente de-"creto".

Art.367 lettera a) del Testo Unico delle leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria:

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a "tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori "al decreto legge 16 ottobre 1924 n. 1755."

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ora è questa diversità che ha richiamato l'attenzione dei magistrati. E' questa diversità letterale che costituisce quel "cenno espresso da cui deve trasparire la modifica" che la Commissione ha lamentato di non vedere, mentre era, ed è, a facile portata d'ogni attento lettore. Ed è proprio per questa diversa dizione, indice di un concetto diverso, che la Corte del diritto si è indotta ad indagare, secondo le norme dettate dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo Unico, Tre indagini ha condotto la Corte di Cassazione :

1°)- Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione al-"l'esercizio a tutti coloro che fossero stati co-"munque ad esso autorizzati in forza di disposizioni "legislative anteriori."

2°)- Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915. Nè importa che tale disegno di legge non contenga la soluzione adottata nel Testo Unico, ma un'altra concretata nell'ammissione di una prova; esso dimostra comunque, e ciò, agli effetti dell'indagine, era sufficente, il proposito del legislatore di sistemare i dentisti abilitati dalla legge del 1915.

3°)- Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo Unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabili-

*

to; onde il non averlo detto pei dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

IV°

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano ha motivato il suo provvedimento di ripulsa con alcuni argomenti, sui quali ha insistito anche nelle sue controdeduzioni, e cioè : che l'Ariano è munito di un titolo estero che non conferisce l'abilitazione in Francia e Colonie, che non ha provato il suo rimpatrio dell'estero e neppure l'esercizio pubblico e notorio della professione, e che fu per questo radiato dal registro delle professioni sanitarie. L'assunto del Sindacato mirava a negare all'Ariano anche il possesso legittimo di quella abilitazione cosidetta provvisoria o temporanea, che è consentita dalla legge del 1915 e in base alla quale l'Ariano chiedeva la sua iscrizione.

Ora la Commissione centrale con la sua decisione ha chiaramente giudicato delle eccezioni del Sindacato e ha ritenuto, contrariamente all'assunto del Sindacato predetto, avere l'Ariano ottenuta l'autorizzazione di cui alla legge del 1915. A pag. 8 dell'impugnata decisione (seconda riga e seguenti) si legge: "Nei "rapporti della situazione personale del ricorrente, "sta di fatto che egli ottenne - è vero - l'autorizza- "zione provvisoria e temporanea". Questo giudizio della Commissione rimane. Esso conferisce il diritto all'Ariano, ove siano adottati i principii della Corte di Cassazione nell'interpretazione dell'art.367 del Testo Unico di essere, senz'altro, inscritto nell'albo aggiunto, giacchè la legittimità della sua abilitazione cosidetta temporanea o provvisoria è stata pienamente riconosciuta.

Con questa osservazione, che suffraga la seconda richiesta del presente ricorso, crediamo di dare anche la migliore e la più pratica risposta ai timori infondati ed eccessivi con i quali la impugnata sentenza della Commissione si prospetta una prossima invasione di dentisti negli albi aggiunti dei medici-chirurghi.La Commissione, infatti, che è prevalentemente composta di egregi sanitari, teme che sia consentita così una

"ammissione meccanica" di dentisti che non offrono alcuna garanzia di capacità e possono quindi nuocere alla sanità pubblica. Invero non tutti coloro che richiedono l'iscrizione negli albi possono provare - come ha provato vittoriosamente l'Ariano - di essere nel possesso legittimo della così detta abilitazione temporanea del 1915, e il prudente esame della Commissione a questo riguardo sarà, per l'avvenire, la migliore garanzia che verranno prudentemente applicate le norme transitorie del Testo Unico nella interpretazione della Corte del diritto; norme che, per il loro stesso carattere di transitorietà, hanno ufficio di collegare, con la più umana comprensione, un periodo di larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE

Annullarsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitaria segnata col n. 80, pubblicata il 30 Marzo 1939-XVII°, e notificata all'Ariano il 17 Maggio stesso anno.

Ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei

Medici di Milano di iscrivere Eugenio Ariano nello elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 ultimo comma del R.D.L. 5 Marzo 1935 n. 1841, convertito nella legge 27 maggio 1935. n. 983;

con tutte le conseguenze di legge.

Roma 1° giugno 1939-XVII

Avv. Ivanoe Bonomi

fine

Si producono:

a) Bolletta del deposito di lire seicento versate all'Ufficio del Registro - atti giudiziari di Roma (Palazzo di Giustizia) il giorno 1939-XVII e portante il n.

b) Copia della sentenza della Corte di Cassazione del 10 novembre 1936 n.675.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto Eugenio Ariano residente a Lodi nomino a mio procuratore speciale l'avv. S.E. Ivanoe Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avanti la Ecc. Corte di Cassazione (Sez.Unite)

per ottenere l'annullamento della decisione n.80 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie pubblicata il 30 marzo 1939 e notificata il 17 maggio stesso anno, conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato e in ispecie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede, notificarlo, depositarlo, discuterlo presso la Suprema Corte eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivanoe Bonomi, Piazza della Libertà 4.

Roma 18 Giugno 1939 - XVII

Si certifica autografa la firma del ricorrente sig. Eugenio Ariano.

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE

DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

DI

ARIANO EUGENIO residente in Lodi, domiciliato elettivamente presso il suo avvocato S.E. Ivanoe Bonomi, Piazza della Libertà n. 4, Roma

contro

IL SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI MILANO

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie pubblicata il 30 marzo 1939-XVII e notificata il 17 maggio 1939.

F A T T O

Il sig. Eugenio Ariano, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 agosto 1915 n.1311, fece istanza al Sindacato Medico della provincia in cui esercita, e cioè al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano, per essere inscritto nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di Cassazione, in sede penale - all'art.367 lettera a del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Il Sindacato Medico di Milano, con suo provvedimento 27 ottobre 1937, respinse l'istanza dell'Ariano,

talchè questi ricorso, così come prescrive l'apposita legge, alla Commissione Centrale per le professioni sanitarie. Istituitosi il giudizio, con la produzione di documenti e di memorie da parte dell'Ariano, e con repliche del Sindacato in difesa del suo provvedimento, la Commissione Centrale ha emesso il suo giudizio con la decisione in epigrafe, rigettando il ricorso dell'Ariano.

Contro tale decisione della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Ecc/me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art.32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935, n.184, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 983, e che suona così:

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del "Re possono proporre ricorso avverso le decisioni del- "la Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte "di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione per "incompetenza e eccesso di potere".

D I R I T T O

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospintivi dalla guerra, si permise a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrisse che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati: quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie e spesso per ritardo nella presentazione della domanda - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riserbarsi a questi ultimi ?

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933-XI n. 1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova, gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso, e, invece, il Parlamento delegò al potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 n.947, il compito di raccogliere in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge:

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoia-
"tria e della protesi dentaria, quantunque non abili-
"tati all'esercizio della professione di medico-chi-
"rurgo:

a)"coloro che siano stati legalmente abilitati a tale
"esercizio in virtù di disposizioni anteriori al de-
"creto-legge 16 ottobre 1924 n.1755, concernente lo
"esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".

La disposizione venne subito invocata dagli o-dontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una interpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Ma avendo avuto codesta Ecc/ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatria Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa potè esaminare la questione e risolverla nel senso che l'art.367 del

Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alla tesi degli odontoiatri.

Le sentenza della Ecc/ma Corte di Cassazione porta la data 10 Novembre 1936 XV e il n.675. Essa è stata resa dalla Terza Sez.Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assoluzione del Benatti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato. Tale sentenza noi alleghiamo in copia autentica al presente ricorso, perchè essa è la più esauriente confutazione della tesi accolta nell'impugnata decisione.

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto, che dettava una precisa norma interpretativa dell'art.367 del T.U. Sanitario, il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai Prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuove direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'albo aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli consigli contenuti nella circolare del Ministro per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Milano, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione.Sul reclamo dell'interessato si è pronunciata ora la Com-

missione Centrale per le Professioni Sanitarie, confutando la interpretazione che della legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ottenere l'iscrizione.

11°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art.367 del Testo Unico delle leggi sanitarie: l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la sentenza della Corte di Cassazione, e quella data da una giurisdizione speciale : la Commissione Centrale per le professioni Sanitarie.Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità("non sfugge al Collegio-si legge nella decisione impugnata - la connessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"), si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria,talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione.Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione, e cioè <u>se il titolo dell'au-</u>

torizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva, e quindi - corollario obbligato- all'iscrizione nell'albo.

E allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno dato l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un reato quale è l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autorità giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacchè esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Cor-

te di Cassazione si sono inspirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora il Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art. 367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria, e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione: una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve perchè il fatto dell'esercizio non costituisce reato!!!....

E' principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale : "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nell'applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non trasmodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è

disposto che le pronunzie dei giudici siano, per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazioni che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria.

Ogni decisione quindi, sia di Commissione Amministrativa, sia di organi del potere esecutivo, sia di Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

III°

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nella ~~il giudic~~ il giudicato della Commissione Centrale, le Ecc/me Sezioni Unite potranno scendere all'esame dei motivi pei quali la Commissione stessa è arrivata, a dare all'art. 367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione.

Una tale indagine si collega a quella circa l'eccesso di potere, non essendo dubbio che tale eccesso si verifichi quando l'applicazione della legge è contra-

ria ai concetti che l'hanno inspirata e allo scopo cui è diretta",oppure quando vi è in tale applicazione un "travisamento dei fatti"ossia un errore palese. (vedi:Pappalardo,L'eccesso di potere.Nel 2° volume degli Studi in occasione del centenario del Consiglio di Stato).Se pertanto noi potremo dimostrare che tutte le motivazioni della impugnata sentenza traggono origine da un errore,ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è viziata da errore,il quale è - secondo un autorevole dottrina -un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata (pag.10 quarta riga)

"L'art.367 del Testo Unico delle leggi sanitarie si "limitava a riportare integralmente la norma ecce- "zionale contenuta nell'art.1 del R.D.L. 16 ot- "tobre 1924 n. 1755".

L'errore di questa asserzione è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli :

Art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755: Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù "di disposizioni anteriori a quelle del presente de- "creto".

Art. 367 lettera a) del Testo Unico delle leggi Sanitaria. Possono esercitare l'odontoiatria:

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a tale "esercizio in virtù di disposizioni anteriori al "decreto legge 16 ottobre 1924 N. 1755".

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ora è questa diversità che ha richiamato l'attenzione dei magistrati. E' questa diversità letterale che costituisce quel "cenno espresso da cui deve trasparire la modifica" che la Commissione ha lamentato di non vedere, mentre ora, ed è, a facile portata d'ogni attento lettore. Ed è proprio per questa diversa dizione, indice di un concetto diverso, che la Corte del diritto si è indotta ad indagare, secondo le norme dettate dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle didposizioni transitorie del Testo Unico. Tre indagini ha condotto la Corte di Cassazione :

1°) - Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la didposizione del T.U. ha voluto " concedere l'autorizzazione all'esercizio a tutti coloro che fossero stati comunque ad

"esso autorizzati in forza di disposizioni legislative
" anteriori."

2°)- Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915. Nè importa che tale disegno di legge non contenga la soluzione adottata nel T.U., ma un'altra concretata nell'ammissione di una prova; esso dimostra comunque, e cioè, agli effetti dell'indagine, era sufficente, il proposito del legislatore di sistemare i dentisti abilitati dalla legge del 1915.

3°)-Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il T.U. ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito; onde il non averlo detto pei dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano ha motivato il suo provvedimento di ripulsa con alcuni argomenti, sui quali ha insistito anche nelle sue controdeduzioni, e cioè: che l'Ariano è munito di un titolo estero che non conferisce l'abilitazione in Francia e Colonie, che non ha provato il suo rimpatrio dell'estero e neppure l'esercizio pubblico e notorio della professione, e che fu per questo radiato dal registro delle professioni sanitarie. L'assunto del Sindacato mirava a negare all'Ariano anche il possesso legittimo di quella abilitazione cosidetta provvisoria o temporanea, che è consentita dalla legge del 1915 e in base alla quale l'Ariano chiedeva la sua iscrizione.

Ora la Commissione centrale con la sua decisione ha chiaramente giudicato delle eccezioni del Sindacato e ha ritenuto, contrariamente all'assunto del Sindacato predetto, avere l'Ariano ottenuta l'autorizzazione di cui alla legge del 1915. A pag.8 dell'impugnata decisione (2^ rige e seguenti) si legge: "Nei "rapporti della situazione personale del ricorrente, "sta di fatto che egli ottenne - è vero - l'autorizza- "zione provvisoria e temporanea". Questo giudizio della Commissione rimane. Esso conferisce il diritto

all'Ariano, ove siano adottati i principii della Corte di Cassazione nell'interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico di essere, senz'altro, inscritto nell'albo aggiunto, giacchè la legittimità della sua abilitazione cosidetta temporanea o provvisoria è stata pienamente riconosciuta.

Con questa osservazione, che suffraga la seconda richiesta del presente ricorso, crediamo di dare anche la migliore e la più pratica risposta ai timori infondati ed eccessivi con i quali la impugnata sentenza della Commissione si prospetta una prossima invasione di dentisti negli albi aggiunti dei medici-chirurghi. La Commissione, infatti, che è prevalentemente composta di egregi sanitari, teme che sia consentita così una "ammissione meccanica" di dentisti che non offrono alcuna garanzia di capacità e possono quindi nuocere alla sanità pubblica. Invero non tutti coloro che richiedono l'iscrizione negli albi possono provare - come ha provato vittoriosamente l'Ariano - di essere nel possesso legittimo della così detta abilitazione temporanea del 1915, e il prudente esame della Commissione a questo riguardo sarà, per l'avvenire, la migliore garanzia che verranno prudentemente applicate le norme transitorie del Testo Unico nella interpretazione della Corte

del diritto; norme che, per il loro stesso carattere di transitorietà, hanno ufficio di collegare, con la più umana comprensione, un periodo di larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE.

Annullarsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitaria segnata col n.80, pubblicata il 30 marzo 1939-XVII°, e notificata all'Ariano il 17 maggio stesso anno.

Ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano di iscrivere Eugenio Ariano nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione ai sensi dell'art.3 ultimo comma del R.D.L.5 marzo 1935 n.184, convertito nella legge 27 maggio 1935 n.983;

con tutte le conseguente di legge.

Roma 1° giugno 1939-XVII

Si producono:

a)Bolletta del deposito di lire seicentoversate all'Ufficio del Registro-atti giudiziari di Roma(Palazzo di Giustizia) il giorno 1939-XVII e portante il n.

b) Copia della sentenza della Corte di Cassazione del

10 novembre 1936. n. 675.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto Eugenio Ariano residente a Lodi nomino a mio procuratore speciale l'avv. S.E.Ivanoe Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avanti la Ecc.Corte di Cassazione(Sez.Unite)per ottenere l'annullamento della decisione n.80 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie pubblicata il 30 marzo 1939 e notificata il 17 maggio stesso anno, conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato e in ispecie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede,notificarlo,depositarlo,discuterlo presso la Suprema Corte eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivanoe Bonomi, Piazza della Libertà, 4.

Roma, 1° giugno 1939-XVII

Si certifica autografa la firma del ricorrente sig; Eugenio Ariano.

Decisione n. 80

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III °

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D 'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983, è così composta:

I° - Presidente - S.E. Caruso Gr.Uff. Domenico

2° - Componente - On. Carapelle Aristide

3° - " - On. Tallarico Giuseppe

4° - " - Prof. Gaifami Paolo

5° - " - Comm. Berardi Corradino

6° - " - Dott. Botti Alberto

7° - " - Comm. Tedeschi Francesco

8° - " - Dott. Bonifazi Armando

ha pronunciato nell'adunanza del 14 novembre 1938-XVII la seguente

DECISIONE

sul ricorso prodotto da : ARIANO EUGENIO, residente a Lodi (Milano) via Magenta n. 30

F A T T O

Con ricorso regolarmente presentato e notificato il Sig. Eugenio Ariano impugna il provvedimento 27 ottobre 1937 del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano, col quale venne respinta la domanda di lui, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto dell'Albo professionale dei dentisti.

Motivi del rigetto furono :

1° - Che la domanda non era corredata dai documenti comprovanti il titolo di studio, nè il rimpatrio dall'Estero, a tenore dell'art. 3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1315, nè l'esercizio pubblico e notorio della professione a tenore dell'art. 1 del D.L. 22 marzo 1925 N. 795;

2°- Che, sebbene iscritto nel 1910 nel registro delle professioni sanitarie del Comune di Lodi, a norma dell'articolo 65 del regolamento sanitario 3 febbraio 1901 n. 45, era stato radiato dal registro stesso.

3° - Che, infine, il titolo di cui dichiarava di essere munito diploma dell'Ecole Dentaire Francaise di Parigi, non era titolo abilitativo della professione in Italia, nè nella stessa Francia.

Il ricorrente produsse in questa sede i documenti di cui il Sindacato rileva la mancanza e narra quanto segue :

Nel 1911 si trasferì da Torino a Parigi, dove ottenne in data 5 marzo 1914 il diploma dell'Ecole Dentaire. Da Parigi si recò nel Principato;di Monaco, dove esercitò pubblicamente e senza ostacoli la professione, finchè nel 1916 non venne chiamato alle armi in Italia/ Rientrò in Patria e servì da soldato di Sanità del 4 maggio 1916 al 16 maggio 1919 nell'Ospedale di Riserva di Lodi, Reparto Odontoiatrico.

Ritenendosi autorizzato all'esercizio professionale in virtù dell'art. 3 del Decreto legislativo 22 agosto 1915 n. 1311, chiese ed ottenne la registrazione del diploma, il quale fu registrato :

a)- nell'Ufficio d'Igiene di Roma, il 27 gennaio 1919 -

b)- Il 24 marzo 1919 nel registro del Comune di Lodi e al 29 marzo 1919 nel Registro della Prefettura di Milano. Da quel tempo esercitò in Lodi la professione di dentista.

Intervenuto il R.D. L. 22 marzo 1923 n. 795, fece domanda per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio professionale.

La domanda venne però respinta. Non impugnò il provvedimento di rigetto - come altri fecero - avanti al Consiglio di Stato. Ma, intervenuta la decisione 25 ottobre 1929

di quel consesso sui ricorsi riuniti Gerardi ed altri, ripresentò la domanda di omologazione definitiva. Il Ministero però non trovò modo a provvedere, perchè l'istanza era fuori termine.

Afferma che per superare la questione relativa al termine, produsse con altri ricorsi al Consiglio di Stato, il quale, con decisione 3 marzo 1936 n. 72 sul ricorso schioppa ed altri, confermò il carattere perentorio del termine.

Intanto, a seguito del provvedimento che gli negava la autorizzazione definitiva, veniva in data 20 marzo 1934 radiato dal Registro di Lodi.

Contro il provvedimento di radiazione assume che produsse ricorso al Consiglio di Stato chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Il Consiglio, con decisione 2 marzo 1935 avrebbe accolta la domanda di sospensione. In base a questa pronunzia riprese l'esercizio professionale malgrado che mancasse dell'autorizzazione definitiva ritenuta necessaria ai sensi del R.D.L. del 1923 predetto.

Sopravvenuta la sentenza 10 novembre 1936 della Cassazione del Regno - Sede Penale, la quale, in occasione del ricorso Benatti si era pronunziata nel senso che i dentisti muniti di diploma estero, provvisoriamente abilitati

a

all'esercizio professionale in forza del Decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, anche se non ebbero accordata l'abilitazione definitiva, ai sensi del D.L. 22 marzo 1923 N. 795, dovevano considerarsi abilitati ad esercitare l'odontoiatria nel Regno, in virtù dell'art. 367 delle disposizioni transitorie del Testo Unico delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265, il ricorrente presentò al Sindacato domanda di iscrizione nell'Albo aggiunto: domanda che, come si è detto, venne respinta per mancata produzione dei documenti giustificativi, perchè radiato dal registro nel 1924 e perchè il diploma dell'Ecole Dentaire, non era, per sè stesso, titolo abilitativo all'esercizio professionale.

Il ricorrente, quanto ai motivi di rigetto della sua domanda di iscrizione nell'albo, fondati sul mancato corredo di documenti giustificativi produce a questa sede :

a) la copia conforme - con la registrazione avvenuta nel 1919 - del diploma dell'Ecole Dentaire di Parigi.

b) Gli atti comprovanti il rimpatrio, per causa della guerra e l'esercizio pubblico e notorio della professione in Lodi, dal 1919 al 1924. Quanto al valore abilitativo del diploma osserva che tale valore venne già riconosciuto

all'atto della registrazione del 1919, con concorso della Autorità sanitaria governativa che, dopo ciò, non sia lecito rifare il giudizio indagando sul valore intrinseco del titolo considerato che tale indagine non doveva fare nemmeno il Ministero dell'Interno in occasione della revisione disposta dal Decreto Legge del 1923, come ha riconosciuto la decisione 25 ottobre 1929 della Sezione IV del Consiglio di Stato. Ma quand'anche sia per riconoscersi al Sindacato tale facoltà di intrinseca indagine del titolo, assume che ad esso debba riconoscersi la forza abilitativa.

Il Sindacato avrebbe dovuto indagare se nel marzo 1914 data di rilascio del Diploma, questo consentiva in Francia e le Colonie, l'esercizio professionale e se per caso avesse la capacità potenziale di diventare valido in virtù delle leggi sanitarie e disposizioni transitorie di cui è piena la legislazione di tutti i Paesi.

Il valore abilitativo del titolo sarebbe stato - per altro - confermato dallo stesso Ministero dell'Interno nella relazione 25 aprile 1933 premessa al disegno di legge presentato per la sistemazione di alcune categorie di dentisti pratici.

Afferma che il diploma sarebbe valido in altri Paesi d'Europa, come il Principato di Monaco, la Grecia, la Tunisia, il Belgio, ed altri Stati minori. Il valore abilitativo del titolo, per altro, venne a confermato dalla Cassazione del Regno, con la sentenza 10 novembre 1938 e in obbedienza a questa pronunzia il Sindacato non poteva negare l'iscrizione.

Chiede una pronunzia riparatrice e l'ordine di sua iscrizione nell'Albo.

Ma controdedotto il Sindacato Provinciale, concludendo pel rigetto del ricorso, sopratutto in considerazione della inidoneità del titolo, di cui l'Ariano ha il possesso, all'esercizio della professione di odontoiatria. Conferma che il diploma dell'Ecole Dentaire npn conferisce l'abilitazione in Francia e Colonie. Il fatto che potesse abilitare in altri Paesi, oltre che non dimostrato, non ha rilievo ai fini dell'esercizio in Italia.

Ciò premesso; in fatto, la Commissione osserva

IN DIRITTO

Che il provvedimento impugnato non merita censura considerato che il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti normali indicati ai numeri 4 e 5 dell'art. 5 del R. D.L.5 marzo 1935 N. 184, nè i requisiti eccezionalmente am-

messi dall'ultima parte dell'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 192 N. 1755 e dalla lettera A) dell'art. 367 del Testo Unico 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie.

Di regola, onde aver diritto ad essere iscritti all'Albo professionale, è indispensabile il possesso del titolo accademico dato o (se estero) confermato in una Università od alt istituto di istruzione superiore del Regno a ciò autorizzato, od avere superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. (v. art. 5 numeri 4 e 5 del R.D.L. 5 marzo 1936 N. 184).

A questa norma generale fa due eccezioni l'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 N. 1755, contenente disposizioni speciali concernenti l'esercizio dell'odontoiatria e protesti dentaria.

premesso che "nessuno può esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria se non abbia superato l'esame di Stato in medicina e chirurgia "fa eccezione : a) per coloro che sono stati laureati in medicina e chirurgia a tutto dicembre 1923; b) per coloro che erano stati già <u>legalmente abilitati</u> ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle dello stesso R.D.L. 16 ottobre 1924 N. 1755.

Di queste eccezioni tenne conto il Testo Unico 27 luglio 1934 N. 1265 che, per quanto concerne gli odontoiatri, le trasfuse nell'art. 367 delle norme transitorie.

E' pacifico ed è ammesso dallo stesso ricorrente che egli manca dei requisiti generali e normali.

Esso domanda l'iscrizione in virtù della norma eccezionale che consente l'esercizio professionale a coloro i quali, come si esprimono gli art. 1 e 367 citati, sono stati legalmente abilitati per effetto di disposizioni anteriori al R.D.L. 16 ottobre 1924 N. 1755.

Tali disposizioni consistono :

1°- nel decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n.1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della salute pubblica durante la guerra.

L'art. 3 consentiva ai cittadini italiani, rimpatriati o rifugiati in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui erano abilitati dai relativi diplomi.

2° - Nel R.D.L. 22 marzo 1923 n. 795. Questo provvedimento legislativo, che mirava a favorire la condizione dei professionisti previsti dall'art. 3 del Decreto Legge

22 agosto 1915 N. 1311, la cui autorizzazione provvisoria cessava concettualmente di effetti col cessare della causa per cui era stata concessa (guerra mondiale : "durante la guerra"), stabili che coloro i quali avevano esercitato pubblicamente e notoriamente la professione nel Regno a norma del Decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale.

Nell'art. 3 il R.D.L. specificava le condizioni e le norme per cui l'autorizzazione definitiva poteva essere data e cioè : decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi su analoga proposta di una speciale Commissione da nominarsi dal Ministero stesso di concerto con quello della Istruzione pubblica.

Ed a conclusione delle norme eccezionali predette, nell'ultimo comma dell'art. 3 espressamente dichiarava che il decreto del Ministero teneva luogo agli effetti della iscrizione nell'albo dell'Ordine del diploma professionale di cui, all'art. 2 della legge 10 luglio 1910 n. 455 che fissava le norme per gli ordini dei sanitari.

Ai fini della presente controversia sono da trarsi dalle premesse disposizioni eccezionali i seguenti corol-

lari :

1°) - l'autorizzazione consentita dall'art. 3 del Decreto Luogotenenziale del 1915, secondo lo spirito del decreto stesso, era concettualmente limitata al periodo della guerra mondiale ("durante la guerra").

2° - cessato il periodo di guerra, veniva a mancare con la cessazione della causa, la ragione che la giustificava.

3° - che, per conservare l'effetto dell'autorizzazione temporanea, era necessario l'intervento dell'autorizzazione definitiva, espressa nella forma di decreto ministeriale a tenore del R.D.L. del 1923.

4°)- che il rapporto legale di abilitazione eccezionale consisteva non soltanto nell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 3 del Decreto luogotenenziale del 1915, ma anche e sopratutto nell'operazione conclusiva consistente nell'autorizzazione definitiva.

5°) - che quando l'art. 1 e 367 citati parlano di odontoiatri "legalmente abilitati dalle disposizioni anteriori al 16 ottobre 1924" non possono che riferirsi se non a coloro che subirono l'intero processo legale di abilitazione eccezionale e;cioè a quelli che, ottenuta la autorizzazione provvisoria, ottennero poi quella defini-

Nei rapporti della situazione personale del ricorrente, sta di fatto che egli ottenne è vero - l'autorizzazione provvisoria o temporanea, non ottenne quella definitiva,per cui decadde del godimento degli effetti della prima ed ora non può essere considerato fra i "legalmente abilitati", di cui parlano l'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 N. 1755 e l'art. 367 delle disposizioni transitorie comprese nel Testo unico delle leggi sanitarie, 1934 , e nemmeno può oggi, per la decadenza, considerarsi come provvisoriamente autorizzato ai sensi del decreto luogotenenziale del 1915.

Egli tuttavia col ricorso ritiene e sostiene :

1°) - Che l'autorizzazione provvisoria conservi tutta la efficacia abilitativa, per cui egli si considera tra i "leglamnete abilitati" di cui parla l'art. 367 del testo unico delle leggi sanitarie.

2°) - Che tale efficacia sia legislativamente confermata dall'art. 367 predetto, in quanto reputa che esso abbia modificato lo stato di diritto precedente per lo scopo pel quale la norma sarebbe stata emanata, quello cioè di sanare la situazione professionale - legalizzandola di coloro che, ottenuta l'autorizzazione dell'art. 3 del decreto luogotenenziale del 1915, non ottennero, per cause diverse, l'autorizzazione definitiva.

A sostegno della sua tesi afferma che vi sia relazione tra l'art. 367 citato e un progetto di legge presentato nel 1933 al Parlamento e poi ritirato dal Governo con la supposta intesa di trasfondere la sanatoria ivi contemplata nel Testo Unico delle leggi sanitarie di prossima emanazione.

Si fa forte poi, della sentenza 10 novembre 1936 della Cassazione Penale del Regno, mennata in narrativa, e conclude per la sufficienza dell'autorizzazione provvisoria ai fini della iscrizione attuale nell'Albo.

I presupposti, da cui parte il ricorrente, e le ragioni addotte per cosnestare la sua tesi, sono del tutto privi di fondamento.

Arbitrario e contrastante con la parola e con lo spirito delle disposizioni di legge concernenti la materia è il ritenere che possa conservare giuridici effetti la semplice autorizzazione provvisoria. Con ciò il ricorrente spezza in trnnco il rapporto di abilitazione legale che le leggi avevano predisposto in via affatto eccezionale, quel che è peggio, con l'effetto di sopprimere la parte più delicata ed interessante del rapporto, costituita dalla guarentigia della revisione disposta dal R.D. . del 1923, che portava alla con-

clusione del processo abilitativo con l'autorizzazione definitiva integrata nel decreto ministeriale che unicamente poteva tener luogo - per espresso precetto - del diploma professionale.

Non meno arbitraria e contraddittoria, in fatto e in diritto, con la parola e con lo spirito della legge, è la supposizione che il legislatore, con la norma transitoria dell'art. 367 del Testo unico delle leggi sanitarie, pur riferendosi espressamente ai "legalmente abilitati" in virtù di disposizioni anteriori al R.D.L. 16 ottobre 1924 N. 1755, abbia inteso modificare lo stato precedente del diritto, quale è stato avanti rilevato, nel senso che abbia definito quali legalmente abilitati i provvisoriamente autorizzati a tenore dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 1915, nonchè l'altra presupposizione che con la formula adottata con l'art. 367 abbia introdotto il concetto dominante del disegno di legge presentato il 25 aprile 1933 tendente a sistemare la posizione di alcune categorie di dentisti pratici, disegno che non fu portato alla discussione parlamentare.

E', infatti, da notare che l'art. 367, nel significato grammaticale e logico delle parole con cui esprime la norma, non rivela alcuna intenzione di modifica dello stato di di-

ritto precedente e tanto meno di modifiche nel senso indicato dal ricorrente a detrimento della sanità pubblica in conseguenza della soppressione della garenzia della revisione dei provvisoriamente autorizzati.

La modifica sarebbe stata di così grave portata che meritava di farla almeno trasparire da un cenno espresso. L'art. 367 invece si limitava a riportare integralmente la norma eccezionale contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 N. 1755 e quindi ai due decreti del 1915 e del 1923 che formano un'unità organica inscindibile al fine di integrare il rapporto eccezionale dei legalmente abilitati.

L'art. 367, poi, contrariamente a quanto crede il ricorrente non traduce nemmeno in parte quanto formava oggetto del disegno di legge 1933, il quale, per altro, non soltanto non rinunziava alle garanzie del controllo dei requisiti, onde poter continuare l'esercizio professionale, ma lo istituiva più severo ed efficace.

Per quanto può riflette l'autorevole pronuncia della Cassazione Penale sul caso Benatti, invocata dal ricorrente a giustificare della sua domanda, si osserva che essa non può vincolare nè il Sindacato nè questo Collegio nel-

l'esame del punto di diritto se può o non essere iscritto nell'Albo ed esercitare la professione odontoiatrica chi ebbe agli effetti dell'art. 3 del decreto luogotenenziale del 1915, l'autorizzazione provvisoria ma non conseguì quella definitiva.

La portata sostanziale della invocata sentenza del Supremo Consesso giudiziario è limitata al riconoscimento, che, dal punto di vista della responsabilità penale costituisce elemento discriminante del reato di esercizio abusivo di professione sanitaria la circostanza che l'imputato aveva ottenuto, a suo tempo, l'autorizzazione provvisoria. Questione questa che nè il Sindacato provinciale nè la Commissione sono chiamati ad esaminare essendo la loro indagine limitata a conoscere se il postulante abbia o non i requisiti legali per essere iscritto nell'Albo.

E da questo punto di vista in ordine al quale è competente è sebbene non sfugga al Collegio la connessione tra la motivazione della sentenza e la questione speciale che esso è chiamato a risolvere - non può , in coerenza alla interpretazione; letterale e logica delle disposizioni di legge che regolano la materia ed in coerenza con gli interessi superiori e prevalenti della salute pubblica, che

le disposizioni stesse sono dirette a tutelare, che riconoscere l'invalidità del semplice titolo di autotizzazione provvisoria ai fini della iscrizione nell'Albo.

L'effetto, inverp; della soluzione contraria sarebbe : a) l'ammissione meccanica all'esercizio professionale di quanti ottennero per necessità pubbliche temporanee la autorizzazione provvisoria senza quel necessario controllo disposto dal R.D.L. 22 marzo 1923 N. 795; b) l'ammissione implicita, a detrimento degli interessi generali, di una rinuncia alla garanzia del controllo, rinunzia che invano si cerca fra le norme che regolano la materia.

Il che, d'altro verso, sarebbe tanto più grave in quanto lo stesso valore intrinseco abilitativo di alcuni titoli di studi esteri, esibiti dai provvisoriamente autorizzati, è con fondamento contestato.

Atteso che per le premesse considerazioni il ricorso debba essere respinto;

PER TALI MOTIVI

la Commissione suddetta respinge il ricorso come sopra proposto da Eugenio Ariano.

Così decide nell'adunanza suddetta.

IL PRESIDENTE RELATORE

Firmato Domenico Caruso

IL SEGRETARIO

Firmato M. Morrica

Depositata in Segreteria per la pubblicazione il giorno 30 marzo 1930-XVII-

Il SEGRETARIO

Firmato M. Morrica

(timbro)